Ottobre 2024

Testo coordinato del

DPR 1 agosto 2011 n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

e del

DM 07/08/2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

INDICE

Procedure generali di Prevenzione incendi – Stato normativo 2
DPR 01 agosto 2011, n. 151 3
Note al DPR 01/08/2011, n. 151 35
DM 11 ottobre 2024 (Tariffe dei servizi a pagamento - Stralcio) 48
DM 7 agosto 2012 177
Note al DM 07/08/2012 200

Procedure generali di Prevenzione incendi – Stato normativo

Procedura attuale (DPR 01/08/2011 n. 151)

Con la pubblicazione del D. Lgs 8 marzo 2006 n. 139, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" vengono ridefiniti, oltre che gli aspetti inerenti l'organizzazione di VV.F., anche gli ambiti di sviluppo della prevenzione incendi, confermando e rafforzando l'attribuzione di competenza della stessa al Corpo Nazionale VV.F.

Tale decreto, per essere pienamente operante, aveva la necessità di essere integrato da diversi decreti di attuazione.

Il primo, e più importante decreto, è stato il DPR 01/08/2011 n. 151 pubblicato nella GU n. 221 del 22/09/2011.

Esso, con la necessità della semplificazione amministrativa, ha introdotto la procedura della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ha aggiornato, con l'allegato I, l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, portandole da 97 a 80, sostituendo sia il DPR 689/59 che il DM 16/02/82. Esso ha poi diviso le singole attività in tre categorie, la A, la B e la C a secondo del grado di difficoltà, dalle più semplici alle più articolate.

Il DPR 151/2011 snellisce il procedimento autorizzativo in quanto prevede delle semplificazioni; di esse le maggiori sono:

- per le attività in categoria A non è più necessario richiedere la valutazione progetto (tranne che per esse si applichi il procedimento ordinario di cui al Capo IV del DPR 07/09/2010, n. 160, come riporta il c. 2 dell'art. 10 del DPR 151/2011) ma solo la SCIA.
- la possibilità, in caso di modifiche sostanziali ma senza aggravio di rischio, di non richiedere la valutazione progetto ma di depositare solo la SCIA.

Successivamente è stato pubblicato il DM 07/08/2012 che, oltre a dettagliare gli argomenti fissati dal DPR 151/2011, introduce un'ulteriore semplificazione definita "modifica non sostanziale" per la quale non è necessario il parere preventivo né il deposito della SCIA ma soltanto una comunicazione in sede di attestazione di rinnovo periodico.

È importate notare che tale DPR dà attuazione all'art. 20 del D. Lgs 139/06, attinente, tra l'altro, la sanzionabilità penale per il titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (come modificato dal D. Lgs 29/05/2017, n. 97).

Il DPR 151/2011, nel doversi raccordare con quanto previsto dal DPR 160/2010, relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per le attività produttive, ha previsto, come detto, tre categorie, la A, la B e la C, per le 80 attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

Il DPR 160/2011, di valenza generale, al quale si rimanda, ha determinato diverse novità tra le quali ha fissato quale unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e l'esclusiva trasmissione telematica della documentazione. Analogo procedimento vale per le attività civili che però si deve avvalere del SUE.

Altro decreto di valenza generale, che si invita a consultare, è il D. Lgs 25/11/2016, n. 222 che riporta un elenco ordinato delle varie casistiche dei procedimenti autorizzativi.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DPR 01 agosto 2011, n. 151

(Gazz. Uff., 22 settembre 2011, n. 221)

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.[1]

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
   b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
   c) CTR: il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

[1] Vedasi, per i primi indirizzi, la lettera circolare prot. n° 0013061 del 06/10/2011. N.d.R.

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.[2]

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.[3]

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.
Valutazione dei progetti [4]

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

---

[2] Il c. 7 dell'art. 8 del D.L. 31/08/2013 n. 101 (convertito con L. 30/10/2013 n. 125) estende l'applicazione del presente DPR anche alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, infatti esso riporta:
"A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999."
Successivamente il D. Lgs 334/99 è stato abrogato e sostituito dal D. Lgs 23/06/2015 n. 105. N.d.R.

[3] Vedasi, per la modulistica temporanea, in attesa della pubblicazione del DM, la lettera circolare prot. n° 0013061 del 06/10/2011. N.d.R.

[4] Vedasi, in adempimento a tale comma, il DM 07/08/2012 e, in merito alle disposizioni a cui deve essere fatto riferimento per le asseverazioni da seguire per le attività in categoria A, che non hanno obbligo di parere preventivo sul progetto, la lettera circolare 26/11/2012 n. 14724. N.d.R.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4.
Controlli di prevenzione incendi [5]

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi .

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertata.

Art. 5.
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato

[5] Vedasi, in merito a: a) Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011; b) Controlli di prevenzione incendi con esito negativo; c) Presentazione di SCIA per parti di attività, la Nota prot. n. 5555 del 18/04/2012. N.d.R.

di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7.
Deroghe [6]

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8.
Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9.
Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10.
Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

[6] Vedasi, in merito a chiarimenti sulle procedure della deroga, la Nota prot. n° 3272 del 16/03/2016. N.d.R.

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.[7]

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni[8] dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.[9] (Comma così modificato dal c. 2-bis dall'art. 7 del DL 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012 n. 134. N.d.R.)

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

---

[7] Vedasi:
a. per quali Amministrazioni dello Stato vale l'esenzione al pagamento prevista dall'art. 1 c. 2 della legge 26/07/1965, n° 966:
   1. la lettera circolare prot. n° P541/4118/1 sott. 44 del 01/04/1995;
   2. il chiarimento prot. n° P287/4118/1 sott. 44 del 04/04/2002;
   3. la nota prot. n° 6098 del 13/05/2016;
b. per la durata del servizio (espresso in ore) e per l'ultimo aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, rispettivamente il DM 04/05/1998 ed il DM 03/02/2006. N.d.R.

[8] Tale termine è stato fissato al 7 ottobre 2017 dal c. 2 dell'art. 38 del D.L. 21/06/2013 n° 69 (come modificato dal c. 11-ter dall'art. 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017 n. 19, alle condizione di cui al comma 11-quater dello stesso articolo del D.L. che recita: "11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento."
Per i rifugi alpini, l'ultimo periodo della lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 (modificata dal c. 1 dell'art. 12-bis del DL 29/12/2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/02/2023, n. 14) recita:
"Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al **31 dicembre 2023**".
Per le gallerie stradali esistenti, appartenenti o non appartenenti alla rete TEN, di lunghezza superiore a 500 m, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 55 del DL 24/01/2012, n. 1 (convertito con L. 24/03/2012, n. 27) e del comma 1 dell'art. 7 del DL 22/06/2012, n. 83 (convertito con L. 07/08/2012, n. 134) che di seguito si riportano:
- Art. 55, c. 1-bis del DL 24/01/2012, n. 1 (come convertito) "*1-bis. Per le attività di cui al numero 80 dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.*"
- Art. 7, c. 1 del DL 22/06/2012, n. 83 (come convertito) "*1. Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*"

il termine per la presentazione della SCIA di prevenzione incendi deve avvenire entro sei mesi dalla fine degli interventi di adeguamento; il completamento di tali interventi è fissato al 30/04/2019 dal c. 2 dell'art. 10 del D. Lgs 05/10/2006, n. 264. N.d.R.

[9] Vedasi, in merito all'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del presente decreto, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, il c. 1 dell'art. 38 del DL 21/06/2013 n° 69. N.d.R.

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988:
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
   1) comma 1: il secondo periodo;
   2) comma 2 : dalle parole: « a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
   3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13.
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I
(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI [10, 11, 12, 13]

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C[14]
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm^3/h.[15, 16, 17, 18]			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.[19]		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3:		rivendite, depositi fino a 10 m^3	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m^3
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

[10] **N.B. Il presente DPR ha ridefinito le nuove attività per cui, nei chiarimenti prodotti prima di esso, le numerazioni attinenti le attività elencate nel DM 16/02/82, vanno ricondotte alle nuove, coi nuovi limiti, tramite la tabella di equiparazione allegata al DPR stesso. N.d.R.**

[11] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed alle normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose, la circolare n° 14, prot. n° 11501/4143 del 28/05/1985. N.d.R.

[12] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo, il chiarimento prot. n° P78/4101 sott. 106/33 del 25/01/1999. N.d.R.

[13] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle discariche all'aperto di rifiuti solidi urbani, il chiarimento prot. n° P974/ 4101 sott. 106/50 del 25/09/2001. N.d.R.

[14] Vedasi, in merito alle procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P350/4101 sott. 106.16 del 27/03/2001. N.d.R.

[15] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili, il punto 1) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

[16] Vedasi, in merito a quali attività considerare soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nel caso di impianto di produzione ed utilizzazione di biogas, il chiarimento prot. n° P1565-032101 01 4107 014 003 del 12/12/2008. N.d.R.

[17] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della rete di adduzione gas, qualora di portata > 50 Nmc/h, a servizio di impianti termici ricadenti al punto 91 del DM 16/02/1982, il chiarimento prot. n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7- 032101.01.4122.046A del 13/07/2010. N.d.R.

[18] Vedasi, in merito all' assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi utilizzanti ammoniaca anidra, il chiarimento prot. n° 5289 del 23/04/2014. N.d.R.

[19] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili, il punto 1) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: [20]			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m^3:		fino a 2 m^3	oltre i 2 m^3
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3. [21, 22]	- Depositi di GPL fino a 5 m^3	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m^3 - Depositi di GPL da 5 m^3 fino a 13 m^3	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m^3 - Depositi di GPL oltre i 13 m^3
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3:		fino a 10 m^3	oltre i 10 m^3
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3		fino a 50 m^3	oltre 50 m^3
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3.		fino a 100 m^3	oltre 100 m^3
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3.[23, 24, **25**]	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli	liquidi infiammabili e/o combustibili

[20] Vedasi, in merito all' assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi utilizzanti ammoniaca anidra, il chiarimento prot. n° 5289 del 23/04/2014. N.d.R.
[21] Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 4/B e 91, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P846/4134 sott. 58 del 17/07/2001. N.d.R.
[22] Vedasi, in merito all'esclusione dall'assoggettabilità dei depositi di gpl fino a 6 m^3 a servizio di imprenditori agricoli, il chiarimento prot. n° 11350 del 24/07/2019. N.d.R.
[23] Vedasi, in merito all'assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW:
a. il chiarimento prot. n° P2048/4188 sott 4 del 19/10/1994;
b. il chiarimento prot. n° 11358 del 24/07/2019. N.d.R.

		°C [26, 27, 28] per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 9 m^3. [29, 30, 31, 32]	diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 50 m^3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m^3
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.			

[24] Vedasi, in merito a se considerare il serbatoio di gasolio a servizio di centrali termiche come parte integrante dello stesso ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 8820 del 20/06/2013. N.d.R.

[25] Vedasi, in merito all'esenzione all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva fino a 6 m^3, anche muniti di erogatore, in aziende agricole, l'art. 1-bis del DL 24/06/2014, n° 91 (convertito con L. 11/08/2014, n° 116). N.d.R.

[26] Vedasi, per i contenitori-distributori rimovibili per autotrazione, la possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, la Nota prot. n° 17382 del 27/12/2013. N.d.R.

[27] Vedasi in merito alla possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, come previsto dalla nota prot. n° 17382 del 27/12/2013 per i contenitori-distributori rimovibili, la Nota prot. n° 4093 del 28/03/2014 (uguale alla Nota prot. n° 6178 del 08/05/2014). N.d.R.

[28] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione presso centrali idroelettriche, il chiarimento prot. n° 5289 del 23/04/2014. N.d.R.

[29] Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco di contenitori-distributori di carburante mobili:

a. il telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11/04/1990;
b. il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011 (per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse). N.d.R.

[30] Vedasi, per l'estensione di impiego dei contenitori-distributori mobili in attività non previste nel DM 19/03/1990:

a. la lettera circolare prot. n° P322/4113 sott. 170 del 09/03/1998:
b. il chiarimento prot. n° P1849/4113 sott. 170 del 05/10/1996;
c. il chiarimento prot. n° P61/4113 sott. 170 del 04/06/2003. N.d.R.

[31] Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco di contenitori-distributori di carburante mobili presso aziende agricole;

a. il chiarimento prot. n° P160/4113 sott. 170 del 17/08/2001 (per mezzi presso aziende agricole).
b. il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011 (per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse). N.d.R.

[32] Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili:

a. il chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008;(Solo punti 2 e 3.)
b. il chiarimento prot. n° P1445-032101 01 4113 170B b, 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008;
c. il chiarimento prot. n° 6460 del 14/04/2010. N.d.R.

	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi [33, 34, 35, 36, 37, **38**]	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C [39, 40, 41, 42,43, 44]	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)[45, 46]			tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	fino a 10 m^3	oltre 10 m^3 e fino a 50 m^3	oltre 50 m^3

[33] Vedasi, per cosa intendere per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione, il punto 3) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

[34] Vedasi, in merito alle procedure da attuare in caso di: **a)** incremento di stoccaggio di carburanti; **b)** sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A; **c)** installazione di nuovi erogatori; **d)** realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto, il chiarimento prot. n° P1362/4113 sott. 149 del 11/12/2001.N.d.R.

[35] Vedasi, in merito agli adempimenti amministrativi per l'eliminazione della benzina con piombo quale carburante per autotrazione, la lettera circolare prot. n° P1396/4113 sott. 87 del 18/12/2001. N.d.R.

[36] Vedasi, in merito alle procedure da attuare in caso di sostituzione di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C, la lettera circolare prot. n° P1517/4113 sott. 87 del 26/11/2002. N.d.R.

[37] Vedasi, in merito a se considerare la temperatura di infiammabilità o la classificazione di cui al DM 31/07/34, per l'individuazione della categoria, B o C, dei distributori di carburanti liquidi di capacità geometrica fino a 9 mc, il chiarimento prot. n° 8820 del 20/06/2013. N.d.R.

[38] Vedasi, in merito all'esenzione all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva fino a 6 m^3, anche muniti di erogatore, in aziende agricole, l'art. 1-bis del DL 24/06/2014, n° 91 (convertito con L. 11/08/2014, n° 116). N.d.R.

[39] Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco di contenitori-distributori di carburante mobili presso aziende agricole;

a. il chiarimento prot. n° P160/4113 sott. 170 del 17/08/2001 (per mezzi presso aziende agricole).
b. il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011 (per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse). N.d.R.

[40] Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori distributori rimovibili destinati al rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto di cui al DM 12/09/2003, il chiarimento prot. n° P382/4113 sott. 170/B(Bis) del 24/03/2004. N.d.R.

[41] Vedasi, in merito all'assoggettabilità, quale att. 18, di un serbatoio interrato di gasolio agricolo, dotato di dispositivo di erogazione, con capacità < 25 mc ad uso di azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi, il chiarimento prot. n° P24/4113 sott. 149 del 03/07/2007. N.d.R.

[42] Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili:

a. il chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008;(Solo punti 2 e 3.)
b. il chiarimento prot. n° P1445-032101 01 4113 170B b, 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008;
c. il chiarimento prot. n° 6460 del 14/04/2010. N.d.R.

[43] Vedasi, per i contenitori-distributori rimovibili per autotrazione, la possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, la Nota prot. n° 17382 del 27/12/2013. N.d.R.

[44] Vedasi in merito alla possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, come previsto dalla nota prot. n° 17382 del 27/12/2013 per i contenitori-distributori rimovibili, la Nota prot. n° 4093 del 28/03/2014 (uguale alla Nota prot. n° 6178 del 08/05/2014). N.d.R.

[45] Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione, il DL 31/05/2010, n° 78. N.d.R.

[46] Vedasi, in merito alla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo (VRA), il chiarimento prot. n° 12890 del 19/09/2013. N.d.R.

16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3			tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. [47, 48]			tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.[49] Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"[50]	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici. [51]			tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi[52], nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili			tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo;			tutti

[47] Vedasi, a proposito dell'inclusione dei perossidi organici in tale punto, la circolare n° 17 MI.SA. (86), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986. N.d.R.
[48] Vedasi, merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. 128/59 presso una cava, il chiarimento prot. n° 3332 del 17/03/2015. N.d.R.
[49] Vedasi, in merito alla possibilità di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS), quali att. 18 o 65 del presente allegato, il chiarimento prot. n° 7016 del 18/05/2012. N.d.R.
[50] Vedasi, in merito a quale classificazione di prodotti esplodenti fare riferimento col termine "libera vendita", la Nota n° 6251 del 18/05/2016. N.d.R.
[51] Vedasi, a proposito dell'inclusione dei perossidi organici in tale punto, la circolare n° 17 MI.SA. (86), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986. N.d.R.
[52] Verosimilmente "alcalino-terrosi". N.d.R.

	depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg [53]			tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. [54]			tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazioni con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg. [55]			tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. [56, 57]		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg

[53] Vedasi, per il quantitativo minimo per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:
a. la circolare n° 88 del 19/07/1949;
b. la lettera circolare prot. n° P223/4142 sott. 1del 01/02/1997. N.d.R. (Comprende alcune misure antincendi)

[54] Vedasi, per cosa intendere per impianto di essiccazione ai fini dell'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 4) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

[55] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per stabilimenti con meno di 25 addetti e con materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li, ma con deposito superiore a 50 q.li, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/77 del 17/07/2003. N.d.R.

[56] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per stabilimenti con meno di 25 addetti e con materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li, ma con deposito superiore a 50 q.li, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/77 del 17/07/2003. N.d.R.

[57] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli archivi, la lettera circolare n° 19917/4161 del 24/09/1985. N.d.R.

	all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m [58]			
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali[59], tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. [60]			tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.[61]	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2		fino a 2.000 m^2	oltre 2.000 m^2
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg [62]		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3.[63, 64, 65, 66, 67]		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche

[58] Vedasi, a chiarimento di quando tale tipologie di deposito sono assoggettabili alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 5) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.
[59] Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi per detenzione abiti e abbigliamento in genere, il chiarimento prot. n° 0017261 878/032101.01.4101.106.59 del 02/12/2010. N.d.R.
[60] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, chiarimento superato dalla definizione della nuova attività, il chiarimento prot. n° P767/4101 sott. 106/62 del 29/07/2003. N.d.R.
[61] Vedasi, in merito al considerare oltre tale attività, anche l'att. 65, laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, il chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004. N.d.R.
[62] Vedasi, a chiarimento di quando considerare, tale attività, assoggettabile alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 6) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.[68, 69]	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti.
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m^2; [70, 71, 72]		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m^2 b) officine per	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m^2

[63] Vedasi, in merito alle procedure di prevenzione incendi per le macchine elettriche - trasformatori - comprese in CPI già rilasciati per l'att. 63 ex DM 16/02/82 - centrali termoelettriche -, il chiarimento prot. n° 5533 del 17/04/2012. N.d.R.

[64] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei trasformatori elettici isolati ad olio con quantitativi superiori a 1m^3, presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, il chiarimento prot. n° 5831 del 20/04/2012. N.d.R.

[65] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante, il chiarimento prot. n° 5832 del 20/04/2012. N.d.R.

[66] Vedasi, in merito 1) all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 2) sul come computare la capacità, per singola macchina o per numero complessivo delle macchine presenti nello stesso ambiente, ai fini dell'individuazione della categoria di assoggettamento, il chiarimento prot. n° 7473 del 30/05/2012. N.d.R.

[67] Vedasi, in merito all'individuazione del numero di macchine elettriche poste all'aperto, all'interno di un'area elettrica chiusa recintata, per la determinazione del versamento dei diritti di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 5865 del 22/04/2021. N.d.R.

[68] Vedasi, in merito a quale criterio adottare per determinare il valore della potenza complessiva per l'assoggettabilità, il chiarimento prot. n° 11358 del 24/07/2019. N.d.R.

[69] Vedasi, in merito all'assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW:

a. il chiarimento prot. n° P2048/4188 sott 4 del 19/10/1994;
b. il chiarimento prot. n° 11358 del 24/07/2019. N.d.R.

[70] Vedasi, per cosa intendere per "veicolo o macchina a combustione interna", il punto 7) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

[71] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili, il chiarimento prot. n° P27/4108 sott. 22(21) del 01/02/2000.

[72] Vedasi, in merito all'assoggettabilità di attività di gommista:

a. il chiarimento prot. n° 3043 del 12/03/2015;
b. la Nota 22/08/2023, n° 12324. N.d.R.

			materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m^2	b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m^2
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.[73, 74]		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m^2		fino a 5.000 m^2	oltre 5.000 m^2
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58*	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).[75] (Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860. N.d.R.)		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i (Adesso art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101. N.d.R.)	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62 (Adesso art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

[73] Vedasi, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti al sensi della legge 966/1965 per l'attività di "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti", ove non sia prevista la presenza di autoveicoli, il chiarimento prot. n° P967/4101 sott. 106/47 del 11/09/2000. N.d.R.

[74] Vedasi, in merito a quali dipendenti considerare come "addetti" per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 7392 del 30/05/2014. N.d.R.

* Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12/08/2020, SO n. 29/L, è stato pubblicato il D.L.gs 31/07/2020, n. 101, che abroga e sostituisce il D.L.gs 17/03/1995, n. 230, per cui gli articoli di richiamo a quest'ultimo, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, vanno riferiti ai pertinenti articoli del D. L.gs 101/2020; tali ultimi articoli sono riportati in rosso nelle corrispondenti attività della tabella.
La pubblicazione del D. Lgs 31/07/2020, n. 101 ha comportato anche la modifica dei parametri di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per cui è stata emanata la Nota prot. n. 12000 del 16/09/2020. N.d.R.

[75] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

a. per l'uso terapeutico e/o diagnostico di macchine radiogene o sostanze radioattive:
   1. il punto 8) della circolare n° 36 del 11/12/1985;
   2. il punto 1) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101, del 17/12/1986;
   3. la circolare n° 1 MI.SA (89) 1, prot. n° 922/4101 del 20/01/1989;
   4. il chiarimento prot. n° P303/4101 sott. 106/31 del 05/04/2002;
b. per l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili:
   1. il chiarimento prot. n° 1697/028/S(55) del 23/07/1993;
   2. il chiarimento prot. n° 3333 del 17/03/2015;
   3. la Nota prot. n° 11973 del 05/10/2016;
c. per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche: la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004;
d. in merito alla possibilità di rilascio di C.P.I. parziale, per sole attività gammagrafiche e radiografiche non continuative nell'area di pertinenza: il chiarimento prot. n° 646 032101.01.4101.7282.001 del 13/03/2009. N.d.R.

				N.d.R.)
59*	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)[76] (Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. N.d.R.)			tutti
60+	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.[77] (Adesso artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione. N.d.R.)			tutti
61+	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] [78] (Rimane invariato anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101. N.d.R.)			tutti
62+	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. [79] (Adesso artt. 76 e 94 del D.Lgs 31/07/2020, n. 101. N.d.R.)			tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti

[76] Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

+ Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12/08/2020, SO n. 29/L, è stato pubblicato il D.L.gs 31/07/2020, n. 101, che abroga e sostituisce il D.L.gs 17/03/1995, n. 230, per cui gli articoli di richiamo a quest'ultimo, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, vanno riferiti ai pertinenti articoli del D. L.gs 101/2020; tali ultimi articoli sono riportati in rosso nelle corrispondenti attività della tabella.
La pubblicazione del D. Lgs 31/07/2020, n. 101 ha comportato anche la modifica dei parametri di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per cui è stata emanata la Nota prot. n. 12000 del 16/09/2020. N.d.R.

[77] Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

[78] Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

[79] Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

	dati con oltre 25 addetti			
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2. Sono escluse le manifestazioni temporanee[80], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87]		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati[88], villaggi turistici[**], alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; [89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96]	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria	oltre 100 posti letto

[80] Vedasi, in merito alla definizione di manifestazione temporanea, il chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015. N.d.R.

[81] Vedasi, in merito a cosa intendersi per spettacoli e/o trattenimenti, il punto 4. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

[82] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

a. di ristoranti, bar e simili, il punto 9) della circolare n° 36 del 11/12/1985;
b. a) delle "case da gioco", b) delle sale consiliari, c) degli edifici destinati al culto; rispettivamente il punto 2), il punto 3) il punto 8) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986;
c. delle sale giochi fisse, la circolare n° 22 MI.SA (92) 12, prot. n° 22110/4109, del 14/12/1992;
d. dei locali adibiti a "bowling" il chiarimento prot. n° P908/4109 sott. 44/c del 11/08/1999;
e. delle sale "Bingo", la lettera circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C.7 del 11/01/2001;
f. dei circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, il chiarimento prot. n° P89/4109 sott. 44/C.2 del 01/02/2001;
g. di piscine senza spettatori, il chiarimento prot. n° 03/03/2003, n° P104/4139 sott. 4;
h. di attività politiche, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc., vedasi il chiarimento prot. n° P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21/06/2004;
i. dei fabbricati ad uso acquari quale att. 83, il chiarimento prot. n°0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011;
j. delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS), quali att. 18 o 65 del presente allegato, il chiarimento prot. n° 7016 del 18/05/2012;
k. delle agenzie di scommesse:
   1. il chiarimento prot. n° 6244 del 10/05/2013;
   2. per il caso di posizionamento di slot-machines, il chiarimento prot. n° 6245 del 10/05/2013;
l. dei "parchi avventura", il chiarimento prot. n° 717 del 18/01/2018. N.d.R.

[83] Vedasi, in merito ai rapporti di prevenzione incendi con le attività soggette ai controlli delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo:

a. la circolare n° 15 del 13/07/1988;
b. il chiarimento prot. n° P07/4109 sott. 37del 28/01/1999. N.d.R.

[84] Vedasi, in merito al considerare l'att. 51 anche att. 83 laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, il chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004. N.d.R.

[85] Vedasi, in merito all'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98 per le attività temporanee, il chiarimento prot. n° P630/4109 sott. 53 del 05/11/2007. N.d.R.

[86] Vedasi, in merito all'obbligatorietà del rilascio del CPI per attività di spettacolo viaggiante di tipo temporaneo:

a. a carattere stagionale, il chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26/01/2007;
b. a carattere occasionale o stagionale, il chiarimento prot. n° P1231/4109 sott. 29 del 05/02/2008. N.d.R.

[87] Vedasi, per i titoli abilitativi obbligatori per l'esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unita di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale, il chiarimento prot. n° P490/4109 sott. 37 del 03/07/2008. N.d.R.

[88] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per gli studentati, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il chiarimento prot. n° 11106 del 02/08/2013. N.d.R.

[**] Vedasi, in merito a come intendere l'assoggettabilità dei villaggi turistici essendo riportati sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta, il primo chiarimento della Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013. N.d.R.

[89] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, il chiarimento prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997. N.d.R.

[90] Vedasi, in merito alle modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio con destinazione mista adibito ad attività turistico alberghiera, il chiarimento prot. n° P361/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici**, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.		aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; [97, 98, 99, 100, 101, 102] Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; [103] Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2 [104]	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m^2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m^2	oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. [105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115]	fino a 600 m^2	oltre 600 e fino a 1.500 m^2	Oltre 1.500 m^2

[91] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri, il chiarimento prot. n° P360/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

[92] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle comunità religiose (residenze religiose), il chiarimento prot. n° P343/4101 sott. 106/53 del 26/03/2003. N.d.R.

[93] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003. N.d.R.

[94] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido, il chiarimento prot. n° P144/4122 sott. 32 del 24/03/2004. N.d.R.

[95] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di una residenza ospitante delle Comunità Educative, il chiarimento prot. n° P369-032101.01.4122 del 27/02/2009. N.d.R.

[96] Vedasi, in merito all'eventuale obbligo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e/o alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, delle sale di alberghi destinate a riunioni varie, il chiarimento prot. n° 5915 del 19/05/2015. N.d.R.

[97] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, le caserme e le case di reclusione, il punto 10) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

[98] Vedasi, per l'inclusione, quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, delle università e degli istituti di istruzione universitaria, il chiarimento prot. n° P285/4122 sott. 32 del 07/04/2000. N.d.R.

[99] Vedasi, in merito a quale sia l'Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche, il chiarimento prot. n° P902/4122 sott. 32 del 14/08/2000. N.d.R.

[100] Vedasi, in merito alla possibilità di esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, per le università e gli istituti di istruzione universitaria, il chiarimento prot. n° P287/4118/1 sott. 44 del 04/04/2002. N.d.R.

[101] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3del 30/12/2003. N.d.R.

[102] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle scuole di catechismo, il chiarimento prot. n° 12513 del 13/09/2013. N.d.R.

[103] Vedasi, in merito alle possibilità di rilascio di CPI ad una porzione di ospedale, il chiarimento prot. n° P2278/4122 sott. 46 del 03/12/1997. N.d.R.

[104] Vedasi, in merito:

a. all'assoggettabilità delle aree adibite a prestazioni specialistiche in strutture RSA in relazione ai posti letto ed alla superficie il chiarimento prot. n° 706 del 23/01/2014;
b. a come individuare correttamente la superficie complessiva destinata alle strutture sanitarie, come definite al p. 1.2 dell'allegato al DM 18/09/2002, pure ad uso promiscuo, anche ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 11011 del 12/09/2014. N.d.R.

[105] Vedasi, in merito al rientro al presente punto di musei, gallerie e simili, aperti al pubblico, quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m^2, il punto 11) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

	Sono escluse le manifestazioni temporanee[116], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.			
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg [117, 118, 119]		fino a 3.000 m^2	oltre 3.000 m^2
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.[120]	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.[121]			tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m^2,		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m^2	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m^2

[106] Vedasi, in merito a quali attività assoggettare, per le visite ed i controlli di prevenzione incendi, i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento e di librerie, il punto 12) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986. N.d.R.
[107] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle rivendita di tabacchi e generi per il fumo con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m^2, la lettera circolare prot. n° 6393/4142 del 17/04/1991. N.d.R.
[108] Vedasi, in merito alla durata del CPI di complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., il chiarimento prot. n° P2170/4147 sott. 4, del 12/12/1995. N.d.R.
[109] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli gli autosaloni con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m^2, il chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997. N.d.R.
[110] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, il chiarimento prot. n° P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001. N.d.R.
[111] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di laboratori di riparazione di elettrodomestici, il chiarimento prot. n° P320/4147 sott. 4 del 22/05/2003. N.d.R.
[112] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle serre florovivaistiche, il chiarimento prot. n° 0003111 032101 01 4147 005 del 07/03/2011. N.d.R.
[113] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei fabbricati ad uso acquari quale att. 87, il chiarimento prot. n°0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011.
[114] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei bar e dei ristoranti, quale punto 69 dell'allegato I al DPR 151/2011, il chiarimento prot. n. 0017072-854/032101.01.4101.106.34 del 28/12/2011. N.d.R.
[115] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per le esposizioni ed i musei allestiti in edifici non pregevoli per arte o storia e a quale normativa fare riferimento, il chiarimento prot. n° 10472 del 22/07/2013. N.d.R.
[116] Vedasi, in merito alla definizione di manifestazione temporanea, il chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015. N.d.R.
[117] Vedasi, in merito a quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i ricoveri di autoveicoli, privi di carburante, in appositi locali di superficie lorda superiore a 1000 m^2 , il punto 4) al chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997. N.d.R.
[118] Vedasi, in merito al considerare rientranti in tale punto le zone di stagionatura delle carni già lavorate, che avviene in apposite celle frigo, il quesito 2) del chiarimento prot. n° P1256/4134 sott. 58 del 16/11/2001. N.d.R.
[119] Vedasi, in merito al considerare rientranti in tale punto gli impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani se i depositi vengono svolti all'interno di capannoni, il chiarimento prot. n° P980/4101 sott. 106/50 del 28/08/2002. N.d.R.
[120] Vedasi, in merito all' assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate, ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300, il chiarimento prot. n. 7090 del 22/05/2013. N.d.R.
[121] Vedasi, in merito alle condizioni di assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d'uso, il secondo chiarimento della Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013. N.d.R.

	indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.[122]			
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. [123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132]	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti[133], ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 . [134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142]	Autorimesse fino a 1.000 m^2	Autorimesse oltre 1.000 m^2 e fino a 3.000 m^2; ricovero di natanti ed aeromobili	Autorimesse oltre 3000 m^2; ricovero di natanti ed aeromobili di

[122] Vedasi, in merito a come intendere assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali del presente punto, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto, il terzo chiarimento della Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013. N.d.R.

[123] Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

[124] Vedasi, in merito a cosa intendersi per "Impianto per la produzione di calore", il punto 5. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

[125] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di produzione di calore a servizio di ristoranti bar e simili, il punto 9) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

[126] Vedasi, in merito a considerazioni circa la trasformazione del tipo di combustibile di alimentazione ed alla sostituzione del generatore di calore, il punto 13) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

[127] Vedasi, in merito al non considerare la potenza complessiva di più bruciatori installati all'esterno dell'edificio servito, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

a. il chiarimento prot. n° P377/4134 sott. 58 del 09/03/1999;
b. il chiarimento prot. n° P1082/4134 sott. 53 del 30/04/2002. N.d.R.

[128] Vedasi, in merito a quale debba essere la potenzialità degli impianti termici da considerare ai fini del controllo dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P506/4134 sott. 58 del 19/04/2001. N.d.R.

[129] Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 4/B e 91, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P846/4134 sott. 58 del 17/07/2001. N.d.R.

[130] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di centrali termiche > a 165 kW, funzionanti a gasolio o a metano, di tipo mobile, il chiarimento prot. n° P1226/4134 sott. 58 del 19/10/2004. N.d.R.

[131] Vedasi, in merito al come conteggiare la potenza complessiva di più apparecchi, seppure non a servizio di un impianto unico, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7- 032101.01.4122.046A del 13/07/2010. N.d.R.

[132] Vedasi, in merito a se considerare il serbatoio di gasolio a servizio di centrali termiche come parte integrante dello stesso ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 8820 del 20/06/2013. N.d.R.

[133] Vedasi, in merito ai requisiti per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di rimesse per natanti ed alla sua norma di riferimento, il chiarimento prot. n° P115/4146 sott. 35/B del 12/02/2001. N.d.R.

[134] Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

[135] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse miste o isolate (a box affacciatesi su spazio a cielo libero) e di parcheggi all'aperto o su terrazze, il chiarimento prot. n° 15620/4108 sott. 22 del 03/11/1986. N.d.R.

[136] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero, anche con numero di box superiore a nove, individuate al punto 2.3 del D.M. 01/02/1986, la lettera circolare prot. n° 1800/4108 sott. 1del 01/02/1988. N.d.R.

[137] Vedasi, in merito a quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i ricoveri di autoveicoli, privi di carburante, in appositi locali di superficie lorda superiore a 1000 m^2 , il punto 4) al chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997. N.d.R.

[138] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili, il chiarimento prot. n° P27/4108 sott. 22(21) del 01/02/2000. N.d.R.

			oltre 500 m^2 e fino a 1000 m^2	superficie oltre i 1000 m^2; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m [143, 144, 145, 146, 147]	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie[148, 149], stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m^2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m^2			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m [150, 151] e ferroviarie [152] superiori a 2000 m.	tutte		

[139] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, parcheggi all'aperto (su terrazze o su suoli privati), il chiarimento prot. n° P64/4108 sott. 22/85 del 18/01/2002. N.d.R.

[140] Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di attività di ricovero aeromobili ultraleggeri, il chiarimento prot. n° P600/4101 sott. 106.25 del 12/07/2002. N.d.R.

[141] Vedasi, in merito alla possibilità di considerare come tre autorimesse singole un'autorimesse con corsello di manovra avente, in alcuni tratti, caratteristiche di spazio scoperto, il chiarimento prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16/06/2008. N.d.R.

[142] Vedasi, in merito a come classificare due autorimesse su livelli differenti collegati da una rampa con caratteristiche di spazio scoperto, il chiarimento prot. n° 2262-032101 01 4108 022 008 del 18/02/2010. N.d.R.

[143] Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

[144] Vedasi, in merito quale altezza ("altezza in gronda" o "altezza ai fini antincendio") considerare per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di un edificio di civile abitazione, la lettera circolare prot. n° 6140/4122 del 28/03/1987. N.d.R.

[145] Vedasi, sui criteri per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di un edificio di civile abitazione, il chiarimento prot. n° P924/4122 sott. 67 del 17/08/2001. N.d.R.

[146] Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri, il chiarimento prot. n° P360/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

[147] Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 94 e 95 per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P1014/4122 sott. 67 del 26/09/2005. N.d.R.

[148] Vedasi, sull'esclusione delle ferrovie dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi alle attività di stretta pertinenza ferroviaria:

a. la legge n° 191 del 26/04/1974;
b. il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/27 del 22/06/1999. N.d.R.

[149] Vedasi, in merito a quale superficie conteggiare per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle stazioni ferroviarie:

a. il chiarimento prot. n° 7844 del 07/06/2012;
b. il chiarimento prot. n° 2663 del 23/02/2018. N.d.R.

[150] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio, il chiarimento prot. n° 5832 del 20/04/2012. N.d.R.

[151] Vedasi, in merito ai requisiti minimi di sicurezza ed alle condizioni di appartenenza all'ambito di applicazione previste all'allegato 2 del D. Lgs 05/10/2006 n° 264 in caso di gallerie stradali con fornici di differenza lunghezza, la nota prot. n. 5144 del 08/04/2021. N.d.A.

[152] Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie ferroviarie isolate a scartamento ridotto ad uso di personale tecnico, il chiarimento prot. n° 12015 del 10/10/2014. N.d.R.

ALLEGATO II
(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	Attività del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata	ATTIVITÀ di cui al presente regolamento	NOTE
1	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi. 11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm^3/h.	
2	2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	
3	3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:	
		a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3:	
		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 0,75 kg:	
4	4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:	
		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m^3:	
		b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	
5	5 - Depositi di gas comburenti in	Depositi di gas comburenti compressi e/o	

	serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3:	
6	6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	
7	96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624	
8	97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
9	8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	
10	12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3	
11	14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3.	
12	15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc 16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	

	- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc		
13	7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.	
		a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	
		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	
14	21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	
15	22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc.	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	
16	23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3	
17	24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.	
18	25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.	
19	26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono	

	sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi[153], nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.	
22	29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
28	36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li 40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
32	41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazioni con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in	

[153] Verosimilmente "alcalino-terrosi". N.d.R.

	globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	deposito superiore a 50.000 kg	
33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	
34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.	
35	44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	
36	46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li . (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	
37	47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li . . . . superiori a 1.000 q.li	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	
38	48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li . superiori a 1.000 q.li .	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	

39	49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti . . . . . . oltre 75 addetti	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.	
40	50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	
42	53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2	
43	54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	
44	57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	
45	59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	
46	60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
47	61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	
48	63 - Centrali termoelettriche.	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3	

49	64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	
50	65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	
51	66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	
52	68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	
53	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m^2;	
54	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	
55	--------	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m^2	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : *"Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"*
56	73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	
57	74 - Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e	Pratiche di cui al decreto legislativo 17	

	reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).	
59	77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)	
60	78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.	
61	79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]	
62	80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: · impianti nucleari; · reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; · impianti per la preparazione o fabbricazione · delle materie nucleari; · impianti per la separazione degli isotopi; · impianti per il trattamento dei combustibili · nucleari irradianti	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.	
63	81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.	

64	82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	
65	83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	
66	84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	
67	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	
68	86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	
69	87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	
70	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	
71	89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.	
72	90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente	

	di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Allegato.	
73	----------	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 89 del DM 16/02/82 : *"Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti"*
74	91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	
75	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .	
76	93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.	
77	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	
78	--------	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m^2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : *"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e deposi"*
79	---------	Interporti con superficie superiore a 20.000 m^2	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : *"Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"*
80	---------	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : *"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al*

			dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"

Note al DPR 01/08/2011, n. 151

[1]; [3]

Lettera Circolare

PROT. n. 0013061

Roma, 06 ottobre 2011

OGGETTO: Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1 agosto 2011, n.151,: "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*" Primi indirizzi applicativi.

1. PREMESSA

Con circolare n.4865 del 5 ottobre 2011, a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è stata richiamata l'attenzione delle SS. LL. sull'imminente entrata in vigore, 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi, richiamato in oggetto.

Come già sottolineato nella predetta circolare, il regolamento introduce importanti elementi innovativi nella disciplina della prevenzione incendi, materia di rilevanza primaria per l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In sintesi tali elementi si rinvengono nella salvaguardia della specificità dei procedimenti di prevenzione incendi rispetto alla integrale applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione già delineati nel Piano per la riduzione degli oneri amministrativi, adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2009, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e con il Ministero per la Semplificazione Amministrativa nonché nel raccordo con la normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Il bilanciamento degli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini è stato reso possibile attraverso l'utilizzazione del principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle attività.

Per assicurare il necessario contributo di tutti gli operatori chiamati alla gestione di una importante fase innovativa che richiede controlli più incisivi a tutela della sicurezza del cittadino, a fronte di una diminuzione degli adempimenti amministrativi, si confida nella partecipe collaborazione delle SS. LL.

A tal fine si forniscono, per uniformità di indirizzo, alcune prime indicazioni applicative della nuova regolamentazione in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.

2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

Facendo proprio il principio di proporzionalità viene perseguito un duplice obiettivo: rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, rendere più efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.

A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell'allegato I al d.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all' attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Vengono quindi abrogati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell' articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 49, comma 4-quater della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA) che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del *certificato di prevenzione antincendi* (CPI). La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorrerà allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del Comando.

Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11, è rappresentata da atti "tecnico-amministrativi", comprensivi di:

- una dichiarazione sostituiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
- le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, art. 4 del D.P.R 151/11, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.

Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Questa Direzione centrale, in accordo con le Direzioni regionali, fornirà all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provinciali; fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono riguardare almeno il 2% delle stesse, individuate a sorteggio.

Per le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del *verbale della visita tecnica*, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell' interessato.

Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI.

Giova qui sottolineare che il certificato di prevenzione incendi , così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

A tale proposito si invitano le SS.LL. ad una attenta rilettura dell'articolo 16 del d.lgs. 139/06, così come modificato dal d.P.R. 151/11, precisando che il CPI assume la valenza di " attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio". Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA.

Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R. 151/11

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate~~.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime~~. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi~~, Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, ~~oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni~~, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

5 .... omissis ...

6 .... omissis ...

7 .... omissis .. .

8 .... omissis .. .

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l'ipotesi che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove si ritenesse necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

Viene, in sostanza, data la possibilità al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

Si segnala inoltre che il nuovo regolamento introduce la possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA.

Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "*Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*", con particolare riferimento al capo II, "*Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro*", nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell'articolo 19 del d.lgs. 139/2006.

Bisogna tener presente che il potere-dovere ascritto al Comando provinciale non si esaurisce nel termine di sessanta giorni, che comunque deve essere obiettivo del Comando. Infatti, il comma 4 dell'articolo 19 della legge 241/90 prevede che, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell' attività dei privati alla normativa vigente.

3. NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF).

Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell' opera.

Altro procedimento innovativo, introdotto dal d.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d'opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse.

Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.

Rimane inteso che il NOF e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento.

Gli aspetti dell'opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale e sui quali lo stesso, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

La richiesta di NOF e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.

4. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R 37/98 e non ancora conclusi.

Proprio in merito a questa casistica si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.

Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell' articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 all'atto della richiesta di CPI.

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che "*Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia*", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 assolva l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

d.2) Il titolare dell'attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 all'atto della richiesta di CPI.

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando.

Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R 37/98.

e) L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98, il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza ''una tantum" già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del d.P.R 151/11.

f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.

Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.

5. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICAA CORREDO DELLE PRATICHE

Rispetto alla previgente normativa, il d.P.R 151/2011 prevede nuovi procedimenti diversificati sulla base del citato criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare:

- valutazione dei progetti, esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C;
- controlli di prevenzione incendi, per le attività in categoria A, B e C;
- deroga, per le attività in categoria A, B e C;
- nulla osta di fattibilità, per le attività in categoria B e C;
- verifiche in corso d'opera, per le attività in categoria A, B e C.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 7 del nuovo regolamento, la documentazione da allegare alle istanze ed alle segnalazioni dovrà essere, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1, per quanto applicabile, quella già indicata dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

In merito alle certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, si utilizzeranno, fino all'emanazione del previsto decreto, i modelli precedentemente utilizzati: CERT IMP, CERT REI, DICH IMP, DICH PROD.

In virtù delle novità introdotte dal nuovo regolamento, in particolare per quanto attiene agli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività prevista mediante SCIA, la documentazione a corredo delle istanze e delle segnalazioni dovrà essere quella di seguito riportata:

a) Valutazione dei progetti

Documenti da allegare:

- richiesta di valutazione del progetto, mediante mod PIN 1-2011;

- documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

b) Controlli di prevenzione incendi

Documenti da allegare:

- segnalazione certificata di inizio attività, mod PIN 2-2011;
- asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod PIN 2.1-2011;
- documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 per le attività di categoria A;
- documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

Riguardo ai depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3 non a servizio di attività di cui all'allegato I, il nuovo regolamento prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo alle dichiarazioni di conformità sugli impianti, la dichiarazione di cui al punto a), comma 2 dell'articolo 2 del d.P.R 214/06 coincide con la certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il modello allegato alla circolare prot. n. P 717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006.

c) Rinnovo periodico di conformità antincendio

Documenti da allegare:

- richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, mod PIN 3-2011 ;
- asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, mod PIN 3.1-2011;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3 non a servizio di attività di cui all'allegato I, dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa attestante che i controlli di manutenzione previsti dalle normativa vigenti sono stati effettuati.

d) Domanda di deroga

Documenti da allegare:

- richiesta di deroga, mod PIN 4-2011;
- documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

e) Nulla osta di fattibilità

Documenti da allegare:

- richiesta di nulla osta di fattibilità, per le sole attività di tipo B e C, mod PIN 1 bis-2011;
- documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

f) Verifiche in corso d'opera

Documenti da allegare:

- richiesta di verifica in corso d'opera, mod PIN 2 bis-2011;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 d.lgs. 139/06.

I modelli PIN sopracitati sono allegati alla presente Lettera Circolare e, sul sito internet http://www.vigilfuoco.it, saranno pubblicate le istruzioni operative per la compilazione dei modelli sopra riportati.

6. IL SISTEMA TARIFFARIO NEL TRANSITORIO

Oltre a disciplinare i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il nuovo regolamento individua nell'allegato I le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le attività soggette non corrispondono per tipologia e numero a quelle individuate nella previgente normativa.

È stato pertanto inserito nel nuovo regolamento un secondo allegato che contiene una tabella di equiparazione tra le nuove attività e quelle precedentemente individuate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, nonché una comparazione con le attività di nuova istituzione, rimanendo fermi i disposti normativi riguardo all'onerosità dei servizi di prevenzione incendi, così come previsto dall'art 23, comma 1, del d.lgs. 139/06.

Per adempiere a questo dettato normativo e al fine di garantire continuità nei servizi resi dal Corpo, all'articolo 11, comma 3 del nuovo regolamento è stata data indicazione di applicare per le nuove attività introdotte all'allegato I le tariffe già previste dal decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze in data 3 febbraio 2006 per le attività di analoga complessità.

Nelle more della emanazione dell'apposito decreto che determinerà i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, sarà pertanto possibile determinare l'impegno orario per ogni singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, presente nell'attività nel suo complesso. Una volta determinato l'impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel citato decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, e che risulta pari a euro 44,00 per la valutazione dei progetti e per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed a euro 48,00 per i controlli di prevenzione incendi.

Per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo, è stata elaborata l'allegata tabella[i] (inviata in formato elettronico) che evidenzia, in corrispondenza di ogni attività, i corrispettivi impegni orari in funzione del tipo di servizio di prevenzione incendi richiesto. Si ribadisce che, qualora l'attività per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi comprenda più punti dell'allegato I al nuovo decreto, la tariffa che deve essere corrisposta è la somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie.

Riassumendo: una volta individuata l'attività o le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con l'ausilio della tabella allegata, occorrerà stabilire a quale punto del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 la stessa corrisponda e, di conseguenza, a quale impegno orario fare riferimento, secondo il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

Per la determinazione degli importi riferiti alle istanze di deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, valgono le disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e nel decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

Sempre nelle more dell'emanazione del nuovo decreto sulle tariffe, per la determinazione degli importi da corrispondere per i nuovi procedimenti introdotti agli articoli 8 e 9 del d.P.R. 151/11, facoltativi, ma resi a titolo oneroso, si dovrà fare riferimento:

- per le istanze inerenti il nulla osta di fattibilità, previsto, su base volontaria, solo per le attività delle categorie B e C, alla tariffa corrispondente alla valutazione dei progetti;
- per le verifiche in corso d'opera, alle tariffe previste per i controlli di prevenzione incendi.

Qualora nella fase di valutazione del progetto, prevista solo per categorie B e C, l'attività presentata comprenda anche punti in categoria A, la tariffa da corrispondere non deve tenere conto di tale categoria, non essendo applicabile per questa categoria la fase di valutazione del progetto; si terrà conto invece della tariffa relativa alla categoria A nella successiva fase dei controlli di prevenzione incendi.

7. GESTIONE TRANSITORIA DELL'APPLICATIVO PREVENZIONE INCENDI 2000.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, anche l'applicativo *Prevenzione incendi 2000* dovrà essere adeguato alle nuove procedure.

In accordo con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali si prevede anche una prima rielaborazione della procedura aggiornata. La nuova procedura, seppure in versione semplificata per consentirne una rapida realizzazione, sarà messa a disposizione dei Comandi entro i primi giorni di novembre e consentirà l'inserimento e la trattazione delle pratiche secondo quanto contenuto nel nuovo regolamento.

Pertanto a decorrere dal 7 ottobre e fino all'adeguamento dell'applicativo è opportuno che i dati relativi alle pratiche presentate ai Comandi non vengano inseriti in quanto i procedimenti presenti nella attuale versione dell' applicativo e le classificazioni delle attività non risultano compatibili con quanto previsto dal nuovo d.P.R 151/2011.

Non appena verrà consegnata la nuova versione della procedura Prevenzione incendi i 2000, ciascun Comando provvederà a inserire le pratiche pervenute con le nuove classificazioni.

(La modulistica allegata a questa lettera circolare non viene qui riportata. N.d.R.)

[4]

[i] Tale tabella viene riportata nel capitolo dei servizi a pagamento del presente lavoro.

Lettera Circolare

PROT. n. 0014724

Roma, 26 novembre 2012

OGGETTO: Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione.

L'allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n.151 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che vengono distinte nelle tre categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.

Per le attività di categoria A non è prevista la procedura di acquisizione del parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco, a differenza delle attività di categoria B o C che invece, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011, necessitano dell'esame del progetto da richiedere secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del d.m. 7 agosto 2012.

Per le attività di categoria A, pertanto, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dell'asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi di settore.

Tutto ciò premesso, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 21 del d.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, si elencano di seguito, per le singole attività soggette di cui all'allegato I del d.P.R. 151/2011 di categoria A, le disposizioni a cui deve essere fatto riferimento per l'asseverazione, individuate tra i decreti e le circolari attualmente in vigore.

n.	tipologia attività	riferimenti normativi[1] per l'asseverazione
3b	depositi di GPL in recipienti mobili per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg, fino a 300 kg	circolare 20/9/1956, n.74 - parte seconda
4b	depositi di GPL in serbatoi fissi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3 , fino a 5 m^3	D.M. 14/5/2004
6	opere ed impianti delle reti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 con pressione di esercizio fino a 2,4 MPa	D.M. 17 /4/2008
12	depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione con punto di infiammabilità superiore a 65°C per capacità geometrica complessiva da 1 m^3 a 9 m^3	D.M. 31/7/1934
13a	contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m^3 con punto di infiammabilità superiore a 65°C	D.M. 12/9/2003
15	depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3, fino a 10 m^3	D.M. 18/5/1995
41	teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti	D.M. 19/8/1996 limitatamente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa
49	gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW	D.M. 13/7/2011
66	alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto, fino a 50 posti-letto	D.M. 9/4/1994; D.M. 6/10/2003
67	scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 150 persone presenti	D.M. 26/8/1992
68	strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto	D.M. 18/9/2002; per le case di riposo per anziani, con oltre 25 posti letto e fino a 50 posti

		letto, ove non si svolgano prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni del D.M. 9/4/1994 e del D.M. 6/10/2003
	strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2, fino a 1000 m^2	D.M. 18/9/2002, titolo IV
69	locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2, fino a 600 m^2 comprensiva di servizi e depositi	D.M. 27/7/2010
71	aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 persone presenti	D.M. 22/2/2006; *(per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 sono in corso di predisposizione le normative di settore)*
74	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 12/4/1996
75	autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore 300 m^2, fino a 1000 m^2	D.M. 1/2/1986
77	edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, fino a 32 m	per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/5/1987, n. 246; per gli edifici a destinazione mista si fa riferimento alle normative applicabili alle specifiche attività
80	gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m	d.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264; *(per le gallerie che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore)*
	gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m	D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE

(1) e, ss.mm. e ii.

[5]

PROT. n. 0005555

Roma, 18 aprile 2012

OGGETTO: DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in ordine all'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, quando questa è presentata al Comando oltre i tempi stabiliti dalla normativa. Pervengono altresì quesiti sulle procedure da attuare a seguito di visita tecnica con esito negativo, nonché sul ricorso allo strumento della SCIA quando l'utente intende realizzare ed utilizzare, rispetto al progetto approvato, solo parte di una struttura, generalmente caratterizzata da rilevanti dimensioni e complessità.

Si vuole pertanto, con la presente, fornire indicazioni operative alle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di un'applicazione uniforme della nuova normativa su tutto il territorio nazionale.

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011

L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata "ogni cinque o dieci anni", in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall'articolo 16 del d.lgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art 5 del DPR 151/2011.

Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

L'art. 4 del DPR 151/2011 individua, ai commi 2 e 3, le modalità di effettuazione dei controlli per le attività soggette di cui all'Allegato I, determinando che gli stessi vengano svolti attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Nello stesso articolo, viene disposto che in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione.

Si richiama al riguardo che il riferimento normativo sulla sospensione dell'attività è individuato dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che l'azione di controllo deve in primo luogo mirare a verificare se quanto dichiarato in occasione della segnalazione di inizio attività corrisponda al vero.

Pertanto, se a seguito di verifica di controllo di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, il Comando riscontra la mancanza di specifica documentazione necessaria ovvero la difformità al progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione incendi (cat. A), lo stesso deve formalmente richiedere all'interessato la documentazione mancante o l'adeguamento alla normativa antincendi. L'interessato, in un arco temporale, non superiore a quarantacinque giorni, deve fornire la documentazione mancante e/o provvedere a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo al termine dei lavori la relativa documentazione corredata delle dichiarazioni/certificazioni necessarie.

Nelle more dell'adeguamento il Comando, oltre ad imporre l'immediata rimozione di eventuali pericoli, determinerà le restrizioni operative e gli eventuali ulteriori obblighi gestionali per consentire la prosecuzione dell'attività; solamente in estrema ratio imporrà la chiusura della parte di attività per la quale non sussistono i presupposti per la prosecuzione dell'esercizio.

Rimane fermo l'obbligo della segnalazione di reato alla Autorità Giudiziaria, da parte del Comando, nel caso di falsità in atti - dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni - (art. 19 comma 6, art. 21, comma 1 legge 241/1990, artt. 75 e 76 DPR 445/2000, artt. 359 e 481 C.P, art. 20, comma 2 dlgs 139/2006).

Acquisita la documentazione richiesta e/o quella attestante l'esecuzione delle prescrizioni richieste, entro il tempo massimo di quarantacinque giorni, il Comando redige, a seconda del tipo di attività, gli atti conclusivi (verbale sopralluogo per cat. A e B e verbale CPI per cat. C).

Giova qui evidenziare che in caso di effettuazione di una "seconda visita tecnica" da parte del Comando, non dovrà essere avanzata alcuna richiesta di nuovo versamento, rientrando detti controlli tra quelli eventualmente determinati dalla amministrazione e pertanto non a titolo oneroso per l'utenza.

Nel caso in cui i lavori per l'adeguamento dell'attività richiedessero tempi superiori a quelli sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui entro tale termine l'attività non sia stata conformata alla normativa antincendio, ovvero sia proseguita nonostante il provvedimento cautelare interdittivo emanato, il Comando, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006, darà comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti.

Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "*Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*", con particolare riferimento al capo II, "*Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro* ".

Presentazione di SCIA per parti di attività.

Si verifica frequentemente che, nella realizzazione delle strutture e complessi soggetti ai controlli previsti dal DPR 151/2011, generalmente caratterizzate da rilevanti dimensioni e complessità, a fronte della predisposizione di un progetto unitario riguardante l'intera struttura, l'utenza provveda alla realizzazione ed utilizzazione per fasi successive o per lotti.

Bisogna distinguere alcune fattispecie:

i. realizzazioni rientranti in categoria A.
   Nel predetto caso è possibile la presentazione della SCIA per la parte completata non essendo prevista la valutazione preliminare della progettazione da parte del Comando VF.
ii. realizzazioni rientranti in categoria B e C.
   Per tali situazioni è auspicabile che il progetto complessivo dell'opera, sottoposto alla valutazione del Comando, riporti fin dall'inizio la descrizione delle fasi successive di realizzazione, esplicitandone la relativa indipendenza, autonomia e funzionalità dal punto di vista antincendio e descrivendo, per ogni lotto di completamento dell'attività, l'ubicazione e la disponibilità di vie di esodo, sistemi, presidi ed impianti antincendio, idonee compartimentazioni, nonché della gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio, in conformità ai criteri ed alle norme di prevenzione incendi.

In tale evenienza, la valutazione preliminare del progetto comprende già un'approvazione dei singoli lotti realizzativi e pertanto si può procedere con la presentazione della SCIA per ogni singolo lotto realizzato.

Qualora invece la progettazione sottoposta a valutazione preliminare del Comando non preveda fasi realizzative differenziate e, in corso di realizzazione, per esigenze della proprietà si volesse realizzare e mettere in esercizio solo una parte della struttura, si ritiene che per la parte di opera completata, potrà essere prodotta SCIA antincendio (con le procedure di cui all'art. 4 del DPR 151/2011) purché le aree interessate siano sicuramente separate e rese indipendenti dal punto di vista antincendio rispetto alle zone non completate, e sia allegata alla SCIA una documentazione tecnica nella quale venga esplicitata l'area o zona che deve essere utilizzata prima del completamento dell'intera opera, l'autonomia delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio (ad esempio impianti idrici, di rivelazione, le compartimentazioni) e come, dette misure, sono rese indipendenti dalla restante parte dell'opera in corso di realizzazione, senza pregiudizio della funzionalità ed efficacia delle stesse.

Rimangono ferme in ogni caso, in capo al titolare dell'attività, le responsabilità e gli oneri per la valutazione della conformità delle parti dell'opera ultimate rispetto al progetto complessivo approvato dal Comando, e della corretta funzionalità di tali parti, con riferimento a tutti gli aspetti significativi della prevenzione incendi quali le vie di esodo; le compartimentazioni; i sistemi, i presidi e gli impianti antincendio; la gestione dell'emergenza.

[6]

NOTA
PROT. n. 0003272

Roma, 16 marzo 2016

OGGETTO: chiarimenti sulle procedure di deroga.

Pervengono a questo Dipartimento alcune discordanti interpretazioni sull'istituto della deroga di cui all'art.7 del D.P.R. 151/11 che si ritiene opportuno chiarire.

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l'analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

L'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*", conosciuto anche come codice di prevenzione incendi, nulla innova circa la procedura da seguire per quanto attiene le deroghe.

Attualmente il campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 , individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Per tali attività, in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga (cfr. G.2.5.4.3.).

Tutto ciò evidenziato e ferme restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento sull'istanza di deroga si ritiene di formulare le seguenti direttive:

a) **Attività rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015**: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1.
b) **Attività regolamentata da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015**: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse.
c) **Attività non regolamentata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi**: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga
d) **Attività regolamentata da specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (es. scuole. Regola tecnica D.M. 26/08/1992- In corso di emanazione RTV)**: a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un'attività scolastica. Nel caso il titolare dell'attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure fà ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015 non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.

[7 a. 1.]

Lettera Circolare

Prot. n° P541/4118/1 Sott. 44

Roma, 01 aprile 1995

OGGETTO: Servizi a pagamento resi dai Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Chiarimenti sull'articolo 1, comma 2°, della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Sono pervenuti da vari Comandi Provinciali quesiti intesi a conoscere se le ex Aziende Autonome dello Stato, trasformate in enti pubblici economici, sono ancora da considerarsi Amministrazioni dello Stato e come tali esentate dal pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica di questa Direzione. si chiarisce che con locuzione «Amministrazione dello Stato» contenuta nella precisata legge, si deve intendere esclusivamente quella parte dell'organizzazione delle Stato che mette capo al Potere esecutivo (i Ministeri) e che svolge primariamente attività pubblicistica, nonché quelle unità organiche, variamente articolate con il rispettivo Ministero che se pur dotate dì autonomia di gestione e di bilancio, sono soggette ai poteri gerarchici del Ministro e sono prive di personalità giuridica (Aziende Autonome dello Stato).

Gli enti pubblici economici, di converso, pur se sottoposti al potere di vigilanza da parte del ministero cui fanno riferimento, sono dei soggetti giuridici che Svolgono attività esclusivamente o prevalentemente economiche secondo le regole del diritto privato.

Pertanto tutti gli enti, qualificati come enti pubblici economici, non rientrano nella previsione di cui al 2° comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e quindi sono tenuti al pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base al disposto della predetta legge.

Da ultimo, si coglie l'occasione per ribadire che quanto riportato nel precedente capoverso trova ovvia applicazione nei confronti delle ex Aziende Autonome dello Stato, che hanno assunto lo stato giuridico di società per azioni.

[7 a. 2.]

(Chiarimento)
Prot. n. P287/4118/1 sott. 44

Roma, 4 aprile 2002

OGGETTO: Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito. -

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica", in particolare all'art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l'esenzione di cui all'art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione "Amministrazione dello Stato" si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell'1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.

[7 a. 3.]

NOTA
PROT. n. 0006098

Roma, 13 maggio 2016

OGGETTO: Onerosità dei servizi a pagamento resi dal CNVVF a favore di Amministrazioni statali.

In seguito ad alcune richieste formulate dalle strutture territoriali del CNVVF, si comunica che l'espressa abrogazione dell'articolo 1 della Legge n. 966/1970[ii] ad opera dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 139/2006 non lascia dubbi in ordine alla necessità che tutti i richiedenti i servizi a pagamento resi dal CNVVF, sia pubblici che privati, siano tenuti a corrispondere le relative tariffe.

[7 b.]

(Servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Premessa

Come determinato dal c. 3 dell'art. 11 del DPR 151/2011 "3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento"

Per il calcolo delle tariffe da versare per i sevizi di prevenzione incendi si deve quindi:

- individuare le attività, come definite nel DPR 151/2011, nel DM 16/02/82
- ricavare il numero di ore fissato quale servizio richiesto per tali attività (valutazione progetto, SCIA, rinnovo, deroga, ecc)
- moltiplicare il numero di ore per la tariffa oraria determinata dal DM 03/02/2006 sostituita dal DM 02/03/2012[iii].

[ii] Da leggere "966/1965". N.d.R.
[iii] Successivamente sostituito dal DM 11/10/2024. N.d.R.

I primi due passaggi sono stati inglobati nella tabella allegata alla circolare 06/10/2011 n. 13061, che ha tenuto conto dalla maggiorazione delle ore per le deroghe di cui all'art. 7 del DM 04/05/1998 e delle tariffe per l'applicazione dell'ingegneria antincendio; per le deroghe ed i rinnovi la tariffa oraria è da considerare quella degli esami progetto.

Per comodità si riporta, di seguito al DM 2/3/2012, solo la tabella della circolare 06/10/2001 n. 13061 per il calcolo del corrispettivo.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 11 ottobre 2024 (Tariffe dei servizi a pagamento - Stralcio)

(Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2024, n. 249)

Modica del decreto 2 marzo 2012, recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

(omissis)

Art. 1

1. Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dal decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, sono sostituite da quelle riportate nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella 1

TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

A) Servizi di prevenzione incendi

Operatore tecnico	Tariffa oraria
1. Esame progetto	euro 63,00
2. Sopralluogo	euro 68,00

(omissis)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI OPREVNZIONE[1] INCENDI - ALLEGATO 1

NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

ALLEGATO I

LEGENDA N.P. = non previsto

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
1	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h					6	8	4	9	6	8	12	18	8
2	1	B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	2	C	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi				6	8	3	9	6	8	12	18	8
3	1	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³.	Rivendite		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	2	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³.	depositi fino a 10 m³		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	3	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³.	depositi fino a 10 m³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:	Impianti di riempimento				4	6	2	6	4	6	8	12	6

[1] Da leggere "PREVENZIONE". N.d.R.

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³.													
	5	A	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Depositi di GPL fino a 300 kg	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	6	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Rivendite		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	7	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	8	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	9	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Depositi oltre 1.000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	10	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- impianti di riempimento				4	6	2	6	4	6	8	12	6
4	1	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³	Fino a 2 m³		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	2	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³	Oltre a 2 m³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva	Depositi di GPL fino a 5 m³						1	5	N.P.	3	5	7	3

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			superiore o uguale a 0,3 m³													
	4	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m³		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	5	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	Depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	6	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m³				7	9	4	11	7	9	14	21	9
	7	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	- Depositi di GPL oltre i 13 m³				7	9	4	11	7	9	14	21	9
5	1	B	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³	Fino a 10 m³		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³	Oltre i 10m³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
6	1	A	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e agli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	10					4	15	N.P.	10	15	23	10
	2	B	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Oltre 2,4 MPa		8	10			4	12	8	10	16	24	10
7	1	C	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624					8	10	4	12	8	10	16	24	10
8	1	B	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm			8	10			4	12	8	10	16	24	10
9	1	B	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas	fino a 10 addetti alla mansione		4	6			2	6	4	6	8	12	6

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	specifica di saldatura o taglio.												
	2	C	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	oltre a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.				6	8	3	9	6	8	12	18	8
10	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3	Fino a 50 m^3		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3	Oltre a 50 m^3				6	8	3	9	6	8	12	18	8
11	1	B	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3	Fino a 100 m^3		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3	Oltre a 100 m^3				6	8	3	9	6	8	12	18	8
12	1	A	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 9 m^3	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	3	C	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m^3				7	9	4	11	7	9	14	21	9
13	1	A	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m^3	3					1	5	N.P.	3	5	7	3

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	con punto di infiammabilità superiore a 65 °C												
	2	B	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	impianti fissi liquidi infiammabili e combustibili				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	impianti fissi misti gas e liquidi				8	10	4	12	8	10	16	24	10
14	1	B	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Fino a 25 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Oltre 25 addetti				4	6	2	6	4	6	8	12	6
15	1	A	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Fino a 10 m^3	4					1	6	N.P.	4	6	9	4
	2	B	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Oltre 10 m^3 e fino a 50 m^3		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Oltre 50 m^3				4	6	2	6	4	6	8	12	6
16	1	C	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3					6	8	3	9	6	8	12	18	8
17	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni					8	10	4	12	8	10	16	24	10
18	1	B	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti	Esercizi di vendita di artifici		2	4			1	3	2	4	4	6	4

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	pirotecnici declassificati in "libera vendita"												
	2	C	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."				2	4	1	3	2	4	4	6	4
19	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici					8	10	4	12	8	10	16	24	10
20	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici					8	10	4	12	8	10	16	24	10
21	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili					8	10	4	12	8	10	16	24	10
22	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno					8	10	4	12	8	10	16	24	10
23	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo					6	8	3	9	6	8	12	18	8
24	1	C	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg					6	8	3	9	6	8	12	18	8
25	1	C	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg					8	10	4	12	8	10	16	24	10
26	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio					6	8	3	9	6	8	12	18	8
27	1	B	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg		6	8			3	9	6	8	12	18	8

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg													
	2	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	depositi oltre 100.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni				6	8	3	9	6	8	12	18	8
28	1	C	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg					6	8	3	9	6	8	12	18	8
29	1	C	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè					6	8	3	9	6	8	12	18	8
30	1	C	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero					6	8	3	9	6	8	12	18	8
31	1	C	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg					6	8	3	9	6	8	12	18	8
32	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg					6	8	3	9	6	8	12	18	8
33	1	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg					6	8	3	9	6	8	12	18	8
34	1	B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg		3	4			1	5	3	4	6	9	4
	2	C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8
35	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e	Depositi fino a 20.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg													
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Tutti gli altri casi				4	6	2	6	4	6	8	12	6
36	1	B	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Fino a 500.000 kg		5	6			2	8	5	6	10	15	6
	2	C	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Oltre 500.000 kg				7	8	3	11	7	8	14	21	8
37	1	B	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000kg	Fino a 50.000 kg		5	6			2	8	5	6	10	15	6
	2	C	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg				7	8	3	11	7	8	14	21	8
38	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 10.000 kg		5	6			2	8	5	6	10	15	6
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 10.000 kg				7	8	3	11	7	8	14	21	8
39	1	C	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti					8	10	4	12	8	10	16	24	10
40	1	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg					4	6	2	6	4	6	8	12	6

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
41	1	A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	B	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 100 persone presenti				4	6	2	6	4	6	8	12	6
42	1	B	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m²	Fino a 2.000 m²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m²	Oltre 2.000 m²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
43	1	B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi fino a 50.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi oltre 50.000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	- Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori				4	6	2	6	4	6	8	12	6
44	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	- Depositi oltre 50.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	- Stabilimenti ed impianti				6	8	3	9	6	8	12	18	8

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
45	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Fino a 25 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Oltre 25 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
46	1	B	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Fino a 100.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Oltre 100.000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
47	1	B	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.	Fino a 100.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.	Oltre 100.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8
48	1	B	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3	Macchine elettriche		2	4			1	3	2	4	4	6	4
	2	C	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3	Centrali termoelettriche				8	10	4	12	8	10	16	24	10
49	1	A	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Fino a 350 kW	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Oltre 700 kW				4	6	2	6	4	6	8	12	6

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
50	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
51	1	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Fino a 25 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Oltre a 25 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	4	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre a 50 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
52	1	B	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti		8	10			4	12	8	10	16	24	10
	2	C	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti				8	10	4	12	8	10	16	24	10
53	1	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m^2		2	4			1	3	2	4	4	6	4
	2	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di	b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili,		2	4			1	3	2	4	4	6	4

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			superficie coperta superiore a 300 m²; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m²;	di superficie fino a 2000 m²												
	3	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m²;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m²;	b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
54	1	B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti				4	6	2	6	4	6	8	12	6
55	1	B	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²	Fino a 5000 m²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²	Oltre 5000 m²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
56	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
57	1	C	Cementifici con oltre 25 addetti					6	8	3	9	6	8	12	18	8
58	1	B	Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62				4	6	2	6	4	6	8	12	6
59	1	C	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del					4	6	2	6	4	6	8	12	6

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			D. Lgs 230/95)													
60	1	C	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione					4	6	2	6	4	6	8	12	6
61	1	C	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]					4	6	2	6	4	6	8	12	6
62	1	C	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.					10	14	5	15	10	14	20	30	14
63	1	B	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Fino a 5000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Oltre 5000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
64	1	B	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti[2]				4	6	2	6	4	6	8	12	6

[2] Da leggersi "Oltre 50 addetti". N.d.R.

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
65	1	B	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 200 persone		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 200 persone				8	10	4	12	8	10	16	24	10
66	1	A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto	6					2	9	N.P.	6	12	18	6
	2	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-	Oltre 100 posti letto				8	10	4	12	8	10	16	24	10

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.													
67	1	A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	asili nido		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone				8	10	4	12	8	10	16	24	10
68	1	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²	Fino a 50 posti letto;	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	3	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²	- Strutture fino a 100 posti letto;		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	4	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle	- Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre a 1000 m2		4	6			2	6	4	6	8	12	6

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²													
	5	C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²	Oltre 100 posti letto				8	10	4	12	8	10	16	24	10
69	1	A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m²	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 600 e fino a 1500 m²		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 1500 m²				8	10	4	12	8	10	16	24	10
70	1	B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Fino a 3000 m²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Oltre 3000 m²				8	10	4	12	8	10	16	24	10
71	1	A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	B	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	oltre 500 e fino a 800 persone		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 800 persone				6	8	3	9	6	8	12	18	8
72	1	C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,					8	10	4	12	8	10	16	24	10

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.													
73	1	B	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m²		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m²				6	8	3	9	6	8	12	18	8
74	1	A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW				4	6	2	6	4	6	8	12	6
75	1	A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m²	Autorimesse fino a 1000 m²	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m²	- Autorimesse oltre 1000 m² e fino a 3000 m²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m²	- Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²		4	6			2	6	4	6	8	12	6

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
	4	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m²	- Autorimesse oltre 3000 m²				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	5	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m²	- Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m²				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	6	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m²	- Depositi di mezzi rotabili				6	8	3	9	6	8	12	18	8
76	1	B	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Fino a 50 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Oltre 50 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
77	1	A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Con altezza fino a 32 m	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Con altezza oltre 32 m e fino a 54 m		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Con altezza oltre 54 m				6	8	3	9	6	8	12	18	8
78	1	C	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee					8	10	4	12	8	10	16	24	10
79	1	C	Interporti con superficie superiore a 20.000 m²					4	6	2	6	4	6	8	12	6
80	1	A	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m		10					4	15	N.P.	10	15	23	10

Identif.					Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante[3]	ore da considerare in aggiunta alle singole attività soggette presenti				10/14*	14/20*	5/7*						

*(in relazione alla complessità dell'insediamento)

[3] Tariffa non più dovuta dalla data di entrata in vigore del D. Lgs 26/06/2015, n. 105. N.d.R.

[8]; [9]

DECRETO LEGGE*

Decreto 21 giugno 2013, n. 69
(Gazz. Uff., 21 giugno 2013, n. 144 – S.O. n. 50)

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(Omissis. N.d.R.)

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI

CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

(Omissis. N.d.R.)

Art. 38
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2017. (Termine così modificato dal c. 11-ter dall'art. 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 come convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017 n. 19, alle condizione di cui al comma 11-quater e l'eccezione prevista al comma 11-quinques dello stesso articolo del D.L. ** N.d.R.)

(Omissis. N.d.R.)

---

* Convertito con legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63). N.d.R.

** I commi 11-quater e 11-quinquie dell'art. 5 del D.L. 30/12/2016, n. 244, come convertito in legge, riportano: "11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento."; "11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017"; **tale ultimo termine è stato prorogato al 31/12/2019** dall'art. 9-bis del DL 25/07/2018, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n.108. N.d.R.

[11]

Circolare n. 14

Prot. n° 11501/4143

Roma, 28 maggio 1985

OGGETTO: Normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose.

Sono pervenuti da alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e da comunità religiose interessate al problema quesiti riguardanti le norme di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito delle comunità suddette.

A tale riguardo si precisa che:

Per le comunità religiose non è direttamente ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendi e, infatti, il decreto interministeriale 16 febbraio 1982, recante l'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non prevede una voce specifica in tal senso.

Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma, persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani, densità di affollamento e situazione dei luoghi in generale molto simili a quanto si verifica nell'ambito di un comune fabbricato di civile abitazione.

Premesso tale asserto di validità generale, le comunità religiose rientrano negli obblighi dell'attuale normativa di prevenzione incendi in tutti quei casi in cui, da parte e nell'ambito della comunità, siano esercite attività specifiche che, come tali, rientrano fra quelle contemplate nell'elenco allegato al predetto decreto 16 febbraio 1982.

A titolo esemplificativo l'obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitorio e simili ovvero come ospedale, casa di cura e simili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose nonché impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse, ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi.

In conclusione, per le comunità religiose, in quanto tali, non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una normativa specifica di prevenzione incendi, essendo estranea al problema la particolare qualificazione di chi esplica l'attività soggetta.

[12]

(Chiarimento)
PROT. n° P78/4101 sott. 106/33

Roma, 25 gennaio 1999

OGGETTO: Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.

In relazione al quesito posto, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.

Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

[13]

(Chiarimento)
Prot. n° P974/ 4101 sott. 106/50

Roma, 25 settembre 2001

OGGETTO: Assoggettabilità al controllo dei Vigili dei Fuoco, ai sensi della legge n° 966 dei 1965, delle discariche all'aperto di rifiuti solidi urbani.

In relazione al quesito indicato in oggetto circa la assoggettabilità delle all'aperto dei rifiuti solidi urbani, lo scrivente Ufficio concorda con il parere dell'Ispettorato Regionale relativo alla non riconducibilità delle discariche alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e alla possibilità del Comando di segnalare alle autorità competenti la necessità di specifiche misure di sicurezza.

In tal senso lo scrivente Ufficio si è attivato per analoghe problematiche presso il Ministero dell'Ambiente al fine di poter inserire nell'ambito della disciplina della gestione dei rifiuti contemplata dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, ovvero delle relative commissioni e/o conferenze autorizzative, una rappresentanza locale VV.F.. Ciò indipendentemente dalla assoggettabilità delle attività in questione.

[14]

(Chiarimento)
PROT. n° P350/4101 sott. 106.16

Roma, 27 marzo 2001

OGGETTO: Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi - Quesito. -

In riscontro al quesito formulato da codesto Comando sulle procedure da seguire per il cambio di titolarità dei Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità
Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:
- istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell'attività
- dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l'attività, all'atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I..
La suddetta procedura non ricade tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966/1965, e la validità dei C.P.I., a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare
In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del C.P.I., di cui all'art. 4 dei D.P.R. n° 37/1998.

[15]; [19]; [33]; [54]; [58]; [62]; [70]; [75 a.1.]; [82 a.]; [97]; [105]; [125]; [126]

Circolare n. 36

Roma, 11 dicembre 1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.
Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il D.M. 27 marzo 1985.
Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).
I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.
1) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm^3/h.
D.M. 16 febbraio 1982 (punto 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h.
Chiarimento: Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco.
2) D.M. 27 marzo 1985 - Art. 1 (punto 15) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.
Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
- per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
- per uso artigianale: sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;
- per uso agricolo: sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;
- per uso privato: sono quelli necessari per:
- riscaldamento di ambienti;
- produzione di acqua calda per edifici civili;

- cucine e lavaggio stoviglie;
- sterilizzazione e disinfezioni mediche;
- lavaggio biancheria;
- distruzione rifiuti;
- forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili.

3) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 18): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazioni ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

Chiarimento: Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82, D.M. 31 luglio 1934.

4) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 36): Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

Chiarimento: Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del D.M. 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

5) D.M. 27 marzo 1985 - Art. 2 (punto 46) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m. misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

- da 50 a 1.000 q.li
- superiori a 1.000 q.li.

Chiarimento: Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzate con materiali di qualsiasi genere.

Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d'ampiezza non inferiori al 50% della superficie della parete stessa.

Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (D.M. 30 novembre 1983).

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.

Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

6) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 60): Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.

Chiarimento: I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.

7) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 72): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.

Chiarimento: Per autoveicolo si intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (D.M. 20 novembre 1981).

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal D.M. 20 novembre 1981 per le autorimesse.

8) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 75): Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Chiarimento: Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal Medico provinciale a norma dell'art. 96 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

9) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

Parere del C.C.T.S.: I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 5 del D.P.R. n. 577/1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato.

10) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 84): Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.

D.M. 16 febbraio 1982 (punto 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

Parere del C.C.T.S.: Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella G.U. n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) e 85) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco.

11) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento: Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m^2.

12) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco:

a) non sono compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività, elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 577/1982.

13) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 91): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

Parere del C.C.T.S.: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati "esistenti" ai fini della applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.

Chiarimento: Le disposizioni contenute nella lettera-circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni previste.

14) Protezione contro le scariche atmosferiche:

Parere del C.C.T.S.: L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, sussiste per le attività indicate nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26 maggio 1951, n. 689 e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

15) Applicazione art. 4, legge n. 818/1984:

Parere del C.C.T.S.: Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

A) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;

B) controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale della attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi.

L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività.

I controlli di cui al punto B) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ovvero di perizia giurata.

16) Punto 2.2. All. A al D.M. 8 marzo 1985:

Chiarimento: La direttiva contenuta nel 1° comma del punto 2.2 dell'allegato A al D.M. 8 marzo 1985 è da applicarsi alle attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato A.

[16]

(Chiarimento)
PROT. n° P1565
032101 01 4107 014 003

Roma, 12 dicembre 2008

OGGETTO: Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell'allegato al D.M. 16.02.1982.

Si riscontra la nota, a margine indicata, di codesta Direzione Regionale inerente l'individuazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, relativamente al caso prospettato di un impianto di produzione ed utilizzazione di biogas.

In particolare si ritiene che, in linea di massima, le attività presenti nel suddetto impianto, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco siano le seguenti:

- (attività n. 4a): Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi compressi di capacità complessiva superiore a 0,75 m^3;
- (attività n. 17): Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m^3 qualora il serbatoio non sia incorporato al cogeneratore;
- (attività n. 64): Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

Infine si rappresenta che, qualora la quantità globale di gas in ciclo o in deposito sia superiore a 50 Nm^3/h, dovrà essere considerata l'attività n. 1: "Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm^3/h" in sostituzione della citata attività n. 4a.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Cremona volto a chiarire la corretta individuazione delle attività soggette ai controlli VVF nel caso di un impianto di produzione ed utilizzazione di biogas.

Facendo riferimento alla descrizione dell'impianto riportata nella nota del Comando si ritiene che nella richiesta di parere di conformità antincendio siano state correttamente individuate le attività soggette al controllo VVF tra quelle di cui all'elenco allegato al DM 16.02.1982, condividendo inoltre le considerazioni espresse dal Comando in relazione al deposito di olio lubrificante a servizio del cogeneratore qualora il serbatoio non sia di tipo incorporato.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Gli impianti di biogas a fermentazione anaerobica sono costituiti da un digestore anaerobico da cui esala il biogas (composto in varie percentuali da CO_2, CH_4 e piccole quantità di H_2S), da un feltro facente funzione di filtro per l'H_2S, un accumulo pressostatico con membrana in "Biolene" da cui si aspira tale gas con una soffiante e si invia, previa deumidificazione, ai gruppi di cogenerazione e/o caldaie.

Facendo seguito all'istanza per la richiesta di parere di conformità antincendio dell'Azienda XXXX XXXXX di YYYYY (CR), preparata dal tecnico dott. ing. ZZZZ ZZZZZ, si evince che l'attività di produzione di biogas da fermentazione anaerobica di liquami viene ascritta dallo stesso all'attività di cui al punto n° 1 del D.M. 16/02/1982. Si ascrivono inoltre, l'accumulo pressostatico all'attività di cui al punto n° 4/a, la soffiante per la pressurizzazione del gas nella rete di tubazioni al punto n° 2, ed i gruppi di cogenerazione all'attività n° 64.

La tipologia impiantistica in questione è frequente tra le istanze rivolte a questo Comando, e le attività individuate sono spesso difformi tra i vari progetti di analoga conformazione. È pertanto necessario chiarire quali siano effettivamente le attività cui ascrivere tale tipologia di impianto.

È opinione di questo Comando che la produzione di biogas da fermentazione anaerobica tramite digestore associato ad accumulo pressostatico, soffiante di pressurizzazione, rete di tubazioni si configura eminentemente quale quella riportata al punto n° l del D.M. 16/02/1982:

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm^3/h.

Mentre l'accumulo pressostatico si configura quale attività di cui al punto 4/a:

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:
- per capacita complessiva superiore a 2 m3

Spesso i cogeneratori sono provvisti di impianto autonomo di ricambio dell'olio lubrificante con serbatoi di contenimento di capacita superiore a 1 m^3, tale attività, se considerata come dissociata dal cogeneratore, potrebbe essere ascritta al punto n° 17:

Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacita superiore ad 1 m3

Si chiede conferma dell'interpretazione suesposta ai fini dell' attribuzione delle corrette attività.

[17]; [131]

(Chiarimento)
PROT. n° 0010828
362/032101.01.4183.010.0B7
032101.01.4122.046A

Roma, 13 luglio 2010

OGGETTO: Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M.16 febbraio 1982.
Quesiti sulla reazione al fuoco di copriletto e coperte nelle strutture sanitarie.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, ai sensi del D.M. 14 aprile 1996[1], devono essere sommate le portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto comunque installati, nonché le portate termiche di più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, seppure non a servizio di un impianto unico.

Restano esclusi da tale computo gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW.

Si concorda, inoltre, con codesta Direzione Regionale nel ritenere che essendo gli aspetti di sicurezza dell'impianto interno di adduzione del gas stabiliti dalla regola tecnica di cui al citato decreto, il certificato di prevenzione incendi possa essere ricondotto all'attività 91 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 anche nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata >50Nm^3/h.

Per quanto concerne, infine, la definizione delle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto da utilizzare presso strutture sanitarie, si conferma che il D.M. 18 settembre 2002 non prevede una esplicita prescrizione del requisito di classe 1.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmettono i quesiti pervenuti attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Lecco riguardanti i seguenti argomenti:

1. definizione della potenza termica complessiva di più apparecchi a gas ai fini dell'applicazione del DM 12/04/1996 e dell'eventuale richiesta di certificato di prevenzione incendi, con riferimento a specifiche condizioni di installazione;
2. sussistenza dell'attività 1 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982 nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata> 50 Nm^3/h.
3. requisiti di reazione al fuoco di coperte e copriletto nel caso di strutture sanitarie.

Nel merito, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che:

- Quesito 1. Con riferimento alle specifiche condizioni di installazione descritte nel quesito proposto dal professionista si ritiene che le portate termiche dei singoli apparecchi non debbano essere sommate, sia ai fini dell'applicazione del DM 12/04/1996 che dell'eventuale richiesta di c.p.i.
- Quesito 2. L'attività di cui al punto 1 del DM 16.02.1982 è riferita alla produzione e/o utilizzazione di gas combustibili e/o comburenti all'interno di stabilimenti o impianti. Nel caso degli impianti termici a gas la regola tecnica di prevenzione incendi comprende anche l'aspetto relativo all'impianto interno di adduzione del gas. Pertanto, indipendentemente dal valore della portata dell'impianto interno, si ritiene che gli aspetti di sicurezza della rete gas siano compresi negli adempimenti previsti per l'attività 91.
- Quesito 3. Si condivide il parere espresso dal Comando, ritenendo che il DM 18.09.2002 non faccia esplicito riferimento alle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

[1] Leggasi "12 aprile 1996". N.d.R.

Parere del Comando

A) Sono pervenuti a questo Comando due quesiti (in allegato), uno da parte dell'ing. XXXXX e l'altro da parte del YYYYY circa l'applicabilità delle attività n. 1 e 91 del DM 16.2.82 ad alcuni casi pratici.

Con riguardo al punto n. 1 di entrambi i quesiti e al punto n. 2 del quesito dell'ing. XXXXX, il Comando è del parere che la rete di adduzione del metano - qualora superiore a 50 Nmc/h - possa ricadere nell'attività n. 1 del DM 16.2.82, indipendentemente dal fatto che gli impianti termici possano o meno ricadere nell'attività n. 91 e prescindendo dall'utilizzo tecnologico o per riscaldamento nel computo della portata complessiva del gas.

Con riguardo ai vari esempi, rappresentati in entrambi i quesiti, di più apparecchi installati all'esterno, si chiede se possa applicarsi la sommabilità delle potenze termiche (al fine di verificare l'assoggettabilità all'attività n. 91 del DM 16.2.82) quando gli stessi apparecchi sono alimentati da un'unica rete di distribuzione del gas, quale *impianto interno* come definito alla lett h) del DM 12.4.96, cioè la tubazione dal contatore fino alle utenze.

L'assoggettabilità all'attività n. 91 non esclude comunque l'assoggettabilità alla n. 1 o viceversa.

B) Il punto 2 del quesito del YYYYY riguarda invece il requisito di reazione al fuoco di copriletti e coperte delle strutture sanitarie. Le stesse non sono esplicitamente menzionate al punto 3.2 della regola tecnica (DM 18.9.02).

Facendo un confronto con le strutture alberghiere, i copriletti e le coperte in classe di reazione al fuoco 1 sono richiesti solo tra le misure compensative del rischio, a fronte di una minore capacità di deflusso (vedi punto 20.2) per alberghi esistenti.

Si ritiene pertanto che il requisito in classe 1 non sia prescritto in via ordinaria dalla regola tecnica delle strutture sanitarie.

Si rimane in attesa del parere di codesti superiori Uffici.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[18]; [20]; [28]

Chiarimento)
PROT. n° 0005289

Roma, 23 aprile 2014

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, e nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente con le procedure e i principi indicati dal D.Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Sondrio inerente l'oggetto, esaminato dal Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 31/10/2013.

Il C.T.R, nell'esprimere il parere di seguito riportato, ha ritenuto necessario acquisire quello della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

"*Il quesito riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti frigoriferi industriali nei quali è utilizzata l'ammoniaca come fluido refrigerante.*

Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la caratteristiche di gas infiammabile attribuito all'ammoniaca anidra. Si ritiene infine che l'assoggettabilità dell'impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell'Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.

Ulteriore quesito riguarda la corretta individuazione ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche. Vista la descrizione fornita dal Comando si ritiene che l'attività possa essere compresa al punto 12 dell'allegato al DPR 151/2011."

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

A. Impianti frigoriferi industriali con fluido refrigerante di ammoniaca anidra

Il per. ind . XXXXX ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente agli impianti frigoriferi industriali che utilizzano come fluido refrigerante l'ammoniaca anidra, chiedendo se gli stessi possano ricadere per caratteristiche tecniche nell'elenco delle attività soggette dell'allegato I al d.P.R. del 1 agosto 2011, n. 151 ai numeri l, 2, 3 o 4.

Nel medesimo quesito il professionista antincendi nei punti indicati con le lettere a), b) e c), disquisisce in merito alla definizione di "gas infiammabile" evidenziando l'assenza di una precisa definizione normativa.

In considerazione della presenza nella provincia di Sondrio di numerose aziende specializzate nella lavorazione farmaceutica, agroalimentare, vinicola, carne e salumifici, ortofrutticolo ecc, nel cui ciclo produttivo è indispensabile garantire una corretta "catena del freddo" attraverso la realizzazione di grandi impianti frigoriferi, ed al fine di uniformare il corretto inquadramento degli stessi, si premette quanto segue:

1. la definizione normativa di gas infiammabile è reperibile al punto 2.2. dell'allegato 1 al Regolamento n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (*disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose*). Nelle numerose schede di sicurezza riferite all'ammoniaca anidra, l'indicazione di pericolo da parte del produttore della sostanza coincide con la sigla H 221 ovvero gas infiammabile;
2. in linea di massima esistono due tipologie di vani frigoriferi, la classica cella assemblata con pannelli coibentati e generalmente utilizzata come deposito, e grandi vani frigoriferi che utilizzano come "cella" interi locali o settori dello stabilimento opportunamente isolati termicamente. Generalmente questi grandi vani comprendono intere catene di lavorazioni e/o grandi depositi di prodotti. In particolare per quest'ultima tipologia risulta in termini di economicità ed efficienza realizzare impianti di raffreddamento funzionanti ad ammoniaca anidra. All'interno degli impianti stessi lo stato di aggregazione dell'ammoniaca anidra varia continuamente da vapore surriscaldato all'uscita del compressore, liquido dopo il condensatore, per poi tornare sotto forma di vapore all'uscita dell'evaporatore. Il quantitativo del refrigerante all'interno dell'impianto è espresso dalle aziende costruttrici in chilogrammi;
3. con F.A.Q. pubblicata sul sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco del 28/02/2012 un utente chiedeva se "un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi", ottenendo come chiarimento che "l'attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio".

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, con particolare riferimento alla F.A. Q. richiamata, si chiede di conoscere se questa tipologia di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nelle attività numero 1 oppure numero 4 dell'allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

B. impianti di raffreddamento e lubrificazione dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche nelle centrali idroelettriche.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151 e l'introduzione della nuova attività n. 48 "macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3" i maggiori gestori degli impianti idroelettrici presenti nella provincia di Sondrio, hanno prontamente attivato le procedure previste dall'art. 3 del decreto richiamato. In tale occasione questo Comando attraverso i progetti presentati ha avuto modo di approfondire il funzionamento nel dettaglio del "sistema" centrale idroelettrica venendo a conoscenza che la tecnica di lubrificazione e raffreddamento dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche (cuscinetti portanti reggispinta), avviene attraverso un sistema composto in linea di massima da condutture, scambiatore di calore e deposito/i fisso/i.

Il sistema è generalmente alimentato da olio combustibile con punto di infiammabilità superiori a 65°C ed il deposito, o anche più depositi, connesso può detenere discreti quantitativi di olio (generalmente di capacità geometrica superiore a 1 mc).

Si chiede pertanto di conoscere se questa tipologia particolare di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nell'attività numero 10 oppure 12 dell'allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione per entrambi i quesiti .

Richiesta del tecnico

Considerato che l'allegato al D.P.R. 151/2011 comprende i "gas infiammabili", si chiede di conoscere se l'ammoniaca anidra possa riguardare o meno i punti 1-2-3-4 del suddetto D.P.R. tenendo conto che:

a) una definizione formale di "gas infiammabile" è rintracciabile nella norma ADR che regola il trasporto su strada delle merci pericolose e che recita: "*gas che, ad una temperatura di 20°C ed alla pressione standard di 101,3 KPa; sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume) in aria; oppure: hanno un campo di infiammabilità con l'aria di almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore di infiammabilità*";
b) la guida ATEX pubblicata dall'I.S.P.E.S.L. contiene una tabella con le caratteristiche chimico-fisiche di alcune sostanze infiammabili tratta dalla Guida CEI 31-35 e che non include l'ammoniaca nonostante il suo significativo impiego nell'industria;
c) le schede di sicurezza dell'ammoniaca anidra, ai fini del straporto[2] su strada, non indicano il pericolo di infiammabilità del prodotto, né come principale, né come secondario.

[2] Verosimilmente "trasporto". N.d.R.

Infatti dichiarano che il limite di infiammabilità è compreso fra il 15% ed il 27%.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se i citati punti 1-2-3-4 del D.P.R. possono comprendere gli impianti frigoriferi industriali regolati dall'ex Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 giugno 1980.

Ringrazio per l'attenzione.

[21]; [129]

(Chiarimento)
PROT. n° P846/4134 sott. 58

Roma, 17 luglio 2001

OGGETTO: Determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi.

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con l'interpretazione data da codesti Uffici in materia di determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un'attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Per i casi specifici prospettati, si conferma che ogni locale caldaia (att. 91) e ogni serbatoio o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m 15 rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (att. 4/b), costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento.

[22]

(Chiarimento)
PROT. n° 0011350

Roma, 24 luglio 2019

OGGETTO: Legge 11 agosto 2014 n. 116. Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli - Riscontro

In riscontro al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell'articolo 14 del D.L. 24/6/2014, n. 99[3] (convertito con Legge n. 116/2014) facciano riferimento all'attività di cui al punto n. 15 dell'ex DM 16/02/1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili.

Per quanto sopra si ritiene che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall'applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 m^3, anche muniti di erogatore.

Parere della Direzione Regionale

In riferimento al quesito di cui all'oggetto trasmesso con nota n. 4494 del 05.04.2019 dal Comando VV.F. di XXX, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all'art. 22 del D. Lgs. n.139 del 08/03/2006 e ss.mm.ii., nella seduta del 21.03.2019, si ritiene che siano dispensati dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/11 le imprese agricole ed agro-meccaniche per i depositi di prodotti petroliferi utilizzati come carburanti di cui al D. Lgs. 32/98, richiamato dal comma 13 bis e 13 ter dell'articolo 14 del D. Lgs. 99/04, richiamato dall'art. 1 bis del D. Lgs. 91/14.

Cordiali saluti

Parere del Comando

La Legge 11 agosto 2014 n. 116 prevede alcuni interventi per il settore agricolo, tra i quali assumono rilevanza ai fini antincendio le disposizioni semplificative contenute all'art. 1 bis, che recita: "*Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*"

[3] Leggasi "n. 91" al posto di "n. 99". N.d.R.

Tali disposizioni semplificative sono state recepite e vengono correntemente applicate, nei casi previsti dalla norma in parola, ai contenitori-distributori mobili di gasolio (normalmente afferenti all'attività n. 13.1A) nonché ai depositi di olio di oliva (altrimenti ricompresi nel punto n. 12.1A) per effetto delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

Da una attenta rilettura dell'art. 14 comma 13 bis del D.Lgs. n. 99/2004 e smi, risultano parimenti esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 tutti i depositi di prodotti petroliferi qualora a servizio di imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, e comunque nel limite volumetrico di mc 6 per ciascun deposito.

Ne consegue quindi necessariamente che anche i depositi di gpl a servizio di aziende agricole, ivi compresi gli allevamenti e le attività ricettive classificate come agriturismi, siano esclusi dagli obblighi amministrativi di cui al D.P.R. n. 151/2011 in relazione all'attività 4.3A, qualora rientranti nei limiti volumetrici sopra richiamati.

Dal momento che tale semplificazione amministrativa non è di fatto utilizzata nella pratica corrente, né la letteratura tecnica di prevenzione incendi sembra aver dato alcun risalto alla questione, prima di dare diffusione agli operatori del settore delle possibilità insite nella norma di cui in oggetto, si prega voler far conoscere il parere di codesta Direzione Centrale anche per uniformità di indirizzo con gli altri Comandi territoriali.

[23 a.]; [69 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° P2048/4188 sott 4

Roma, 19 ottobre 1994

OGGETTO: Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw.

In relazione a quanto indicato in oggetto, si concorda con quanto espresso dall'Ispettorato Regionale circa il quesito formulato da un Comando.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette il quesito allegato concordando con quanto espresso dal Comando.

Parere del Comando

Per aderire ad analoga richiesta formulata a questo Comando da una società interessata, si prega di volere chiarire se i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva inferiore a 25 Kw sono da inserire tra le attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi.

A giudizio di questo Comando, per il caso in esame si potrebbe estendere il concetto già stabilito al punto 5.1 della Circ. M.I. n° 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.

[23 b.]; [68]; [69 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0011358

Roma, 24 luglio 2019

OGGETTO: Quesiti inerente i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio.

Si riscontra la richiesta qui pervenuta rappresentando che le informazioni e i chiarimenti inerenti la normativa antincendio, sulla base di un esame diretto del singolo progetto riferito ad un caso concreto di applicazione della norma, sono fomite istituzionalmente dai Comandi VV.F. competenti per territorio.

In generale comunque, con riferimento ai quesiti proposti, questo Ufficio ritiene che:

a) per la determinazione della potenza complessiva dei gruppi si può, in ogni caso, fare riferimento alla definizione di cui alla lettera q), del punto 1.1 della regola tecnica allegata al decreto 13 luglio 2011 le cui disposizioni, come indicato al con1ma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto, costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni in argomento;
b) per i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW si confermano i chiarimenti già fomiti in precedenza della non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore.

Interpello VV.F. Gruppi Elettrogeni

La nostra azienda impiega 392 gruppi elettrogeni presso le proprie postazioni radio ripetitrici come generatori ausiliari di energia elettrica in caso d'interruzione della fornitura per guasti o manutenzioni.

La potenza elettrica dei gruppi elettrogeni varia tra gli KVA 8 ed i KVA 1400. L'alimentazione dei gruppi avviene attraverso cisterne contenenti gasolio di capacità di 500 litri per quelle esterne (serbatoi con vasca di raccolta) e 2000/3000 litri per quelle interrate (generalmente doppia camera).

Nel corso degli anni si è consolidata la prassi che i gruppi con potenze elettrica inferiore ai 30 KVA, equivalenti a una potenza elettrica (complessiva) inferiore a KW 25 che, generalmente, impiegano motori con potenza meccanica superiore a KW 25, sono esenti da Controllo Prevenzione Incendi (CPI). Per tutti quelli superiori a KVA. 30 sono state presentate le relative pratiche di prevenzione incendio presso i Comandi competenti per area geografica.

A seguito dell'emanazione del DM 13 luglio 2011 - Regola tecnica sui gruppi elettrogeni - dove si parla di potenza nominale complessiva fino a KW 25 diversamente da quanto riportato nell'abrogato DM del 22 ottobre 2007 che citata la "potenza elettrica complessiva", sono sorti dubbi sulla determinazione del valore di soglia sul quale determinare l'obbligo di assoggettamento del gruppo al CPI. La potenza nominale complessiva, definita dalla lettera q) del paragrafo 1.1 del Capo I del Titolo I è la potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori. Il suddetto DM 13 luglio 2011, però, esclude dal suo campo di applicazione gruppi elettrogeni inseriti in ripetitori radio (art.1- Campo di applicazione comma 3), anche se di potenza superiore a 25 KW, pur riconfermando che sono soggetti al controllo dei VV.F. (p.to 49 del DPR 151/2011).

I quesiti dell'interpello sono i seguenti:

1. Non essendo applicabile il DM 13 luglio 2011 - Regola tecnica sui gruppi elettrogeni e, conseguentemente, il criterio di determinazione della potenza nominale complessiva come dal previsto paragrafo 1.1 del Capo 1 del Titolo 1, a quale criterio dobbiamo riferirci per determinare la soglia da scaturisce l'obbligo di controllo dei VV.F. come previsto al p.to 49 del DPR 151/2011?
2. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle cisterne si chiede conferma che il chiarimento emesso dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio recante il protocollo n. P2048/4188 sott 4 ed avente oggetto Installazione Gruppi Elettrogeni fino a KW 25 rende esente gli adempimenti per le cisterne collegate a gruppi di potenza inferiore al predetto valore.

[24]; [37]; [132]

(Chiarimento)
PROT. n° 0008820

Roma, 20 giugno 2013

OGGETTO: Attività n. 74 e n. 13 dell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che in coerenza con gli esistenti indirizzi e norme, ai fini dell'assoggettabilità al D.P.R. 151/11, il serbatoio di un impianto di produzione di calore si considera parte integrante dello stesso.

Inoltre si rappresenta che, ai fini dell'assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del D.P.R. 151/11 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M. 31/07/1934.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, per doveroso seguito di competenza, il quesito formulato dal Comando VV.F. di Sondrio relativo alle attività in oggetto, richiamando in proposito il parere espresso nell'ambito del precedente quesito n. 797 (rif. Prot. 17565 del 06/11/2012 dell'ufficio scrivente).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

Premesso che pervengono a questo Comando da parte di tecnici operanti nel settore della prevenzione incendi richieste di chiarimento in merito alla corretta assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi relativamente alle attività in oggetto indicate e nello specifico:

1. Impianto per la produzione del calore alimentato a combustibile liquido (gasolio) – att. 74.

Premesso che il D.P.R. 151/2011 ha abrogato il D.M. 16.2.1982 e pertanto, si suppone, anche i successivi chiarimenti interpretativi, ossia, nel caso in esame, il ritenere il serbatoio di deposito a servizio dell'impianto comunque ricompreso nella ex attività 91;

vista la definizione di impianto termico riportata alla lettera i) del punto 1.1 del Titolo I dell'allegato al D.M. 28.04.2005 "*complesso comprendente: le condotte di adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione del calore*" e che pertanto non comprende il deposito come parte integrante dell'impianto termico;

si chiede di volere chiarire se alla luce del nuovo regolamento il serbatoio a servizio dell'impianto termico è da considerarsi ricompreso nella nuova attività 74 o se il predetto deposito, qualora di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc., è da ricomprendere al punto 12 dell'allegato I al D. P.R. 151/2011.

2. Impianto di distribuzione carburanti liquidi – att. 13.

Premesso che le schede tecniche di gasolio ad uso autotrazione riportano un valore del punto di infiammabilità inferiore a 65° (generalmente 55°), si chiede di conoscere se l'attività di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, nel caso di capacità geometrica del serbatoio fino a 9 mc. e attesa la classificazione riportata al Titolo II - comma 1 del D.M. 31.07.1934, sia da ricomprendere al punto 13.2.B così come ritiene questo Comando.

[25]; [38]

DECRETO LEGGE

Decreto 24 giugno 2014 , n. 91
(Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144)

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
(Convertito, con modificazioni, con Legge 11/08/2014[4], n. 116 - Gazz. Uff. 20/08/2014. n. 192, SO n. 72/L)

(omissis)

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

(omissis)

Art. 1 - bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva[5] di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.

2. …

(omissis)

[4] L'art. unico della legge di conversione riporta:
"Art. 1

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.". N.d.R.

[5] La frase "e di olio di oliva" è stata aggiunta dal comma 2 dell'art. 1 della L. 28/07/2016 n. 154. N.d.R.

[26]; [43]

NOTA
PROT. n. 0017382

Roma, 27 dicembre 2013

OGGETTO: Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C.

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 - 56 °C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.

Al riguardo - sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi - si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.

Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.

[27]; [44]

NOTA
PROT. n. 0004093

Roma, 28 marzo 2014

NOTA
PROT. n. 0006178

Roma, 08 maggio 2014

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell'Allegato I.

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento concernenti l'oggetto, si rappresenta che quanto precisato nella nota DCPREV Prot.n.17382 del 27 dicembre 2013, può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R.151/11.

[29 a.]

Telegramma

Roma, 11 aprile 1990

Prot. N 4113/170

OGGETTO : D.M. 19 marzo 1990. Contenitori distributori mobili carburante.

RICHIAMASI ATTENZIONE SU DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1990 PUBBLICATO SU «GAZZETTA UFFICIALE» 31 MARZO 1990 NUMERO 76 ET CONCERNENTE DUE PUNTI NORME PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTI A MEZZO DI CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI PER MACCHINE IN USO PRESSO AZIENDE AGRICOLE CAVE E CANTIERI PUNTO PRECISASI CHE PREDETTI CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI NON SUNT SOGGETTI CONTROLLI ANTINCENDIO DA PARTE COMANDI VIGILI FUOCO ET CHE NORME TECNICHE CONTENUTE DECRETO 19 MARZO 1990 DEVONO ESSERE OSSERVATE SOTTO RESPONSABILITA TITOLARE ATTIVITÀ CUI TRATTASI ALT FIRMATO ISPETTORE GENERALE CESARE SANGIORGI

[29 b.]; [31 b.]; [39 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0002641
146/032101.01.4113.170B

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Quesito su attività soggetta al controllo prevenzione incendi
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si evidenzia che l'uso di contenitori distributori mobili di gasolio con capacità di stoccaggio non superiore ai 9 mc collocati nelle aziende agricole è ammesso solo per il rifornimento di macchine in uso presso le stesse ed a tali condizioni queste attività non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si conferma inoltre che le suddette attività possono essere considerate ricomprese tra quelle di cui al punto 18 dell'allegato al DM 16 febbraio 1982, solo nel caso di attività di autotrasporto che risultano iscritte alla camera di commercio e contemporaneamente siano:

a) per il trasporto merci, anche iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi;

b) per il trasporto di persone, imprese autorizzate al servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

Dalla documentazione prodotta relativa alle attività in argomento appare che le stesse siano invece iscritte alla Confagricoltura di Mantova come attività di autotrasporto in conto proprio.

Quanto sopra, come già chiarito con nota di questo ufficio prot. n.857 del 17 marzo 2009.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto tramite il Comando provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo all'installazione di contenitori distributori mobili di gasolio per il rifornimento di automezzi di aziende agricole destinati al trasporto in conto proprio dei prodotti lavorati.

Al riguardo, esaminata la documentazione prodotta, dalla quale si evince che le imprese sono iscritte anche all'Albo degli Autotrasportatori, e tenuto conto dei chiarimenti espressi con nota prot. n. P1202-P1324/4113 del 31/03/2008, si ritiene che l'installazione di contenitori distributori rimovibili di gasolio per l'uso sopra descritto sia compreso nel campo di applicazione del DM 12/09/2003 e che l'attività sia compresa al punto 18 del DM 16.02.1982.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Si trasmette, in allegato (all. 1), il quesito qui fatto pervenire dalla Confagricoltura di Mantova che in sintesi chiede "se possa essere ritenuta legittima la detenzione di un contenitore-distributore rimovibile di gasolio, con capacità geometrica non superiore a 9 mc, per il rifornimento degli autotreni aziendali, pur rimanendo esente dalla richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del DM 16/02/1982".

Questo comando, vista anche la nota del Superiore Ministero prot. P1202-P1324/4113 del 31/03/2008 (all. 2), ritiene che gli autotreni aziendali che effettuano trasporto in conto proprio non possano essere riforniti tramite contenitori-distributori mobili.

Tuttavia, al fine di dirimere qualsiasi ulteriore dubbio si chiede il parere dì codesta Direzione in merito a:

- possibilità di considerare l'attività di autotrasporto in conto proprio di prodotti dell'agricoltura nell'ambito dell'attività agricola;
- in tal caso se il campo di applicazione del D.M. 19/03/1990 "...per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole..." possa essere inteso, non nel senso più restrittivo (cioè esclusivamente per rifornire mezzi operanti all'interno dei confini fisici dell'azienda agricola) ma, per rifornire mezzi che espletano qualsiasi attività legata all'attività agricola, ivi compresi gli autotreni per il trasporto dei prodotti agricoli lavorati.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesta Direzione Regionale.

All. 1 - Quesito posta dalla Confagricoltura di Mantova

Confagricoltura Mantova, per conto di alcune aziende agricole associate, con la presente chiede cortesemente di poter avere il parere di codesto Comando Provinciale il seguente quesito:

PREMESSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

1. che l'azienda di cui sopra ha presentato richiesta di parere dì conformità al Comando dei Vigili del Fuoco (pratica p.i. zzzzz) per l'installazione dì una cisterna per lo stoccaggio di gasolio ad uso autotrazione, ai sensi del DM 16/02/82 punto 18;

2. Che il Vostro Comando ha risposto in data 08/06/2009 (prot. kkkkk) con parere favorevole condizionato dall'iscrizione presso la Camera dì Commercio anche espressamente per l'attività di autotrasporto, come condizione indispensabile richiesta dal DM 12/09/03;
3. Che la Camera di Commercio di Mantova, in data 20/01/2010 si è espressa in questi termini: "come stabilito anche da Circolare Ministeriale 3628/C del 9 settembre 2009, al Registro Imprese devono essere denunciate solo le attività economiche di rilievo verso terzi: non vanno indicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato";

CONSIDERATO

1. che l'azienda di cui all'oggetto è costituita sotto forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile;
2. Che tali società possono assumere come oggetto sociale quello tipico dei Consorzi e uno scopo mutualistico, come indicato nell'art. 2602 "disposizioni generali dei Consorzi" e che sono dirette ad espletare le funzioni organizzative dei produttori agricoli ai sensi e per gli effetti del Regolamento ex CE n° 2200/96 e s.m.;
3. che lo statuto della società prevede che la stessa possa svolgere tutte le attività previste dall'art. 2135 del C.C. e, in via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale;
4. che lo stesso statuto è stato redatto alla luce della previsione contenuta nel D. Lgs 102/2005 e in particolare rispecchia quanto previsto dagli artt. 2, 3, 5 e 6 del medesimo decreto;
5. che, rispettando i requisiti richiesti dal su citato decreto, alla società è stato attribuito il riconoscimento, con decreto n° jjjjj del 06/12/2005, quale Organizzazione di Produttori, ai sensi del Regolamento CE 2200/96 inerente l'organizzazione comune dei mercati per il settore ortofrutticolo;
6. che la società ha ottenuto in data 24/06/2008 il riconoscimento di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D. Lgs 99/2004 e della DGR 7/20732 del 16/02/2005;
7. che l'azienda risulta inquadrata nel settore agricolo a tutti gli effetti, anche presso i diversi enti pubblici di competenza (INPS, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia, ecc.) godendo delle agevolazioni e nel rispetto dei doveri tipici della categoria di riferimento;
8. che l'attività accessoria di trasporto è svolta autonomamente, da manodopera inquadrata sempre nel settore agricolo, con propri mezzi, iscritti all'albo autotrasportatori per il trasporto di merci in conto proprio;
9. che la società non gestisce un parco macchine tale da poter coprire tutta la rete di rapporti commerciali gestiti sul territorio nazionale ed internazionale, pertanto si deve considerare il servizio di trasporto, che offre ai propri aderenti, in maniera non prevalente rispetto all'attività principale e strettamente interdipendente e connesso all'attività agricola, ai sensi del D. lgs. 228 del 18 maggio 2001;
10. che, alla luce di tutto quanto sopra esposto l'attività nel suo complesso, è da ritenersi a tutti gli effetti inquadrata nel settore agricolo;
11. che l'azienda (per quanto riportato al punto 3 della premessa) non è in grado di rispettare la condizione n° 3 del Parere di Conformità del Vostro Comando di cui al punto 2 della premessa, che si riporta: *"... la ditta sia iscritta c/o la Camera di Commercio anche espressamente per l'attività di autotrasporto, condizione indispensabile richiesta dal DM 12/09/03 (v. campo dì applicazione). In caso contrario potrà comunque essere installato il contenitore - distributore di gasolio ma potrà essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, per movimentazioni interne non abilitati alla circolazione stradale. In tal caso l'attività non sarà la 18 bensì la 15 e la norma di rifornimento*[6] *sarà il DM 19/03/90. ..."*

CHIEDE

se possa essere ritenuta legittima la detenzione di un contenitore - distributore rimovibile di gasolio, con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, per il rifornimento degli autotreni aziendali, pur rimanendo esente dalla richiesta di Certificato di Prevenzioni Incendi ai sensi del DM 16/02/1982.

Cordiali saluti

All. 2 – Chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008.

OGGETTO: Contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si rappresenta quanto segue:

1) il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, il successivo telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11 aprile 1990, tuttora valido, ha specificato che i contenitori-distributori mobili in uso presso le suddette attività non sono soggetti ai controlli antincendi ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali e che le

[6] Verosimilmente leggasi "riferimento". N.d.R.

norme tecniche contenute nel decreto 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi;

2) la successiva Lettera-Circolare M.I. prot. n° P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle indicate al punto 1, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada per tale tipologia di impiego i contenitori-distributori di gasolio sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi qualora di capacità geometrica superiore ai quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982;

3) Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m^3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Tale installazione è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n° 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982).

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito.

In relazione a quanto stabilito dal punto 16, lett. a) della circolare del Ministero del Lavoro, n° 551 del 5 luglio 1960 si ritiene che ai contenitori distributori mobili ad uso di aziende agricole si debbano applicare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 547/55 unicamente se in dette aziende sono presenti oltre 25 addetti.

[30 a.]

Lettera Circolare

Prot. n° P322/4113 sott.170

Roma, 09 marzo 1998

OGGETTO: Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 - Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.

Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla corretta interpretazione del campo di applicazione del D.M. 19 marzo 1990 in ordine all'utilizzo dei contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C.

Al riguardo, ai fini di un'uniformità applicativa e di indirizzo, si chiarisce che, fermo restando quanto espressamente previsto dal citato decreto, l'installazione delle apparecchiature di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivi per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nel punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

[30 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° P1849/4113 sott. 170

Roma, 05 ottobre 1996

OGGETTO: Installazione di contenitori – distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C - Quesito.

Con riferimento alla nota indicata a margine, inerente il quesito riportato in oggetto, si ribadisce il contenuto della nota di codesto Ufficio Prot. n. P1134/4113 Sott. 170 del 27 giugno 1996 sottolineando che il campo di applicazione del Decreto 19 marzo 1990 è limitato ai contenitori - distributori mobili Installati esclusivamente all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali ferroviari ed edili.

Detti contenitori – distributori mobili possono tuttavia essere installati anche presso altre attività lavorative (industriali, artigianali, etc.) per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; in detto caso devono essere assimilati a depositi di liquidi combustibili, di cui al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16

febbraio 1982, e pertanto sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi se di capacità complessiva maggiore od uguale a 0,5 m^3.

[30 c.]

(Chiarimento)
PROT. n° P61/4113 sott. 170

Roma 04 giugno 2003

OGGETTO: Quesito sulla possibilità di installazione di contenitore-distributore mobili per gasolio presso aziende per l'utilizzo come distributore di carburante ad uso privato.

Con riferimento alla richiesta di parere indicata in oggetto, si ritiene che, allo stato attuale, il D.M. 19 marzo 1990 ed il D.M. 31 luglio 1934, art. 82 non consentano l'estensione di impiego dei contenitori-distributori mobili in attività non previste nel predetto Decreto e nella Lettera-Circolare n° P322/4113 sott. 170 del 19 marzo 1998.

[31 a.]; [39 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° P160/4113 sott. 170

Roma, 17 agosto 2001

OGGETTO: Attività 15 e 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 – Impianti in uso presso aziende agricole. Assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco. –

Con riferimento alle note indicate a margine, si precisa quanto segue.

Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico o privato, destinati al rifornimento di autoveicoli circolanti su strada, devono osservare le norme tecniche di cui al D.M. 31 luglio 1934 (che prevede, tra l'altro, l'interramento dei serbatoi), e sono soggetti al rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 32/98 oltre che alla vigente disciplina fiscale. Detti impianti sono ricompresi al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, indipendentemente dalla capacità dei serbatoi.

Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcune attività, tra cui le aziende agricole, il D.M. 19 marzo 1990 ha previsto la possibilità di utilizzare contenitori – distributori mobili, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, esclusivamente per carburanti di categoria C e con capacità non superiore a 9000 litri; tali installazioni non sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Infine i depositi di oli minerali ad uso agricolo sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi qualora di capacità superiore a 25 m^3, configurandosi come attività individuata al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

[32 a.]; [42 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS)

Roma, 31 marzo 2008

OGGETTO: Contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si rappresenta quanto segue:

1) il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, il successivo telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11 aprile 1990, tuttora valido, ha specificato che i contenitori-distributori mobili in uso presso le suddette attività non sono soggetti ai controlli antincendi ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali e che le

norme tecniche contenute nel decreto 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi;

2) la successiva Lettera-Circolare M.I. prot. n° P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle indicate al punto 1, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada per tale tipologia di impiego i contenitori-distributori di gasolio sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi qualora di capacità geometrica superiore ai quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982;

3) Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m^3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Tale installazione è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n° 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982).

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito.

In relazione a quanto stabilito dal punto 16, lett. a) della circolare del Ministero del Lavoro, n° 551 del 5 luglio 1960 si ritiene che ai contenitori distributori mobili ad uso di aziende agricole si debbano applicare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 547/55 unicamente se in dette aziende sono presenti oltre 25 addetti.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Pavia relativo all'argomento in oggetto.

Con riferimento agli specifici punti individuati dal Comando si ritiene che:

1. i contenitori distributori installati presso aziende agricole, cave e cantieri non siano compresi al punto 11 della tabella A allegata al D.P.R. 689/59, che si riferisce ad "aziende e lavorazioni" il che presuppone l'esistenza di locali o luoghi di lavoro fissi e circoscritti nei quali si svolgano le operazioni tipiche di attività lavorative con lavoratori subordinati (vedi Circ. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n° 551 del 05/07/1960);
2. gli impianti di cui al D.M. 12/09/2003 possono essere installati solo nelle aziende che esercitano attività di autotrasporto e come tali risultano iscritti alla Camera di Commercio. In tale circostanza i contenitori distributori sono compresi al punto 18 del D.M. 16/02/82 (nota ministeriale P382/4113 del 24/03/2004). Si segnala a tale proposito una diversa interpretazione fornita da uno studio legale, già trasmessa a codesto Ministero con nota Prot. 4477 del 14/04/2004 e che ad ogni buon fine si allega in copia, al fine di acquisirne il relativo parere;
3. si condivide il parere espresso dal Comando in merito, pur consapevoli delle diverse disposizioni emanate con L.C. P322 del 09/03/1998.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Negli ultimi anni si è verificato un notevole incremento dell'utilizzo dei contenitori-distributori mobili e contenitori-distributori rimovibili, soprattutto presso le aziende agricole.

Inoltre in Lombardia, a seguito della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 e della Deliberazione Giunta Regionale 11 febbraio 2005, n. 7/20635, sono state abrogate le disposizioni attuative, a suo tempo emanate, del D. Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4 comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59."

In particolare l'art. 12 delle abrogate disposizioni prevedeva che un distributore ad uso privato avrebbe dovuto avere serbatoi interrati, con volume di carburante superiore a 10 m^3, escludendo, quindi, i contenitori-distributori rimovibili da tale ambito potendoli dunque considerare dei depositi.

La L.R. 24/04, all'art. 11 relativo ai distributori privati, non pone le citate limitazioni ammettendo la possibilità di utilizzare attrezzature mobili per il rifornimento di mezzi, escludendo comunque le aziende agricole, per cui, di fatto, i contenitori-distributori rimovibili sono da considerare come distributori privati a tutti gli effetti per i quali è previsto il collaudo ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale e potrebbero essere installate in tutte le ditte.

Essendovi delle diversità di vedute con i diretti interessati, professionisti e titolari, sull'interpretazione generale sui vari provvedimenti emanati in proposito, con la presente si chiedono alcuni chiarimenti in merito.

Si richiamano brevemente i regolamenti più significativi che si sono succeduti.

Il DM 19/03/90 riporta "È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, .." dettandone in seguito le condizioni.

Il telegramma circolare 11 aprile 1990 prot. n. 4113/90 avvisa sulla non assoggettabilità dei serbatoi in argomento nei sopraccitati luoghi.

La lettera Circolare prot. n° P322/4113 sott.170 del 9 marzo 1998 informa che l'installazione di tali contenitori-distributori "può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine

operatrici non targate e non circolanti su strada" individuandole, in tal caso, come attività 15 nell'elenco allegato al DM 16/02/82.

Il decreto 12 settembre 2003, autorizza l'installazione e l'esercizio di tali serbatoi, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m^3, per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

È anche importante ricordare che il DPR 547/55, dal titolo "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" prevede all'art. 37 che alcuni impianti e costruzioni, ricadenti nel campo di applicazione del DPR stesso, ossia quelli dove siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 dello stesso DPR, ".... devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco ...". Tali impianti e costruzioni sono quelli individuati dalle tabelle "A" e "B" annesse al DPR 689/59 nelle quali, al punto 11 della tabella "A", sono compresi i "depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg."

Dal campo di applicazione del DPR 547/55 sono escluse le cave e le ex Ferrovie dello Stato ma non i cantieri e le aziende agricole. Tra l'altro, le cave e le ex Ferrovie dello Stato, pur non essendo soggette ai sopralluoghi di prevenzione incendi, lo sono per l'aspetto progettuale come fissato dalle norme specifiche.

A parere dello scrivente Comando il DM 19/03/90 sarebbe da intendere, oltre che una integrazione dell'art. 82 del DM 31/07/34, come recita la prefazione agli articoli, anche una deroga in via generale, per l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili (soprattutto per l'aspetto riguardante l'interramento dei serbatoi), a quest'ultimo decreto ed alla Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante, come riportato sempre nella premessa nella quale è richiamato l'art. 21 del DPR 577/82 attinente l'istituto della deroga (prima della sua abrogazione da parte dell'art. 9 del DPR 37/98 e l'art. 6 dello stesso DPR trasferisse tale istituto alle Direzioni Regionali VV.F.).

Tale decisione è comprensibile in quanto nei luoghi indicati dal decreto si avrebbero delle difficoltà ad interrare il serbatoio o ad utilizzare distributori mobili della capacità massima di 300 litri, come previsto dall'art. 82 del DM 31/07/34.

L'interpretazione di tali norme pone sostanzialmente tre dubbi:

1) se tali contenitori-distributori siano soggetti a controlli di prevenzione incendi presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, qualora in presenza di lavoratori subordinati come definiti dal DPR 547/55;
2) se gli impianti, di cui al decreto 12 settembre 2003, possano essere installati presso tutte le aziende, se ad uso privato, o soltanto in quelle che risultino iscritte alla camera del commercio come ditte di autotrasporti e se , in quest'ultimo caso, debbano essere individuate come attività 15 o 18;
3) se tali impianti, qualora fosse possibile installarli presso ditte anche non di autotrasporti, debbano essere individuati come attività 15 o come attività 18 delle attività comprese nell'elenco allegato al DM 16/02/82;

Per quanto sopra, il Comando ritiene che:

1) tali contenitori-distributori siano soggette ai controllo di prevenzione incendi qualora installati in luoghi ove prestino la propria opera i lavoratori subordinati come definiti dal DPR 547/55 in quanto l'attività ricade al punto 11 de DPR 689/59.
   In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo dei contenitori-distributori presso le cave, si ritiene che esse siano soggette ai controlli di prevenzione incendi solo per il parere di conformità, come previsto dall'art. 84 del D. Lgs 624/96, in quanto, anche se escluse dal campo di applicazione del DPR 547/55, non lo sono da quello del DM 16/02/82 qualora i quantitativi superino i 0,5 m^3.
2) i distributori di cui al DM 12 settembre 2003 possono essere installati solo presso aziende che risultino iscritte alla camera del commercio come ditte di autotrasporti e vanno considerate come attività 18;
3) qualora fosse possibile installarli presso ditte anche non di autotrasporti siano da considerare attività 18 perché il più volte citato DM del 19/03/90, nella prefazione, individua, come oggetto del decreto, i distributori e non i depositi e, in regione Lombardia, per uniformità alla legge regionale 24/2004;

Al fine di dirimere ogni dubbio e per un corretto ed uniforme applicazione della normativa, ed essendo nella fase di transitorio per passare dal NOP al CPI, fase nella quale si trovano molte aziende agricole della provincia, si chiede il definitivo parere di codesto superiore ufficio.

Si allega copia dello stralcio della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24.

(Si omette di allegare copia dello stralcio della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24. N.d.R.)

[32 b.]; [42 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1445
032101 01 4113 170B b
032101 01 4108 022 021

Roma, 14 novembre 2008

OGGETTO: Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. - Quesito

Si riscontra la nota di pari oggetto di codesta Direzione Regionale.

Per quanto riguarda il quesito sull'utilizzo dei contenitori distributori di carburante mobili si ritiene che l'argomento sia stato chiarito con la nota prot. n. P1202-P1324/4113 sott. 170/B(bis) del 31/03/2008 inviata sempre a codesta Direzione Regionale.

In merito al secondo quesito si ritiene, come previsto dagli artt. 3.5.2 e 3.5.3 del D.M. 01 febbraio 1986, che la comunicazione fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio debba avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dallo studio professionale XXX relativo agli argomenti in oggetto, esprimendo, per quanto di competenza, il parere di questa ufficio.

Contenitori distributori mobili di carburante

Si ritiene l'argomento correttamente chiarito dalla nota ministeriale prot. P1202-P1324/4113 del 31.03.2008. A ciò si aggiunge che l'eventuale autorizzazione da parte degli enti locali dipende dalla legislazione regionale che, nel caso della Lombardia (L.R. n.24 del 5.10.2004 e DGR 11.02.2005 n.7/20635), non sembra fare differenze tra le diverse tipologie di installazione.

Autosaloni

Viene illustrato il caso di un autosalone di superficie > 400 mq e numero di auto < 30, comunicante con un'autorimessa di servizio con capienza < 40 autovetture, chiedendo quali siano le modalità di comunicazione ammesse.

Si ritengono condivisibili per il caso specifico le considerazioni dello studio professionale.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere dello Studio Professionale

I quesiti che Vi sottopongo riguardano:

- Depositi di gasolio per autotrazione in contenitori - distributori rimovibili.
- Autosaloni

Premetto che mi rivolgo a questa Direzione Regionale in quanto da funzionari, anche dello stesso Comando, ho ricevuto pareri contrastanti.

Depositi di gasolio per autotrazione, uso privato, in contenitori - distributori rimovibili, destinati all'attività di autotrasporto

Alla luce di quanto, da questa Direzione, menzionato nelle Lettere, prot 2587/VII/2/1 del 17/11/03 e lettera di rettifica, prot. 4907 del 12/12/03, alcuni funzionari ritengono che detti contenitori - distributori rimovibili siano integralmente da considerare come punto 18 dell'elenco allegato al DM 12/02/82[7], quindi soggetti anche alla legge regionale 05/10/04 n° 24 e relativi regolamenti, per cui oltre al C.P.I. devono essere in possesso di autorizzazione amministrativa comunale e relativo collaudo, da parte di apposita commissione.

Altri funzionari ritengono che, dal punto di vista della sicurezza, non vi sia alcuna differenza tra quelli usati dagli autotrasportatori e quelli per i rifornimento a mezzi non abilitati alla circolazione su strada, per cui varrebbe quanto previso nella Circolare del 09/03/98, prot. P322/4113, cioè che tali attrezzature le si debbano considerare come semplici depositi, quindi attività 15, confermato anche dal titolo del D.M. 12/09/03, ove sono chiaramente indicati come depositi, con la variante che lo stesso D.M. al comma 2 dell'art. 4, dice che i1 riferimento alle disposizioni vigenti in materia di impianti, att. 18, si applicano solo ai fini della periodicità delle visite di rinnovo del C.P.I. e per la durata oraria del servizio.

Saloni di esposizione a servizio di concessionarie di vendita autovetture - Comunicazione tra salone e autorimessa di servizio

La lettera circolare, prot. P 584/4108 del 25/03/97, chiarisce che i saloni di esposizione, quando aventi superfice superiore a mq. 400, rientrano nelle attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82. Dice anche che la

[7] Leggasi "16/02/82". N.d.R.

normativa tecnica da applicare è quella prevista dal D.M. 01/02/86, quando la presenza di autoveicoli è superiore a 30, mentre, se inferiore, si devono applicare i normali criteri di prevenzione incendi

Questa lettera ha dato adito ad interpretazioni diverse.

Nel caso specifico si tratta di ditte concessionarie di vendita di autovetture, dotato di salone di esposizione, avente superfice maggiore di mq. 400 e capienza di 10/15 autovetture, collegato ad un'autorimessa di servizio con capienza inferiore a 40 autovetture.

Il chiarimento riguarda il come può essere realizzata la comunicazione tra salone e autorimessa.

Se si considera il salone come attività 87 a tutti gli effetti, farebbe testo solo la superfice e non la presenza delle autovetture, per cui la seconda parte delle succitata lettera circolare non avrebbe senso. Per di più la comunicazione tra autorimessa e salone, in osservanza al D.M. 01/02/86, punto 3.5, sarebbe possibile solo attraverso locale filtro fumo, tenendo presente anche il punto 3.4.1. (strutture REI 180) e ove necessario, il punto 3.1, II° capoverso (Impianto di spegnimento automatico).

Tuttavia se si considera la superfice solo funzionale alla condizione di assoggettabilità alla richiesta di C.P.I., ne1 caso in esame, salone con superfice sup. a mq. 400 e numero di autovetture inferiore a 30, in applicazione dei normali criteri di prevenzione incendi, considerando i due locali a destinazione similare (depositi di autoveicoli con ridotta presenza di persone), assimilabili a due comparti di un autorimessa, sembrerebbe fattibile proteggere la comunicazione tra i due locali con porta REI 120.

Queste diverse interpretazioni generano problemi, non solo ai fini applicativi delle normative vigenti, ma possono implicare aggravi economici ai titolari delle attività interessate.

Confidando nella Vs. disponibilità e cortesia, in attesa di responso, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

[32 c.]; [42 c.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0006460
146/032101.01.4113.170B

Roma, 14 aprile 2010

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di carburanti ad uso privato
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si forniscono di seguito utili chiarimenti al riguardo:

1. possono essere autorizzati, contenitori distributori mobili di gasolio con capacità di stoccaggio non superiore ai 9 mc, oltre alle attività "*agricole, cave e cantieri e autotrasporto*", anche presso attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; tali contenitori, inoltre, possono essere autorizzati anche per attività di autotrasporto solo se tale attività risulta iscritta alla camera di commercio e contemporaneamente sia:
   a) per il trasporto merci, anche iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori;
   b) per il trasporto di persone, impresa autorizzata al servizio di linea, noleggio con conducente e taxi,
2. Ai fini autorizzativi, nel caso di impiego per mezzi non targati e non circolanti su strada si presentano due casi:
   a) contenitori distributori mobili a servizio di aziende agricole, cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili: in questo caso tali distributori non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco e le norme contenute nel DM 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
   b) contenitori distributori mobili a servizio di attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; tali contenitori sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualora di capacità superiore al quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982.

Il DM 12 settembre 2003 disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore ai 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'albo nazionale degli autotrasportatori così come indicato al succitato punto 1. Tale installazione è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n. 18 di cui all'allegato al DM 16 febbraio 1982).

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non può essere consentito, dal punto di vista antincendio, neanche attraverso l'istituto della deroga, in quanto lo stesso è applicabile nel caso in cui non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore e non per estendere il campo di applicazione della norma stessa.

[34]

(Chiarimento)
PROT. n° P1362/4113 sott. 149

Roma, 11 dicembre 2001

OGGETTO: Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n° 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37. – Risposta a quesito. –

In relazione al quesito formulato dal Comando VV.F. in indirizzo si richiama in generale la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998.

La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi).

Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito con lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito alla installazione di sistemi di recupero vapori, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è necessario avviare le procedure del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:

a) incremento di stoccaggio di carburanti;
b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A;
c) installazione di nuovi erogatori;
d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto.

Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati, si ritiene sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica

[35]

Lettera Circolare

Prot. n° P1396/4113 sott. 87

Roma, 18 dicembre 2001

OGGETTO: Eliminazione della benzina con piombo quale carburante per autotrazione – Precisazioni in materia di prevenzione incendi. –

In attuazione della Direttiva 98/70/CE a partire dal 1° gennaio 2002 anche in Italia non potrà più essere commercializzata la benzina con piombo.

Con Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356 (G.U. n. 228 del giorno 1 ottobre 2001), convertito con modificazioni in legge 30 novembre 2001, n. 418 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2001), sono state individuate una serie di misure volte ad agevolare gli interventi necessari per assicurare dal giorno 1 gennaio 2001 l'eliminazione della benzina con piombo.

In particolare per quanto attiene agli interventi sulla rete distributiva carburanti, il decreto all'art. 1, comma 3, prevede che "il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo, non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni".

Ciò premesso anche per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi non è dovuto alcuno adempimento.

Si precisa che le necessarie rettifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi dovranno essere effettuate solo all'atto del suo rinnovo.

[36]

Lettera Circolare

Prot. n° P1517/4113 sott. 87

Roma, 26 novembre 2002

OGGETTO: Impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per autotrazione – Sostituzione di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C – Chiarimenti sulle procedure da attuare ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. –

Pervengono a questa Direzione quesiti in merito alle procedure da applicare in caso di sostituzione, presso gli impianti in oggetto, di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi della categoria C.

La variazione in argomento, non determinando pregiudizi alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, non comporta la necessità del ricorso alle procedure previste all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 37/1998.

Ciò premesso, al fine di aggiornare gli atti del fascicolo, è sufficiente che l'interessato comunichi al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'avvenuta sostituzione dei prodotti, allegando gli elaborati grafici della situazione preesistente e di quella modificata.

Inoltre, qualora si intendano utilizzare per l'erogazione di carburanti di categoria C apparecchi di distribuzione in precedenza adibiti all'erogazione di carburanti di categoria A, è necessario apportare modifiche finalizzate alla interdizione del circuito destinato al recupero vapori, prevedendo l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi che fanno parte di un kit di modifica.

In tale circostanza, pertanto, dovrà essere acquisita agli atti della pratica una dichiarazione a firma dell'installatore attestante che gli interventi per la disattivazione dei dispositivo di recupero vapori sono stati realizzata a regola d'arte, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante del kit, integrata da una attestazione di esito positivo delle prove funzionali di verifica della tenuta del circuito idraulico interessato dalla trasformazione.

Si precisa, infine, che le rettifiche al certificato di prevenzione incendi dovranno essere effettuate all'atto del suo rinnovo.

[40]

(Chiarimento)
PROT. n° P382/4113 sott. 170/B(Bis)

Roma, 24 marzo 2004

OGGETTO: Contenitori distributori mobili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto - D.M. 12 settembre 2003.-

In relazione al chiarimento richiesto, si fa presente quanto segue.

Il Decreto Ministeriale 12 settembre 2003 è applicabile unicamente alle ditte che esercitano attività di autotrasporto e come tali risultano iscritte presso la Camera di Commercio; i contenitori distributori rimovibili destinati al rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, cioè a mezzi targati e circolanti su strada, devono essere assoggettati ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

[41]

(Chiarimento)
PROT. n° P24/4113 sott. 149

Roma, 03 luglio 2007

OGGETTO: Distributore di gasolio agricolo - Ditta XXXX XXXX. - XXXXX - Strada per XXXX nc. XX.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere fornito da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Pavia, volto a chiarire il corretto inquadramento dell'attività descritta ai fini degli obblighi di prevenzione incendi.

Trattasi di serbatoio interrato di gasolio agricolo con capacità < 25 mc ad uso di azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi.

Ad opinione dello scrivente l'impianto descritto risulta compreso al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982, in quanto:

- l'esenzione della richiesta di c.p.i. per distributori di carburanti ad uso agricolo o l'eventuale classificazione come deposito di carburante ai sensi della L.C. P322/4113 del 9 marzo 1998 riguarda i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19/03/1990;
- il serbatoio non può essere considerato semplice deposito di gasolio in quanto dotato di dispositivo di erogazione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si inoltra il quesito posto dalla signora XXX XXX in merito alla assoggettabilità dell'attività svolta al controllo di prevenzione incendi.

La ditta individuata alla Camera del Commercio come impresa artigiana di tipo in individuale è dotata di un distributore ad uso privato composto da un serbatoio interrato inferiore a 25 m3 e da una colonnina distributrice con contalitri.

La ditta, entrando in contraddizione, ha comunicato di aver tolto il dispositivo contalitri, e quindi chiede, di non essere considerata distributore, e poi sottintende la presenza del dispositivo per l'ottemperanza degli obblighi fiscali.

La ditta in pratica utilizza dei mezzi agricoli di proprietà per lavori agricoli conto terzi.

Con tali premesse la ditta ritiene di non essere soggetta a controllo di prevenzione incendi in quanto in possesso di un deposito di gasolio di capacità inferiore a 25 m3 per uso agricolo, svolgendo la ditta attività agromeccanica.

A parere dello scrivente Comando la ditta è soggetta in ogni caso ai controlli di prevenzione incendi in quanto:

1) se la colonnina distributrice è munita di contalitri si configura l'att. 18 del DM 16/02/82 in quanto per esse non viene escluso l'uso privato;

2) se non è munita di contalitri si configura l'att. 15 in quanto il serbatoio ha una capacità superiore a 0,5 m3 e non può essere considerata azienda agricola in quanto, come detto in precedenza, la ditta è individuata come impresa artigiana, individuale per lavori agricoli conto terzi.

La ditta ritiene di poter essere considerata azienda agricola in virtù del D. Lgs 27/05/2005 n. 101 che annulla l'attività agromeccanica e quella agricola, esonerabile al richiedere l'autorizzazione al Sindaco del Comune interessato.

Lo scrivente Comando è del parere che la ditta si fa soggetta a controllo di Prevenzione Incendi in quanto lo stesso decreto non l'esonera dagli adempimenti della Prevenzione Incendi.

Si allegano:

1) nota della ditta
2) copia iscrizione Camera Commercio.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[45]

DECRETO LEGGE

Decreto 31 maggio 2010 , n. 78 [8]
(Suppl. Ordinario n. 114 alla GU del 31 maggio 2010 n. 125)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria

Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

[8] Convertito con legge 30/07/2010 n. 112. N.d.R.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

(Omissis)

TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

Art. 51
(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)

1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 del presente articolo da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente. (Comma così modificato dall'allegato alla legge 30/07/2010 n. 112. N.d.R.)

2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m^3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.[9] (Comma così modificato dall'allegato alla legge 30/07/2010 n. 112. N.d.R.)

3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.

4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.

(Comma così modificato dall'allegato alla legge 30/07/2010 n. 112. N.d.R.)

5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.[10] È fatta salva la possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. (Comma così modificato dall'allegato alla legge 30/07/2010 n. 112. N.d.R.)

6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010". (Comma così sostituito dall'allegato alla legge 30/07/2010 n. 112. N.d.R.)

(Omissis)

[9] Vedasi quale normativa tecnica di prevenzione incendi a disciplina di tali impianti, il DM 30/04/2012. N.d.R.

[10] Vedasi, in merito alla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali impianti (VRA), il chiarimento prot. n° 12890 del 19/09/2013 riportato subito dopo il presente decreto legge. N.d.R.

TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

Art. 56.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

Chiarimento sulla assoggettabilità dei VRA

(Chiarimento)
PROT. n° 12890

Roma, 19 settembre 2013

OGGETTO: Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo. Quesito.

L'art. 51 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime semplificato per i VRA, piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, senza serbatoi di accumulo, derivati dalla rete domestica e con capacità di compressione non superiore a 3 m^3/h.

Infatti, ne è stato previsto l'esercizio dietro presentazione di una DIA conforme al D.P.R. n. 37/1998 e, nel contempo, l'attività non è stata assoggettata al rilascio del CPI, fatti salvi i controlli ed il potere prescrittivo del CNVVF. L'installazione è stata riservata alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/1998[11], recante norme in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, tenute al rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto, pena l'applicazione di sanzioni.

Sotto il profilo tecnico, lo stesso D.L. ha subordinato la messa in esercizio di tali impianti al rispetto delle regole di buona tecnica e dell'arte di cui alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968; contestualmente, ha previsto l'emanazione di apposita regola tecnica, intervenuta con il D.M. 30/04/2012, la quale ha regolamentato gli impianti derivati dalla rete domestica con capacità di compressione fino a 20 m^3/h.

Il predetto decreto ha inoltre previsto, per le imprese installatrici, gli obblighi della verifica funzionale, del rilascio della dichiarazione di conformità e di avvenuta istruzione degli utilizzatori dei VRA ed, infine, la consegna del libretto di manutenzione ed uso.

Il D.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ha tra l'altro, modificato le attività soggette ai controlli. In applicazione del citato D.P.R. i distributori dei carburanti in questione appaiono indistintamente ascrivibili al punto 13 -fascia C- del dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Una tale interpretazione, che risulta corretta per gli impianti di portata compresa tra 3 e 20 m^3/h, di contro contrasta con i principi di semplificazione e di proporzionalità, che sono a fondamento dello stesso D.P.R. per quelli di portata inferiore a 3 m^3/h, che, come già detto, erano stati oggetto di liberalizzazione con il D.L. n. 78/2010.

Pertanto, su conforme parere dell'Ufficio AA.LL., di questo Dipartimento, si ritiene che agli impianti di portata inferiore a 3 m^3/h si possa continuare ad applicare l'art. 51 del D.L. n. 78/2010, sostituendo la prevista DIA alla odierna SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, a firma dell'interessato e con la contestuale dall'assunzione degli obblighi gestionali di cui al relativo libretto di uso e manutenzione, corredata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto a firma della ditta installatrice, riferita alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968, oltre che al recente D.M. 30/4/2012, e da documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici) relativa alla installazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia relativo all'argomento in oggetto, condividendone il parere espresso.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

[11] Leggasi "37/2008". N.d.R.

È pervenuto, allo scrivente Comando, richiesta di valutazione progetto per un impianto, meglio precisato in oggetto, regolamentato, per la prevenzione incendi, dal DM 30/04/2012.

Per tali tipologia di impianti, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.112, al c. 5 dell'articolo 51 riporta "*Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. ....*"

Il successivo DPR 151/2011 comprende, fra le attivtà soggette a controllo in categoria C, al p. 13 lett. b) dell'allegato I, gli " *Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)*", non escludendo particolari tipologie di impianti.

Con la presente si chiede se tali impianti siano da ritenere soggetti ai controlli di prevenzione incendi, e quindi classificati al punto 13.4.C dell'allegato III al DM 7/8/2012, o non soggetti a controllo di prevenzione incendi.

Lo scrivente Comando ritiene, come espresso dal sopracitato DL 31/05/2010 n. 78, convertito in legge, che tali impianti non siano da comprendere nell'allegato I al DPR 151/2011 e quindi non soggetti a rilasci autorizzativi o pareri di valutazione da parte dei Vigili del Fuoco, fatta salva possibilità di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni.

Si ritiene altresì che quando previsto al c. 5 dell'art. 1 del DM 30/04/2012, ossia "*Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per gli impianti di erogazione:*

a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio;

b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco."

sia da ricondurre a quei casi della precedente valutazione, di cui al chiarimento prot. n. 4987 del 19/05/2009, antecedente al citato DL, che faceva rientrare questi impianti al p. 7 dell'allegato al DM 16/02/82.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

---

[46]

(Chiarimento)
PROT. n° 12890

Roma, 19 settembre 2013

OGGETTO: Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo. Quesito.

L'art. 51 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime semplificato per i VRA, piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, senza serbatoi di accumulo, derivati dalla rete domestica e con capacità di compressione non superiore a 3 m^3/h.

Infatti, ne è stato previsto l'esercizio dietro presentazione di una DIA conforme al D.P.R. n. 37/1998 e, nel contempo, l'attività non è stata assoggettata al rilascio del CPI, fatti salvi i controlli ed il potere prescrittivo del CNVVF. L'installazione è stata riservata alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/1998[12], recante norme in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, tenute al rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto, pena l'applicazione di sanzioni.

Sotto il profilo tecnico, lo stesso D.L. ha subordinato la messa in esercizio di tali impianti al rispetto delle regole di buona tecnica e dell'arte di cui alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968; contestualmente, ha previsto l'emanazione di apposita regola tecnica, intervenuta con il D.M. 30/04/2012, la quale ha regolamentato gli impianti derivati dalla rete domestica con capacità di compressione fino a 20 m^3/h.

Il predetto decreto ha inoltre previsto, per le imprese installatrici, gli obblighi della verifica funzionale, del rilascio della dichiarazione di conformità e di avvenuta istruzione degli utilizzatori dei VRA ed, infine, la consegna del libretto di manutenzione ed uso.

Il D.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ha tra l'altro, modificato le attività soggette ai controlli. In applicazione del citato D.P.R. i distributori dei carburanti in questione appaiono indistintamente ascrivibili al punto 13 -fascia C- del dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Una tale interpretazione, che risulta corretta per gli impianti di portata compresa tra 3 e 20 m^3/h, di contro contrasta con i principi

[12] Leggasi "37/2008". N.d.R.

di semplificazione e di proporzionalità, che sono a fondamento dello stesso D.P.R. per quelli di portata inferiore a 3 m^3/h, che, come già detto, erano stati oggetto di liberalizzazione con il D.L. n. 78/2010.

Pertanto, su conforme parere dell'Ufficio AA.LL., di questo Dipartimento, si ritiene che agli impianti di portata inferiore a 3 m^3/h si possa continuare ad applicare l'art. 51 del D.L. n. 78/2010, sostituendo la prevista DIA alla odierna SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, a firma dell'interessato e con la contestuale dall'assunzione degli obblighi gestionali di cui al relativo libretto di uso e manutenzione, corredata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto a firma della ditta installatrice, riferita alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968, oltre che al recente D.M. 30/4/2012, e da documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici) relativa alla installazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia relativo all'argomento in oggetto, condividendone il parere espresso.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuto, allo scrivente Comando, richiesta di valutazione progetto per un impianto, meglio precisato in oggetto, regolamentato, per la prevenzione incendi, dal DM 30/04/2012.

Per tali tipologia di impianti, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.112, al c. 5 dell'articolo 51 riporta "*Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. ....*"

Il successivo DPR 151/2011 comprende, fra le attivtà soggette a controllo in categoria C, al p. 13 lett. b) dell'allegato I, gli " *Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)*", non escludendo particolari tipologie di impianti.

Con la presente si chiede se tali impianti siano da ritenere soggetti ai controlli di prevenzione incendi, e quindi classificati al punto 13.4.C dell'allegato III al DM 7/8/2012, o non soggetti a controllo di prevenzione incendi.

Lo scrivente Comando ritiene, come espresso dal sopracitato DL 31/05/2010 n. 78, convertito in legge, che tali impianti non siano da comprendere nell'allegato I al DPR 151/2011 e quindi non soggetti a rilasci autorizzativi o pareri di valutazione da parte dei Vigili del Fuoco, fatta salva possibilità di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni.

Si ritiene altresì che quando previsto al c. 5 dell'art. 1 del DM 30/04/2012, ossia "*Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per gli impianti di erogazione:*

a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio;

b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco."

sia da ricondurre a quei casi della precedente valutazione, di cui al chiarimento prot. n. 4987 del 19/05/2009, antecedente al citato DL, che faceva rientrare questi impianti al p. 7 dell'allegato al DM 16/02/82.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

[47]; [51]

Circolare n. 17 MI.SA. (86)

Prot. N° 13435/4179

Roma, 28 giugno 1986

OGGETTO: Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.

Per opportuna conoscenza e norma si invia copia dell'estratto di verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986 della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili relativo alla inclusione dei perossidi organici tra le sostanze esplodenti.

ALLEGATO "A"

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

OGGETTO : Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti - Quesito

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE ED INFIAMMABILI

Estratto del verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986.

Il Relatore legge la seguente relazione:

La Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale - è stata richiesta dalla Confindustria di fornire chiarimenti circa l'inclusione dei perossidi organici nella voce 24 del D.M. 16 febbraio 1982, voce che comprende le sostanze esplodenti definite come tali dal Regolamento di esecuzione del TULPS.

A parere di detta Confederazione, i perossidi organici dovrebbero essere inclusi nella voce 26 del citato decreto, che comprende le sostanze instabili.

Il predetto ufficio della Direzione generale della P.C. e dei Servizi antincendi chiede ora il parere di competenza della Commissione consultiva.

Il Relatore, esaminata la questione, fa presente quanto segue.

I perossidi organici, in quanto comprendenti nella molecola una catena organica, e quindi infiammabile, e il tipico legame -0-0- caratteristico dell'acqua ossigenata e di tutti i perossidi, possono presentare proprietà esplosive, se allo stato tecnicamente puro. Tuttavia in tal caso essi vengono prodotti, messi in commercio, trasportati ed utilizzati, opportunatamente flemmatizzati con svariate sostanze a seconda della loro natura, quali ad esempio, acqua, alcoli, chetoni, ftalati, polveri secche inerti e così via. Ciò non toglie che non esistano perossidi organici che anche non flemmatizzati non presentino alcuna proprietà esplosiva, come il perossido di lauroile, l'idroperossido di tetraelina e tanti altri che figurano, ad esempio, con l'aggettivo "tecnicamente puri" nel noto "libro arancio" delle Nazioni Unite che comprende le raccomandazioni valide per il trasporto delle merci pericolose sul piano mondiale, raccomandazioni alle quali si ispirano tra l'altro, i noti regolamenti internazionali ferroviario (RID) e stradale (ADR), le regole marittime IMO ed i regolamenti nazionali.

Sempre e proposti di trasporto, il Relatore fa presente che sia nelle raccomandazioni ONU, sia nei regolamenti citati, i perossidi organici costituiscono una classe "ad hoc" e numerata come 5.2, che fa il paio con la classe 5.1 (comburenti inorganici come i nitrati, i permanganati e così via).

Il Relatore fa pertanto presente che durante la fase più suscettibile di incendi, e cioè il trasporto, i perossidi organici sono stati tenuti ben distinti dagli esplosivi, costituendo una classe di trasporto separata, dalle quale è ben distinta anche dall'etichetta di pericolo, gialla, con una fiamma sormontante un cerchio, invece che arancio con bomba che esplode.

Parimenti le note direttive comunitarie, che non valgono per i trasporti, ma per la messa sul mercato delle merci pericolose, classificano i perossidi organici ben distinti dagli esplosivi.

Infine conclude il Relatore, quei perossidi organici che per voluta mancanza di flemmatizzazione mantengono proprietà esplosive, sono classificati tra gli esplosivi veri e propri e in Italia ricadrebbero, ove ne fosse richiesta la loro classificazione ai sensi dell'art. 53 del TULPS, sotto la definizione di esplosivo di cui al D.M. 8 agosto 1972.

Pertanto il Relatore propone di accogliere la proposta della Confindustria e di togliere la frase "nonchè perossidi organici" dalla cifra 24 delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982; la proposta di includere i perossidi organici nella voce 26 dello stesso decreto sembra pertanto ragionevole.

La Commissione unanime approva.

[48]

(Chiarimento)
PROT. n° 0003332

Roma, 17 marzo 2015

OGGETTO: D.P.R. 151/11, p.to 17.1.C dell'Allegato I
Riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell'art.324 del D.P.R. 128/59 presso una cava di quarzo.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, in linea con quanto in precedenza rappresentato in occasione di analoghi quesiti, questo Ufficio ritiene che la presenza di una riservetta di esplosivi per il consumo

settimanale - disciplinata dalle norme di polizia delle miniere e delle cave del D.P.R. 128/59 - non renda la cava configurabile come stabilimento o impianto di cui al punto 17 dell'allegato I al D.P.R. 151/11.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Sondrio volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una riservetta di materiale esplodente di II e III categoria.

Considerato che il punto 17 dell'allegato al DPR 1/08/2011 n. 151 richiama il regolamento di esecuzione del TULPS di cui al RD 6/05/1940, n.635 e s.m.i. per quanto attiene la classificazione dei materiali esplodenti, si ritiene che la realizzazione della riservetta in premessa sia compresa tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

Parere del Comando

La Provincia di Sondrio - Settore pianificazione territoriale, energia e cave, ha convocato questo Comando, in sede di Conferenza di Servizi, per l'espressione del parere di competenza finalizzato alla realizzazione di una riservetta di materiale esplodente di II e III categoria con quantitativo massimo in deposito non superiore a 1000 kg. a settimana.

Il Comando pur nella limitatezza dei tempi utili per esaminare la documentazione, non esaustiva nel caso in esame, vista la delicatezza della materia in esame, ha partecipato alla Conferenza, e, ad una prima lettura del p.to 17. 1.c dell'allegato I al DPR 151 del 1 agosto 2011 ha dibattuto sull'assoggettabilità del deposito in oggetto per quanto concerne il controllo dei Vigili del Fuoco.

Recentemente la ditta ha fatto pervenire a questo Comando una nota datala 22/09/2014 che si allega alla presente, nella quale, evidenzia taluni aspetti che non farebbero ricadere la riservetta in oggetto al p.to 17 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Se leggiamo testualmente il p.to 17 di cui sopra, riporta: "*Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificale come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.*"

L'Allegato A del regio decreto ricomprende le categorie II e III di materiale esplodente in oggetto, mentre l'Allegato B, al Capitolo X - sicurezza contro gli incendi riporta[13]:

"*1 - Sono depositi sotterranei quelli costituiti in gallerie e camere in muratura ricoperte da terreno di riporto o scavate in roccia e non comunicanti con cantieri minerari. Le riservette interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.L.P.S., ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purché siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi*".

All'articolo 6 si legge: "*L'installazione e l'esercizio delle riservette interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonché del regolamento di polizia mineraria. Gli atti autorizzativi dell'installazione e dell'esercizio delle riservette devono, a cura dell'ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati al prefetto della provincia competente per territorio.*

In tutto ciò, entra in gioco il DPR 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave , che, al Titolo I - Disposizioni generali - Capo I - Campo di applicazione, recita:

"*Art. 1. - Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e lo salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.*

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del T.U.L.P.S, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3), e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio1940, numero 635."

Al p.to 17 dell'allegato I al DPR 1515/2011[14] si rileva l'assoggettabilità di "stabilimenti ed impianti" che, non ricorre nel caso in esame trattandosi di una riservetta all'interno di una cava. Dalla lettura degli estratti normativi sopra riportati sembrerebbe che, per tali tipologie di deposito delle attività estrattive, non vi sia una competenza dei Vigili del Fuoco.

La perplessità deriva da quanto esplicitato nel TU 81/2008 all'allegato IV punto 4, misure contro l'incendi e l'esplosione che recita:

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a

[13] In realtà è riportato al capitolo IV al paragrafo "Depositi sotterranei o interrati". N.d.R.
[14] Leggasi 151/2011. N.d.R.

salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del D.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.

Per quanto sopra, le riservette settimanali di esplosivi, regolamentate dal DPR 128/1959, sembrerebbero, a parere di questo Comando, non assoggettabili al p.to 17.1.C dell'allegato I al DPR 151/2011, ma, i dubbi permangono circa i valori di soglia di cui al p.to 4.3 dell'allegato IV al TU 81/2008 e s.m.i. che non sono definiti.

Si rimane in attesa di determinazioni in merito da parte di codesta Direzione Regionale.

[49]; [82 j.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0007016
032101.01.4179.005

Roma, 18 maggio 2012

OGGETTO: Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS).
Chiarimenti

Si fa riferimento alla nota concernente l'oggetto, indicata a margine, per chiarire che il rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dovrà essere considerato nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/11 per l'intero compendio "poligono TSN" quale impianto sportivo qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m^2 (cfr. attività 65 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11).

Per tali locali - non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11 che sono riferite ai depositi di vendita - potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, le misure di sicurezza indicate nell'art. 16 del D.M. 18 marzo 1996 recante "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*".

Nel ricordare che tale provvedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilità dell'intero impianto dovrà essere verificata l'assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.

Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'applicazione dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni configurabili come pubblico spettacolo.

Richiesta della società

Il Ministero della Difesa, sta predisponendo una nuova direttiva che mira a disciplinare i requisiti che debbono essere posseduti dai locali adibiti alla custodia delle munizioni/armi delle Sezioni di T.S.N

Questa U.I.T.S., Ente Pubblico vigilante e di coordinamento delle Sezioni ai sensi del DPR 90/2010, rivolge quesito interpretativo a codesto Ministero al fine di avere conferma che detti locali di custodia munizioni e armi non rientrino nell'obbligatorietà del Certificato Prevenzione Incendi.

Si premette che detto locale non può ricondursi alle attività n. 18 di cui al DPR 1 agosto 2011 n.151 "Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti" per le motivazioni e gli allegati di seguito elencati:

a) Le attività istituzionali di tiro delle Sezioni T.S.N. si svolgono, di regola, in poligoni demaniali dichiarati agibili dall'autorità militare.
   Il compendio "poligono TSN" comprende:
   - un edificio sociale
   - una "zona operativa" costituita da *stand di tiro*
   - una "zona servizi".

   Nell'ambito dell'edifico sociale è ricavato un locale adibito alla custodia delle munizioni/armi.

b) Relativamente alle munizioni, si tratta di munizioni per l'impiego sportivo ed istituzionale nelle varie tipologie (per arma lunga e per arma corta), il cui quantitativo, in peso di polvere equivalente, risulta essere complessivamente sempre non superiore a kg 200 (duecento), come espressamente indicato nel promemoria allegato (Allegato 1).

c) Il locale destinato alla custodia delle munizioni/armi risulta situato al piano terra del fabbricato sociale e risulta essere compartimentato, rispetto ai locali adiacenti e/o sovrastanti, con strutture murarie in muratura piena o in calcestruzzo armato.

d) Il D.P.R. n. 90/2010 (art.61, comma 2) prevede che le Sezioni del T.S.N. svolgono l'attività di tiro a segno con il coordinamento dell'U.I.T.S. e sotto la vigilanza:
- del Ministero della Difesa, per quanto attiene la "*tenuta degli impianti di tiro*";
- del Ministero dell'Interno, per i compiti di "*pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi*".

e) La legge n. 110/75, all'art. 31, detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle armi e delle munizioni da parte delle Sezioni T.S.N., *in deroga alle previsioni poste per i privati*. Questa attività non è riconducibile ad attività di minuta vendita.

f) Il D.P.R n. 90/2010 attribuisce esclusivamente al Ministero della Difesa, la regolamentazione (compresa l'agibilità) sui locali di custodia delle munizioni/armi delle Sezione del T.S.N. (Si evidenzia che il citato DPR 90/2010 non fa riferimento a depositi munizioni ma a locali custodia delle Sezioni TSN).

g) Infine, a seguito di specifico quesito della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, l'Ispettorato Regionale VV.F. della Toscana, con nota n. 7309 del 5/7/1997 (sulla quale la D.G. della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi con successiva Nota n. P1599/4179 del 14/10/1997 esprime parere di concordanza), dichiara che (Allegato 2) "*i poligoni di tiro non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ravvisandosi per tali impianti problematiche di tipo essenzialmente antinfortunistico legate all'impiego delle armi da fuoco*".

h) Ad integrazione di quanto sopra riportato si allega il parere del Prof. … (omissis) …. in merito alla direttiva tecnica sui locali di custodia delle munizioni delle Sezioni TSN, la loro agibilità ed i limiti di detenzione di polvere equivalente (Allegato 3).

Tutto ciò stante, si prega voler precisare se i locali custodia munizioni/armi delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale sono soggetti o meno ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Cordiali saluti.

Allegati: 1) Promemoria UITS - marzo 2012 -
2) Nota n° 7309 dell'Ispettorato regionale VV.FF. Toscana
Nota n° 1599/4179 Ministero Interno D.G. Protez. Civile
3) Parere Prof.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[50]

NOTA
PROT. n. 0006251

Roma, 18 maggio 2016

OGGETTO: D.P.R.151/11. Allegato I - Att. n. 18: *Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.*

Giungono a questo Dipartimento richieste di chiarimento in merito agli *Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi* riportati al secondo capoverso dell'attività n.18 dell'Allegato I al D.P.R.151/11.

Al riguardo si evidenzia che, a seguito di aggiornamenti normativi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie (cfr. D.Lgs.58/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, D.Lgs.123/15, emanato in attuazione alla direttiva 2013/29/UE) che hanno comportato modifiche anche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. D.M. 9 agosto 2011, D.M. 26 novembre 2012 e D.M. 4 giugno 2014), non è più possibile fare riferimento ad *artifici pirotecnici declassificati* in quanto tutti i prodotti esplodenti sono ora classificati.

Tutto ciò premesso - nel richiamare anche quanto rappresentato in merito dall'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare prot.n. 557/PAS/U/017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, trasmessa dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota DCPREV

prot.n. 15373 del 23 dicembre 201015[15] - si ritiene, per quanto di competenza, che gli articoli pirotecnici in "libera vendita", di cui all'attività specificata al punto 18 cat. B in argomento, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014, emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.

[53 a.]

Circolare n. 88[16]

DIV. SC/AGTI – Sez. Prev.

Roma, 19 luglio 1949

OGGETTO: deposito di fiammiferi

Per opportuna norma si portano a conoscenza dei Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco le decisioni relative all'oggetto adottate dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 19 maggio 1949 e contenute nell'estratto del verbale qui di seguito trascritto:

"Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili"

Estratto del verbale della seduta n. 21/580 del 19 maggio 1949.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Deposito di fiammiferi - Quesito

Il Relatore legge la seguente relazione:

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con la lettera n. 03/5849 del 28 aprile 1949, comunica che qualche Prefettura, in base alle "Norme tecniche suggerite dalla Commissione per la regolamentazione dei depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio", ritiene che i fiammiferi giacenti presso depositi speciali o presso gli uffici e magazzini vendita generi di monopolio, siano da considerarsi sostanze solide a rapidissima accensione delle quali non sarebbe consentita la conservazione di quantità superiori a 25 kg senza prescritta licenza.

Nella stessa lettera, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dopo aver fatto presente che i fiammiferi immagazzinati nei depositi ed uffici sopra accennati non presentano particolari pericoli di incendio, essendo esclusa la capacità di autocombustione e dato che vengono conservati in imballi che privano il contenuto della quantità d'aria necessaria per il propagarsi della combustione, dopo aver accertato che sia nei 600 magazzini di vendita sparsi in tutta Italia, sia nei depositi speciali, sia durante i trasporti ferroviari, camionisti e marittimi, in molti anni non si sono verificati veri e propri casi di incendio, chiede al Ministero dell'interno di voler impartire le opportune disposizioni alle Prefetture perché non comprendano i fiammiferi impacchettati fra le sostanze solide a rapidissima combustione.

In merito si rileva quanto segue:

Allo stato attuale della legislazione, i depositi di fiammiferi non sono disciplinati da regolamenti o norme generali.

Nei casi segnalati è quasi certo, perciò, che si tratti della richiesta fatta da alcuni Prefetti della osservanza - da parte dei depositi e magazzini dell'Amministrazione dei Monopoli - di norme stabilite da enti locali in applicazione dell'art. 64 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

Dal contesto della lettera in vista, si arguisce facilmente che tali disposizioni locali sono modellate sopra le "Norme tecniche, ecc. ecc." norme pubblicate intorno al 1910-11 e che, per quanto non siano mai state rese obbligatorie con precetto legislativo - nemmeno in applicazione dell'art. 63 del citato testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - sono servite di base a varie regolamentazioni generali ed attualmente anche alle disposizioni degli Enti locali per la disciplina dei depositi, magazzini, negozi di vendita ecc. di merci pericolose.

Stando così le cose, l'Amministrazione dei Monopoli avrebbe forse dovuto limitare la sua richiesta nel puro ambito amministrativo onde accertare l'applicabilità o meno di tali disposizioni ai propri depositi o magazzini.

Dal punto di vista tecnico non sembra infatti giustificata la richiesta di far togliere i fiammiferi da parte degli Enti locali, nelle loro disposizioni di sicurezza, dalla categoria delle "sostanze solide a rapidissima accensione".

Questa qualifica è certamente esatta ed al più si potrebbe discutere se ad essa non fosse preferibile quella, egualmente esatta e per qualche aspetto più severa, di "materie accensibili per sfregamento" che è la qualifica adottata nel regolamento per il trasporto delle merci pericolose delle FF.SS. (D.M. 27 novembre 1934).

Comunque appare ovvio che i depositi di fiammiferi di una certa importanza debbano sottostare a particolari norme di sicurezza.

[15] Leggasi "2015". N.d.R.

[16] Vedasi, sulla validità di questa circolare, la lettera circolare prot. n° P223/4142 sott. 1del 01/02/1997 riportata subito di seguito. N.d.R.

Il fatto che in parecchi decenni l'Amministrazione dei Monopoli non abbia mai patito nei propri depositi gravi accidenti causati da incendi di fiammiferi non può certo essere attribuito a proprietà peculiari dei fiammiferi, ma piuttosto alle cure poste dagli stessi tecnici dell'Amministrazione nella disposizione dei depositi e nella distribuzione dei fiammiferi nei singoli magazzini e cioè, in sostanza, alla osservanza di vere e proprie norme di sicurezza.

In altri campi altre Aziende dello Stato, come per esempio le Ferrovie e le Poste e Telegrafi, provvedono alla sicurezza contro l'incendio dei propri servizi con proprie speciali norme e sono perciò esentate dagli obblighi circa la vigilanza, licenze, autorizzazioni ecc. previste per le Aziende private da norme generali similari.

In analogia a ciò, facendo astrazione da altre considerazioni, si ritiene che anche i depositi di fiammiferi dell'Amministrazione dei Monopoli potrebbero essere esentati dai suddetti obblighi, eventualmente previsti da disposizioni locali, sempre che i depositi siano disciplinati da norme di sicurezza e gestiti direttamente dall'Amministrazione.

I depositi gestiti da terzi, per conto o no dell'Amministrazione, dovrebbero essere invece sottoposti alla disciplina di eventuali norme locali.

A tale proposito, si osserva tuttavia che l'esame della questione ha messo in rilievo la necessità che, nelle predette disposizioni, la quantità massima di fiammiferi predette prevista libera da speciali autorizzazioni o licenze, sia notevolmente aumentata.

In effetti la quantità limite di 25 kg completata in tali disposizioni è ripresa anch'essa dalle citate "Norme tecniche ecc. ecc." che risalgono, come si è detto, a circa 40 anni fa.

Ora, in tale epoca, esisteva in Italia un numero abbastanza considerevole di piccole fabbriche di fiammiferi i cui processi di lavorazione non erano sempre ineccepibili; inoltre era ancora assai diffuso l'impiego del fosforo giallo come costituente normale della miscela infiammabile dei fiammiferi.

Questo rendeva allora abbastanza pericoloso il magazzinaggio anche di quantità non molto grandi di fiammiferi e giustificava il limite relativamente molto basso di 25 kg fissato dalla Commissione nella estensione delle "Norme".

Attualmente il numero delle fabbriche è ridotto ad appena poco più di venti; tutte applicano procedimenti di fabbricazione assai perfezionati e standardizzati; l'impiego del fosforo giallo è praticamente abolito; tutti i tipi di fiammiferi fabbricati (eccetto forse qualche tipo speciale, come per esempio i fiammiferi "contro vento") presentano garanzie di sicurezza per autocombustione o per urti accidentali senza confronto superiori a quelle dei fiammiferi fabbricati 40 anni fa.

Inoltre, si ritiene che anche nella disciplina dei depostiti di fiammiferi si debba seguire il criterio adottato in altre regolamentazioni di merci pericolose (oli minerali, esplosivi, ecc.) e cioè di commisurare la pericolosità dei fiammiferi al loro effettivo contenuto di materiale pericoloso.

Nel caso specifico che ci interessa, un semplice controllo dei tipi di fiammiferi più comuni (f. di legno solforati; f. di cera; f. di sicurezza tipo svedesi; f. tipo minerva), ha infatti mostrato che il peso di miscela infiammabile contenuta in ogni scatola o bustina di fiammiferi è in media eguale a circa il 10-11% del peso complessivo della scatola o bustina piena.

Ora la miscela infiammabile è sostanzialmente la parte pericolosa dei fiammiferi e ad essa deve essere commisurata la quantità di fiammiferi da considerare liberi da ogni autorizzazione o speciale licenza.

A questo punto bisognerebbe esaminare la pericolosità in sé di detta miscela infiammabile o meglio delle diverse miscele infiammabili usate per i diversi tipi di fiammiferi in rapporto principalmente alla loro composizione, alle loro caratteristiche e a tutte le altre circostanze che, in pro o in contro, concorrono a fare di tali miscele dei materiali pericolosi; l'esame tuttavia di questi fattori appare palesemente assai malagevole ed impossibile.

Tuttavia, tenendo presenti le disposizioni esistenti per la polvere pirica - che in un certo senso può essere presa come termine di confronto - e naturalmente valutando, sia pure sommariamente, tutte le circostanze che concorrono a fare delle miscele infiammabili per fiammiferi materiali meno pericolosi della polvere pirica, si traggono le seguenti conclusioni:

1) la quantità di fiammiferi da ritenere libera da ogni autorizzazione o speciale licenza, può essere stabilita anziché in 25 kg in 250 kg lordi compresi il peso delle scatole o bustine, involucri di carta o cartone, escluso, però, il peso degli imballaggi esterni (casse di legno e simili) per tutti i depositi, uffici di vendita, magazzini, ecc. collocati in centri abitati e posti, eventualmente, anche in fabbricati destinati in parte ad abitazione;

2) per i depositi posti alquanto fuori dei centri abitati, in fabbricati isolati, non abitati, la suddetta quantità può essere portata fino a 500 kg;

3) la suddivisione in classi dei depositi di maggiore entità può essere stabilita come segue:

1ª classe: oltre 50 t

2ª classe: oltre 10 t fino a 50 t

3ª classe: oltre 500 kg fino a 10 t.

Non si conoscono esattamente quali siano le prescrizioni di ubicazione, struttura, distribuzione dei locali ecc. stabilite dalle predette disposizioni locali per le varie classi di depositi di fiammiferi; si pensa che anche queste prescrizioni siano modellate su quelle alquanto generiche indicate dalle "Norme tecniche, ecc. ecc.".

Si ritiene pertanto molto opportuno che l'Amministrazione dei Monopoli e le Prefetture segnalino al Ministero dell'interno - Direzione generale della Pubblica Sicurezza - Ufficio esplosivi, caso per caso, i depositi che abbiano dato o diano luogo a controversie con le Autorità locali per le questioni di cui è fatto cenno nella presente relazione e ciò

principalmente per la mancanza di norme generali e la relativa sommarietà delle prescrizioni delle "Norme tecniche ecc. ecc." su cui sono basate le disposizioni locali di sicurezza.

La Commissione unanime approva.

[53 b.]

Lettera Circolare

Prot. N° P223/4142 sott. 1

Roma, 01 febbraio 1997

OGGETTO: Depositi commerciali di fiammiferi – Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.

La vigente normativa pone sotto il controllo dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, con l'obbligo dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi, le attività ricomprese al punto 30 dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, costituite da fabbriche e depositi di fiammiferi.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - con circolare n. 88 del 19 luglio 1949, avente per oggetto "Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Depositi di fiammiferi" ha fissato in 250 kg lordi (peso comprensivo delle scatole, bustine, involucri di carta o cartone, ma escluso il peso dell'imballaggio esterno di spedizione) la quantità di fiammiferi che è possibile detenere in tutti i depositi, uffici di vendita, magazzini, etc., collocati in centri abitati, libera da qualsiasi autorizzazione o speciale licenza, ivi compreso il Certificato di prevenzione incendi.

Ciò premesso, sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti da Comandi provinciali e dal Consorzio industrie fiammiferi, intesi a conoscere:

a) se la citata circolare n. 88/1949 sia tuttora in vigore;

b) i requisiti di sicurezza antincendio che i depositi in oggetto devono possedere in relazione al quantitativo di prodotto immagazzinato.

Al riguardo nel confermare che la circolare MI.SA. n. 88/1949 è tuttora vigente, si ribadisce che sono soggetti ai controlli obbligatori da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, i depositi commerciali di fiammiferi con quantitativo lordo di fiammiferi depositato superiore a 250 kg.

Per quanto attiene i requisiti di sicurezza antincendio che devono possedere i depositi in questione, soggetti al controllo da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti criteri generali in relazione al quantitativo lordo di fiammiferi immagazzinato:

Quantitativo superiore a 2.500 kg

Tali depositi dovranno essere ubicati in locali ad uso esclusivo aventi strutture di separazione e serramenti, di comunicazione con altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco correlate al carico di incendio e provvisti di idonea ventilazione verso l'esterno.

Quantitativo non superiore a 2.500 kg

Tali depositi possono essere ubicati in locali destinati ad altri usi purchè siano rispettate adeguate distanze da fonti di calore e da altri materiali combustibili.

In tutti i casi sopracitati dovranno essere previsti idonei mezzi di estinzione degli incendi, costituiti da estintori portatili, e rispettate condizioni di esercizio, divieti e limitazioni finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio.

A tale riguardo si richiamano gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fissati dalla vigente legislazione, ed in particolare la valutazione dei rischi, compresi quelli di incendio, che il titolare dell'attività è tenuto ad effettuare in tutti i casi.

[55]; [56]

(Chiarimento)
PROT. n° P682/4101 sott. 106/77

Roma, 17 luglio 2003

OGGETTO: Punti 42 e 43 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

QUESITO:
Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l'allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con deposito comunque di entità superiore a 50 q.li, si configuri come attività rientrante al punto 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del punto 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.

RISPOSTA:
In relazione al quesito inerente l'oggetto di cui alla nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che l'attività descritta rientri tra quelle individuate al punto 43 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio

[57]

Lettera Circolare N. 19917/4161

Roma, 24 settembre 1985

OGGETTO: Prevenzione incendi negli archivi - Interpretazione norme esistenti.

In relazione a numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero in merito all'obbligo dei controlli di prevenzione incendi per gli archivi si fa presente che, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiore a 50 q. rientrano nell'attività n. 43 del D.M. 16 febbraio 1982 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale.
La presenza di documenti cartacei in altri locali o uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d'incendio.

[59]

(Chiarimento)
PROT. n° 0017261
878/032101.01.4101.106.59

Roma, 02 dicembre 2010

OGGETTO: Quesito su detenzione abiti e abbigliamento in genere, sito in Roma

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si fa presente che l'attività di "deposito abiti confezionati", ove non esercita in locale di superficie superiore a m^2 1000, non è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricompresa nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Inoltre, l'attività di cui trattasi non è peraltro riconducibile all'attività individuata al punto 49 del D.P.R. 689/59 in quanto il materiale depositato, ancorché costituito da fibre tessili, è "merce", ossia "prodotto finito" i cui vari componenti, combinati in diversa misura percentuale, partecipano ad un eventuale processo di combustione con effetti assai più modesti rispetto a quelli provocati dalle fibre tessili in forma pura.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento a quanto in oggetto segnalato si trasmette in allegato il quesito prot.8836 in data 19.5.2010 avanzato dallo Studio Tecnico XXXXX e il successivo parere del Comando Prov.le VV.F. di Roma di cui alla nota 61647 prodotta in data 17.9.2010.
Nel merito, concordando con quanto ipotizzato dal Comando Prov.le VV.F. di Roma nella nota 61647 soprasegnalata, è parere dello scrivente ufficio che l'attività di che trattasi possa altresì configuarsi[17] tra quelle di cui al punto 48 del D.M.16.2.82.
Si resta in attesa del parere di codesto Ministero.

Parere del Comando

[17] Verosimilmente "configurarsi". N.d.R.

In riscontro alla nota di codesta Direzione prot. n°9248/PV11 in data 4.06.10, questo Comando ritiene che la situazione descritta dallo Studio Tecnico XXXXX nel quesito proposto potrebbe configurare un'attività soggetta ai controlli dei VV.F. assimilabile a quella riportata al punto 49 della "Tabella A" allegata al D.P.R. 26.5.59, n° 689, per la quale sono de seguire le procedure previste dagli articoli 13 e l4 del D.P.R. 577/82.

[60]

(Chiarimento)
PROT. n° P767/4101 sott. 106/62

Roma, 29 luglio 2004[18]

OGGETTO: Quesito – Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.-

Con riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiede di conoscere la corretta interpretazione del D.M. 16 febbraio 1982 in merito alle attività individuate al n. 49, si fa presente che le industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.

[61]; [84]

(Chiarimento)
PROT. n° P806/4109 sott. 44/C(5)

Roma, 26 maggio 2004

OGGETTO: Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ribadisce che i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive sono individuati al punto 51 dell'elenco allegato al D.M 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure.

Laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, si configura altresì un'attività di pubblico spettacolo ricadente nella voce 83 del succitato D.M. 16 febbraio 1982.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico sono ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", essendo assimilati ai teatri.

omissis ...

Ciò premesso questa Direzione, ritiene le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n° 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.

[63]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005533
032101.01.4144.020

Roma, 17 aprile 2012

[18] La data deve essere 29 luglio 2003. N.d.R.

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3.
Chiarimenti.

Con riferimento alla nota …(omissis)….. concernente l'oggetto, si chiarisce quanto segue.

Qualora la centrale termoelettrica, per la quale è stato rilasciato un certificato di prevenzione incendi in corso di validità, comprenda anche una macchina elettrica fissa con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3, dovranno essere espletati i procedimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R. 151/2011, quale attività 48c.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che specifici chiarimenti di natura tecnico-amministrativa potranno essere richiesti presso gli uffici di prevenzione incendi dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

Richiesta della società

(omissis) …… S.p.A., tra i maggiori produttori nazionali di energia elettrica, ha impianti dislocati in tutta Italia per la produzione di energia elettrica.

Con riferimento al DPR in oggetto s'intende propone il seguente quesito.

Per le centrali termoelettriche, già soggette alla normativa D.M. 16/2/82 e quindi in possesso di CPI, che include l'attività 63 nella quale sono già citate le Macchine elettriche (principalmente trasformatori), l'attività 48b del DPR in oggetto è già ricompresa all'interno di tale attività 63 e quindi riteniamo, che i rinnovi dei CPI in essere, vadano richiesti alla loro scadenza naturale e verranno rilasciati attribuendo agli stessi l'attività 48c, che ricomprende anche le macchine elettriche.

Con la presente nota si richiede a codesta Spettabile Amministrazione, Ministero dell'Interno Direzione Centrale, Area Prevenzione Incendi se la modalità sopra riportata sia la corretta interpretazione di quanto previsto dal DPR 151/2011.

Ai fini di ogni informativa e/o comunicazione da parte di Codesta Amministrazione relativa alla presente richiesta, gli estremi cui fare riferimento sono i seguenti:

(omissis)

[64]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005831
032101.01.4144.020

Roma, 20 aprile 2012

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3.
Chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Società del 28 marzo 2012, concernente l'oggetto, si chiarisce che i trasformatori elettici isolati ad olio con quantitativi superiori a 1m^3, presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, risultano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/11, quali attività 48B dell'Allegato I al decreto stesso.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che specifici chiarimenti di natura tecnico-amministrativa potranno essere richiesti presso l'ufficio di prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Richiesta della società

La scrivente società, … (omissis)…. srl, proprietaria di due parchi eolici in provincia di Avellino, presentò pratica per rilascio parere antincendio presso il provinciale Comando dei VVF nel 2002, per l'impianto in … (omissis)… . In entrambi i casi, il Comando provinciale di Avellino confermò che nessuna delle attività svolte fosse soggetto a rilascio CPI.

Il DPR. 151 del 01/08/2011 ha modificato, tra l'altro, l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I, introducendo, in particolare, all'attività 48 le "macchine elettriche".

Considerato che ciascuno degli impianti citati sopra è costituito anche da una sottostazione elettrica in cui opera un trasformatore elettrico isolato ad olio (in quantità superiore ad 1 m^3), che eleva la corrente da media ad alta tensione, la società … (omissis)….

CHIEDE

se ai sensi del DPR. 151/2011 sono da considerarsi soggette a CPI per l'attività 48B - macchine elettriche, le attività da lei svolte con particolare riferimento al trasformatore presente all'interno di ciascuna delle due sottostazioni elettriche.

Cordiali saluti,

[65]; [150]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005832
032101.01.4144.020

Roma, 20 aprile 2012

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Società datata 27 aprile 2012, concernente l'oggetto, si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3 indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda il punto 80 dell'Allegato sopra citato, si precisa che per gallerie stradali sono da intendersi quelle aperte alla libera circolazione dei veicoli, rimanendo escluse le gallerie di servizio, seppure di lunghezza superiore a 500 m, per le quali valgono le norme di sicurezza riferibili ai luoghi di lavoro.

Richiesta della società

a. Attività n. 48 del D.P.R 151/2011

Con riferimento all'applicazione dell'attività 48 del DPR 151/2011 che, rispetto all'attività 63 del DM 16/02/82, è stata integrata con l'aggiunta delle "*... macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiore ad 1 m^3*" si precisa quanto segue.

1. Ai sensi dell'art. 1 del DM 31/7/1934 ("*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olio minerale, e per il trasporto degli oli stessi*"), l'olio isolante per trasformatori non rientra nella definizione di "Liquidi combustibili" ("*Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C compreso ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125° C*"). Infatti l'olio minerale isolante utilizzato all'interno dei trasformatori, conforme alla norma CEI 10-1:2004 ("*Oli isolanti nuovi per trasformatori e per apparecchiature elettriche*"), ha un punto di infiammabilità (in vaso chiuso) superiore a 135 °C (tale caratteristica generalmente presenta valori superiori a 140 °C ed è relativamente stabile nel tempo) e non è destinato né alla combustione né alla lubrificazione in quanto all'interno del trasformatore l'olio ha la funzione di liquido dielettrico e termoconvettore.
2. I trasformatori contenenti olio in quantità superiore a 1 m^3 sono sempre macchine strategiche per l'azienda che le detiene. Infatti i gestori di dette apparecchiature sono concessionari di un servizio di interesse pubblico o soggetti che svolgono attività industriali di rilievo e valutano pertanto molto accuratamente il rischio correlato al fuori servizio dei trasformatori. Una sottostima di tale rischio comporterebbe pesanti penalizzazioni in termini di interruzione del ciclo produttivo (riduzione della qualità del servizio/mancata produzione) con altrettanto pesanti ricadute economiche.
3. La normativa di settore che si è succeduta nel tempo (DM 547/55, CEI 11-1 e CEI 99-2) e tutt'ora in vigore, prevede specifiche misure per la prevenzione incendi relative agli impianti elettrici con tensione superiore ad 1 kV in corrente alternata, con il dettaglio dei requisiti di prevenzione incendio minimi, per l'istallazione dei trasformatori.

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede pertanto un chiarimento volto alla esclusione dei trasformatori dall'ambito di applicazione dell'attività 48 del DPR in oggetto.

Infine, occorre precisare che qualora fossero presenti apparecchiature elettriche contenenti oli isolanti in quantità superiore a 1 m^3 e con punto di infiammabilità non superiore a 125 °C, queste verrebbero ricomprese nell'attività 48 e quindi sottoposte a CPI, in conformità al DPR 151/2011.

b. Attività n. 80 del D.P.R 151/2011

Con riferimento all'applicazione dell'attività 80 del DPR 151/2011 che riporta "*gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m*" si chiede un chiarimento volto a precisare che cosa si intende per gallerie stradali e se si fa riferimento a gallerie pubbliche o private. Negli impianti idroelettrici in caverna, infatti, vi

sono delle gallerie di lunghezza superiore a 500 m, ad uso esclusivo di …(omissis)… e delle imprese appaltatrici che operano per conto di …(omissis)… per le attività di manutenzione degli impianti. Gli spostamenti del personale …(omissis)… o delle imprese hanno frequenza settimanale e solo in particolari periodi (manutenzioni) giornaliera. Saltuariamente può accedere alla galleria anche il personale delle Forze dell'Ordine. Queste gallerie sono di proprietà …(omissis)… e pertanto si richiede un chiarimento volto alla loro esclusione dall'ambito di applicazione dell'attività 80 del DPR in oggetto.

[66]

(Chiarimento)
PROT. n° 0007473
032101.01.4144.020

Roma, 30 maggio 2012

OGGETTO: Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all'attività n.48 "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1m^3 - quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota prot. n. 2394 del 06/03/2012 di codesta Direzione Regionale, si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3 indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda infine il quesito posto al punto 2, questo Ufficio ritiene che le macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione, pur avendo singolarmente quantitativi inferiori ad 1 m3 di olio, costituiscano comunque un unico centro di pericolo e pertanto i quantitativi di olio debbano essere sommati ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011.

Parere della Direzione Regionale

La Società …(omissis)… con nota n. 13098 del 17.02.12 ha prodotto con riferimento all'attività n. 48 del DPR 151/11 l'unito quesito teso a conoscere, con riferimento alla definizione della stessa "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isoltanti[19] combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3", i criteri applicativi di riferimento per cabine elettriche di trasformazione AT/MT e MT/BT.

In particolare si vuole chiarire:

1) se il termine "combustibile" presente nella esplicitazione dell'attività 48 soprarichiamata, sia applicabile agli olii dielettrici impiegati da …(omissis)… SpA nelle suddette macchine elettriche, stanti sia la temperatura di infiammabilità degli stessi almeno pari o superiore a 145° C, sia la definizione che per gli stessi (punto di infiammabilità compreso tra 65 °C e 125 °C), viene data nell'ambito del DM 31.7.34.
2) se il quantitativo di olio isolante da computare ai fini dell'inserimento in cat. B del punto 48 ex DPR 151/11 sia da intendersi per singola macchina o per numero complessivo di macchine presenti nello stesso ambiente.

Quanto sopra premesso, in relazione ai contenuti dell' istanza presentata, lo scrivente ufficio, ritiene che il termine "combustibile" come riportato nella definizione dell'attività n. 48 più volte richiamata, sia da riferirsi anche agli olii isolanti con temperatura di infiammabilità superiore a 145 °C. Diversamente il legislatore avrebbe limitato in modo esplicito la temperatura di infiammabilità a 125 °C, come per esempio si legge nella definizione di attività n. 10 ex DPR 151/11.

In ordine poi al quantitativo di olio isolante da computare ai fini dell'inserimento dell'attività al n. 48/B del DPR 151/11, lo scrivente ufficio ritiene che detto quantitativo debba riferirsi, in analogia a quanto applicato in altri casi, alla somma del contenuto di tutte le singole macchine previste nello stesso sito.

Tanto si trasmette ai fini dell'espressione del parere richiesto.

[67]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005865

Roma, 22 aprile 2021

[19] Verosimilmente "isolanti". N.d.R.

OGGETTO: Macchine elettriche all'aperto all'interno di un'area elettrica chiusa recintata.
Quesito in merito all'individuazione del numero di macchine elettriche.

Con riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, nel segnalare che codesta Direzione, con nota prot. n 17331 del 21/10/2014, ha ritenuto che, ove l'istanza presentata consenta un'unica azione di verifica della norma di riferimento (come ad esempio per le macchine elettriche in uno stesso locale), il versamento dei diritti debba corrispondere ad un unica attività, si ritiene che il decreto 15 luglio 2014, relativamente all'installazione di più di una macchina elettrica, fornisca la metodologia per la determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile.

D'altra parte, in aderenza ai principi di proporzionalità e adeguatezza e in ragione della natura e della complessità del servizio richiesto, per l'individuazione del numero di attività presenti si valuterà la concreta indipendenza delle diverse installazioni presenti nell'ambito del sito.

Parere della Direzione Regionale

In riferimento al quesito di cui all'oggetto trasmesso dal Comando VV.F. di XXXX con nota n. 3181 del 02.03.2021, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all'art. 22 del D.Lgs. n.139 del 08.03.2006 e ss.mm.ii., nella seduta del 26.03.2021, si ritiene che il quesito sia di carattere generale e debba esprimersi codesta Direzione per omogeneità dell'applicazione sul territorio nazionale.

Nel contempo si comunica che quest'Ufficio concorda con le determinazioni del Comando VV.F. di XXXX.

Si allega per completezza la nota pervenuta.

Cordiali saluti.

Parere del Comando

Un tecnico incaricato da XXXX S.P.A. per la trattazione delle pratiche riguardanti gli adempimenti di prevenzione incendi relativamente a macchine elettriche sostiene, appellandosi a quanto riportato nelle F.A.Q. di Prevenzione incendi presenti nel sito del Corpo Nazionale, che più macchine elettriche, aventi ciascuna un quantitativo di olio superiore a 1 mc., installate all'interno di una "**area elettrica chiusa**", così come classificata alla lettera g) dell'art. 1 Capo I - titolo I della Regola Tecnica di Prevenzione incendi, che:

- trattasi di un unico centro di pericolo,
- i quantitativi di olio combustibili debbono essere sommati, indipendentemente dal numero di macchine elettriche presenti,

e pertanto l'insieme delle macchine deve essere considerata come una UNICA ATTIVITÀ (la n. **48** dell'allegato I al DPR. n. 151/2011).

Questa interpretazione, a parere di questo Comando, non appare compatibile con quanto indicato nell'allegato al D.M. Interno del 12 Maggio 2014*, Capo II, art. 4, che così recita:

"*Ai fini della determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile, sono considerate INSTALLAZIONI FISSE DISTINTE quanto:*

1. *Le macchine elettriche siano allocate tra loro ad una distanza non inferiore a 3 m;*
2. *In alternativa fra le macchine elettriche siano interposti setti divisori, resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con le seguenti dimensioni…omissis*

Dalla lettura della norma appare discendere che più macchine elettriche che distano tra loro più di 3 m. (oppure, in alternativa, meno di 3 m. ma con struttura di separazione avente determinati requisiti di resistenza al fuoco), poste all'interno di una area recintata all'aperto che si configura come una AREA ELETTRICA CHIUSA **debbano** essere considerate indipendenti e pertanto parrebbe discendere che debbano essere considerare, anche dal punto di vista amministrativo, come più attività (la n. **48** dell'allegato I al DPR. n. 151/2011).

Il tecnico in questione, tra l'altro, sostiene, genericamente, che l'interpretazione offerta da altri Comandi sia allineata a quella del tecnico stesso. Anche per questo aspetto si chiede il parere al fine di non determinare disomogeneità interpretative.

Infine si chiede altresì si sapere se nel caso in cui due o più trasformatori che soddisfano le condizioni di cui al p.to 4 del Capo II, ma ciascuno con bacino di contenimento avente capacità superiore al volume dell'olio contenuto nel singolo trasformatore, ma collegati tra di loro, possono, solo in tal caso, essere considerati come un unico CENTRO DI PERICOLO e quindi essere classificati come un'unica attività, in ragione del collegamento tra i due bacini di contenimento; oppure, in alternativa, debbano essere considerati distinti e costituenti più attività a prescindere dal collegamento tra i bacini di contenimento.

In attesa di cortese riscontro si ringrazia anticipatamente.

[71]; [138]

* Da leggere "15 luglio 2014". N.d.R.

(Chiarimento)
PROT. n° P27/4108 sott. 22(21)

Roma, 01 febbraio 2000

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili.

Con riferimento al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. si ritiene che il termine "ricovero" previsto al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982 con riferimento ai natanti ed agli aeromobili, presupponga, oltre alla semplice sosta, anche la possibilità di eseguire su tali mezzi, interventi di manutenzione e riparazione.

Detti interventi devono differenziarsi, in ogni caso, dalla costruzione vera e propria, in quanto per tale ultima attività, sono previste nel citato decreto specifiche voci (rispettivamente punto n° 69 – cantieri navali – e punto n° 68 – stabilimenti per la costruzione di aeromobili).

Pertanto si è del parere che l'attività di manutenzione e riparazione di natanti ed aeromobili possa essere ricompresa nel punto 92 del D.M. 16/2/1982 ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Parere del Comando

Il punto 72 dell'allegato al D.M. 16/2/1982, nella prima parte, presenta formale analogia con le attività indicate al punto 92 con l'eccezione delle "officine per la riparazione degli aeromobili e dei natanti".

Si richiede pertanto di voler chiarire se le attività sopracitate siano soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e, in caso affermativo, se siano da intendersi incluse tra quelle elencate nel sopracitato punto senza ulteriori condizioni, così come indicato nel punto 92 per i ricoveri di natanti e aeromobili.

[72 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0003043

Roma, 12 marzo 2015

OGGETTO: Quesito in materia di prevenzione incendi - Assoggettabilità attività di gommista - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, inerenti l'oggetto, si ritiene che l'attività in argomento possa rientrare tra le tipologie di officine di riparazione per veicoli a motore di cui al punto 53 dell'allegato I al d.P.R. 151 se di superficie superiore a 300 mq.

Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l'attività di cui al punto 43 dello stesso allegato.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, la richiesta di chiarimento pervenuta dal Comando Prov.le VV.F. di XXXX con nota prot. n. 13817 del 10.12.2014 relativa all'oggetto.

In merito la scrivente Direzione Regionale condivide l'interpretazione data dal suddetto Comando Prov.le VV.F. e concorda con il parere espresso.

Si resta in attesa del competente parere di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuto un quesito da parte di un professionista che chiede se un'attività di "gommista" che viene svolta all'interno di un locale che supera i 300 m^2 è assoggettabile all'attività n° 53 dell'allegato I al DPR 151/2001[20] pur non essendo una officina di riparazione che svolge attività sul veicolo e/o parti del motore (es. verniciature, cambio olio ecc.) oppure, avendo un quantitativo di gomme superiore a 10.000 kg. è assoggettabile all'attività n° 43 dell'allegato I al DPR 151/2001[1] pur essendo il deposito effettuato nell'ambito del locale ma non come attività principale ed esclusiva.

In proposito, considerato che i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario alle operazioni di smontaggio e rimontaggio delle gomme, senza interventi di carrozzeria e/o meccanici, e che il deposito non viene effettuato in maniera esclusiva ma è inserito nell'attività sempre presidiata durante l'esercizio, questo Comando è del parere che l'attività così come configurata non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio.

[20] Leggasi 151/2011. N.d.R.

Si resta in attesa delle valutazioni ed indicazioni che codesta Area vorrà adottare anche in base alle eventuali osservazioni che la Direzione Regionale riterrà opportuno esprimere.

[72 b.]

(Chiarimento)
PROT. n. 0012324

Roma, 22 agosto 2023

OGGETTO: Attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.

Con riferimento all'oggetto, sono giunte alla scrivente Direzione centrale richieste di chiarimento inerenti l'assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 delle attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, i c.d. *gommisti*.

Al riguardo, si rappresenta, innanzitutto, che le suddette attività sono tipicamente dedicate alla *riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d'aria e all'equilibratura e convergenza delle ruote,* lavorazioni sostanzialmente "a freddo" ove non siano ricomprese altre particolari attività quali, ad esempio, la vulcanizzazione della gomma.

Si ritiene, quindi, che per tali casistiche l'elemento di rischio da considerare ai fini dell'assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, sia costituito dalla mera presenza di quantitativi di gomme e pneumatici, da inquadrare pertanto al punto 43 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, se con quantitativi in deposito superiori a 10.000 Kg.

Qualora invece, all'interno della predetta attività si svolgano anche riparazioni meccaniche o di carrozzerie di autoveicoli, le stesse si configurano come officine per la riparazione di veicoli a motore o carrozzerie e, quindi, inquadrabili al punto 53 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, se di superficie maggiore a 300 m^2.

Quanto sopra, ai fini di un'omogenea ed uniforme applicazione da parte delle strutture del C.N.VV.F. su tutto il territorio nazionale.

[73]

(Chiarimento)
PROT. n° P967/4101 sott. 106/47

Roma, 11 settembre 2000

OGGETTO: Attività n° 72 del D.M. 16 febbraio 1982. – Chiarimenti sull'applicazione dell'allegato VI del D.M. 4 Maggio 1998. -

All'attività "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" ove non sia prevista la presenza di autoveicoli si applica, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti al sensi della legge 966/1965, il numero di ore minimo previsto all'allegato VI per l'attività 72.

[74]

(Chiarimento)
PROT. n° 0007392

Roma, 30 maggio 2014

OGGETTO: assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'officina meccanica con lavorazioni a freddo con più di 25 dipendenti.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Pavia volto a chiarire la corretta interpretazione del "numero di addetti" individuato al punto 53[21] dell'allegato al DPR 151/2011 quale parametro per definire l'assoggettabilità delle officine meccaniche con lavorazioni a freddo agli obblighi dello stesso decreto.

Nel condividere il parere espresso dal Comando si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio

Parere del Comando

È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'officina meccanica con lavorazione a freddo con 27 dipendenti totali, dei quali n° 8 impiegati amministrativi e n° 19 addetti all'officina.

Viene chiesto se tale attività possa ritenersi compresa al n. 54 dell'allegato I al DPR 151/2011 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti."

Il dubbio nasce dal fatto che non è chiaro se gli "addetti" a cui fa riferimento il p. 54 dell'allegato, siano soltanto quelli assegnati all'officina, in questo caso in numero di 19, quindi attività non compresa nell'assoggettabilità, o il totale dei dipendenti, in questo caso 27 e quindi attività compresa nell'assoggettabilità.

A parere di questo Comando, il termine "addetto", dovrebbe ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell'attività soggetta, ossia di chi è preposto all'officina, similmente a quanto più dettagliatamente espresso per l'att. 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dallo studio.

(Si omette l'allegato. N.d.R.)

[*]; [+]

PROT. n. 0012000

Roma, 16 settembre 2020

Oggetto: Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma l, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*" il 28 agosto u.s. sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall' abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all'abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 101/2020.

Si riporta, di seguito, uno stralcio dell'allegato I al DPR 151/2011, relativo alle attività interessate, con riportato l'aggiornamento dei riferimenti normativi.

N°	ATTIVITÀ	Cat. A	Cat. B	Cat. C
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). *(Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed*		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i *(Adesso art.*	Assoggetta te a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n.

[21] Leggasi 54. N.d.R.

	art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860.)		*52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101.)*	1860/62 *(Adesso art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.)*
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) *(Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i.)*			tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione. *(Adesso artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.)*			tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] *(Rimane invariato anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101.)*			tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. *(Adesso artt. 76 e 94 del D.Lgs 31/07/2020, n. 101.)*			tutti

In particolare, la classificazione del *nulla osta* (N.O.) in categoria B prevista dal D.Lgs. 101/2020 comporta l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quale attività 58.B, mentre il N.O. in categoria A configura l'attività 58.C dell'Allegato I del DPR 151/2011.

Data la specificità dell'argomento, si riportano, di seguito, alcune considerazioni per la classificazione di materie radioattive in N.O. di categoria B ed A e, di conseguenza, delle attività 58.B e 58.C del DPR 151/2011.

La determinazione delle condizioni di assoggettabilità al rilascio del N.O. in categoria A e B, ancorché simile a quella del precedente decreto, comporta alcune differenze.

Si consideri l'aspetto relativo all'impiego di sorgenti, sigillate e non sigillate.

- L'art. 50 del D.Lgs. 101/2020, fra le altre casistiche, alla lettera c) del comma 1 rimanda all'allegato XIV per le condizioni di classificazione dei N.O. per l'impiego di sorgenti radioattive che, a sua volta, al punto

1.1, per le sorgenti non sigillate in categoria A, richiama i valori delle attività degli isotopi riportati nell'allegato I da moltiplicare per il coefficiente 10^6.

Lo stesso allegato, al punto 1.2, recita che *"Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le pratiche sono classificate in categoria B."*.

Il D.Lgs. 230/95 rinviava, per le stesse classificazioni, all'allegato IX e poneva, quali condizioni per la classificazione in categoria A e B, la moltiplicazione dei valori di attività delle tabelle IX-l, dello stesso allegato, rispettivamente per i valori 10^6 e 10^3.

- le condizioni per il rilascio del N.O. in categoria B, determinate all'allegato XIV del D.Lgs. 101/2020, prevedono una distinzione dei limiti di attività per sorgenti sigillate e non sigillate diversamente da quanto fissato dal precedente D.Lgs. 230/95.

Restano ferme le altre casistiche per il rilascio del N.O. fissate dal citato articolo 50 del D.Lgs. 101/2020.

Infine, per le sorgenti mobili di radiazioni di cui al comma 2), lettera g) dell'art. 50 può essere utile verificare le particolari disposizioni riportate al punto 6 dell'allegato XIV del D. Lgs. 101/2020.

[75 a.2.]; [82 b.]; [106]

Circolare n. 42 MI.SA (86) 22

Prot. n° 25750/4101

Roma, 17 dicembre 1986

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

1) Punto 75) D.M. 16 febbraio 1982 - limiti inferiori

Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75) del D.M. 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'articolo 110 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, che rimanda agli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 14 luglio 1970.

Resta valido quanto chiarito nel punto 8 della circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985 per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del citato D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

2) Case da gioco - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti)

Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali di vigilanza.

3) Sale consiliari - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti)

Le "Sale consiliari" (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1 e pertanto non sono comprese nel punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

4) Locali di spettacolo e trattenimento - punto 1 dell'art. 2 del D.M. 6 luglio 1983 - passaggi in genere

Per "passaggi in genere" si intendono i percorsi "esterni" al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

5) Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a 150 posti - numero delle uscite

Tutti i locali classificati all'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con capienza inferiore a 150 posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27 agosto 1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16/1951.

6) Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 - punto B.3 - applicabilità alle sale da ballo

Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

7) Locali di spettacolo e trattenimento - Installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8

L'installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

8) Edifici destinati al culto - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti)

Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Sono comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

9) Decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni - applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere

In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il decreto ministeriale 6 luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

10) Art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini - punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto).

- alberghi: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
- motels: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
- villaggi-albergo: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
- residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);
- campeggi: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché dall'art. 4, 2° comma, del D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge n. 326;
- villaggi turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- affittacamere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);
- case per ferie: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;

- rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla legge n. 406 del 19 luglio 1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:

1) il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;

2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;

3) l'obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti;

4) l'obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 m^2 di superficie netta.

Restano comunque soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione del calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 cal/h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel D.M. 16 febbraio 1982.

11) Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali

Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà essere aumentato del 20%.

12) Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie - D.M. 16 febbraio 1982

I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m^2 di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.

13) Ascensori e montacarichi - rilascio del nulla osta provvisorio - condotti suborizzontali per l'aerazione dei locali macchina

Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto dalla legge n. 818/1984 è ammessa l'installazione di condotti suborizzontali per l'aerazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.

[75 a.3]

Circolare n. 1 MI.SA (89) 1

Prot. n° 922/4101

Roma, 20 gennaio 1989

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 75: Chiarimento - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

A ulteriore chiarimento di quanto contenuto nel punto 8 della circolare del Ministero dell'interno n. 36 dell'11 dicembre 1985, si precisa che non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco gli istituti, i gabinetti medici, i reparti ed ambulatori in genere ove si impieghino anche saltuariamente, a scopo terapeutico, sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze, apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti e, a scopo diagnostico, sostanze radioattive naturali o artificiali autorizzati dal Medico provinciale a norma dell'art. 96 D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

[75 a.4.]

(Chiarimento)
PROT. n° P303/4101 sott. 106/31

Roma 05 aprile 2002

OGGETTO: Attività n° 75 del D.M. 16 febbraio 1982. - Circolare MI.SA. n° 1 del 20 gennaio 1989. - Quesito.

In riscontro al quesito trasmesso dal Comando Provinciale VV.F. di Como e concordando con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale, si ribadisce la vigenza della circolare MI.SA. n ° l del 20 gennaio 1989 e la conseguente esclusione dall'attività 75 del D.M. 16 febbraio 1982 degli istituti, gabinetti medici, ambulatori ove si impiegano a scopo terapeutico e/o diagnostico, anche saltuario, sostanze radioattive naturali ed artificiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Per quanto attiene il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n° 230/1995, il Comando Provinciale VV.F. è tenuto ad esprimere il parere di competenza nell'ambito delle apposite Commissioni istituite con legge regionale.

[75 b.1]

(Chiarimento)
N.ro 1697/028/S(55) di prot.

Roma, 23 luglio 1993

OGGETTO: Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili (art. 102/185).[22]

Con la nota in riferimento codesta Associazione ha chiesto di conoscere il parere do questa Direzione Generale in merito alla questione che, sulla materia indicata in oggetto, la vede opposta ai Comandi Provinciali VV.F. di alcune province.

Al riguardo si rassegnano le seguenti considerazioni.

Com'è noto, l'art. 102 del D.P.R. 185/64, prevede il rilascio del nulla osta del Prefetto per l'impiego, nell'ambito della provincia, di sorgenti radioattive di apparati radiologici per uso industriale[23].

In materia, le circolari n. 104 del 13.10.1972 e n. 52 del 27.7.1969 emanate dal Ministero dell'Interno, dispongono che il Prefetto acquisisca al riguardo anche il parere dei Comandanti Provinciali VV.F., per evitare difformità nella applicazione del sopraccitato art. 102 e delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 27.9.1967, in seguito sostituito dal D.M. 16.2.1982, concernenti i controlli ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività in argomento.

Il parere in parola, peraltro non richiesto direttamente dalle aziende né disciplinato da apposita disposizione di legge, è difficilmente configurabile quale servizio a pagamento, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.

Ad avviso dello scrivente, infatti, non sembra che lo stesso abbia natura diversa da un parere tecnico, reso all'interno della stessa Amministrazione al fine di permettere l'inserimento nel provvedimento prefettizio di tutte le eventuali prescrizioni atte a tutelare la pubblica incolumità.

Inoltre si ritiene di dover sottolineare che se per l'impiego di apparecchiature fisse il soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 185/1964, all'acquisizione del nulla osta prefettizio, coincide con quello destinatario del C.P.I., tale situazione non si verifica nel caso di impiego di apparecchiature mobili.

Pertanto, nel caso specifico di apparecchi mobili, la ditta che deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 102, è obbligata ad acquisire il N.O. prefettizio, mentre si ritiene che debba essere tenuto alla richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, il titolare dell'attività laddove sia previsto l'impiego anche saltuario delle stesse.

[75 b.2.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0003333

Roma, 17 marzo 2015

OGGETTO: D.P.R. 151/11 – Attività n.58.

[22] La norma di riferimento è adesso il D. L.gs. 230/95 che ha sostituito il D.P.R.185/64. N.d.R.
[23] Attualmente il D. L.gs. 230/95 prevede che chi gestisce un deposito di sorgenti radioattive debba ottenere soltanto il N.O. da parte della Prefettura (ora Ufficio Territoriale di Governo) della sede operativa primaria, mentre per lavori fuori da tale provincia basta una comunicazione preventiva agli organi di vigilanza territorialmente competenti. N.d.R.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per rappresentare che una attività relativa all'utilizzo di uno strumento dotato di sorgente radiogena è soggetta ai controlli di prevenzione incendi se per essa deve essere richiesto il nulla osta ai sensi del D.Lgs. 230/95.

Nel caso in cui si tratti di sorgenti mobili, potrà essere valutata la possibilità di stabilire, anche nello stesso nulla osta, particolari prescrizioni per l'esercizio, la movimentazione e la detenzione delle stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo all'utilizzazione di un apparecchio radiografico spettrometro portatile ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Nel merito, condividendo il parere espresso dal Comando, si ritiene che l'attività non sia compresa al punto 58 dell'allegato al DPR 151/2011.

Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 1/08/2011 n.151 si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale, richiamando l'analogo quesito trasmesso con nota n. 3300 del 05/03/2013, ad ogni buon fine allegato in copia.

Parere del Comando

L'Ing. XXXX ha presentato a quest'Ufficio un quesito in merito all'utilizzo di un apparecchio radiografico spettrometro di tipo mobile di proprietà della Ditta XXXX di XXXX (XX), da utilizzare presso terzi.

L'utilizzo dell'apparecchio presso la sede dell'attività, quindi come apparecchiatura fissa, non richiede il Nulla Osta di categoria B da parte della Prefettura del territorio di competenza, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in quanto, vista la natura dell'apparecchio, non rientra a tutti gli effetti né in categoria A, né in categoria B del D.Lgs. n. 230/95, dato che:

- non si tratta di una sorgente di radiazioni ionizzanti che comporta il superamento dei limiti previsti al punto 1 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95;
- non rientra nei criteri definiti al punto 2 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95.

Il titolare dell'attività ha quindi provveduto ad inoltrare formalmente alla Prefettura di competenza la domanda per la richiesta di Nulla Osta di categoria B, ai sensi dell'art. 27 comma 1 bis del D.Lgs. n. 230/95, in relazione all'impiego presso terzi dell'apparecchio di tipo mobile. La Prefettura competente, visti i pareri favorevoli degli Enti tecnici interpellati, ha rilasciato il rispettivo Nulla Osta di categoria B.

Il professionista chiede di conoscere se l'apparecchio, per il quale è stato ottenuto il Nulla Osta prefettizio in quanto apparecchiatura emettitrice di radiazioni ionizzanti di tipo mobile, occasionalmente impiegata presso terzi, è soggetta all'attività n. 58 di cui all'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Il quesito viene proposto in quanto, a livello nazionale, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in merito al punto 58, per le sorgenti mobili, non è uniforme. Si allega, infatti, un parere del Comando VV.F. di XXXX, con cui si richiede l'applicazione del punto 58 del D.P.R. 151/11 solamente al sito in cui saranno custodite le sorgenti.

Il punto 58 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 rende assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi *le pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). In particolare, sono ricadenti in categoria B del D.P.R. 151/2011 le attività assoggettale a Nulla Osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95.*

Pertanto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 non fa nessuna distinzione, al punto 58, in merito all'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, fra apparecchiature fisse ed apparecchiature di tipo mobile, anche queste ultime soggette al Nulla Osta di categoria B.

Il Comando rileva tuttavia che, secondo l'art. 29 del D.Lgs. 230/95, per le apparecchiature di tipo fisso il Nulla Osta di categoria B è rilasciato "*in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi i*[24] *radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi*".

Secondo l'art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. 230/95, "*le pratiche svolte mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego*".

Il Comando ritiene che l'utilizzo dell'apparecchiatura mobile presso terzi, non ricada nel punto 58 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, per i seguenti motivi:

1. non è possibile conoscere preventivamente i siti, luoghi o località terze presso cui dovrà essere utilizzato l'apparecchio;
2. le operazioni d'impiego dell'apparecchio si svolgono in poche ore o eventualmente in una giornata;
3. l'effettuazione delle misure con l'apparecchio avviene normalmente con preavviso di 20-30 giorni, incompatibili con la tempistica dell'iter previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

[24] Leggasi di. N.d.R.

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di Codesta Direzione Regionale, anche ai fini dell'uniformità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

(Si omette il quesito della ditta. N.d.R.)

[75 b.3.]

NOTA
PROT. n. 0011973

Roma, 05 ottobre 2016

OGGETTO: Assoggettabilità all'attività n.58 dell'All. I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.).

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa i corretti adempimenti da porre in atto nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni mobili, di cui all'art. 27 comma 1bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i ..

Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro normativo, ha previsto l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n.58 dell'All. I, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi.

Pertanto, per le pratiche ricomprese all'art. 27 comma 1 bis del D.1gs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all'obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla *sede operativa primaria del titolare del nulla osta*.

In coerenza con quanto previsto dal D.1gs. 230/95 e s.m.i circa il regime autorizzativo per le pratiche ex art 27 co. 1 bis, il buon esito delle succitate procedure di cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso *"più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso saggetti differenti da quello che svolge la pratica"*.

Inoltre, per quanto attiene gli aspetti tecnici, in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA ex D.P.R. 151/2011, dovranno essere descritte, in, particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego; il Comando provinciale VV.F. potrà, infine, richiedere, al responsabile dell'attività, l'obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province ove, di volta in volta, detta sorgente sarà utilizzata.

Con l'occasione, è bene rammentare, infine, che le sorgenti di radiazioni mobili in argomento vengono sovente impiegate presso ditte terze già assoggettate ai controlli obbligatori di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.

Per tale fattispecie, quindi, nell'ambito delle procedure di cui allo stesso D.P.R. e con le modalità fissate al D.M. 7 agosto 2012, il responsabile della ditta terza presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili, in maniera non occasionale, è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

In particolare, infatti, si ritiene necessario prendere in considerazione, in caso di emergenza, le ulteriori problematiche che potrebbero originarsi in relazione alla sicurezza della popolazione, dei lavoratori e dei soccorritori VF intervenuti nonché le procedure per la messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate.

[75 c.]; [76]; [77]; [78]; [79]

Lettera circolare

PROT. n° EM 3166/24218

Roma, 02 agosto 2004

OGGETTO: Linee guida per l'esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del D. L.vo 230/95 e del D. L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti.

(Omissis …)

D.M. 16/2/1982 - SOSTANZE RADIOGENE

(Produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)

75. **Istituti, laboratori, stabilimenti** e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o **attività industriali** per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964. n. 185)

77. **Autorimesse** di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

78. **Impianti di deposito** delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.

79. **Impianti** nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962. n. 1860)

80. **Impianti** relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.

Corrispondenza tra attività derivate dal DPR 185/64 e nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche

	Attività preesistenti Di cui al DM 16/2/82	Attività che richiedono il parere del Ministero o del Comando VF (articoli del d. lgs. 230/95)
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali s'impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31/12/ 1962, n. 1860 **e art. 102 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185***).	Art 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni Art. 28 Impiego di categoria A Art. 29 Impiego di categoria B (sostituisce ed amplia art. 102 del DPR 185/64, perché riferito anche ad attività sanitarie ex 96 del DPR 185/64) Art. 53 Depositi temporanei ed occasionali Art. 33 Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)	Rientrano nell'impiego di categoria A e B
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30/12/1965, n. 1704).	IDEM, + Art. 21 Trasporto di materie radioattive
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	Art. 52 Depositi e complessi nucleari sottocritici - art. 7 lettere b) e g) -
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera B) della legge 31/12/ 1962, n. 1860)	IDEM + Art. 52 Depositi e complessi nucleari sottocritici
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportino pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	Art. 36 Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria - art. 7 lettere a) c) d) - per reattori di ricerca di potenza superiore a 100 Kw, cfr. art. 51 - e) f) - Art. 37 Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31/12/1962 n° 1860. Art. 39 Consultazione con le Amministrazioni interessate. (per gli artt. 36 e 37) Art. 55 Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari.

* articolo abrogato e sostituito da parte dell'articolo 29 del D. lgs 230/95

[75 d.]

(Chiarimento)
PROT. n° 646

032101.01.4101.7282.001

Roma, 13 marzo 2009

OGGETTO: quesito inerente la richiesta di C.P.I. parziale, in deroga al DM 16/02/82, da parte della Soc. XXXX XXX a r.l. per le sole attività gammagrafiche e radiografiche non continuative nell'area di pertinenza.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione Regionale Lombardia

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo al rilascio del certificato di prevenzione incendi per la ditta in oggetto con riferimento alla sola attività di cui al n. 75 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982.

Rimandando alla nota del Comando per la descrizione dell'attività, si ritiene, per quanto di competenza, che la richiesta della ditta non possa essere accolta in considerazione delle motivazioni indicate dallo stesso Comando nella nota sopra indicata, riferibili all'esistenza di comunicazioni strutturali ed impiantistiche tra locali nei quali si svolgono più attività soggette a controllo VV.F.

Si ritiene altresì, con riferimento al procedimento autorizzativo per la detenzione ed utilizzo di sorgenti ionizzanti, che il parere espresso dal Comando attesti l'esistenza delle condizioni di sicurezza antincendio per l'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si trasmette l'istanza della società XXXX XXX XX srl tendente ad ottenere un certificato di prevenzione incendi parziale in deroga al DM 16/02/82-

Premesso:

che si tratta di una importante Azienda che opera da molti anni nel Comune di Mantova nel campo delle grandi costruzioni metalmeccaniche, con attività individuate dal D.M. 16.2.1982 ai numeri: 8 -17 - 43 - 75 - 88 - 89 - 91, salvo altre;

che l'Azienda esegue attività radiografiche e gammagrafiche per il controllo delle saldature, disponendo di n. 3 bunker per il ricovero di sorgenti radioattive del tipo iridio 191 e cobalto 60, nonché di apparecchi a raggi X;

che l'attuale gestione della Società ha in corso le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni all'utilizzo delle sorgenti e delle attrezzature a raggi X anzidette;

che la commissione di radioprotezione ha già espresso un proprio parere favorevole all'U. T. G. di Mantova per il rilascio della autorizzazione;

che, in analogia ai procedimenti propri di altre attività soggette ad autorizzazione, anche questo Comando ha ritenuto di esprimere parere positivo all'esercizio delle attività radiografiche e gammagrafiche, prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi e sotto ben definite condizioni (allegato).

Posto

che Azienda chiede inoltre un Certificato di prevenzione incendi, sempre ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in oggetto, limitatamente a n. 3 bunker ed una porzione di fabbrica dove le attrezzature radiologiche vengono utilizzate per prove su campioni di grandi dimensioni.

Considerato

che lo stato del procedimento di prevenzione incendi non consente ancora il rilascio all'Azienda del certificato di prevenzione incendi a causa dei lavori di adeguamento prescritti da questo Comando, già programmati , ma non ancora eseguiti.

Considerato altresì

che l'Azienda ha prodotto istanza, in deroga al principio riferito al DM 16/02/1982 che prescrive un certificato unico per tutta l'attività, per l'ottenimento di un certificato di prevenzione incendi limitato ai bunker che si affacciano ai capannoni di produzione ed a una porzione di capannone non compartimentato detto SC secondo le condizioni di cui al parere favorevole già espresse da questa Comando in data 30.12.2008;

che i bunker e la porzione di fabbricato SC non sono entità separate ed autonome, né dal punto di vista strutturale né dal punto di vista impiantistico e funzionale, pur trovandosi all'interno della stessa Azienda.

Questo Comando, per quanto sopra premesso, chiede che venga valutata la richiesta della Società XXXX, tenendo presente che il rilascio di un certificato di prevenzione incendi parziale, previ gli ovvi e favorevoli riscontri di competenza, per n. 3 bunker e n. l porzione di fabbricato, presenta le seguenti situazioni oggettive:

- i bunker sono comunicanti con i capannoni dedicati alla produzione;
- la porzione di fabbricato SC, per la quale si chiede il certificato, è collegata al bunker e non è compartimentata rispetto alla parte restante del capannone e, pertanto, sussiste una generale promiscuità di impianti e comunicazioni, sia funzionali che pertinenti alla sicurezza.

Si elencano:
- richiesta di C.P.I. in deroga;
- parere favorevole rilasciato dal Comando in data 30.12.2008, con relativa richiesta datata 16.12.2008;
- parere favorevole del Comando datato 18.11.2008;
- verbale della commissione di radioprotezione datato 1.12.2008;
- parere favorevole del Comando datato 23.10.2007.

Si omettono gli allegati (N.d.R.)

[80]; [116]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005918

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegata nota inerente l'oggetto prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx pervenuta dal Comando Prov.le VVF XXXX.

Premesso che con nota n.P1340/4109 sott.53 del 26/01/2007 è stato espresso un parere sui locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti.

Al riguardo questa Direzione ritiene di poter assimilare una manifestazione temporanea ad uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un preciso arco temporale (con una data di inizio e di fine), cioè ad un evento caratterizzato principalmente dalla sua brevità e transitorietà.

Pertanto, potrebbe essere considerato come riferimento, il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all'art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011, pari a 60 gg. .

Solo per i parchi tematici l'ex art. 25 del D.M. 23/05/2003 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali fa un distinguo tra Parco Temporaneo e Parco Permanente, stabilendo il limite di permanenza in 120 gg/anno sulla stessa area tra le due definizioni.

Si prega codesta Direzione Centrale di volere esprimere il proprio parere in merito, anche alla luce di eventuali casi analoghi esistenti sul territorio nazionale.

Parere del Comando

Nell'allegato I al D.P.R. 151/11, che aggiorna l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il concetto di "manifestazioni temporanee" e la contestuale esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.

Preso atto che tale tipo di manifestazione non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11, la bibliografia tecnica in materia di prevenzione incendi non consente di definire in modo oggettivo ed univoco il concetto di temporaneità di una manifestazione, ad esempio individuandone durata limite e/o frequenza.

Per quanto sopra si chiede di indicare quali siano i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R.151/11 con riferimento alle attività sopraindicate.

[81]

Circolare n. 52

Prot. n° 30431/4101

Roma, 20 novembre 1982

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti.

Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le circolari n. 25 MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 e n. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi.

Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero.

Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

1.0 Punto da chiarire

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - art. 15, punto 5) che recita: "Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato....".

1.1 Chiarimento relativo

Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15, con la dizione "luogo aperto al pubblico" deve intendersi "un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi".

2.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - penultimo comma[25], che recita: "Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciale dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale".

2.1 Chiarimento relativo

E' da ribadire, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 25 MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 al punto 2): "Criteri applicativi tecnici" in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi.

Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e "con scadenza triennale".

Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, possono considerarsi due casi:

a) complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc.; locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento,

[25] Leggasi "ultimo comma" N.d.R.

ecc.); ad esso dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto 16 febbraio 1982;

b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio).

In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività soggette un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto 16 febbraio 1982.

3.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - quarto comma[26], che recita: "I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose se esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei Certificati già rilasciati".

3.1 Chiarimento relativo

Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco, nel ribadire quanto specificato al punto 2.1, secondo comma, si precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti al punto 3.0 sopra indicato, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale.

Tuttavia il presente Certificato, nel quale risultano specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti che non hanno subìto modificazioni, fino a quando esso non sarà sostituito dal nuovo documento.

In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi provinciali VV.F. il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono presentare per l'esame dei progetti e le visite di controllo la documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577), ferma restando l'eventuale facoltà dei Comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.

4.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".

4.1 Chiarimento relativo

Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).

La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subìto trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.

Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza.

5.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - punto 91) che recita: "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h".

5.1 Chiarimento relativo

Si precisa che con la dizione "Impianto per la produzione di calore" deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge antismog n. 615/1966, relativamente al settore degli impianti termici).

[26] Leggasi "secondo comma" N.d.R.

Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella circolare n. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982.

Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (decreti di concessione) per i depositi di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti.

Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido (circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.

Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella "legge antismog" n. 615/1966, per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti.

6.0 Punto da chiarire

A causa della emanazione in tempi diversi delle norme di prevenzione incendi, la prescrizione sulla "resistenza al fuoco" non sempre è stata data con terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi in sede di applicazione.

6.1 Chiarimento relativo

Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di "resistenza al fuoco" è espresso dal "tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti:

I) stabilità meccanica (simbolo R);

II) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simbolo E);

III) isolamento termico (simbolo I)".

Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite nella circolare n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi composti).

In relazione all'obiettivo di "resistenza al fuoco" da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzione incendi e secondo criteri definiti in sede CEE, un elemento da costruzione può presentare un variabile livello di resistenza al fuoco derivante dall'aggregazione diversa dei suddetti requisiti e cioè "REI", "RE", "R". Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere specificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.

[82 c.]

Circolare n. 22 MI.SA (92) 12

Prot. n° 22110/4109

Roma, 14 dicembre 1992

OGGETTO: Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti.

Sono pervenuti a questa Direzione quesiti intesi a chiarire la disciplina normativa relativa alle sale giochi fisse ed in particolare se siano soggette, ai fini del rilascio della licenza, all'obbligo del preventivo parere da parte della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento delle leggi di P.S., nonché alla richiesta del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n. 966/1965.

In proposito, sentito l'Ufficio studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione ed acquisito il parere di competenza del Dipartimento di pubblica sicurezza, si forniscono i chiarimenti in appresso riportati.

L'attività di sala giochi, esercitata permanentemente in locali pubblici, in cui sono installati apparecchi di divertimento (automatici e non) ed in cui il pubblico sosta senza assistere a manifestazioni di spettacolo, è soggetta al rilascio della licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), cui provvede, ai sensi dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Amministrazione comunale competente per territorio.

La sala giochi fissa viene così ad essere classificata non come "locale di spettacolo" (art. 80 T.U.L.P.S. ed art. 17 circolare M.I. n. 16/1951), bensì come "esercizio pubblico" (art. 86 T.U.L.P.S.) e pertanto non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione provinciale di vigilanza.

Per quanto attiene invece l'applicabilità alle sale giochi delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, come più volte chiarito da questa Direzione, si ribadisce che le predette attività, quando superano la capienza di 100 presenze, sono soggette all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi ritenere incluse nel punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.

[82 d.]

(Chiarimento)
PROT. n° P908/4109 sott. 44/c

Roma, 11 agosto 1999

OGGETTO: Locali adibiti a "bowling".

Codesta Società ha chiesto di conoscere quale normativa di sicurezza sia applicabile ai locali di cui all'oggetto e se gli stessi si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100.

I "bowling" sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - S.O.G.U. n. 85 dell'11 aprile 1996), in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l'osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Da ultimo si precisa che i "bowling" con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell'attività 83 del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all'obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37.

[82 e.]

Lettera Circolare

Prot. n. P47/4109 sott. 44/C.7

Roma, 11 gennaio 2001

OGGETTO: Giuoco del "Bingo" - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi. -

Il Ministero delle Finanze, con decreto 31 gennaio 2000, n. 29, ha istituito il giuoco del "Bingo" e con successiva direttiva del 12 settembre 2000 ha affidato l'incarico di controllore centralizzato per tale.giuoco all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Lo stesso Ministero, con decreto 21 novembre 2000 (S.O.G.U. n. 279 del 29 novembre 2000) all'art. 3, comma 5, lettera c), ha previsto che il concessionario si obbliga "all'integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future ", mentre il decreto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 16 novembre 2000, pubblicato nel medesimo supplemento, ha stabilito all'art. 12 i requisiti che deve possedere la sala da giuoco precisando che " ... omissis ... Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità, ed accesso, anche per soggetti portatori dì handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati".

Ciò premesso sono pervenuti sull'argomento quesiti in ordine ai seguenti aspetti:

a) se le sale destinate al giuoco del Bingo, rientrano tra le attività di cui al punto 83 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e quindi soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

b) quali misure di prevenzione e protezione antincendio vadano applicate alle sale di che trattasi.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti ed indirizzi applicativi.

1) Le sale per il giuoco del Bingo rientrano nella generale fattispecie delle sale giuochi le quali, come chiarito con circolare MI.SA. n. 22 del 14 dicembre 1992, costituiscono attività di "trattenimento in genere" e come tali ricompresse al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora di capienza superiore a 100 persone. Pertanto per le suddette attività è fatto obbligo di richiedere il controllo del Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del C.P.I., secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

2) Per quanto attiene alle misure di sicurezza antincendio da adottare per le sale in questione, pur essendo escluse le sale giuochi dal campo di applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 costituente la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, per e stesse vige comunque l'obbligo del conseguimento degli obiettivi di sicurezza riportati all'art. 2 del citato decreto ministeriale, applicando i criteri generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 577/1982.

[82 f.]

(Chiarimento)
PROT. n° P89/4109 sott. 44/C.2

Roma, 01 febbraio 2001

OGGETTO: Circolo privato ove si svolgono trattenimenti danzanti. - Obblighi connessi con la prevenzione incendi. - Risposta a quesito. -

In relazione al quesito posto con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto, si conferma che, ai sensi del punto 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei locali di spettacolo e di intrattenimento in genere è correlata alla capienza superiore al 100 posti dei locali stessi, a prescindere dal carattere "pubblico" o "privato" ad essi attribuito.

Per quest'ultimo aspetto, si rinvia comunque a quanto formulato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, con nota prot. n° 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984, trasmessa in allegato alla Lettera-Circolare prot. n. 12388/4109 del 14 giugno 1984.

[82 g.]

(Chiarimento)
PROT. n° P104/4139 sott. 4

Roma, 03 marzo 2003

OGGETTO: Piscina aperta al pubblico senza spettatori.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici nelle note riportate a margine.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, il quesito pervenuto dal Comando Provinciale, circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

In merito si concorda pienamente con il Comando in quanto la natura pubblica dell'impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della C.P.V.L.P.S.; inoltre, qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, supera le 100 unità, l'attività rientra al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/82.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone, pertanto nel caso in esame risulta applicabile solo l'art. 20 del D.M. suddetto.

Parere del Comando

È pervenuto un quesito circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco come attività 83 del D.M. 16.2.82, e circa l'assoggettabilità al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12.01.1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce inequivocabilmente che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Questo Comando in riferimento alla Circolare suddetta ritiene che i complessi natatori aperti al pubblico e soggetti alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, siano anche soggetti al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco come attività 83 del D.M. 16.02.82 qualora la capienza (affollamento complessivo) sia maggiore di 100 persone.

Fermo restando il fatto che il D.M. 18.03.96, in base all'art. 1 del medesimo, è applicabile solamente se il numero di spettatori è maggiore di 100, le norme che regolano tali impianti sono quelle di cui al D.M. stesso; nella fattispecie di attività con numero di spettatori inferiore a 100 si dovrà fare invece riferimento all'articolo 20 del D.M. suddetto.

Di quanto su esposto, si chiede a codesto Ministero parere in merito.

[82 h.]

(Chiarimento)
PROT. n° P989/4118 sott. 20/C5(I)

Roma, 21 giugno 2004

OGGETTO: Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche.

Con riferimento alla nota di pari oggetto, si precisa che sull'argomento è stato acquisito in passato il competente parere dell'ex Ufficio legislativo di questa Amministrazione.

Al riguardo il predetto Ufficio espresse l'avviso che le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n° 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del "pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico" e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n° 261, pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio.

[82 i.]; [113]

(Chiarimento)
PROT. n° 0009518
931/032101.01.4101.72B2.001

Roma, 08 luglio 2011

OGGETTO: Fabbricato ad uso acquario.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto.
Nel merito lo scrivente ritiene di condividere il parere espresso dal Comando che legge per conoscenza.
Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, dallo studio tecnico XXXXX , un quesito inteso a conoscere se un acquario, posto all'interno di un edificio, costituito di norma da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, sia da ritenersi un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/82.

Viene chiesto inoltre se l'attività sia da considerarsi di pubblico spettacolo e pertanto soggetta ai controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.

Nel caso si ritenga soggetta, viene chiesto se devono essere applicate le norme di cui al D.M. 19/08/96.

A parere dello scrivente l'attività, visto il carattere prettamente educativo ed informativo, non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 od 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.

Qualche perplessità si ha nel caso sia presente, come di consueto accade, un zona adibita a vendita di gadget e souvenir. Normalmente tale area ha una dimensione ridotta e non certamente superiore a 400 mq, ma è direttamente inserita nel percorso di visita e non separata dall'attività espositiva, sommata alla quale, nel complesso, potrebbe superare tali dimensioni e quindi farla considerare rientrante al punto 87 del Decreto sopra citato.

Per quanto riguarda la normativa da applicare, qualora l'attività sia considerata rientrante nell'elenco di cui al D.M. 16/02/82, si ritiene che possa prendersi a riferimento, ma non considerata cogente, quella emanata per le attività di vendita con D.M. 27/07/2010 .

Si chiede se l'interpretazione data da questo Comando sia da ritenersi corretta, ovvero le eventuali diverse determinazioni di Codesti Uffici.

[82 k.1.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0006244

Roma, 10 maggio 2013

OGGETTO: Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Questa Direzione, nel trasmettere il quesito di cui all'oggetto, ritiene di condividere il parere espresso dal Comando di Alessandria.

Tale parere appare in linea con i precedenti orientamenti espressi da codesto Ministero per le attività di sale giochi e sale bingo assimilabili, per configurazione degli scenari di rischio incendio prevedibili, alle agenzie di cui all'oggetto.

Parere del Comando

Con nota del 27/12/2012 che ad ogni buon fine si allega, la ditta XXXX s.r.l. ha posto un quesito a questo Comando in ordine all'assoggetabilità ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, per le attività di pubblico esercizio adibite ad agenzia di scommesse con superficie superiore a 200 m^2.

Questo Comando, esaminate le caratteristiche dei locali in specie, ritiene applicabili per analogia dell'attività e dei rischi ad essa correlati, le indicazioni già fornite con Circolare M.I. 14 Dicembre 1992 n.22 "Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti", Nota prot. n. 16506/4109 Sott. 44 Del 21/09/98 "Sale giochi" e Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 47/4109 dell'11 gennaio 2001 "Giuoco del "Bingo" - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi".

Per quanto sopra, si ritiene che le attività in specie siano soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto individuate al n.65 dell'allegato al DPR 151/2011 ove abbiano capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2

Si resta in attesa di conoscere il parere di Codesta Direzione.

[82 k.2.]

(Chiarimento)
PROT. n° 6245

Roma, 10 maggio 2013

OGGETTO: DPR n. 151/2011, punto 65 dell'allegato I - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato Società XXXX Srl tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia relativo a quanto di seguito indicato, unitamente all'avviso dell'ufficio scrivente.

Il quesito riguarda la classificazione di un pubblico esercizio adibito a sala scommesse tra le attività comprese al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Secondo il parere del Comando, tenendo anche conto dei chiarimenti forniti con la nota prot. n. 22 MI.SA. del 14/12/1992, le agenzie di scommesse possono essere considerate locali di trattenimento e pertanto comprese al punto 65 del DPR 151/12011 in funzione delle caratteristiche dimensionali o di affollamento, restando escluse, anche in presenza di slot machine, dagli adempimenti di competenza della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si condivide al riguardo il parere espresso dal Comando e si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto, si comunica che è pervenuta, a questo Comando, una richiesta della società XXXX srl volta a capire se un pubblico esercizio, adibito ad agenzia scommesse, con superficie superiore a 200 mq, rientra al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

In caso negativo, la società chiede se, posizionando all'interno alcune slot-machines si verrebbe a concretizzare specifica azione di intrattenimento.

Lo scrivente Comando ritiene che, similarmente alla problematica delle sale giochi, chiarita con la circolare n. 22 MI.SA. del 14/12/1992, un'agenzia scommesse, con le caratteristiche di dimensione e/o affollamento di cui al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011, rientri quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma che la stessa non sia da considerare locale di pubblico spettacolo e pertanto non soggetta all'obbligo dei controlli da parte della specifica Commissione di vigilanza.

A maggior ragione, il posizionamento di slot-machines configurerebbe l'att. 65 sopra espressa, anche in questo caso senza il controllo della locale Commissione di vigilanza.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dalla società.

Richiesta della società

Lo scrivente è titolare di attività di pubblico esercizio adibito ad agenzia scommesse con caratteristiche sottoindicate:

a) l'attività è svolta in locale coperto > 200 mq. con accesso diretto da pubblica via;
b) in esso è presente un'area riservata ai giocatori ove vengono messi a disposizione supporti e stampati cartacei di carattere informativo e regolamentare oltre a monitors televisi[27] utilizzati per la visione in diretta degli avvenimenti scommettibili o pagine grafiche riepilogative;
c) in area separata ed interdetta al pubblico sono ubicate le casse per accettazione scommesse e pagamento delle vincite;
d) i monitors televisivi di cui al punto b) sono interdetti alla ricezione di trasmissioni televisive di altro genere quali ad esempio, intrattenimento sociale, pubblicità, notizie giornalistiche ed informazioni in genere;
e) il pubblico presente in sala non ha possibilità di interagire con i sistemi di videodiffusione, neppure con selezione mediante telecomando ma assiste passivamente allo svolgimento delle gare oggetto di scommessa.

Per quanto indicato, si richiede a codesto spettabile Comando Provinciale se lo svolgimento dell'attività sopra descritta presuppone "intrattenimento in genere" citato al punto 65 dell'allegato I del DPR 151/11.

In caso negativo si richiede, inoltre, se posizionando all'interno dell'attività alcune slot-machine, si verrebbe a concretizzare specifica azione di intrattenimento.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e nell'attesa si ringrazia per l'attenzione dedicata.

Distinti saluti

[82 I.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0000717

Roma, 18 gennaio 2018

OGGETTO: Inquadramento dell'attività "parco avventura"- Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando VVf di Roma, peraltro condiviso da codesta Direzione Regionale VV.F.

[27] Leggasi televisivi. N.d.R.

Si rappresenta che, in tema di percorsi acrobatici installati presso strutture ricreative, per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, **UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2**, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature.

Parere della Direzione Regionale

Con nota prot. n. 62525 del 19/09/2017 il Comando Prov.le VV.F di Roma ha trasmesso il quesito in oggetto a seguito di specifica richiesta inviata da soggetto privato (PAI – Associazione Parchi Avventura Italiani), finalizzata al chiarimento circa gli eventuali obblighi procedurali di cui al D.P.R. 151/2011 per la realizzazione dei parchi avventura.

Il proponente Comando ritiene che il parco avventura, non avendo all'interno del suo sedime alcun "locale di trattenimento" così come definito dal Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non rientri tra le attività individuate al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/11.

Il Comando ritiene inoltre che, per l'applicazione della regola tecnica di riferimento, i parchi avventura possano essere assimilati ai "parchi divertimenti" di cui alla lettera i) dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.

Esaminati gli atti, questo Ufficio ritiene di concordare con il parere espresso dal proponente Comando Provinciale.

Tanto si trasmette in adempimento di quanto richiesto e si rimane in attesa di riscontro.

Parere del Comando

È pervenuto un quesito a firma del presidente dell'Associazione PAI (Parchi Avventura Italiani) finalizzato al chiarimento circa gli eventuali obblighi procedurali di cui al D.P.R. 151/2011 per la realizzazione e gestione dei parchi avventura (l'associazione scrivente rappresenta oltre 100 parchi avventura distribuiti sul territorio nazionale).

Lo scrivente Comando ritiene che un parco divertimento, non avendo all'interno del suo sedime alcun "locale di trattenimento" così come definito al Titolo I del D.M. 19 agosto 1996. non è classificabile tra le attività individuate al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Relativamente alla applicazione della regola tecnica si ritiene che i "parchi avventura" possano essere assimilati ai parchi divertimenti di cui alla lettera i) dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 che esplicita il campo di applicazione della medesima regola tecnica.

Richiesta dell'Associazione

Oggetto: Quesito sul corretto inquadramento delle attività "parco avventura" tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C.I.A., ai fini antincendio.

La scrivente Associazione di categoria, rappresentativa di oltre 100 "parchi avventura" nel territorio nazionale, indirizza la presente nota per conoscere la corretta interpretazione relativamente agli adempimenti dì cui al D.P.R. 151/2011 per le attività in oggetto indicate.

Come noto, i "parchi avventura" sono costituiti da una serie di percorsi acrobatici in altezza, cioè dei percorsi sospesi tra gli alberi, realizzati con funi in acciaio e legno che si inerpicano tra i vari alberi e sfruttano i supporti naturali delle piante su cui vengono alloggiate le piattaforme in legno collegate da diverse tipologie dì collegamento (passerelle sospese, tronchi oscillanti, reti di arrampicata). Tali percorsi risultano praticabili con attrezzature che ne garantiscono la sicurezza e con la presenza costante di personale specializzato e adeguatamente formato.

Tali percorsi non rientrano nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, aggiornato con Decreto Interministeriale del 18 Luglio 2016, che prevede l'assegnazione del relativo codice identificativo previsto dal D.M. 18 Maggio 2007. Pertanto, l'ambito di riferimento non è possibile catalogarlo nella disciplina dello "spettacolo viaggiante".

Alla luce di quanto sopra esposto ed a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, si chiede, quindi, un chiarimento sul corretto inquadramento delle attività "parco avventura" tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C.I.A., ai fini antincendio.

Allo scopo, questa Associazione espone la presente richiesta attraverso la formulazione del seguente quesito, al fine di poter procedere ad una corretta progettazione delle attività di cui trattasi e di poter uniformare le valutazioni tecniche nell'espletamento delle relative istruttorie (Valutatone Progetto, S.C.I.A., ecc.) previste nel D.P.R. 151/2011, anche, in particolare, nel corso delle attività della Commissione Locali Pubblico Spettacolo.

Considerato che l'art. 1 (Campo di applicazione) del D.M. 19 Agosto 1996 non prevede l'applicazione del medesimo D.M. ai locali "parchi avventura", si chiede se tale tipologia di locale risulti inquadrabile tra le attività di cui al sopra menzionato articolo, quali ad esempio "parco di divertimento" (lettera I) oppure "attività di pubblico spettacolo all'aperto" (lettera L)

Si precisa che i "parchi avventura", proprio per la loro peculiare tipologia di lay-out interno, ad avviso della scrivente Associazione, possano essere assimilati ad un locale all'aperto, così previsto dal D.M. 19 Agosto 1996, e, pertanto, si chiede di poter equiparare la sopracitata attività seguendo i dettami della nota n. 15370 del 30 Novembre 2009 (Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale di

pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19 Agosto 1996 ed al Titolo I dell'Allegato allo stesso D.M.), ribaditi da Codesto Comando Provinciale con la n. 76691 del 19 Dicembre 2016.

Nell'evidenziare, inoltre, che i "parchi avventura", generalmente, risultano privi di apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso e senza la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi, si chiede se tali attività siano assoggettabili, oltre all'applicazione del D.M. 19 Agosto 1996, anche agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011.

Si segnala quindi che il Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017 ha inquadrato tutte le attività di spettacolo sotto le 200 persone, ivi compresi i parchi avventura, a quelli il cui rilascio della licenza non è più soggetto al parere preventivo delle Commissioni di vigilanza, alla quale resta la "prescrizione agli organizzatori dell'evento o ai responsabili dell'impianto di specifiche misure cautelari in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza".

In fine si evidenzia che un "parco divertimento" è definito, nel D.M. 18 Maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni Tale individuazione viene, peraltro, condivisa e avvalorata dai contenuti della nota della Prefettura di Roma n. 41670/2009 del 20 Maggio 2009.

Si ringrazia per l'attenzione e, in attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti.

[83 a.]

Circolare n. 15

Roma, 13 luglio 1988

OGGETTO: Commissione Provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli. Competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sempre più frequentemente pervengono segnalazioni, da parte dei Comandi provinciali VV.F., sullo stato di disagio dei funzionari del Corpo chiamati ad operare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Tale disagio è conseguente alla doppia funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, sia come componenti delle Commissioni in parola, sia quali titolari di atti che attestano la rispondenza delle attività in questione alla normativa antincendi.

Come innanzi enunciato, infatti, la vigente legislazione, per quanto concerne l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, nonché dei luoghi aperti al pubblico ove si svolgono manifestazioni di qualsiasi genere, anche a carattere temporaneo, richiede, oltre al parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S., anche il possesso, ai sensi dell'art. 15 punto 5 del D.P.R. 577/82 e del Decreto interministeriale 16.2.1982 emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26.7.1965, n. 966, del certificato di prevenzione incendi o, nella attuale fase transitoria di cui alla legge 7.12.1984, n. 818 e successive modificazioni, dei nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Per tali finalità è necessario che i Comandi provinciali VV.F. siano posti in grado di esaminare preventivamente la documentazione tecnico-illustrativa nonché le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 dei citato D.P.R. 577, e richiamate dagli art. 1 e 2 della legge 1984/818.

Detto esame, come è intuibile, richiede, oltre all'acquisizione dei predetti atti, anche la disponibilità di un congruo margine di tempo per consentire una obiettiva valutazione tecnica della documentazione.

Effettuato il preliminare esame della documentazione esibita dall'interessato, occorrerà poi che il Comando disponga il sopralluogo dì un proprio funzionario; sopralluogo che, come già precisato nelle circolari del Servizio Tecnico Centrale n. 46 e 52, rispettivamente in data 7 ottobre e 20 novembre 1982, potrà avvenire contestualmente a quello della Commissione provinciale di vigilanza.

In definitiva, quindi, deve essere garantito ai rappresentanti del Comando la possibilità di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione: gli stessi, infatti dovranno intervenire alle riunioni ed ai sopralluoghi, e, parimenti, rilasciare il certificato di prevenzione incendi (od il nulla osta provvisorio) soltanto quando, in piena coscienza, potranno avere la certezza di esprimere una valutazione assolutamente rigorosa e pacata.

In relazione a quanto sopra si ritiene di dover richiamare l'attenzione delle SS.LL., quali Presidenti delle Commissioni provinciali di vigilanza, perché, al fine di assicurare tale fondamentale esigenza, curino un costante e rapido raccordo tra la Segreteria della Commissione ed i comandi VVF, disponendo, altresì, al fine di garantire i tempi necessari, che la documentazione, per la parte relativa al settore antincendi, sia presentata anche al Comando provinciale.

A tal fine si conferma che gli elaborati grafici che i Comandi devono acquisire possono, ove non siano intervenute modifiche, essere gli stessi già in possesso della segreteria della Commissione. (c.f.r. citata circolare n. 52).

A conferma delle considerazioni innanzi svolte, si ritiene di dover rammentare che la rilevanza e la delicatezza della prestazione dei funzionari del Corpo è stata espressamente evidenziata dalla magistratura di Torino, che nel giudicare recentemente in ordine ai fatti del cinema "Statuto" l'ha indicata quale momento scriminante, allorché nell'assolvere il rappresentante della Questura, ha sancito invece la colpevolezza del rappresentante del Comando Provinciale VF, attribuendo a quest'ultimo una partecipazione tecnicamente determinante ai fini delle valutazioni complessive della Commissione.

Pertanto, un adeguato approfondimento del settore antincendi da parte dei rappresentanti del Corpo, varrà, in definitiva, a costituire una ulteriore garanzia delle posizioni degli altri componenti della Commissione

[83 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° P07/4109 sott. 37

Roma, 28 gennaio 1999

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo e trattenimento con oltre 100 posti - Quesito. -

Nel riscontrare il quesito formulato si richiamano i contenuti della circolare MI.SA. n° 15 del 13 luglio 1988, con la quale furono forniti chiarimenti e precisazioni sui rapporti tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Commissione Provinciale di Vigilanza sul locali di pubblico spettacolo, tenendo presente che i locali di cui in oggetto sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto ricompresi al punto 83 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Ciò premesso, si ritiene che le problematiche rappresentate dal Comando Provinciale VV.F. di Cremona possano essere ricondotte ai seguenti casi:

A)- Locali di nuova realizzazione o locali esistenti, in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio, che sono oggetto di modifiche.

A seguito della entrata in vigore del D.P.R. n° 37/1998, l'interessato è tenuto a richiedere al Comando Provinciale Vigili del Fuoco il parere di conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi.

Pertanto il rappresentante del Comando si esprimerà in seno alla C.P.V.L.P.S., sulla scorta del parere già rilasciato dal Comando VV.F. ai sensi del citato D.P.R. n° 37/1998.

Per quanto attiene il sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, lo stesso sarà effettuato dal Comando nell'ambito delle verifiche da effettuarsi in seno alla C.P.V.L.P.S..

B)- Locali esistenti, sprovvisti di Certificato di Prevenzione Incendi o di Nulla Provvisorio, ed esercenti sulla base di parere favorevole della C.P.V.L.P.S.,

Se tali locali sono stati oggetto di preventivo parere sul progetto e di successivo sopralluogo con esito favorevole da parte dalla C.P.V.L.P.S., in seno alla quale era presente il rappresentante del Comando VV.F., il titolare dell'attività dovrà regolarizzare la mancata richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi, producendo al Comando apposita istanza. cui andrà allegata la stessa documentazione pertinente gli aspetti concernenti la prevenzione incendi, che a suo tempo fu inoltrata alla C.P.V.L.P.S. ai fini dell'ottenimento del parere sul progetto e del successivo parere tecnico di agibilità.

Il Comando VV.F. sulla scorta della suddetta documentazione, nonché dei verbali redatti dalla C.P.V.L.P.S., potrà procedere al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, effettuando, qualora la documentazione agli atti non risulti esaustiva, il sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi.

[85]

(Chiarimento)
PROT. n° P630/4109 sott. 53

Roma, 05 novembre 2007

OGGETTO: Pareri di conformità relativi ad attività temporanee soggette alle commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Mantova relativo alle manifestazioni in oggetto ed alle eventuali procedure da attivare presso i Comandi provinciali per l'ottenimento del parere di conformità antincendio.

Si ritiene al riguardo che l'abrogazione dell'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi per le manifestazioni a carattere temporaneo comporti anche l'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98, fermo restando la necessità dell'invio in tempo utile della documentazione necessaria alle verifiche di competenza, secondo le modalità stabilite dalla Commissione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[86 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° P1340/4109 sott. 53

Roma, 26 gennaio 2007

OGGETTO: Attività di pubblico spettacolo stagionali - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale.

In particolare viene chiesto se un'attività di pubblico spettacolo in esercizio ogni anno nella stessa struttura prevalentemente nei soli mesi estivi, regolarmente autorizzata dalla Commissione di Vigilanza, sia obbligata al possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero, se per l'attività in argomento, trovi applicazione l'abrogazione operata dall'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 al disposto dell'art. 15, comma 1, punto 5, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 in quanto la medesima può essere considerata manifestazione temporanea e, pertanto, non vincolata ad acquisire il certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso, si concorda con l'avviso espresso al riguardo da parte di codesta Direzione Regionale sulla necessità che le attività a carattere stagionale esercitate in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti, siano tenuti, ai fini dell'esercizio, a richiedere il certificato di prevenzione incendi, che si aggiunge, una volta rilasciato avrà durata pari a quella prevista per l'attività n. 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Milano volto a chiarire l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi di locali di pubblico spettacolo con funzionamento stagionale.

Al riguardo si ritiene che le modalità di esercizio non siano riconducibili al caso della manifestazione temporanea, ricorrendo quindi l'obbligo di richiesta di certificato di prevenzione incendi qualora la capienza risulti superiore alle 100 persone.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[86 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° P1231/4109 sott. 29

Roma, 05 febbraio 2008

OGGETTO: Certificato di prevenzione incendi per attività di spettacolo viaggiante a carattere occasionale. - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, di un'area appositamente attrezzata per gli spettacoli

viaggianti da accogliere occasionalmente nel corso dell'anno e, secondo le indicazioni fornite dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco, sino al dicembre 2008.

Tanto premesso, per quanto concerne gli aspetti connessi alla prevenzione incendi, nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione regionale, si ricorda che l'abrogazione, operata dall'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 38, del disposto dell'art. 15, comma primo, numero 5) del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 trova applicazione per le manifestazioni di qualsiasi genere (p.e. circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) aventi carattere occasionale, temporaneo e non stagionale, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico, per le quali quindi non ricorre l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Tuttavia, i responsabili delle attività in argomento devono osservare quanto previsto dal Titolo VII dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, ad eccezione del punto 7.7. per il quale è stato emanato il D.M. 18 maggio 2007.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito del Comando VV.F. di Lecco riguardante l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi delle attività svolte occasionalmente nel corso dell'anno in un'area appositamente attrezzata per spettacoli viaggianti.

Si ritiene che, per quanto descritto, l'area non sia compresa al punto 83 del D.M. 16/02/1982, in quanto non esistono strutture fisse all'interno delle quali si svolgono le attività di pubblico spettacolo.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Su richiesta del Comune di Lecco, questo Comando ha effettuato un sopralluogo presso l'attività menzionata in oggetto, nell'ambito della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In tale circostanza è stata riscontrata la conformità delle opere e degli impianti al progetto approvato dallo scrivente Comando per la realizzazione di un'area attrezzata per gli spettacoli viaggianti (occasionalmente ospiterà un luna park di solito nel mese di giugno, il circo nel periodo natalizio o altre manifestazioni simili) con rete idrica antincendio fissa ed interrata alimentata da stazione di pompaggio e vasca di riserva idrica in apposito manufatto in c.a. e con gruppo elettrogeno da 40 kVA in apposito locale (att n. 64 del DM 16.2.82).

Poiché i lavori per la regolarizzazione dell'area - quale luogo idoneo per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti - assumono un carattere di opere definitive, pur se destinate a manifestazioni occasionali nel corso dell'anno, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi si chiede se l'area così attrezzata ricada nell'attività n. 83 del DM 16.2.82, ovvero se essa sia riconducibile a manifestazioni temporanee per le quali il Certificato non viene rilasciato.

(…omissis …)

[87]

(Chiarimento)
PROT. n° P490/4109 sott. 37

Roma, 03 luglio 2008

OGGETTO: Requisiti per l'esercizio di intrattenimenti danzanti - Quesito

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali, a seguito di un quesito posto dal Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) della Provincia di Pavia, viene chiesto all'Ufficio scrivente quali debbano essere i titoli abilitativi obbligatori per l'esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unita di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale.

Tanto premesso, nel concordare da un lato con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, dall'altro occorre aggiungere alle stesse quanta segue.

A. La semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacolo o intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S., introdotte con il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 per i casi in cui la capienza complessiva dei locali sia pari o inferiore a 200 persone, prevede l'intervento di due soggetti: la Commissione di vigilanza ed il professionista, aventi ciascuno adempimenti diversi.
   Al riguardo, si riporta in sintesi il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale – sull'argomento, a seguito di uno specifico quesito pervenuto nel passato: "... *l'interpretazione privilegiata da questa Dipartimento è quella, conforme alla lettera della norma, di ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma dell'art.* 141 *nuovo testo, con la conseguenza che rimangono riservati all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto che il controllo delle prescrizioni imposte"*
B. Per quanta attiene la definizione di manifestazioni di tipo occasionale questa Ufficio, nel riservarsi di svolgere

ulteriori approfondimenti anche d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale, è del parere che debbano considerarsi tali quelle manifestazioni temporanee (diverse quindi da quelle a carattere stagionale o permanente), che non ricorrono con cadenze prestabilite e di durata e frequenza stabilite dal Comune competente per territorio, sulla base di appositi regolamenti comunali.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito, pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta del Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) - Provincia di Pavia volta a chiedere se il Certificato, o equivalente Provvedimento Amministrativo, che attesta la conformità della struttura ricettiva alla normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, costituisca titolo abilitativo obbligatorio o meno per l'esercizio di intrattenimenti danzanti:

a) laddove nel locale non vengono superate le 199 unità di presenze;
b) e/o, nel caso in cui l'esercizio degli intrattenimenti predetti rivesta carattere occasionale o (stagionale).

Lo scrivente Comando ritiene che la problematica vada vista sotto due diversi aspetti, uno inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F., per attività compresa nell'elenco allegato al DM 16/02/82, e l'altro per l'autorizzazione quale locale di pubblico spettacolo da parte della Commissione, Provinciale o Comunale, sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Aspetto n. 1 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. per attività compresa nell'elenco allegato al DM 16/02/82

- caso a): laddove nel locale venga superata la capienza di 100 posti, l'attività rientra nell'allegato al DM 16/02/82 per cui la ditta ha l'obbligo, per l'esercizio dell'attività danzante, di ottenere il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo le procedure fissate dal DPR 12/01/98 n. 37 e dal DM 04/05/98;
- caso b): si ritiene che questo caso trovi risposta nella nota di chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007 che per comodità si allega in copia.

Aspetto n. 2 - autorizzazione quale locale di pubblico spettacolo da parte della Commissione, Provinciale o Comunale, sui Locali di Pubblico Spettacolo.

- caso a): tutti i locali di pubblico spettacolo devono rispettare quanto previsto dal TULPS, in particolare, per il caso specifico, tale Testo Unico è stato modificato dal DPR 28/05/01, n° 311 nell'aspetto relativo alle verifiche in locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. In tal caso l'aspetto delle verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista. Quali siano le competenze di tali professionisti e quelle della Commissione di Vigilanza sono chiarite nella nota prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002 che sia allega anch'essa in copia. Quindi in tale caso è necessario un provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Commissione, Provinciale o Comunale, sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tale atto non è sostitutivo del CPI che è necessario se in presenza di più di 100 posti.
- caso b): se l'esercizio di intrattenimento riveste carattere occasionale (da intendere come una tantum, ossia una sola volta), la ditta dovrà ottenere l'autorizzazione, da parte della Commissione di Vigilanza, relativamente a quella singola manifestazione (non sarà obbligata ad ottenere il CPI, come meglio precisato nella sopra citata nota prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007 per le manifestazioni temporanee). Per manifestazioni di tipo stagionale, invece, oltre all'autorizzazione della Commissione di Vigilanza è obbligatorio ottenere il CPI come riportata nella più volte citata nota del 26 gennaio 2007.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.
Si allega copia della richiesta prodotta dal SILB.

(Si omette la copia della lettera del SILB. N.d.R.)

[88]

(Chiarimento)
PROT. n° 11106

Roma, 02 agosto 2013

OGGETTO: Adeguamento funzionale edificio in …(Omissis)…

Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la residenza per studenti fosse già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i *dormitori e simili*.

Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli *studentati* al punto n. 66 dell'allegato I.

Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Richiesta della Società

In riferimento all'oggetto, questa Amministrazione chiede a codesta Direzione Centrale di poter rilasciare con urgenza, il Vs. parere in merito al seguente quesito di Impostazione normativa sul Progetto di Ristrutturazione dell'immobile sito in via …(Omissis)…, per la realizzazione di una residenza per studenti.

Si informa che questa Amministrazione, alla luce delle circolari del Ministero dell'Interno, DGPC e SA, con:

- n°. 36 dell' 11 -12-1985;
- n°. 42 dell' 17 - 12 - 1986;
- Lettera Circolare n.° P 2452/4122/1/3 del 10 - 12 - 1996;

presentò in data 16-05-2011 un esame progetto ai sensi del Titolo III del DM 9.04.1994.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco …(Omissis)… con nota *Prot. n. 0049576 del 25/07/2011 - 101/18*, esprimeva parere favorevole su tale progetto, subordinato all'osservanza delle prescrizioni del **Titolo III del DM 9.04.1994 (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO).**

Con l'entrata in vigore del DPR n. 151 dell'1/08/2011, l'attività di Residenza per Studenti è stata inserita nell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi al punto n. 66.2.B dell'Allegato I.

Questa Amministrazione sulla base del parere già espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco …(Omissis)… in data 25-07-2011, ha attivato tutte le procedure di partecipazione al II Bando MIUR - Legge 338/00 ottenendo il Cofinanziamento dell'opera ed attivato poi la successiva fase autorizzativa mediante la Conferenza dei Servizi, che ha visto coinvolte altre 17 Amministrazioni, le quali hanno tutte già rilasciato il proprio parere favorevole sul progetto.

Pertanto **si chiede di chiarire se il parere rilasciato dal Comando Provinciale in data 25-07-2011, anche per le considerazioni sopra espresse sia ancora valido, ovvero se è necessario approntare una nuova progettazione ai fini antincendio nel rispetto del Titolo II - Parte Prima (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO).**

Restando in attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti

[**]; [121]; [122]

PROT. n. 0004756

Roma, 09 aprile 2013

OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66,72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

- ***D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66)****: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.*

Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.

Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.

- ***D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 72)****: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela.

Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi:

a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre **aperte al pubblico**, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, **se aperte al pubblico e svolte** all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.

Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.

Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.

In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- ***D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 73)****: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.*

Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.

Ai fini dell'assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, così come definti[28] dal D.M. 7 agosto 2012.

Relativamente alla destinazione d'uso dell'edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.

Non rientrano, pertanto, nell'attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.

Nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.

In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell'edificio.

Resta inteso che il responsabile dell'attività che si configura al n.73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell'edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.

Le singole attività ubicate nell'edificio e/o complesso edilizio assoggettato come n.73, dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l'attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato.

[28] Leggasi definiti. N.d.R.

[89]

(Chiarimento)
PROT. n° P2661/4122/1 sott. 3

Roma, 16 gennaio 1997

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994.

Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, devono osservare le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che qualora l'attività nel suo complesso abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

[90]

(Chiarimento)
PROT. n° P361/4122/1 sott. 3

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 - Risposta a richiesta chiarimenti. -

In relazione a quanto richiesto con le note che si riscontrano, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici ritenendoli in sintonia con la posizione interpretativa assunta nel tempo da questo Ministero sulla questione.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio adibito ad attività turistico alberghiera.

Al riguardo si ritiene che l'esistenza di più attività alberghiere con numero di posti letto cadauna inferiore a 25 all'interno di uno stesso edificio con destinazione mista (es. albergo, edificio civile) non comporti necessariamente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'intero complesso, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al punto 20.5 del D.M. 9.04.94 in relazione alla permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista.

Nel caso in cui la destinazione dell'immobile sia unica si ritiene invece che i posti letto delle diverse attività alberghiere debbano essere sommati, secondo i criteri indicati dal Comando, del quale si condivide inoltre il parere espresso in ordine alla presenza nello stesso edificio di attività alberghiera e residenza turistico alberghiera.

Parere del Comando

L'Amministrazione provinciale di Mantova, ai sensi dell'art 9 della Legge Regionale 28/04/97 n° 12, è stata delegata alle funzioni amministrative di classificazione alberghiera ed alla relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi.

L'Amministrazione ha richiesto a questo Comando un chiarimento, allegato in copia, circa le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva dell'edificio adibito ad attività turistico-alberghiera.

Sostanzialmente viene richiesta la corretta interpretazione in ordine alla determinazione del numero complessivo dei posti letto a disposizione degli ospiti di una azienda alberghiera di unica tipologia (albergo, hotel ect.) e di tipologie diverse (albergo e residenza turistico-alberghiera) in locali contigui e/o in un unico edificio facente parte o meno di una sola unità immobiliare (esempio concreto: unico immobile, primo piano albergo con posti letto inferiore a 25 e secondo piano residenza turistico alberghiera, con posti letto inferiore a 25)

Se l'attività di albergo con meno di 25 posti letto viene svolta in un fabbricato comunicante con un edificio nel quale siano presenti altri posti letto, si procede alla somma dei posti letto e qualora il numero complessivo risulti superiore a 25, l'attività rientra al punto 84 del D.M. 16/02/82.

Nel caso in cui nello stesso fabbricato siano presenti due attività classificate come albergo con meno di 25 posti e come residenza turistico-alberghiera, premesso che la circolare n° 42/86 ha chiarito che queste ultime attività non rientrano al punto 84, indipendentemente dal numero dei posti letto, questo Comando è dell'avviso che nessuna delle due attività rientri al punto di cui sopra, anche se comunicanti fra loro.

Ovviamente entrambe le attività dovranno osservare, sotto la personale responsabilità dei titolari, quanto disposto dal titolo III punto 22 dei D.M. 09/04/94.

Al Fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si chiede di conoscere se l'interpretazione di questo Comando sia corretta.

[91]; [146]

(Chiarimento)
PROT. n° P360/4122/1 sott. 3

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: Residenza turistico alberghiera - Campo di applicazione del D.M. 16 febbraio 1982.-

In relazione al quesito inerente l'oggetto di cui alle note che si riscontrano, lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato in indirizzo.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Milano, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, relativo all'assoggettabilità al controlli di prevenzione incendi delle attività in oggetto, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri.

Al riguardo, considerata la nota ministeriale prot. n° P1236/4122/1 sott. 3 del 16.10.99 di risposta ad analogo quesito formulato da questo Ispettorato, si ritiene di poter affermare che tali attività non sono comprese tra quelle di cui al punti 84 e 94 del D.M. 16.02.82, mentre risultano soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi le eventuali aree a rischio specifico.

[92]

(Chiarimento)
Prot. n. P343 / 4101 sott. 106/53

Roma, 26 marzo 2003

OGGETTO: Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra si chiarisce che l'incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno non incide sulla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.

[93]; [101]

(Chiarimento)
PROT. n° P1177/4122/1 sott. 3

Roma, 30 dicembre 2003

OGGETTO: Seminari - Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

[94]

(Chiarimento)
PROT. n° P144/4122 sott. 32

Roma, 24 marzo 2004

OGGETTO: Asili nido. - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. - Quesito.

In riferimento ai quesiti rappresentati con la nota a margine indicata, questo Ufficio concorda con i pareri espressi da codesta Direziono Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, allegato alla presente, il quesito proposto dall'Ing. XXXXXX inoltrato dal Comando di Brescia inerente aspetti relativi all'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi degli asili nido ed i criteri di valutazione del livello di rischio d'incendio ai sensi del D.M. 10/03/98.

Questa Direzione, tenuto conto del parere di codesto Ministero riferito ad analogo quesito proposto dal Comando di Padova, nel quale si chiarisce che gli asili nido non possono essere compresi nei punti 85 e 86 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, ritiene che, analogamente, la presenza di zone attrezzate per il riposo dei bambini non sia configurabile come attività compresa al punto 84 del citato elenco. Ne discende che, salvo per attività a rischio specifico, gli asili nido non costituiscono attività soggetta alle visite e controlli di prevenzione incendi e che le misure di sicurezza antincendio adottate m base al D.M. 10/03/98 (ed eventualmente per analogia al D.M. 26/08/92) devono essere rispettate sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Si ritiene infine che il livello di rischio di incendio ai sensi del D.M. 10/03/98 non sia definibile a priori elevato, ma discenda dall'attenta valutazione di tutti i fattori indicati nell'allegato I al citato decreto.

[95]

(Chiarimento)
PROT. n° P369
032101.01.4122

Roma, 27 febbraio 2009

OGGETTO: Classificazione come "Residenza" di un immobile ospitante tre Comunità Educative.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto, indicate a margine, si ritiene che, qualora la gestione delle tre Comunità Educative, sia comune, e necessario sommare i posti letto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del D.M. 9 aprile 1994, che il titolare dell' attività è tenuto ad attuare sotto la propria responsabilità.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'art. 3 dello stesso decreto che stabilisce la classificazione delle attività ricettive turistico-alberghiere *in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare*.

Tuttavia, se, come prospettato dal Comando Provinciale VF, le attività in argomento possono essere assimilate a residenze turistico-alberghiere, anche in considerazione del fatto che non sono previsti servizi comuni quali ristorante, cucina, bar, ecc, esse non rientrano tra le attività di cui al punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 e, pertanto, non sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, così come precisato al punto 10. della Circolare 11 dicembre 1985, n.36.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette la nota, pervenuta dal Comando VV.F. di Pavia, relativa al quesito già trasmesso con nota di questa Direzione Regionale Prot. 23236 VII 2/1 del 14/11/2006.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto, la ditta ha presentato una richiesta volta a sollecitare una risposta ad un quesito posto con note prot. n. 394 del 14.11.2005 e prot. n. 397 del 01.12.2005.

A tal fine il Comando ha formulato richiesta di chiarimento con nota prot. n. 2888 del 12.10.2006 che la Direzione Regionale ha trasmesso, a Codesto Ufficio con nota prot. n. 23236 VII 2/1 del 14.11.2006.

Lo scrivente Comando, con le differenze del caso, ritiene che esse sono più simili a residenze che ad alberghi. Considerato anche che la Circolare n. 36/2005 del 11.12.85 ritiene non soggette a controllo di prevenzione incendi le residenze turistico-alberghiere, le case ed appartamenti per vacanze e data la peculiarità delle destinazioni d'uso si ritiene che le stesse non siano da ritenere comprese al punto 84 dell'allegato al DM 16.02.82.

Essendo prossima la scadenza, per l'adeguamento delle strutture ricettive di cui al punto 84 del DM 16.02.82, si chiede una cortese sollecita risposta.

Essendo luogo di lavoro, dovranno comunque essere rispettati gli adempimenti previsti per la salvaguardia della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente sotto la responsabilità del titolare.

Per comodità si allegano le copie delle note citate.

Richiesta della ditta

Nota n. 3)

Facciamo seguito alle nostre raccomandate prot. N. 394 del 14.11.2005 e prot. N. 397 del 01.12.2005 e con la presente siamo cortesemente a sollecitare una risposta a quanto in esse richiesto.

Le istanze suddette, allora presentate, sono volte all'ottenimento della classificazione come comune residenza dell'immobile in oggetto, adibito a Comunità Educative per Minori, insediate in tre appartamenti indipendenti.

L'edificio in questione pertanto è da considerarsi non soggetto al controllo di prevenzione incendi (attività N. 84) e non soggetto al D.M. 09.04.1994.

Restiamo in attesa di una Vostra risposta in merito e cordialmente salutiamo, ringraziando in anticipo per la considerazione in cui vorrete tenere la nostra richiesta.

Nota n. 2)

Con riferimento all'oggetto la sottoscritta XXX YYY, nata a AAA (Mi), l'aa.bb.cccc e residente a ZZZZZ (Pv) via BBBBB, ddd - nella sua qualità di legale rappresentante rassegna la presente autocertificazione.

L'edificio, già denominato "AAAA BBBB Educativo per minori", è classificato in attività n. 84 secondo il servizio sociale che era chiamato a compiere.

Esso, in conseguenza dei dettati del D.G.R. 16/2/2005 n 7/20762 ed alla realizzazione delle opere di cui al parere di conformità antincendio rassegnato in data 30.6.2005, è stato trasformato per ospitare in "Comunità Alloggio" n. 3 "Comunità Educative" (appartamenti: il minore è di mq 270 lordi, il maggiore è di mq 350 lordi) che hanno da funzionare e presentarsi a tutti gli effetti come veri e propri appartamenti non solo organizzativamente, ma anche fisicamente.

Ogni appartamento dove risiede ciascuna "Comunità Educativa" è composto di ampio locale di soggiorno con zone pranzo-studio-televisione, propria cucina (senza fuochi a fiamma libera), camere (da uno a 3 letti) e ripostiglio; in questa modo funzionano e sono percepiti dai minori come vera casa propria; sono assimilabili alle nostre comuni "case" ed al contrario nulla hanno perciò più a che fare con "dormitori" (ospedali, alberghi, caserme, ecc.).

Nella normativa, distributiva e funzionale precedente, erano state collocate numerose porte REI per la compartimentazione inerente alla attività 84, in conformità alla classificazione.

Ora invece, secondo le nuove norme abitano tre Comunità Educative (ciascuna con al massimo 10 minori in età tra i tre ed i 18 anni); i minori non sono mai lasciati soli: in ciascuna Comunità Educativa di giorno ci sono due assistenti, di notte una.

I minori più piccoli, che sono la maggioranza, non sono in grado di azionare le porte REI, troppo pesanti; queste inoltre tolgono il senso di "casa" che invece, le strutture che li ospitano devono comunicare secondo gli obbligatori modelli educativi attuali.

Tale immobile perciò è ormai simile ad una comune "Residenza".

Viene mantenuta la dotazione attuale di sicurezza e prevenzione (comprendente naspi, estintori, rilevatori di fumo, allarmi, luci ed uscite di sicurezza) ma, come in un comune appartamento di una comune casa, non si dovrebbero mantenere le parte REI, alcune delle quali si aprono dalle camere direttamente sulla scala interna impedendo di fatto il deflusso.

Per completezza di descrizione si aggiunge che l'edifico in oggetto ha l'estradosso dell'ultimo solaio abitato a m. 7.07, è isolato all'interno di un vasto cortile sul quale si affacciano tutti i locali, ha il perimetro interamente accessibile, che consente il diretto accostamento da ogni lato ad ogni veicolo di soccorso; l'accesso dalla strada è largo m. 4.

I tre appartamenti, che ospitano fisicamente e funzionalmente le "Comunità Educative", sono il primo al piano rialzato, il secondo al 1° piano, il terzo ha la zona giorno al 1° piano e la zona notte al 2°, di cui occupa una piccola parte, essendo tutto il resto terrazzo praticabile; ciascun appartamento ha due vie d'uscita: una sulla scala interna ed una su quella esterna all'aperto. (come documentato nelle tavole in fascicolo)

Si sottolinea la consistenza degli argomenti addotti e delle necessità educative, che per i bambini che vi vivono e che provengono da situazioni di "disagio" sono essenziali.

Da quanta sopraesposto e con riferimento all'art.1 del D.M. '86 (Ospedali e Alberghi), la struttura attuale non si configura perciò più come una di quelle soggette a controllo.

La sottoscritta si riserva a richiesta, di produrre ogni documentazione in merito.

Con osservanza.

Nota n. 1)

La sottoscritta XXX YYY nata a AAA (Mi) l'aa.bb.cccc nella sua qualità di legale rappresentante rassegna la presente istanza relativa all'oggetto.

L'edificio, già denominato "AAA BBB Educativo per minori" è classificato in attività n. 84 secondo il servizio sociale che era chiamato a compiere.

Ora, in conseguenza dei dettati del D.G.R. 16/2/2005 n 7/20762 ed alle realizzazione delle opere di cui al parere di conformità antincendio rassegnato in data 30.6.2005, è stato trasformato in "Comunità Alloggio" composto da n. 3 "Comunità Educative" (la superficie della minore è di mq 270 lordi, quella della maggiore è di mq 350 lordi) che hanno da funzionare e presentarsi come veri e propri appartamenti non solo organizzativamente, ma anche fisicamente.

Sono perciò dotati, non solo di camere (da uno a 3 posti-letto), ma di propria cucinetta (senza fuochi a fiamma libera) completa, soggiorno-pranzo-studio ecc. in modo da funzionare ed essere percepiti dai minori come vera propria casa.

Nella situazione precedente, in conformità alla classificazione, erano state collocate numerose porte REI per la compartimentazione inerente alla attività 84.

Ora invece vi sono tre Comunità Educative (ciascuna con al massimo 10 minori); per quelli dai 13 ai 18; i minori non sono mai in ciascuna Comunità Educativa di giorno ci sono due educatori, di notte una.

I minori più piccoli che sono la maggioranza, non sono in grado di azionare le porte REI, troppo pesanti; queste inoltre tolgono il senso di "casa" che invece, le strutture che li ospitano devono comunicare secondo gli obbligatori modelli educativi attuali.

Si chiede perciò che tale immobile venga classificato come una comune "Residenza".

[96]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005915

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo alle sale riunioni presenti alberghi ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e dal T.U.L.P.S.

In riferimento al primo aspetto, analogamente a quanto previsto per le aule magne e le palestre a servizio degli edifici scolastici, si ritiene che le sale riunioni non costituiscano una specifica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora in esse si svolgano esclusivamente le attività descritte al punto 8.4 del DM 09/04/1994. Laddove gli spazi comuni siano invece specificamente destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento di cui al DM 19/08/1996, si ritiene che l'attività svolta sia singolarmente compresa al punto 65 dell'allegato al DPR 151/2011 in funzione dei parametri dimensionali o di affollamento previsti.

In riferimento al secondo quesito si ritiene che i locali in argomento non siano soggetti al regime autorizzativo di cui all'art.80 del TULPS in quanto le attività svolte non sono assimilabili a quelle di pubblico spettacolo o di trattenimento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

La società XXXX ha formulato un quesito relativo all'assoggettabilità al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle sale riunioni degli alberghi.

La richiesta è relativa all'utilizzo di sale di alberghi appositamente allestite destinate a riunioni varie che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc), per le quali si richiede di conoscere se tali attività rientrano o meno a punto 65 del D.P.R. n. 151/11. Il quesito non specifica nel dettaglio a quali tipologie di riunioni si faccia riferimento.

In merito a tale aspetto il Comando ritiene che le sale riunioni degli alberghi costituiscono attività soggette all'applicazione del D.P.R. n. 151/11 poiché le nuova formulazione dell'attività 65 ": *Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato*" fa esplicito riferimento a tutti locali di intrattenimento, sia di natura pubblica che privata, purché di capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta superiore a 200 metri quadrati.

Per tali attività il titolare dell'attività ha quindi l'obbligo di attivare, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, i procedimenti di prevenzione incendi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il secondo quesito riguarda l'assoggettabilità dei predetti locali alla licenza di pubblico spettacolo e alle competenze della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

Il Comando ritiene che la giurisprudenza ha ampiamente chiarito i limiti dell'attribuzione del carattere privato ad un locale. In particolare, secondo l'esempio riportato nel quesito presentato, le sale riunioni, di capienza da 10 a 80 posti e fino ad un massimo 200 posti, non sono utilizzate per riunioni interne e non costituiscono un servizio aggiuntivo per gli ospiti dell'albergo. Tali locali vengono "locati" a clienti esterni, e di conseguenza il "profitto" costituisce uno dei presupposti, assieme al superamento del limite di 100 persone, per l'attribuzione del carattere di locale di pubblico spettacolo, secondo le Circolari del Ministero dell'interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei "locali privati".

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di codesta Direzione Regionale.

Richiesta della Società

NOTA PER CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE SALE RIUNIONI ALBERGHI

1) AI FINI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Situazione di fatto

- Un albergo è già dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C *(Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto).*
- All'interno dell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è "a numero chiuso" ed èriservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.
- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.
- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.

Quesito:

- Si chiede conferma che - nella situazione sopra descritta - ai fini antincendioNON sussistano i presupposti della "Attività 65 : *Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia* a *carattere pubblico che privato",*
- Conseguentemente, si chiede conferma che:
  - le sale riunioni degli alberghi NON sonoda considerarsi"locali di spettacolo e trattenimento" e pertanto NON sono comprese nella CATEGORIA 65 (locali di spettacolo)del DPR 151/2011.[29]

Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla circostanza che un comando VV.FF. dell'area XXXX, successivamente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, ha rilasciato, ad un albergo munito di sala riunioni con capienza superiore a 100 persone, un C.P.I. per attività alberghiera 66, senza l'indicazione della categoria 65.

[29] L'Attività 65 prevista dal DPR 151/2011 corrisponde al previgente punto 83) del D.M. 16/2/1982.

2) CHIARIMENTO AI FINI DELLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA

Situazione di fatto

La situazione di fatto è la stessa indicata al punto precedente e di seguito riassunta.

- Un albergo è dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C (*Alberghi, .. omissis ... con oltre 100 posti-letto*),
- L'albergo ha un regolare certificato di agibilità (relativo all'intera struttura alberghiera) e ha una regolare licenza di esercizio.
- All'internodell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è "a numero chiuso" ed è riservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.
- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.
- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.
- Non sussistono gli elementi individuati dalle Circolari Ministero Interni - Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei "locali privati".

Quesito:

- Si chiede conferma che, per le sale riunioni degli alberghi,nella situazione sopra indicata, NON vi è la necessità di possedere - in aggiunta alla esistente agibilità della struttura alberghiera - anche la ulteriore specifica agibilità prevista dall'art. 80 del TULPS (cosiddetta "agibilità sui locali di pubblico spettacolo")rilasciata dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

[98]

(Chiarimento)
PROT. n° P285/4122 sott. 32

Roma, 7 aprile 2000

OGGETTO: Art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265.- applicabilità alle università ed agli istituti di istruzione universitaria. - Quesito. -

In riscontro al quesito, di cui in oggetto formulato dal Comando VV.F. di Roma, si fornisce il seguente avviso.

Questa Amministrazione con la nota allegata n° P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ha precisato che le università e per gli istituti di istruzione universitaria sono attività ricomprese al punto 85 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e che per le stesse trovano applicazione le specifiche norme di sicurezza antincendio emanate dal Ministero dell'Interno con decreto 26 agosto 1992.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 8 (Prevenzione incendi) del decreto interministeriale 5 agosto 1998, n° 363, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lvo. 626/1994, là dove prevede l'applicazione della procedura di deroga prevista dall'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Infatti il ricorso alla deroga, nei procedimenti di prevenzione incendi, è previsto qualora non sia possibile dare piena attuazione ad una specifica norma sulla sicurezza antincendio emanata dal Ministero dell'interno, che nel caso di che trattasi è il decreto ministeriale 26 agosto 1992.

Premesso quanto sopra, poiché l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265, ha prorogato al 31 dicembre 2004 per le strutture scolastiche esistenti, il termine per attuare gli adeguamenti previsti dal D.M. 26 agosto 1992, ritiene che tale proroga, limitatamente agli adempimenti edilizi ed impiantistici previsti dal citato D.M. 26 agosto 1992, trovi applicazione anche alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.

[99]

(Chiarimento)
PROT. n° P902/4122 sott. 32

Roma, 14 agosto 2000

OGGETTO: Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche.

Nel riscontrare il quesito formulato dal Comando VV.F., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale in quanto pienamente conforme alla vigente normativa in materia.

Parere dell'Ispettorato Interregionale

In allegato alla presente si trasmette copia del quesito pervenuto dal Comando inerente quanto in oggetto specificato.

Al riguardo questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Superiore Ministero.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando un quesito nel quale viene chiesto di chiarire, a chi spetti tra il Preside e l'Amministrazione proprietaria l'obbligo della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi (allegati).

È parere di questo ufficio che il disposto del primo comma dell'art. 5 del D. Legge 27/02/87 n. 51 (convertito in legge dalla L. 13/04/87 n. 149) possa essere esteso anche al rilascio del C.P.I. e che pertanto la richiesta debba essere inoltrata dall'Amministrazione Provinciale, essendo a carico del Presidente[30] gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività (D.lvo 626/94, art. 5 DPR 37/98, D.Nin.[31] Pubblica Istruzione 29/09/88 n. 382, p.to 12 dell'allegato al DM 26/08/82, etc.).

Si resta in attesa di cortese riscontro.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[100]

(Chiarimento)
Prot. n. P287/4118/1 sott. 44

Roma, 4 aprile 2002

OGGETTO: Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito. -

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica", in particolare all'art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l'esenzione di cui all'art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione "Amministrazione dello Stato" si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell'1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.

[102]

(Chiarimento)

[30] Verosimilmente da leggere "Preside". N.d.R.
[31] Verosimilmente da leggere "D.Min.". N.d.R.

PROT. n° 12513

Roma, 13 settembre 2013

OGGETTO: Scuole di catechismo. Chiarimenti.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, si ritiene che, per così come prospettato dal Comando di Lecco, non possa individuarsi nei locali in esame una attività scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività per il quale - fermi restando in capo al titolare dell'attività gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - non è ravvisabile una caratterizzazione *ad hoc* sotto il profilo antincendio.

Al riguardo, l'Area Affari del Culto Cattolico della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, interpellata sulla possibilità di considerare i suddetti locali quali luoghi di culto, si è espressa rappresentando che "*i locali parrocchiali destinati ad attività catechetiche, pur non potendo essere considerati veri e propri luoghi di culto quali le Chiese, i Santuari, ecc, siano comunque destinati all'espletamento delle finalità di religione e di culto delle relative Parrocchie di pertinenza*".

Resta inteso che i locali in argomento risultano soggetti agli adempimenti tecnico procedurali di prevenzione incendi qualora negli stessi siano presenti attività specifiche che, come tali, sono elencate nell'allegato I al D.P.R.151/11.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Lecco volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e la regola tecnica applicabile agli ambienti destinati a scuola di catechismo.

Al riguardo si ritiene che l'attività di catechismo non sia classificabile tra le attività scolastiche e pertanto non sia compresa al punto 67 del DPR 151/2011, né sia compresa nel campo di applicazione del D.M. 26/08/1992.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Giungono a questo Comando richieste di parere di conformità di svariate attività (teatri, centri sportivi, centrali termiche), inserite in edifici multifunzionali parrocchiali, che comprendono ambienti destinati a scuola di catechismo.

Spesso la scuola o le aule di catechismo occupano più piani, o molti locali, capaci di ospitare ben oltre 100 persone.

Il professionista antincendio geom. XXXX pone il quesito che si riporta:

"Buongiorno con la presente sono a richiedere se un edificio destinato ad aule di catechismo inserito all'interno di un oratorio, e pertanto non in un edificio scolastico, sia soggetto a presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 4 quale attività 67 di cui all'allegato I al DPR n. 151 del 01/08/2011 qualora si presupponga la presenza all'interno di dette aule superiore alle 100 persone, o diversamente si possa considerare come patronato ecclesiastico non soggetto a prevenzione incendi, essendo le stesse aule utilizzate dalla collettività e non solo come aule didattiche scolastiche"

Questo Comando è del parere che l'assoggettabilità dei locali utilizzati come aule di catechismo, non possa essere legata all'appartenenza al patronato ecclesiastico, altrimenti non si spiegherebbe l'assoggettamento dei locali di pubblico spettacolo, intrattenimento, degli impianti termici, ecc.., facenti parte della medesima proprietà dell'oratorio.

Inoltre, la frequentazione di pubblico generalizzato, comporta un maggior rischio rispetto alla frequentazione del personale e degli alunni della scuola, che conoscono bene gli ambienti e svolgono esercitazioni di evacuazione. Diversa è la considerazione per i luoghi di culto (chiesa).

Premesso quanto sopra, si chiede se la normativa di cui al DM 26/8/1992, si possa applicare alle scuole di catechismo di qualunque capienza, e se l'attività di scuola di catechismo si possa considerare rientrante al punto 67 dell'all. I al D.P.R. 151 del 01/8/2011.

Si propone il suddetto duplice quesito ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della normativa.

Distinti saluti.

[103]

(Chiarimento)
PROT. n° P2278/4122 sott. 46

Roma, 03 dicembre 1997

OGGETTO: Ospedale Civile " XXXXX" di YYYYY – Certificato di prevenzione incendi. –

Preso atto di quanto rappresentato da codesto Comando in ordine al rilascio del certificato di prevenzione incendi per il complesso ospedaliero di cui all'oggetto, limitatamente ai soli edifici in cui sono stati ultimati i lavori di adeguamento antincendio prescritti da codesto Ufficio, si fornisce il seguente avviso.

Codesto Comando, previo favorevole riscontro, potrà procedere al rilascio del certificato di prevenzione incendi, limitato agli edifici ospedalieri che siano stati adeguati alle prescrizioni di sicurezza antincendio impartite, a condizione che le eventuali comunicazioni con altri edifici del complesso, non ancora resi conformi, siano oggetto di interventi, sia di tipo strutturale che impiantistico e gestionale, sulla scorta di specifiche indicazioni di codesto Ufficio, atti ad assicurare in ogni caso un effettivo isolamento ai fini antincendio tra gli edifici medesimi.

[104 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0000706

Roma, 23 gennaio 2014

OGGETTO: Prestazioni specialistiche presso strutture sanitarie con numero di posti letto non superiore a 25 (punto 68 dell'allegato I al D.P.R. 151/11).

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, qualora le prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l'eventuale assoggettabilità viene determinata avendo a riferimento la superficie della parte di struttura destinata alla erogazione delle prestazioni stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXXX relativo all'argomento in oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 19/12/2013 ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

"*Si condivide il parere fornito dal Comando, ritenendo che ai fini dell'assoggettabilità al punto 68 del DPR 151/2011 il parametro della superficie si riferisca alle strutture nelle quali si erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative. di diagnostica strumentale e di laboratorio.*

I casi rappresentati dal Comando appaiono riferiti invece a strutture per le quali l'assoggettabilità deve essere verificata con riferimento al numero di posti letto."

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

L'ASL di XXXX - nel corso della propria attività di vigilanza - ha segnalato a questo Comando tre strutture sanitarie con numero di posti letto inferiori a 25 (un *hospice* per malati terminali, una struttura per disabili e una casa di riposo per anziani -RSA) affermando che esse - in relazione alla superficie occupata - rientrano al punto 68.2.A (da 500 mq a 1000 mq) o 68.4.B (superiore a 1000 mq) dell'Allegato I al DPR 151/11.

Questo Comando, al fine di inquadrare queste attività nel giusto ambito normativo per il prosieguo di competenza, ha richiesto alla medesima ASL appositi chiarimenti sulla natura del loro esercizio e sulle prestazioni sanitarie da esse erogate o per le quali esse siano state autorizzate, per verificarne l'assoggettabilità al DPR 151/11 in relazione al regime di attività sanitaria svolta, ponendo in evidenza che alle voci 68.2.A o 68.4.B dell'allegato I al DPR 151/11 rientrano soltanto le attività che erogano prestazioni di "..... *assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio ...*".

L'ASL di XXXX ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti del Comando in data 2.10.13 affermando che "**le stesse sono regolarmente autorizzate e accreditate** per l'erogazione di prestazioni sia *sanitarie specialistiche* (livelli essenziali di assistenza per le varie disabilità) che *sociali* ai sensi della Legge Regionale n. 3/08 e sue s.m.i, della Legge regionale n. 33/09 e della DGR n. 7438 del 13/06/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta socio sanitarie ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 3/08" (di cui si allega alla presente copia della DGR 7438/08) **e pertanto ricadono all'interno dell'attività n. 68 del DPR 151/ 11 o per i posti letto** (N.B. ma in tutti i tre casi in esame i posti letto sono non superiori a 25) **o per superficie.**"

Con riguardo alla questione, questo Comando ritiene che tali strutture rientrino nei punti 68.2.A o 68.4.B dell'allegato I al DPR 151/11 ***se e solo se* erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale**, *ivi comprese quelle riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio*. Il requisito della superficie, superiore a 500 mq, non è pertanto esclusivo a definire l'assoggettabilità; esso è necessario ma non sufficiente, in quanto - affinché l'attività sia soggetta a controllo VF - è richiesto che le prestazioni di assistenza specialistica, *riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio*, **si svolgano in regime ambulatoriale**.

Si rivolge pertanto il quesito anche al fine di dare uniforme applicazione alla materia.

Distinti saluti

(Si omettono gli allegati. N.d.R)

[104 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0011011

Roma, 12 settembre 2014

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 68 dell'Allegato 1- Strutture sanitarie.

Con riferimento alla nota concernente l'oggetto a margine citata - e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 6 commi 2 e 2bis, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, n. 1 , convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189 - si ritiene che per la corretta individuazione della superficie destinata alle strutture sanitarie in argomento occorra fare riferimento alla classificazione delle prestazioni ivi erogate, così come definita da specifici provvedimenti del Ministero della Salute e delle Regioni.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto per mezzo del Comando di XXXX relativo alla corretta classificazione ai fini della prevenzione incendi di edifici dell'Azienda Sanitaria Locale aventi destinazione mista.

Nel merito, tenuto conto della descrizione fornita in merito alle destinazioni d'uso, si forniscono i seguenti pareri:

- la superficie indicata al punto 68 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 è quella complessiva di strutture sanitarie nelle quali sono erogate le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale definite nello stesso punto, comprendendo pertanto tutte le zone comunque funzionali allo svolgimento dell'attività (aree di tipo B, C, E di cui al DM 18/09/2002);
- per i quesiti n.2 e n. 3 si condividono i pareri espressi dal richiedente, richiamando nel caso di attività compresa al punto 73 le indicazioni fornite con nota ministeriale prot. n. 4756 del 9/04/2013 in merito all'applicazione delle norme tecniche.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio .

Parere del Comando

Nel trasmettere l'allegato quesito a firma del P.I. XXXX relativo all'oggetto per il parere di competenza di codesta Direzione, si comunica che questo Comando è, per i quesiti prospettati, del seguente avviso:

1) Così come riportato al punto 1.2 dell'allegato al D.M. 18.09.2002, le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono classificate nelle varie tipologie ivi riportate e, nel caso specifico, le aree che concorrono a determinare la superficie complessiva ai fini dell'assoggettabilità sono la somma delle superfici lorde in pianta di tutti i locali e/o ambienti in genere, qualora non separati da idonee strutture resistenti al fuoco e comunque non inferiori a REI/EI 90 senza comunicazioni ed impiantisticamente non indipendenti, rientranti nelle tipologie B, C e E;
2) Si concorda con quanto asserito dal tecnico qualora la zona destinata ad uffici amministrativi sia separata nei confronti dei servizi medici tramite idonee strutture resistenti al fuoco e comunque non inferiori a REI/EI 90 senza comunicazioni ed impiantisticamente indipendenti;
3) Si ribadisce quanto riportato al precedente punto 2;
4) Per le sole strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (tipo ambulatori di medicina di base e/o pediatrici di base e/o similari) possono essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi o in alternativa, qualora ritenuto opportuno, possono essere applicate le misure di sicurezza antincendio previste al titolo IV dell'allegato al D.M. 18.09.2012.[32]

Richiesta del tecnico

A) IN GENERALE

Il DPR 151/2011 ha introdotto la nuova attività soggetta a controlli di prevenzione incendi elencata al punto 68 e specificata in oggetto.

Nella quotidianità si pongono diversi problemi interpretativi, dovuti alla promiscuità di molte strutture sanitarie ed al riguardo giungono pareri discordanti in merito all'assoggettabilità ed alle procedure da adottare per le attività di cui in oggetto.

Due casi emblematici sono quelli sotto riportati.

[32] Verosimilmente 18.09.2002. N.d.R.

B) FATTO E PREMESSE

L'ASL di XXXX è proprietaria di due edifici, e precisamente:

- Sede di XXXX, Via XXXX, xx/xx
- Stabile di XXXX, Via XXXX, xx (quota ASL 68% quota ARPA 32 %).

B.l. SEDE DI XXXXX, VIA XXXX, xx/xx

- L' attività è attualmente in possesso di regolare CPI prot. xxxxx del 20-11-2013 relativamente alle attività 74.3.C e 49.1.A del DPR 151/201 l.
- Il fabbricato, disposto su cinque piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, copre una superficie lorda di pavimento pari a mq. 2.386, così suddivisi:
  - mq. 1.909 uffici e servizi
  - mq. 412 studi medici e ambulatori di base
  - mq. 65 medicina sportiva (prestazione specialistica)
- I dipendenti in servizio sono 125 ed il massimo affollamento previsto è pari a 150 persone.
- I mq. 412 di superficie destinata ad ambulatori e studi medici **sono utilizzati per i servizi di consultorio familiare, uffici adozioni, corsi preparto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute ecc.**
- **In tale edificio non vi sono studi medici o ambulatori che erogano prestazioni specialistiche, compreso quelle riabilitative (ortopedia, medicina, urologia, chirurgia, cardiologia, odontoiatria, otorino, ecc.) e nemmeno di diagnostica strumentale e di laboratorio.**
- L'unica attività di prestazione specialistica equiparata a quelle sopra elencate, potrebbe essere la medicina sportiva, (dove l'atleta esegue la prova sotto sforzo e viene visitato) che copre una superfice di 65 mq. (n° 2 locali).

B.2. STABILE DI XXXX, VIA XXXX, xx

- L' attività è attualmente in possesso di regolare CPI prot. xxxxx del 16-04-2013 relativamente all'attività 74.2.B del DPR 151/2011.
- Il fabbricato, disposto su quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, copre una superficie lorda di pavimento pari a mq. 4.300, così suddivisi:
  - mq. 3.265 uffici e servizi
  - mq. 180 SERT al piano seminterrato
  - mq. 165 studi medici di SERT al piano seminterrato
  - mq. 350 centro prelievi al piano rialzato AOVV
  - mq. 340 laboratorio Sanità Pubblica ASL al piano primo
- All'interno di tale struttura operano tre diverse Aziende, e precisamente:
  - AZIENDA SANITARIA LOCALE con n° 61 dipendenti;
  - AZIENDA OSPEDALIERA XXXX E XXXX con n° 10 dipendenti
  - ARPA XXXX (occupa l'intero piano secondo e non è un'Azienda Sanitaria) con n° 29 dipendenti
- I dipendenti in servizio sono 100 ed il massimo affollamento previsto è pari a 260 persone. (130 i posti a sedere del centro prelievi + circa 30 possibili avventori ARPA/ASL
- Sia il centro prelievi che il laboratorio ASL (uniche attività specialistiche e di laboratorio) possono essere facilmente compartimentati e resi indipendenti dal resto dell'attività, non superando, singolarmente, i 500 mq.

C) CONSIDERAZIONI TECNICHE

Le due strutture sopradescritte non possono essere inquadrate quali "strutture ambulatoriali" in quanto per la stragrande maggioranza della superficie sono destinate ad uffici.

Tranne che per il CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA nel caso A.1, per il CENTRO PRELIEVI ed i LABORATORIO ASL nel caso B.2, entrambe di superficie inferiore a 500 mq., Il resto delle due strutture è destinato ad uffici, a laboratori ARPA (Azienda non sanitaria) ed a studi medici eroganti prestazioni **quali consultorio familiare, uffici adozioni, corsi preparto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute, sert, ecc.**

Oltretutto, pur trattandosi di studi medici, molti di questi ambienti si presentano con gli stessi layout degli uffici, essendo arredati con scrivania, poltroncine, computer, armadi.

Secondo un consolidato commento tratto dalla Nota Prot. n° P65/4122 sott.46 del 13/03/2003, *"le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) pur se spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del decreto), non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18/09/2002"*.

D) QUESITO

Alla luce di quanto sopra esposto si pongono i seguenti quesiti:

1. Come deve essere calcolata la superficie complessiva di una struttura sanitaria e come deve essere suddivisa tra le varie zone (uffici, studi medici ecc.), eventualmente ai fini dell'assoggettabilità?
2. Una struttura sanitaria, (vedi punto B.1) complessivamente di superficie maggiore a 500 mq., destinata per l'80 % ad uffici amministrativi e per il restante 20 % a servizi medici tipo consultorio familiare, uffici adozioni, corsi preparto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute, risulta soggetta al punto 68 del DPR 151/2011 ?
   (Ritiene il sottoscritto perito che tale attività sia soggetta al punto 71 (Aziende ed Uffici) se vi sono oltre 300 persone presenti).
3. Una struttura promiscua, (vedi punto B.2) utilizzata da aziende sanitarie e non, complessivamente di superficie maggiore a 500 mq., destinata per il 75 % ad uffici amministrativi e per il restante 25 % a servizi medici tipo SERT, a laboratori, risulta soggetta al punto 68 del DPR 151/2011 ?
   (*Ritiene il sottoscritto perito che tale attività sia soggetta al punto 73 (Edifici e/o complessi edilizi ad uso terziario ....) se vi sono oltre 300 persone presenti o se di superficie maggiore di 5000 mq.).*
4. Nel caso in cui le due strutture fossero da considerare soggette al punto 68 del DPR 151/2011, alla luce della Nota Prot. n° P65/4122 sott.46 del 13/03/2003, è corretto applicare il DM 10/03/1998 "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"

Restando in attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per.ind. XXXX

Allegati: Tav. n.1 Piante sede ASL di XXXX via XXXX
Tav. n.2 Piante stabile ASL di XXXX via XXXX

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[107]

Lettera Circolare

Prot. n° 6393/4142

Roma, 17 aprile 1991

OGGETTO: Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.

Con circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 al punto 12 è stato chiarito che i "negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m^2 di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi".

Per analogia si chiarisce che anche le rivendite di tabacchi ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.) sono soggette ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora i relativi locali superino i 400 m^2 di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.

[108]

(Chiarimento)
PROT. n° P2170/4147 sott. 4

Roma, 12 dicembre 1995

OGGETTO: Punto 87 D.M. 16/2/1982 - Supermercati ed attività commerciali in genere. Circolare M.I.S.A. n° 52 (82) del 20/11/1982.

Con riferimento al quesito formulato si concorda con quanto espresso da codesto Ispettorato Regionale VV.F.

Parere dell'ispettorato

Il quesito di cui all'oggetto, inviato presso il Ns. Ufficio dal Comando di Varese, è stato esaminato contestualmente alla normativa di prevenzione incendi, inerente l'attività in questione.

A seguito di quanto premesso, questo Ispettorato ritiene, che, complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., ma finalizzate al solo servizio dell'attività commerciale, debbano essere assimilate ad attività civili.

Questo comporta, ai sensi della Circolare richiamata in oggetto, che per tali attività dovrà richiedersi il rilascio di un unico C.P.I. avente sei anni di validità.

Si inoltra il quesito all'attenzione di Codesto ufficio per il parere definitivo.

[109]

(Chiarimento)
PROT. n° P584/4108 sott. 22/21

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982 – Autosaloni o saloni di esposizione. – Quesito. –

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m^2, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30, mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto:…" per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi".

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Parere del Comando

Pregiasi informare codesto Ministero che questo Comando, nell'ambito dell'espletamento della prevenzione incendi, a volte anche su richiesta della locale Questura, si trova a dover esprimere pareri riguardanti gli autosaloni per esposizioni di auto nuove e/o usate di superficie normalmente superiore a 400 mq. con capacità di parcamento dichiarate dai titolari a volte maggiori e a volte inferiori a 30 automezzi.

Com'e' noto il D.M. 16/2/82, per l'attività n° 92, prevede che in tale punto siano soggette "le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, i ricoveri natanti ed aeromobili", senza menzionare in alcun modo gli autosaloni.

L'attività 87, del citato Decreto comprende i "locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi".

Il Decreto 1/2/86 recante le "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", al punto 9 prevede che le norme di cui sopra devono essere applicate per gli autosaloni o saloni di esposizione quanto il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

Per tutto quanto sopra, si richiede, per uniformità di indirizzo ed al fine di una corretta applicazione della norma, se gli autosaloni per esposizione sia di veicoli nuovi che usati con superficie maggiore di 400 mq. siano da far rientrare nell'attività n° 87 del D.M. 16/2/82 indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, così com'e' opinione di questo Comando, o se, a prescindere dalla superficie, debbano essere individuati al punto 92 ed in tal caso se debba essere preso come parametro di assoggettabilità i 30 automezzi evidenziati dal Decreto 1/2/86.

Nel caso invece di debbano riconoscere come attività n° 87, si richiede se al di sotto dei più volte citati 30 autoveicoli, oltre i quali sono da applicarsi le norme del decreto 1/2/86 debba essere presa come riferimento la circolare del Ministero dell'Interno n° 75 del 3/7/67 e successive modifiche ed integrazioni, laddove ci si riferisce ad aziende specialistiche.

[110]

(Chiarimento)
PROT. n° P1315/4147 sott. 4

Roma, 10 gennaio 2001

OGGETTO: Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti. - Risposta a quesito. -

In relazione al quesito posto dal libero professionista XXXX XXX relativamente all'oggetto e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato stesso in quanto la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta del libero professionista di considerare - allo scopo di determinare la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi - la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest'ultimo asservita.

La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m^2 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazione.

[111]

(Chiarimento)
PROT. n° P320/4147 sott. 4

Roma, 22 maggio 2003

OGGETTO: Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. -

In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, qualora nella zona "magazzino prodotto finito" indicata nell'elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l'attività risulti, soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

[112]

(Chiarimento)
PROT. n° 0003111
032101 01 4147 005

Roma, 07 marzo 2011

OGGETTO: Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia.

Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendone il parere espresso.

Si tiene comunque a precisare che tale parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione

Parere del Comando

È pervenuto allo scrivente Comando, da parte di un'azienda agricola che esercisce una serra florovivaistica che verrebbe ampliata con la previsione di presenza di clientela, un quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tale esercizio quale att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82 e, di conseguenza, l'applicazione del DM 27/07/2010.

La ditta lamenta che l'applicazione di detto decreto sarebbe sproporzionata per la realtà dell'esercizio riguardo le strutture ed il numero di estintori.

A parere dello scrivente Comando, come confermato in precedenti chiarimenti, essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82.

Si ritiene però che la tipologia di attività non sia compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l'area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

In tal caso, però, l'impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta e della planimetria.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[114]

(Chiarimento)
PROT. n° 0017072
854/032101.01.4101.106.34

Roma, 28 dicembre 2011

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota del 9 novembre 2011, concernente l'oggetto, per chiarire che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R.151/11.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Nota di richiesta parere

Gentile Direttore,

desidero sottoporre alla Sua attenzione un quesito che ci è stato rivolto da alcune aziende associate.

Ci viene riferito che la Regione Piemonte ha deliberato l'istituzione di un marchio di qualità destinato ai bar e ristoranti, etc.

Poiché la "qualità" non può prescindere dalla salvaguardia della salute e sicurezza dei clienti e dei lavoratori, il marchio intende porre particolare attenzione alle regole basilari di sicurezza.

La prevenzione incendi rientra sicuramente tra gli aspetti da monitorare con maggior attenzione.

La pubblicazione del DM 27/7/2010 e la recente emanazione del DPR 151/2011 hanno creato alcuni dubbi sull'applicabilità ai bar e ristoranti della voce 69 "*Locali adibiti..... alla vendita all'ingrosso o al dettaglio..... con superficie lorda superiore a 400 mq .....*" (ex voce 87 del DM 16/2/82).

In particolare, i dubbi nascono perché l'abrogazione del DM 16/2/82 sembra comportare anche l'automatica decadenza della circolare 36 del 1985 che escludeva esplicitamente bar, ristoranti e simili dalle visite e dai controlli di prevenzione incendi, derivanti dallo stesso DM 16/2/

Gli stessi dubbi, di conseguenza, sono sorti in relazione al DM 27/7/2010 che (con dizione praticamente identica alla voce 69 del DPR 151/2011), ne prescrive l'applicabilità alle "*attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda .... superiore a 400 mq*"

I dubbi derivano, in particolare, dal fatto che, nell'allegato tecnico, al punto 4.1 sono riportate prescrizioni specifiche per le "*aree adibite a ristorazione*" e per le "*aree per manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo*" mentre, poco oltre, al punto 5.4, si ammette la presenza di "*forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna*" (tipici di molte pizzerie).

Mentre è evidente l'applicabilità del DM 27/7/2010 alle attività sopra citate quando si trovino all'interno di centri commerciali, non sembra altrettanto chiaro se il DM 27/7/2010 e, parallelamente, la voce 69 del DPR 151/2011, si applichino, in ogni caso e in qualunque situazione, a bar, ristoranti e simili (ovviamente con locali di superficie lorda superiore a 400 mq)

Poiché la Regione Piemonte sta completando la redazione di una apposita pubblicazione destinata ai bar e ristoranti della regione, appare opportuno chiedere un Suo autorevole parere sull'applicabilità a bar, ristoranti e simili, "isolati" (ovvero non inseriti in centri commerciali), della voce 69 del DPR 151/2011 nonché delle regole tecniche contenute sul DM 27/7/2010.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrà prestare al nostro quesito, in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

[115]

(Chiarimento)
PROT. n° 10472

Roma, 22 luglio 2013

OGGETTO: "Fondazione XXXXXX" sita in YYY – Via ZZZZ.

Con riferimento alla nota n. 887/13 G. del 15 luglio 2013 - e in relazione al quesito prot.n.4921 del 7 marzo 2013 formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AAAA che non risulta agli atti di questa Direzione Centrale - si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell'Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell'Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/04, il D.M. n.569 del 20 maggio 1992 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs.139/06.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento al quesito proposto dal Comando provinciale di AAAA con la nota indicata a margine, erroneamente non pervenuta all'ufficio scrivente ed acquisita tramite codesta Direzione Centrale, si esprime di seguito il parere di competenza.

Con riferimento ai quesiti 1) e 2) del Comando si ritiene che l'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 sia compresa al punto 69 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 se di superficie lorda maggiore di 400 m^2.

Per quanto riguarda il quesito 3) si ritiene che l'attività non sia regolata da specifiche disposizioni antincendio e che pertanto le misure di sicurezza debbano essere individuate attraverso il percorso logico descritto al punto A.1 dell'Allegato I al DM 7/08/2012.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

L'attività in argomento si configura come locale di esposizione adibito a museo, di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi superiore a 3000 mq, non insediato in un edificio pregevole per arte e storia e/o tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Secondo i precedenti riferimenti normativi, D.M. 16/02/1982 e successiva circolare n. 36 dell'11 dicembre1985, l'attività in argomento rientrava tra le attività di cui al punto 87 del decreto ministeriale medesimo (*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi*).

Attualmente, con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, l'attività di cui al pt. n. 87 del D.M. 16/02/1982 potrebbe essere assimilata alle attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R. definite Come "*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi.*"

Inoltre, con lettera circolare DCPREV prot n. 14724 del 26/11/2012 venivano fornite disposizioni per l'asseverazione per le attività di categoria A, evidenziando, come riferimento normativo di settore, il D.M. 27/07/2010 per le attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R., applicabile di fatto soltanto "*per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.*".

Posto quanto sopra, questo Comando formula i seguenti quesiti:

1) se le attività di museo, gallerie e similari, analoghe a quella in argomento, sono da considerarsi soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
2) in caso di assoggettabilità al controlli di cui sopra, se le attività in questione sono identificabili con quelle di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011;
3) nel caso in cui le attività di museo, gallerie e similari rientrassero tra quelle elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, quale riferimento normativo di settore possa applicarsi ai casi di specie, anche in riferimento ad una eventuale categoria A.

[117]; [137]

(Chiarimento)
PROT. n° P267/4108 sott. 22/11

Roma, 26 febbraio 1997

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Richiesta chiarimento.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, che si riscontra, si precisa quanto segue:

1) Il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.

2) Ai sensi dei 1° comma del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l'unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.

3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1 febbraio 1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto devono essere chiaramente evidenziati con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.

4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1000 m^2. Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa.

[118]

(Chiarimento)
PROT. n° P1256/4134 sott. 58

Roma, 16 novembre 2001

OGGETTO: Prevenzione incendi. - Quesiti -

Con riferimento ai quesiti inoltrati dal Comando VV.F. di Sondrio su alcuni argomenti specifici di prevenzione incendi, si concorda con il parere espresso al riguardo di codesto Ispettorato.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmettono i quesiti proposti dal Comando di Sondrio, relativi alle norme indicate in oggetto, esprimendo, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

Quesito n. 1 - Il piano di calpestio indicato al punto 4.1.2.1 del D.M. 12.04.96 è quello del locale di installazione dell'impianto termico.

Quesito n. 2 - L'attività segnalata dal Comando assume le caratteristiche di deposito e quindi compresa al punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 qualora la superficie lorda sia superiore a 1000 mq.

Quesito n. 3 - Si ritiene che l'annullamento del D.M. 24.05.99 n. 246 da parte della Corte Costituzionale non abbia effetto retroattivo.

Richiesta del Comando

OGGETTO: Prevenzione incendi - Quesiti relativi al D.M. 12 Aprite 1996 - punto 4.1.2.1, al D.M. 16 Febbraio 1982 - punto 88 ed al D.M.A. 24 Maggio 1999 n° 246.

Al fine di una corretta applicazione delle normative di cui all'oggetto, si prega di fornire dei chiarimenti in ordine ai quesiti di seguito specificati:

Quesito 1 - Il D.M. 12 Aprile 1996 al punto 4.1.2.1 - Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8 - prescrive che ".....omissis..... le aperture di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori a 116 Kw e 4,5 m per portate termiche superiori, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto dei piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti ".

Premesso che, il D.M. 16 Maggio 1987 n° 246 consente all'art. 4 l'installazione di impianti per la produzione dei calore alimentati a gas con densità maggiore e/o uguale a 0,8 all'interno del volume di edifici di "tipo a" tranne che nei piani interrati, si chiede di conoscere se per il rispetto di tale distanza, nel caso di locali centrali termiche ubicati al di sopra del piano terreno (piano primo e/o superiori), debbano considerarsi le aperture sotto il piano di calpestio dei locale stesso o, così come ritiene questo Comando, le aperture sotto il piano di riferimento esterno dell'edificio (piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione);

Quesito 2 - Premesso che, in questa Provincia esistono delle attività lavorative con la lavorazione, lo stoccaggio e la stagionatura di carni per la produzione di insaccati, nelle quali le zone di stagionatura delle carni già lavorate, che avviene in apposite celle frigo, hanno superficie in pianta variabile da poche centinaia di mq a 7.000/10.000 mq., si chiede di conoscere se tali aree possano essere considerate aree di lavorazione, e pertanto non depositi rientranti al punto 88 dell'allegato elenco al D.M. 16 Febbraio 1982 ai fini dei rilascio dei certificato di prevenzione incendi o in alternativa, così come ritiene questo Comando, soggette al controllo in quanto rientranti al punto 88 del D.M. stesso;

Quesito 3 - Vista la sentenza della Corte Costituzionale depositata in data 19 Luglio 2001 (pubblicata sulla G.U. n° 29 dei 25 Luglio 2001) che annulla il D.M.A. 24 Maggio n° 246 recante i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati, questo Comando chiede di conoscere le determinazioni di codesto Ispettorato, relativamente agli impianti fissi di distribuzione carburanti (punto 18 dell'allegato al D.M. 16 Febbraio 1982) aventi serbatoi interrati per il contenimento di liquidi infiammabili di capacità geometrica singola pari a 50 mc., già autorizzati ai sensi dei D.M.A. abrogato (in possesso di parere di conformità e/o di certificato di prevenzione incendi) essendo ora, a seguito della sentenza, detti serbatoi in contrasto con le capacità geometriche massime previste dal D.M. 17 Giugno 1987.

L'ispettorato Regionale, per il cui tramite vengono inviati i quesiti di cui sopra, è pregato di esprimere i propri pareti a riguardo.

[119]

(Chiarimento)
PROT. n° P980/4101 sott. 106/50

Roma, 28 agosto 2002

OGGETTO: Impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani. - Quesito. -

In riscontro al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato.

Parere dell'ispettorato

Si trasmette il quesito proposto dallo studio professionale XXXX di Milano incaricato nella progettazione, sul territorio nazionale, di alcuni insediamenti relativi agli impianti in oggetto.

Al riguardo lo scrivente è del parere di fornire al suddetto studio le seguenti precisazioni:

Se i depositi vengono svolti all'interno di capannoni, l'attività rientra in quelle soggette a controllo dei VV.F. in base al D.M. 16.02.82 punto 88.

Le caratteristiche costruttive di resistenza al fuoco del fabbricato dovranno, pertanto, essere conformi a quanto stabilito dalla circ. min. n° 91/61 (la quale non prevede alcuna protezione per capannoni compresi nella classe 15), mentre i criteri generali di prevenzione e protezione antincendio da adottare saranno quelli dettati dal D.M. 10.03.98.

Premesso quanto sopra si comunica che eventuali ulteriori misure antincendio potranno essere valutate dai Comandi Prov.li VV.F., competenti per territorio, in occasione dell'esame progettuale effettuato in base al D.P.R. 37/98.

Al fine di comunicare allo studio professionale sopra citato i chiarimenti richiesti, si rimane in attesa delle determinazione di codesto Ministero.

[120]

(Chiarimento)
PROT. n° 0007090

Roma, 22 maggio 2013

OGGETTO: Uffici – sussistenza dell'attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con il parere del Comando di Pavia, in quanto trattasi in particolare di complesso edilizio ad uso ufficio, facente capo ad unico titolare.

Qualora invece l'attività in esame fosse costituita da uffici facenti capo a diversa titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 di questa Direzione

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito formulato dallo Studio Tecnico XXXX YYYY Srl tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia relativo all'argomento in oggetto, come di seguito specificato, fornendo nel contempo l'avviso di questo ufficio.

Il quesito riguarda le modalità di valutazione dell'affollamento ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'azienda con oltre 300 persone presenti, distribuite in due edifici separati.

Si ritiene che ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi le presenze dei due edifici, qualora non comunicanti, non debbano essere sommate.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Lo studio XXXX YYYY srl, ha trasmesso, allo scrivente Comando, un quesito volto a conescere se ricade, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 151/2011, att..71, un'azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincnedio[33], dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300.

Questo Comando, in relazione ad analogo charimento, prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ritiene che, in assenza di comunicazione fra i due edifici, l'attività rientri al citato allegato I, come att. 71, qualora la presenza di persone presenti, nei due edifici, superi le 300 unità. La normativa da applicare, invece, debba essere quella relativa alla classificazione del singolo edificio fissato all'art. 2 dell'allegato tecnico al DM 22/02/2006.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dallo studio.

Quesito dello studio

Al fine di poter correttamente procedere all'analisi delle attività modificate od introdotte dal D.P.R. 151/11 si pone il seguente quesito.

Un'azienda già in possesso di CPI, prevedendo in totale oltre 300 persone fisse negli uffici ricade nell'attività 71 pur essendo tali persone distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio all'interno di ciascuna delle quali le presenze sono inferiori a 300?

Rimango in attesa di riscontro per il quale ringrazio anticipatamente.

Cordiali saluti

[123]; [134]; [143]

Circolare n. 25/MI.SA (82) 9

Prot. n 14314/3403

Roma, 02 giugno 1982

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi - Chiarimenti e criteri applicativi.

[33] Leggasi "antincendio". N.d.R.

1) Generalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 recante modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell'attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.

Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre al controllo si è ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico registrato negli ultimi vent'anni nonché di proporre, in luogo di generiche indicazioni di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli inconvenienti e le incertezze verificatisi nel passato.

Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell'elenco una serie di attività che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa dell'affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.

Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:

1) individuazione di quelle attività maggiormente suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, per i quali è stato ribadito l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi in occasione di ogni modifica apportata agli ambienti o agli impianti;

3) individuazione di intervalli di tempo più brevi per l'effettuazione delle visite, correlata alla presumibile esigenza di più frequenti modifiche delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione alla più rapida evoluzione delle tecnologie e della organizzazione del lavoro;

4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo più distanziati, per le altre attività che, pur presentando minori probabilità di modificazioni e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni dell'assetto del territorio esterno.

Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei tempi necessari agli Enti e ai privati ed ai Comandi provinciali VV.F. per i rispettivi adempimenti, hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita "una tantum", essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento.

Considerate le motivazioni in forza delle quali è stata stabilita la periodicità delle visite per le diverse categorie di attività, e, fermo restando l'obbligo dei responsabili di richiedere i necessari controlli in occasione di modificazioni ai locali o agli impianti, la scadenza dei certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del nuovo decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Per facilitare l'applicazione della norma relativa ai nuovi termini di validità dei certificati di prevenzione incendi i Comandi provinciali dei vigili del fuoco invieranno apposita comunicazione alle Autorità locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio (Comuni, Camere di commercio, ecc.) alla quale sarà unito anche l'allegato "B" contenente l'analisi comparativa fra l'elenco precedente e quello recentemente emanato che consentirà di individuare non solo le attività di nuovo inserimento o quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate.

I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario dei certificati medesimi.

2) Criteri applicativi tecnici

Per una più facile consultazione dell'elenco si è ritenuto anche opportuno suddividere le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o destinazione d'uso (allegato "A"); si è anche proceduto ad una analisi comparativa tra il vecchio ed il nuovo elenco (allegato "B") dalla quale si evincono sia le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate, sia le voci completamente nuove, sia quelle eliminate.

Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell'ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano variabili livelli di rischio e l'applicazione di specifiche e differenti normative di sicurezza, è ovvio che, per le interdipendenze derivanti dalle singole attività, il problema della sicurezza è da affrontarsi globalmente. Tale criterio ha pertanto imposto l'esigenza che vi sia un unico certificato di prevenzione

incendi che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività per le quali, tra l'altro, devono applicarsi le specifiche normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.

In tale certificato dovranno essere inserite le limitazioni e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.

Per le attività indicate al punto 91 "Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Cal/h", devono intendersi quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti, forni, ecc.

Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, per gli impianti di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge n. 615 stessa, senza rilasciare il certificato di prevenzione incendi, che viene sostituito da una comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno alle norme vigenti.

Per complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel nuovo decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:

a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.).

In tale caso, anche a norma dell'art. 2 della legge n. 966/1965, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto, e che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;

b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.).

In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna gestione dell'attività un certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto.

Al punto 94 del decreto sono indicati gli "Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri". La ragione della visita "una tantum" risiede nel fatto che l'esigenza che comporta il rilascio del certificato di prevenzione incendi "una tantum" è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in relazione alle previste destinazioni.

Tuttavia, per tener conto della ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel complesso abitativo, nonchè dell'esigenza di controllare la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per se stesse soggette ai controlli devono avere ciascuna un proprio certificato di prevenzione incendi con la validità corrispondente.

In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il rilascio del certificato di prevenzione incendi "una tantum" per il fabbricato di civile abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.), rilasciando a queste ultime appositi e separati certificati di prevenzione incendi.

Al punto 95 del decreto sono indicati i "vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497".

Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti secondo la prassi attuale dovrà essere rilasciato un certificato di prevenzione incendi con validità "una tantum", se i criteri stessi risultano osservati.

Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.

Nei casi di attività, per legge soggette anche a controlli di organi collegiali, i Comandi possono effettuare le visite di loro competenza in occasione di tali visite collegiali.

3) Criteri applicativi delle tariffe

Come è noto il D.M. 20 gennaio 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 ha aggiornato le tariffe per i servizi a pagamento resi agli Enti ed ai privati dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco; inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 966/1965, l'applicazione delle tariffe viene eseguita in funzione del tempo necessario all'espletamento di ogni singola prestazione; tali tempi devono tenere conto delle varie componenti afferenti il sopralluogo, la stesura della relazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo della pratica e la durata dei percorsi di andata e ritorno per raggiungere il posto della visita tecnica.

Questo Ministero, in analogia a quanto già disposto con la circolare n. 73 del 21 ottobre 1970 da considerarsi ovviamente decaduta ha determinato, per ogni attività soggetta a controllo, il limite massimo di tempo nel quale l'espletamento del servizio può essere in pratica certamente assicurato (allegato "C").

Tale valutazione è stata fatta sulla base dei lavori effettuati da un gruppo di studio, composto da funzionari tecnici centrali e periferici del Corpo, sentita un'apposita Commissione interministeriale della quale fanno parte funzionari del Ministero del tesoro, funzionari dell'Ufficio legislativo, della Divisione gestioni contabili e del Servizio tecnico centrale di questa amministrazione.

Il numero di ore indicato nell'allegato "C" deve essere, come già detto, considerato come il numero massimo ritenuto necessario per l'espletamento di ciascun tipo di prestazione e non potrà quindi essere richiesto il pagamento di un numero di ore superiore a quello indicato nell'allegato stesso per ogni attività.

Per attività di notevole rilevanza (grandi complessi industriali e simili) e per altri casi particolari dipendenti da obiettive difficoltà di percorso, per i quali possa risultare impossibile completare la prestazione entro i limiti massimi suddetti, potranno essere richiesti ulteriori versamenti sulla base dei tempi tecnici effettivamente necessari per l'espletamento totale della pratica ed includenti anche gli accertamenti "in loco".

Per le attività di cui ai punti 2, 24, 26, 27, 28 e 30 del decreto si è ritenuto opportuno distinguere tempi massimi differenziati in funzione del reale impegno che presumibilmente potrà comportare il servizio (vedi allegato "C").

Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure indicate nella legge n. 966/1965 e le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547/1955 e annesso D.P.R. n. 689/1959.

Si precisa infine che le nuove tariffe entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del D.M. 20 maggio 1982 sulla G.U. n. 60 del 3 marzo 1982 e quindi si applicano a tutte le prestazioni rese a decorrere dal 18 marzo 1982, anche nel caso che dette prestazioni siano conseguenti a domande presentate precedentemente e per le quali sia stato anche costituito il relativo deposito provvisorio.

La fatturazione definitiva di cui all'art. 7 della legge n. 966/1965 verrà effettuata pertanto sulla base delle nuove tariffe in vigore e tenendo conto anche dei nuovi limiti orari di cui alla presente circolare.

Per le domande presentate relative ad attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi, sarà provveduto, ai sensi del citato art. 7, alla restituzione delle somme già versate a titolo di deposito provvisorio.

(omissis…)

[124]

Circolare n. 52

Prot. n° 30431/4101

Roma, 20 novembre 1982

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti.

Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le circolari n. 25 MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 e n. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi.

Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero.

Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

1.0 Punto da chiarire

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - art. 15, punto 5) che recita: "Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato....".

1.1 Chiarimento relativo

Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15, con la dizione "luogo aperto al pubblico" deve intendersi "un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi".

2.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - penultimo comma[34], che recita: "Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciale dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale".

2.1 Chiarimento relativo

[34] Leggasi "ultimo comma" N.d.R.

E' da ribadire, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 25 MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 al punto 2): "Criteri applicativi tecnici" in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi.

Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e "con scadenza triennale".

Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, possono considerarsi due casi:

a) complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc.; locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto 16 febbraio 1982;

b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio).

In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività soggette un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto 16 febbraio 1982.

3.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - quarto comma[35], che recita: "I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose se esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei Certificati già rilasciati".

3.1 Chiarimento relativo

Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco, nel ribadire quanto specificato al punto 2.1, secondo comma, si precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti al punto 3.0 sopra indicato, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale.

Tuttavia il presente Certificato, nel quale risultano specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti che non hanno subìto modificazioni, fino a quando esso non sarà sostituito dal nuovo documento.

In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi provinciali VV.F. il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono presentare per l'esame dei progetti e le visite di controllo la documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577), ferma restando l'eventuale facoltà dei Comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.

4.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".

4.1 Chiarimento relativo

Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).

La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subìto trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.

[35] Leggasi "secondo comma" N.d.R.

Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza.

5.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - punto 91) che recita: "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h".

5.1 Chiarimento relativo

Si precisa che con la dizione "Impianto per la produzione di calore" deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge antismog n. 615/1966, relativamente al settore degli impianti termici).

Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella circolare n. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982.

Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (decreti di concessione) per i depositi di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti.

Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido (circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.

Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella "legge antismog" n. 615/1966, per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti.

6.0 Punto da chiarire

A causa della emanazione in tempi diversi delle norme di prevenzione incendi, la prescrizione sulla "resistenza al fuoco" non sempre è stata data con terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi in sede di applicazione.

6.1 Chiarimento relativo

Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di "resistenza al fuoco" è espresso dal "tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti:

I) stabilità meccanica (simbolo R);

II) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simbolo E);

III) isolamento termico (simbolo I)".

Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite nella circolare n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi composti).

In relazione all'obiettivo di "resistenza al fuoco" da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzione incendi e secondo criteri definiti in sede CEE, un elemento da costruzione può presentare un variabile livello di resistenza al fuoco derivante dall'aggregazione diversa dei suddetti requisiti e cioè "REI", "RE", "R". Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere specificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.

[127 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° P377/4134 sott. 58

Roma, 09 marzo 1999

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 - Art. 1, comma 2 - Quesito.

Si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 12 aprile 1996 non è applicabile alla tipologia di installazione prospettata, in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all'esterno dell'edificio servito.

Nota della ditta XXXXX del 20 ottobre 1998

OGGETTO: D.M. del 12 aprile 1996 (ex circolare '68).

Nel D.M. del 12 aprile 1996 si precisa che la portata termica di un impianto risulta dalla somma della portata termica dei singoli apparecchi installati nello stesso locale.

Quando la portata termica complessiva è uguale o superiore a 100.000 kcal/h è necessario che l'impianto abbia l'approvazione dei Vigili del Fuoco.

L'apparecchio in argomento ha una portata termica di 29.800 kcal/h (34,7 kW) ed è costituito da due unità: una parte esterna all'ambiente (all'aperto) dove si produce il calore, con combustione di gas, e una parte interna all'ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua, e lo invia nell'ambiente da riscaldare mediante circolazione di aria.

In funzione delle dimensioni dell'ambiente da riscaldare si installano una quantità adeguata di questi apparecchi e, pertanto, la portata termica complessiva può superare il limite delle 100.000 kcal/h.

Tenendo presente che la parte gas e fuoco è sempre e solo all'esterno si richiede se un impianto, realizzato con diversi di questi apparecchi, con portata termica complessiva superiore a 100.000 kcal/h debba avere l'approvazione dei Vigili del Fuoco.

La parte gas e fuoco è all'esterno e all'aperto quindi non si trova in locale o locali confinati come definito dal punto 2 - Art. 1 del D.M. del 12 aprile 1996.

[127 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° P1082/4134 sott. 53

Roma, 30 aprile 2002

OGGETTO: Installazione di generatori di aria calda all'esterno dell'edificio. – Quesito. –

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi il cui parere, con il quale si concorda, è che l'installazione di bruciatori all'esterno dell'edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi.

[128]

(Chiarimento)
PROT. n° P506/4134 sott. 58

Roma, 19 aprile 2001

OGGETTO: Potenzialità impianti termici. - Formulazione quesiti.

Con riferimento ai quesiti posti con le note indicate a margine, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici.

Parere dell'ispettorato

Si trasmettono in allegato i quesiti proposti dall'Ing XXX XXXX attraverso il Comando Provinciale di Sondrio, volti a chiarire quale debba essere la potenzialità degli impianti termici da considerare ai fini del controllo dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo si concorda con il parere espresso dal Comando di Lecco.

Parere del Comando

Nel trasmettere in allegato il quesito formulato dal Dott. Ing. XXX XXXX si rappresenta al riguardo, per quanto di competenza, il parere di questo Comando:

Quesito n.1 - L'impianto termico è soggetto al controllo da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi (punto 91 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982) qualora la potenzialità del focolare o camera di combustibile, indicata dal fabbricante, sia superiore a 100.000 Kcal/h in analogia a quanto riportato all'art.3 del D.P.R. 22/12/1970 n.1391;

Quesito n.2 - L'impianto descritto non è soggetto a controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto la potenzialità dell'impianto termico (potenzialità al focolare o camera di combustione) è inferiore a 100.000 Kcal/h.

Si coglie l'occasione per richiedere a Codesto Ispettorato, visto l'argomento in trattazione, l'esposizione di un parere in ordine alla allegata richiesta formulata a questo Comando dall'amministratore del condominio "YYYY" di YYYYY (SO) con la quale si chiede di archiviare la pratica relativa all'impianto termico, avendo tarato il bruciatore a 104 Kw circa, tramite la sostituzione dell'ugello del bruciatore. Al riguardo questo Comando ritiene sia applicabile al caso in esame la risposta al quesito 1 sopracitato.

L'Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia, per il cui tramite viene inoltrata la richiesta, è pregato di voler esprime i proprio parere in merito.

[130]

(Chiarimento)
PROT. n° P1226/4134 sott. 58

Roma, 19 ottobre 2004

OGGETTO: Quesito. – Istanza di parere antincendi relativo all'installazione di una centrale termica da 165 kW funzionante a gasolio o a metano, di tipo mobile. (Destinata a sopperire a disattivazioni temporanee di impianti fissi. N.d.R.) –

In relazione al quesito formulato dallo Studio Tecnico Ing. XXXXX XXXXXX, si ritiene che la tipologia di installazione descritta nella documentazione inviata da codesti Uffici, è assoggettabile al rilascio del C.P.I. qualora di potenzialità superiore a 116 kW.

Pertanto ad essa dovrà essere applicata la C.M.I. 73/71 ovvero il D.M. 12 aprile 1996.

Per quanto riguarda le procedure amministrative per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, si conferma, anche per le attività in argomento, la validità del D.P.R. 37/98 e del D.M. 4 maggio 1998.

[133]

(Chiarimento)
PROT. n° P115/4146 sott. 35/B

Roma, 12 febbraio 2001

OGGETTO: Ricovero natanti di cui al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 - Requisiti per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi. -

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata inerente la questione di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio, in linea di massima, concorda con le argomentazioni interpretative espresse al riguardo dal Comando stesso.

La configurazione quale attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982 di una rimessa natanti richiede, infatti, il ricovero esclusivo di natanti azionati da motore a combustione interna e dotati di serbatoio fisso per il carburante. Tali caratteristiche sono peraltro richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31 luglio 1934 il quale - giova sottolinearlo - mantiene, per le rimesse nautiche, la propria validità.

Per quanto attiene, invece, al numero minimo di natanti da ricoverare affinché si determini l'assoggettabilità della relativa rimessa agli obblighi derivanti dalla prevenzione incendi, si fa rilevare che il citato punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non pone - per autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero aeromobili - soglie minime, con ciò significando che, per tali tipologie di rimesse, l'assoggettabilità antincendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare.

In conclusione, sono soggetti ai fini della prevenzione incendi – in quanto ricomprendibili al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 – le rimesse per natanti, anche per una sola unità, dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per i1 contenimento del carburante.

Parere del Comando

Un libero professionista ha inviato allo scrivente Comando il quesito che si trasmette e per il quale si riporta l'opinione dello scrivente e le soluzioni adottate in casi specifici trattati in provincia;

1. L'attività 92 si applica ad ambienti in cui si opera il rimessaggio di natanti in numero uguale o inferiore a 9 o è da intendersi che l'attività si applica solo per un numero e/o capacità superiore a 9?
2. Essendo le attività soggette a richiesta di CPI di indiscriminata applicazione ovvero si applicano sia al privato che alla ditta come per esempio per le centrali termiche, depositi gas, ecc.? Nel caso di applicazione delle attività 92 per rimessaggio di natanti anche inferiore a 9 è da intendersi che anche il privato cittadino che effettua il rimessaggio della propria imbarcazione nel proprio edificio è soggetto alla richiesta di CPI ?.

L'argomento toccato dal quesito è stato dibattuto in varie occasioni, ed a partire dalla lettura della dicitura riportata al punto 92 del D.M. 16/2/1982, considerata la definizione data dal D.M. 31/7/1934, alle rimesse per natanti con motori a combustione interna impieganti liquidi delle categorie A, B, e C (per uso pubblico e privato)…, si identifica l'attività 92 quando in un locale vengono depositate due o più imbarcazioni equipaggiate con il loro motore e serbatoio, stabilmente fissati a bordo dello scafo, sia ad uso pubblico che privato.

Non si ritengono attività 92, le rimesse di imbarcazioni in legno, prive di motore, quali le gondole di Venezia, e tutti i tipi di imbarcazioni a remi in dotazione alle società remiere e/o ai privati. Analogamente non sono considerate le rimesse di imbarcazioni dotate di motori fuoribordo con serbatoio mobile ed asportabile.

In questi casi infatti non si configurano i natanti con motori, bensì un deposito di manufatti in legno od eventualmente in plastica, e si istruisce la pratica per il rilascio del CPI per l'attività di cui ai punti 46 o 58 qualora i quantitativi, in peso, superano la soglia minima indicata.

I motori fuori bordo ed i loro serbatoi, vengono smontati dalla barche e riposti in locale apposito e separato e si configura, qualora la somma della capacità dei serbatoi presenti, supera i 500 lt., un deposito di liquidi infiammabili, indicato al punto 15 del D.M. 16/2/82.

Si interessa Codesto Spettabile Ispettorato per la conferma, se del caso, dell'interpretazione adottata dallo scrivente, o per le eventuali diverse indicazioni che verranno date.

[135]

(Chiarimento)
PROT. n° 15620/4108 sott. 22

Roma, 03 novembre 1986

OGGETTO: Autorimesse, suddivise in boxes miste o isolate affacciantesi su spazio a cielo libero con numero di boxes e/o autoveicoli superiore a nove (punto 2.3 del D.M. 1.2.86 - Voce n. 92 del D.M. 16.2.82).-

Con riferimento alle note cui si risponde, si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciatesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7[36] del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-

[136]

Lettera Circolare

Prot. N° 1800/4108 Sott. 1

Roma, 01 febbraio 1988

[36] Verosimilmente da leggere "punti 2.3 e 7" considerato l'oggetto ed i punti del DM 01/02/1986. N.d.R.

OGGETTO: Autorimessa a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove.

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1 febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1 febbraio 1986.

Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.

Al punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le "Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli". tra queste, al punto 2.3, sono specificate le "autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove".

Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1 febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

[139]

(Chiarimento)
PROT. n° P64/4108 sott. 22/85

Roma, 18 gennaio 2002

OGGETTO: Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si conferma che, ai sensi del punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, sono soggette alle visite di prevenzione incendi e, quindi, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, le "autorimesse private con più di 9 autoveicoli" e le "autorimesse pubbliche", queste ultime indipendentemente dal numero di autoveicoli in parcamento.

Si fa infine presente che i parcheggi all'aperto, benché debbano essere rispondenti – ove realizzati su terrazze o su suoli privati - a quanto prescritto al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, non sono soggetti alle visite di prevenzione incendi.

[140]

Chiarimento)
PROT. n° P600/4101 sott. 106.25

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si ribadisce che le attività di "ricovero aeromobili", a prescindere dal numero di velivoli in ricovero, sono ricomprese al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Si chiarisce, comunque, che condizione per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei ricoveri in questione è l'esistenza, sui velivoli, di un serbatoio fisso del carburante.

Qualsiasi altro tipo di classificazione degli aeromobili, introdotto per finalità diverse da quelle antincendi, non costituisce riferimento per la determinazione dell'assoggettabilità agli obblighi di prevenzione incendi.

Parere del Comando

In data 7 maggio 2002 è pervenuta la richiesta che si allega in copia, relativamente alla realizzazione di un'aviosuperficie dotata di strutture leggere per il ricovero di ultraleggeri. Il Comando scrivente si trova nella necessità di richiedere se tali strutture che accolgono n° 2 ultraleggeri debbano essere considerate attività n° 92 del D.M. 16/2/82 (Ricovero aeromobili) soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Il richiedente fa presente che gli ultraleggeri non debbano assimilarsi ad aeromobili in quanto vengono classificati come attrezzi sportivi idonei al volo.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[141]

(Chiarimento)
PROT. n° P491/4108 sott. 22/15

Roma, 16 giugno 2008

OGGETTO: Funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato di esaminare la documentazione. XX XXXX XXX. Risposta al quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con la nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio concorda con l'interpretazione fornita dal Tecnico alla sola condizione che le comunicazioni dei blocchi, qualora esistenti, avvengano da spazio scoperto o siano conformi al punto 3.5 del D.M. 1 febbraio 1986.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendo, per il caso specifico, l'interpretazione del tecnico.
Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

Parere del Comando

Con riferimento al quesito formulato si concorda con l'interpretazione del Tecnico.

Parere del Tecnico

OGGETTO: Prevenzione Incendi autorimesse con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli a sensi DM 01/02/1986, individuata al n° 92 a sensi del DM 16/02/1982 in edificio non soggetto per altre attività al controllo di Prevenzione Incendi.-

La presente documentazione viene redatta al fine di porre il quesito sulla corretta interpretazione dello scrivente Studio Tecnico, di suddivisione dell'autorimessa in esame.-
Da quanto evidenziato dall'elaborato grafico allegato, risulta che l'autorimessa argomentata possa essere suddivisa in tre blocchi distinti e separati.-
In particolare si evidenzia un blocco identificato con la lettera "A" costituito da box affacciantesi su spazio scoperto, non soggetto a controllo di Prevenzione Incendi a sensi del D.M. 16/02/1982 e due blocchi identificati con lettera "B" e "C" soggetti a controllo di Prevenzione Incendi.-
La suddivisione dell'intera autorimessa in tre blocchi distinti e separati, deriva dalle seguenti considerazioni.-

- A sensi di quanto riportato dalla Lettere Circolare Prot. 1800/4108 Sott. 22 dello 01/02/88 un'autorimessa suddivisa in box, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, risulta non essere soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, non rientrando al punta n° 92 del DM 16/02/1982. Nel caso in esame, riportato nella planimetria allegata, si evince chiaramente che il blocco denominato "A", risulta essere costituito da 11 box con accesso diretto da spazio a cielo libera. Questo spazio infatti, rispecchia ampiamente le caratteristiche di "spazio scoperto", come definito dal DM 30/11/1983.-
- Conseguenza di quanto esposto precedentemente, risulta quindi che, essendo il blocco "A" costituito da box attestati su spazio scoperto, che comprende le corsie di manovra e la porzione di giardino limitrofa, si possano individuare nella planimetria allegata le porzioni di autorimessa definite blocco "B" e "C".-
- Queste due porzioni di autorimessa, che risultano separate da spazio scoperto costituito dal blocco "A", hanno accesso una in corrispondenza delle intersezioni tra blocco "A"e "B" e l'altra tra il blocco "A" e "C". Vengono considerati due gli accessi, alla luce di quanto disposto dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986, assimilando il corsello alla rampa.-
  Lo scrivente è infatti del parere che se vale considerare accesso l'inizio di una rampa coperta come da punto 3.7.0. comma 2° "*se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta*", si può considerare accesso di un'autorimessa anche l'inizio di un corsello coperto.-

Da quanta sopra definito, si evince che:

- II blocco "B", costituito da 17 Box per un totale di 17 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell'inizio del corsello coperto, in analogia a quanta indicato dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l'accesso al Blocco "B" in corrispondenza del corsello coperto tra la zona "A" e "B".-
- II blocco "C", costituito da 38 Box per un totale di 38 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell'inizio del corsello coperto, in analogia a quanto indicato dal punta 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l'accesso al Blocco "C" in corrispondenza del corsello coperto tra la zona "A" e "C".-

Visto quanto sopra, Lo scrivente Studio Tecnico ritiene che l'insediamento in oggetto risulti poter essere considerato suddiviso in tre autorimesse distinte e separate, che dovranno rispettare quanto indicato dal DM 16/02/1982 nel seguente modo:

Blocco "A"
Autorimessa non soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 2 del DM 01/02/1986.-

Blocco "B"
Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 17.-

Blocco "C"
Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 38.-

Ci scusiamo per il disturbo arrecatoVi, Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete cortesemente dedicarci. Siamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità, e con l'occasione del gradito incontro, ci è grato porgere distinti saluti.-

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[142]

(Chiarimento)
PROT. n° 2262
032101 01 4108 022 008

Roma, 18 febbraio 2010

OGGETTO: DM 01/02/1986 – Classificazione ai fini antincendi di un autorimessa condominiale.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'autorimessa condominiale.

Dall'esame degli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegata al quesito si ritiene che l'autorimessa non sia compresa al punto 92 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982, condividendo le motivazioni del Comando VV.F. di Pavia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta dell'architetto XXX YYY inerente l'assoggettabilità di un'autorimessa condominiale su due livelli al di sotto del piano stradale.

Nel primo livello i box, per n. 7 posti auto, si affacciano su spazio scoperto.

Da una rampa che parte dal primo livello si scende al secondo interrato composto da due box, dei quali uno doppio, ai quali si accede dalla rampa ancora aperta, e da n. 8 box accessibili da spazio di manovra coperto comune.

I primi due box hanno l'ingresso protetto da una tettoia con aggetto variabile da 57 cm a 1,30 m. e con altezza d'imposta dei box di 2,30 m.

Lo scrivente Comando ritiene che l'autormessa al primo livello interrato non sia soggetta a controllo di prevenzione incendi in quanto tutti i box danno su spazio scoperto senza tettoia e sono inferiori a 9.

L'autorimessa posta al secondo livello interrato può essere considerato non soggetto ai controlli di prevenzione incendi alle seguenti condizioni:

- nell'autorimessa coperta i box devono essere di tipo singolo. Comunque non devono essere parcheggiate più di 9 autovetture;
- la rampa sulla quale si affacciano i due box deve avere caratteristiche di spazio a cielo libero.

Non essendo stato definito lo "spazio a cielo libero", lo scrivente Comando ritiene che lo stesso sia da considerare come "spazio scoperto" di cui alla definizione del DM 30/11/83, sia perché tale similitudine è stata già implicitamente utilizzata in altri chiarimenti (per es. per considerare distinte delle autorimesse separate da spazio scoperto nella nota prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16 giugno 2008), sia perché se così non fosse, e si considerasse alla lettera "spazio a cielo libero", si dovrebbero considerare soggette ai controlli di prevenzione incendi le autorimesse con più di 9 autovetture con ingressi coperti da aggetti di qualunque dimensione ed a qualunque altezza.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[144]

Lettera Circolare

Prot. N 6140/4122

Roma, 28 marzo 1987

OGGETTO: Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m.

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere se, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l'altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16.2.1982 , debba essere quella in gronda o quella definita nel D.M. 30.11.1983.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che, ai suddetti fini, si deve fare riferimento all'altezza in gronda come definito al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2.6.1982. L'altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30.11.1983, é un parametro che viene utilizzato attualmente per l'elaborazione delle normative da parte del citato Comitato.

[145]

(Chiarimento)
PROT. n° P924/4122 sott. 67

Roma, 17 agosto 2001

OGGETTO: Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell'edificio di civile abitazione sito in Cremona, Via XXXXX - Condominio XXXXX - Quesito. -

Con riferimento al quesito di pari oggetto trasmesso dal Comando VV.F. di Cremona, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette l'unito quesito pervenuto dal Comando Provinciale di Cremona, relativo all'assoggettabilità al DM n. 246 dei 16.05.1987 dell'edificio di civile abitazione in oggetto indicato.

Il DM n. 246 del 1987 detta le norme di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione che abbiano una altezza antincendi (come definita dal DM 30.11.1983) uguale o superiore ai 12 m. L'edificio in oggetto pertanto è assoggettabile al DM n. 246 del 16.05.1987, è classificabile nella tipologia a) di cui alla tabella A dello stesso Decreto e vanno applicate le misure di sicurezza previste dal Decreto per tale tipo di edificio.

Il DM 16.02.1982 stabilisce l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, al punto 94) prevede l'assoggettabilità degli "Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m" Poiché l'altezza in gronda risulta essere di 25,57 m, l'edificio rientra tra quelli assoggettabili al controllo dei Vigili dei Fuoco.

Il vano ascensore non è attività soggetta a rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi, di cui al punto 95) del DM 16.02.1982 (Vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri) poiché ha corsa inferiore ai 20 metri. Tuttavia deve rispettare i criteri tecnici di sicurezza previsti nel DM n. 246 del 16.05.1987 per tale impianto, inserito in un edificio di tipo a).

[147]

(Chiarimento)
PROT. n° P1014/4122 sott. 67

Roma, 26 settembre 2005

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, condividendone il parere espresso, il quesito proposto dal Comando VV.F. di Milano relativo alla corretta determinazione delle attività soggette al controllo VV.F. ai fini degli adempimenti amministrativi di cui al D.P.R. 37/98.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

Parere del Comando

Come noto ai punti 94, 95 del D.M. 16.02.1982 sono riportate le seguenti definizioni:

94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri (validità u.t.);

95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 (validità u.t.)

In particolare l'att. 94 si parla di "edifici". Si suppone quindi che per ogni singolo edificio, inteso quale plesso strutturale isolato, occorra individuare l'attività di cui al suddetto punto 94. Ne consegue che l'eventuale pagamento degli importi di prevenzione incendi dovrà essere ripetuto per il numero delle attività "edificio" riscontrabili nella istanza del richiedente.

In tal senso è opinione del comando scrivente che allo stesso modo fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurino "edifici" distinti ai fini della individualbilità del punto 94 dell'allegato al D.M. 16.02.1982.

Ancora, al punto 95 si parla di "vani" di ascensori e montacarichi.

Orbene, è opinione del comando scrivente che ogni "vano", come letteralmente specificato dalla norma, costituisca singola e definita attività soggetta a CPI, indipendentemente dal fatto che contenga uno, due o anche, teoricamente, più ascensori. Nel caso di edifici aventi più "vani" corsa, quindi, si dovrebbero riscontrare, corrispondentemente, più attività di cui al punto 95 del D.M. 16.02.1982. In considerazione di ciò eventuali versamenti inerenti le procedure di cui al D.P.R. 37/1998 dovranno essere richiesti e predisposti in base alle suddette considerazioni.

Si rimane in attesa di un superiore parere di codesto Ministero.

[148 a.]

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
(Gazz. Uff., 24 maggio, n. 134).

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

(omissis..)

Articolo 33

In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonché per l'esercizio o la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonché le cautele suggerite dalla esperienza.

Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni è affidato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Ora divise in più aziende. N.d.R.), la quale è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione - per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori - dei tipi e quantità di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonché del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi.[37]

(omissis..)

[148 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° P682/4101 sott. 106/27

Roma, 22 giugno 1999

OGGETTO: Società Ferrovie dello Stato. - Legge 26 aprile 1974, n° 191. Adempimenti di prevenzione incendi. -

In relazione a quanto richiesto con la nota che si riscontra, si chiarisce che l'esclusione, peraltro ribadita da un recente parere del Consiglio di Stato del 20 settembre 1995, in cui viene confermata la vigenza della disposizione di cui all'art. 33 della legge 26 aprile 1974 n° 191, delle Ferrovie dello Stato S.P.A. dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi, è da intendersi circonscritta alle attività ed agli impianti di stretta pertinenza ferroviaria.

Pertanto eventuali altre attività, da chiunque gestite, presenti all'interno delle stazioni ferroviarie che non siano funzionalmente connesse all'organizzazione tecnica e logistica del trasporto ferroviario, sono pertanto soggette agli obblighi di cui alla legge n° 966/1965 e del D.P.R. n° 37/1998, qualora ricomprese nell'elenco delle attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982.

[149 a.];

(Chiarimento)
PROT. n° 0007844
032101.01.4147.005

Roma, 07 giugno 2012

OGGETTO: Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane.
Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 151/2011.

In riscontro alla nota prot. n. 3018/12 del 30/03/2012 concernente l'oggetto, si chiarisce quanto di seguito riportato.

Le stazioni ferroviarie, anche esistenti, così come le aerostazioni e le stazioni marittime, risultano ricomprese al p.to 78 cat. C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq, da intendersi pertanto comprensiva dell'atrio, della zona viaggiatori ed anche delle attività commerciali eventualmente presenti all'interno delle stazioni stesse.

In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. 151/2011, per la stazione ferroviaria dovranno nel complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi.

Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e dotate di specifica disposizione antincendio, dovranno essere invece osservate le prescrizioni previste dalle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili nel caso di specie.

[37] Vedasi, sull'esclusione dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi alle attività di stretta pertinenza ferroviaria, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/27 del 22/06/1999 riportato subito di seguito alla presente legge. N.d.R.

Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, la regola tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile riferimento.

Premesso quanto sopra, anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno trovare la giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 che, in particolare, individua nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli

Richiesta della società

Con riferimento al colloquio del 21.03.12 intercorso presso i vostri uffici con i n.s tecnici, siamo a richiedere con la presente una vostra azione di coordinamento dei Comandi Prov.li VV.F, finalizzata all'ottenimento da parte della scrivente di indicazioni chiare ed omogenee sulle attività da intraprendere per le aree soggette al controllo VV.F.

Infatti nell'ambito delle attività che ….(omissis)… svolge in qualità di soggetto tecnico e titolare del diritto di esclusiva dei complessi immobiliari delle medie stazioni italiane in forza del contratto firmato il 27.06.2001 con la RFI SpA proprietaria delle infrastrutture ferroviarie, abbiamo riscontrato difformità di pareri circa l'applicazione del DPR 151/11 da parte dei vari Comandi interpellati relativamente all'analisi dei progetti di prevenzione incendi redatti e presentati dalla Scrivente.

In particolare la superficie complessiva dei locali commerciali ubicati nei Fabbricati Viaggiatori delle Stazioni FS, per il fatto di comunicare con l'atrio e le zone comuni di transito viaggiatori viene spesso configurata appartenente all'att. 69 del DPR 151/11, per analogia con i centri commerciali, alla quale invece dovrebbero sottostare solo i singoli locali destinati alla esposizione e/o vendita di prodotti con superficie lorda superiore ai 400 mq.

Di conseguenza il Fabbricato Viaggiatori viene spesso analizzato nel suo complesso come attività 69 e non come attività 78, determinando così la necessità di ottenere un CPI come centro commerciale anche quando la Stazione non ha le caratteristiche per essere considerata soggetta come attività 78.

Visto quanto sopra, nel ribadire la necessità di un Vostro chiarimento nel merito, rimaniamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

[149 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0002663

Roma, 23 febbraio 2018

OGGETTO: definizione delle aree di sedime di una stazione ferroviaria

Si riscontra il quesito pervenuto inerente l'argomento in oggetto.

Si premette che, indipendentemente dall'assoggettabilità al DPR 151/2011, il datore di lavoro/titolare dell'infrastruttura deve adottare idonee misure volte a prevenire l'insorgere di un incendio e a salvaguardare le persone in caso di incendio, elaborate in base alla valutazione del rischio in tutte le aree di pertinenza.

Al fine di determinare l'assoggettabilità delle stazioni ferroviarie al punto 78 dell'allegato I al DPR 151/2011, questa Direzione ritiene che il sedime ferroviario debba essere definito valutando la superficie coperta accessibile al pubblico della stazione. Nel calcolo delle superfici, ai fini della valutazione dell'assoggettabilità, non devono essere considerate le aree di transito dei treni e le relative banchine, coperte o scoperte, mentre sono da computare le banchine che si attestano direttamente su spazi destinati ai servizi per i viaggiatori. Possono essere escluse dal computo dell'area della stazione le zone interdette al pubblico e quelle destinate esclusivamente al transito dei viaggiatori, se delimitate da barriere e postazioni di verifica del possesso del titolo di viaggio.

Gli edifici accessibili al pubblico con altra destinazione e/o funzione annessi al sedime ferroviario devono essere considerati come facenti parte della stazione stessa, sia ai fini dell'assoggettabilità, sia nella valutazione della sicurezza antincendio, a prescindere dalla presenza al loro interno di attività riconducibili a quelle di cui all'allegato I al DPR 151/2011.

Quanto sopra anche in linea con i contenuti della allegata nota DCPREV 7844 del 7/06/2012 che si confermano.

[151]

NOTA
PROT. n. 0005144

Roma, 08 aprile 2021

Oggetto: D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all'ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Prot. M_INF_n. 3499 del 6 aprile 2021 con la quale sono fornite indicazioni in merito all'individuazione della lunghezza delle gallerie, ai fini dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2 del D.Lgs. n. 264/2006, con particolare riferimento alle gallerie a due fornici monodirezionali di differente lunghezza.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE

PROT. n. 0003499

Roma, 06 aprile 2021

Oggetto: D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all'ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

L'attività istruttoria svolta da questa Commissione sulle soluzioni adottate dai Gestori per la realizzazione delle misure di sicurezza ex articolo 3 del D.lgs. n. 264/2006 (di seguito Decreto), ha evidenziato la necessità di definire i criteri per l'individuazione della lunghezza delle gallerie ai fini dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2 del Decreto, con riferimento alle gallerie a due fornici monodirezionali su strade a doppia carreggiata con fornici di diversa lunghezza. Trattasi, invero, di una questione annosa sulla quale la Commissione non ha ancora formulato un indirizzo interpretativo.

Tuttavia, anche alla luce della prossima trasmissione dei progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza nelle gallerie al fine di averne l'approvazione da parte di questa Commissione, già richiamata con nota *n. 3616 del 14 Maggio 2020*, si ritiene opportuno e indifferibile provvedere al riguardo, rappresentando quanto segue.

Sulla base dell'inequivoco lessico adottato nel Decreto e in particolare nell'Allegato 2 al Decreto medesimo, assunto che:

- l'oggetto di applicazione del Decreto è la **galleria**;
- il *"fornice"* è un'entità fisica che può qualificarsi esso stesso come galleria (v. galleria a singolo fornice) o come parte di un complesso costituito da più fornici (es. galleria a doppio fornice), e che quindi **la galleria è un elemento infrastrutturale che può essere composto da uno o più fornici**;
- rientrano nel campo di applicazione del Decreto le gallerie *di lunghezza superiore a cinquecento metri* (articolo 1, comma 2, del Decreto), e che quindi l'elemento discriminante per determinare l'applicabilità o meno del Decreto è la definizione della lunghezza della galleria*;*
- la lunghezza della galleria è definita come "*la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati"* (articolo 2, comma 1, lettera c del Decreto);
- nelle gallerie composte da più fornici, i fornici costituiscono una *parte di galleria* e in quanto tali contribuiscono, con la lunghezza *della corsia di circolazione più estesa,* a definire la lunghezza della galleria di cui costituiscono una parte;

viene definito il principio secondo cui,

la lunghezza della galleria è da assumere pari alla lunghezza della corsia di circolazione più estesa del fornice più lungo, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati.

Non si rintracciano elementi della norma che possano contraddire questo principio.

Peraltro, l'applicazione del principio è a favore del *garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie*, che costituisce esigenza inderogabile ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.

Pertanto, l'applicazione del principio comporta che, nel caso di gallerie con fornici di differente lunghezza, dovranno essere applicati in entrambi i fornici i requisiti minimi indicati dal Decreto in funzione della lunghezza della galleria e quindi della lunghezza del fornice più lungo. Ne consegue (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) in caso di almeno un fornice di lunghezza L > 3.000 m, l'applicazione in entrambi i fornici dei requisiti di installazione di un Centro di controllo, di *impianti di sorveglianza con telecamere e un impianto di rilevamento automatico degli incidenti stradali (ad esempio arresto di veicoli) e/o degli incendi*, laddove il volume di traffico sia superiore a 2.000 veicoli (al giorno) per corsia;
b) in caso di almeno un fornice di lunghezza L > 1.500 m, l'applicazione in entrambi i fornici di *passaggi idonei per consentire l'accesso dei veicoli adibiti ai servizi di pronto intervento, con interdistanza non superiore a 1.500 m*;
c) in caso di almeno un fornice di lunghezza L > 1.000 m, l'applicazione in entrambi i fornici di semafori nonché *impianti per ritrasmissioni radio ad uso dei servizi di pronto intervento* e *un impianto di ventilazione meccanica* laddove il volume di traffico sia superiore a 2.000 veicoli (al giorno) per corsia. In quest'ultima condizione, nelle gallerie esistenti deve essere anche *valutata la fattibilità e l'efficacia* della realizzazione di nuove uscite di emergenza;
d) in caso di almeno un fornice di lunghezza L > 500 m, l'applicazione in entrambi i fornici dei requisiti minimi di sicurezza indicati dall'Allegato 2 del Decreto.

Quindi, in linea generale, il fornice definito "corto", in quanto diverso dal fornice di maggior sviluppo che determina la lunghezza della galleria, è oggetto dell'applicazione delle misure di sicurezza implementabili ex Allegato 2 del Decreto, tenuto conto che appartiene ad una galleria di lunghezza superiore alla sua lunghezza fisica e pari alla lunghezza del fornice più lungo della galleria.

Ne consegue che in caso di fornice "corto" di lunghezza inferiore o uguale a 500 m (punto d), questo debba comunque essere considerato rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto.

Analogo criterio può valere nel caso di fornici di galleria su strade con più di due carreggiate.

Eccezione al principio esposto, può essere riconosciuta nel caso in cui il fornice "corto" sia **totalmente indipendente** dal corrispondente fornice sulla carreggiata opposta dal punto di vista della sicurezza degli utenti della strada, sia dal punto di vista dei requisiti minimi di sicurezza strutturali e impiantistici, sia dal punto di vista funzionale e per quanto attiene le procedure di gestione, sia in condizioni di esercizio ordinario sia in condizioni di emergenza e, pertanto, tale che il "*sistema galleria*" (secondo la definizione dell'Allegato 1 del Decreto) individuato ai fini della valutazione delle prestazioni di sicurezza del fornice, non comprenda il corrispondente fornice sulla carreggiata opposta.

Infine, nel caso di cui al punto d), la Commissione ritiene che il fornice "corto" debba essere oggetto di integrale applicazione del Decreto laddove la sua lunghezza sia superiore alla minima interdistanza massima tra requisiti minimi di sicurezza, individuata dalla norma in 250 m.

Al di sotto dei 250 m di lunghezza, residuano misure che il Gestore dovrà implementare, salvo motivatamente richiedere, laddove possibile dalla norma, l'applicazione dell'articolo 3 comma 2 del Decreto.

Resta intesa la piena responsabilità del Gestore di disporre specifiche misure, laddove necessario, *allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione* ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del "Nuovo Codice della strada" – D.lgs. n. 285/1992, anche in ragione della presenza del fornice più lungo.

Per i fornici "corti" dovranno comunque essere adottate tutte le disposizioni di sicurezza per le gallerie applicabili da diversa normativa cogente (es. D.M. 14 Settembre 2005 "Norme di illuminazione delle gallerie stradali").

[152]

(Chiarimento)
PROT. n° 0012015

Roma, 10 ottobre 2014

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 80 dell'Allegato I – Gallerie.

Con riferimento alle note concernente l'oggetto a margine citate, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando di XXXX relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario, di proprietà della Società XXXX, ad uso esclusivo del proprio personale e delle imprese autorizzate.

Al riguardo si condividono le argomentazioni del Comando nel ritenere la specifica tipologia di galleria non compresa al punto 80 dell'allegato al DPR 1/08/2011 n.151.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio

Parere del Comando

La società XXXX in data 21/07/2014, ha depositato pressi gli uffici di questo Comando, SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151 del 1 agosto 2011, inerente una galleria ferroviaria di 3.384 metri di lunghezza in quanto rientrante al p.to 80.1.A dell'allegato I al decreto sopracitato.

Nello specifico, trattasi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario a scartamento ridotto, privo di fermate intermedie ed a uso esclusivo del suo personale tecnico nonché di imprese autorizzate.

Tale tipologia di galleria è ricavata nella nuda roccia, priva di qualsiasi impianto, ad esclusione di cavi di bassa tensione posati nel canale ed utilizzati per portare alimentazione a quadri elettrici e centralina oleodinamica installata all'arrivo a monte del tunnel. Il locomotore solitamente è una piccola motrice elettrica ricaricabile.

Il DM delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/10/2005, che riguarda la sicurezza nelle gallerie ferroviarie all'art.2 campo di applicazione, ricomprende le gallerie ubicate sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate.

La Direzione Centra le per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico con nota prot. EM 722/4101 del 13/02/2013 inviata a RFI- Rete ferroviarie Italiana, ha posto attenzione al superamento di oggettive criticità riguardanti la sicurezza delle gallerie sempre con riferimento al DM delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/10/2005 e non anche a gallerie di tipo isolato non facenti parte di infrastrutture ferroviarie.

Per quanto sopra, questo Comando, ritiene che tali tipologie di gallerie isolate, realizzate in epoche non recenti ed a utilizzo limitato, non siano da assimilare alle gallerie ferroviarie assoggettabili al punto 80.1.A dell'allegato I al DPR del 1 agosto 2011 , salvo diverse determinazioni di codesta Direzione Regionale.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 7 agosto 2012

(G.U. 29 agosto 2012, n. 201)

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Considerato che l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica l' agosto 2011, n.151, per garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del Ministro dell'interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l' agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte all'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del medesimo decreto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:

a) attività soggette: attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Articolo 2
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare. [1]

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

Articolo 3
Istanza di valutazione dei progetti [2]

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Articolo 4
Segnalazione Certificata di Inizio Attività [3, 4, 5, 6, 7]

[1] Vedasi, per la procedura semplificata prevista dal DPR 07/09/2010 n° 160:
a. la lettera circolare 24/03/2011, n° 3791;
b. il chiarimento 07/03/2011, n° 0003113-958/032101 01 4101 72C1 021 003 e 17/01/2011, n° 0000966-190/000091 03 02 02;
c. il chiarimento 04/07/11, n° 0009279. N.d.R.

[2] Vedasi, in merito alla competenza territoriale, ai fini degli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 37/98, nel caso di ampliamento di un centro commerciale nei territori al confine tra due province, il chiarimento prot. n° P1016/4147 sott. 4 del 04/08/2005. N.d.R.

[3] Vedasi, in merito al caso di titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa, la lettera circolare prot. n° P1113/4101 sott. 72/E del 31/07/1998. N.d.R.

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
   a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
   b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
   c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.

2. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.

3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:
   a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
      1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
      2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.
   b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
   a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
   b) specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
   c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.

5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
   a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
   b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
   c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
   d) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.

7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
   a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
      1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
      2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
   b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

---

[4] Vedasi, in merito alla titolarità del CPI nel caso di coesistenza di più titolari, il chiarimento prot. n° P33/4101 sott. 106/16 del 18/03/2004. N.d.R.

[5] Vedasi, in merito alla possibilità di contestazione del CPI, la lettera circolare prot. n° P1155/4106 sott. 40/A del 02/11/2006. N.d.R.

[6] Vedasi, in merito alla titolarità del CPI nel caso di un centro espositivo con più titolari, il chiarimento prot. n° 1203/4109 sott. 51C del 26/09/2008. N.d.R.

[7] Vedasi, in merito alla omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, l'art. 20 del D. Lgs 08/03/2006, n. 139. N.d.R.

8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Articolo 5
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio [8]

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
   a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
   b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
   c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

2. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:
   a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
   b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3, non a servizio di attività soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:
   a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
   b) specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione;
   c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:
   a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;
   b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 6
Istanza di deroga [9]

1. L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
   a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
   b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di deroga;
   c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
   d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);

[8] Vedasi, in merito alla omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, l'art. 20 del D. Lgs 08/03/2006, n. 139. N.d.R.

[9] Vedasi, in merito a:
   a. quali possono essere i criteri di ammissibilità per l'istituto della deroga, la lettera circolare prot. n° 0008269 del 20/05/2010;
   b. chiarimenti sulle procedure della deroga, la Nota prot. n° 3272 del 16/03/2016;
   c. procedure di deroga per esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti, il chiarimento prot. n° 8805 del 26/06/2017. N.d.R.

e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Articolo 7
Istanza di nulla osta di fattibilità

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;

c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 8
Istanza di verifiche in corso d'opera

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;

c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 9
Voltura

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;

b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;

c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;

d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Articolo 10

Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Articolo 11
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» è abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.

4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;

- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc ..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività. [10]

A.1.5 Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:
   - l'ubicazione delle attività;
   - le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
   - le distanze di sicurezza esterne;
   - le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
   - gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
   - l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
   - quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:
   - la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;

[10] Vedasi, in merito ai requisiti del progetto degli impianti di protezione antincendio, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni ;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÁ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

C - MODIFICHE DI ATTIVITÁ ESISTENTI

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

ALLEGATO II

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ [11, 12, 13, 14]

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.

La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc ..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova" così come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei

[11] Vedasi, in merito alla documentazione inerente il rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, il DM 27/01/2006 al quale si rimanda. N.d.R.

[12] Vedasi, in merito all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno, l'art. 16 del D. Lgs 08/03/2006, n° 139 ed il DM 05/08/2011 ai quali si rimanda. N.d.R.

[13] Vedasi, in merito alla delimitazione del settore di operatività degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti negli elenchi di cui alla legge 07/12/1984 n° 818, nel campo della prevenzione incendi, il DM 27/04/2005 al quale si rimanda (tale decreto è stato abrogato dal DM 05/08/2011). N.d.R.

[14] Vedasi, in merito alle competenze degli architetti per la progettazione di impianti il chiarimento prot. n° 0004248 032101 01 4101 137 002 del 30/03/2011. N.d.R.

prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3 – IMPIANTI [15, 16, 17, 18]

3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:

a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; [19]
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore; [20]
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e

[15] Vedasi, in merito alla possibilità accogliere denunce di inizio attività di "installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica" e di "installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica", la lettera circolare prot. n° P749/4101 sott. 106/21 del 14/04/2004. N.d.R.

[16] Vedasi, in merito a quali idoneità, riconosciute da parte della Camera del Commercio, debbono possedere le ditte installatrici per l'installazione degli impianti di protezione antincendio, il chiarimento prot. n° P1200/P1172/4101 sott. 106/21del 30/05/2007. N.d.R.

[17] I successivi riferimenti alla legge n. 46 del 1990, dall'inizio di aprile 2008, dovranno essere rimandati a quanto contenuto nel DM 22/01/ 2008 n° 37, così come previsto dall'art. 3 c. 1 del DL 28/12/2006 n. 300, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e non più alla legge 5 marzo 1990 n° 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al DPR 6 dicembre 1991, n° 447, sostanzialmente sostituite dal citato DM. N.d.R.

[18] Vedasi, ai fini della documentazione degli impianti di protezione attiva contro gli incendi, da presentare per i controlli di prevenzione incendi, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

[19] Vedasi, in merito alle misure di sicurezza ed alla documentazione da acquisire, per gli impianti fotovoltaici, ai sensi del D.M. 37/2008, la Nota prot. n. 1324 del 07/02/2012 alla quale si rimanda. N.d.R.

[20] Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzare elementi in vetroresina o policarbonato quali evacuatori di fumo e calore, il chiarimento prot. n° P379/4147 sott. 4 del 09/03/1999. N.d.R.

dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto.

Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

ALLEGATO III

Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Attività	Sottoclasse	Categoria DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
1	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h	
2	1	B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa.
	2	C	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi
3	1	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3	Rivendite
	2	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3	Depositi fino a 10 m^3
	3	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3	Depositi oltre a 10 m^3
	4	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3	Impianti di riempimento
	5	A	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL fino a 300 kg

	6	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Rivendite
	7	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
	8	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
	9	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi oltre 1.000 kg
	10	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Impianti di riempimento
4	1	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m^3	Fino a 2 m^3
	2	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m^3	Oltre a 2 m^3
	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di GPL fino a 5 m^3
	4	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m^3
	5	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di GPL da 5 m^3 fino a 13 m^3
	6	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3
	7	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di GPL oltre i 13 m^3
5	1	B	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3	Fino a 10 m^3
	2	C	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3	Oltre i 10 m^3

6	1	A	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
	2	B	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Oltre 2,4 MPa
7	1	C	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624	
8	1	B	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
9	1	B	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
	2	C	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3	Fino a 50 m^3
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3	Oltre 50 m^3
11	1	B	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3	Fino a 100 m^3
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3	Oltre 100 m^3
12	1	A	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 9 m^3
	2	B	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 50 m^3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A)

	3	C	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m^3
13	1	A	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m^3, con punto di infiammabilità superiore a 65°C,
	2	B	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili
	3	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Tutti gli altri
	4	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	Tutti
14	1	B	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Fino a 25 addetti
	2	C	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Oltre 25 addetti
15	1	A	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Fino a 10 m^3
	2	B	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Oltre 10 m^3 e fino a 50 m^3
	3	C	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Oltre 50 m^3
16	1	C	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3	
17	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni	
18	1	B	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"

	2	C	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."
19	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	
22	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	1	C	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	1	C	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	1	B	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
	2	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	depositi oltre 100.000 kg
	3	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni
28	1	C	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	1	C	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	1	C	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	1	C	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	

32	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	
33	1	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	
34	1	B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2	C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Depositi fino a 20.000 kg
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Tutti gli altri casi
36	1	B	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Fino a 500.000 kg
	2	C	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Oltre 500.000 kg
37	1	B	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2	C	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Oltre a 50.000 kg
38	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 10.000 kg
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	1	C	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti	
40	1	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	1	A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti
	2	B	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti

	3	C	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 100 persone presenti
42	1	B	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2	Fino a 2.000 m^2
	2	C	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2	Oltre 2.000 m^2
43	1	B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi fino a 50.000 kg
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi oltre 50.000 kg
	3	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori
44	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi oltre 50.000 kg
	3	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Stabilimenti ed impianti
45	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Fino a 25 addetti
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Oltre 25 addetti
46	1	B	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Fino a 100.000 kg
	2	C	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Oltre 100.000 kg
47	1	B	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	Fino a 100.000 kg
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Oltre 100.000 kg

48	1	B	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3	Macchine elettriche
	2	C	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3	Centrali termoelettriche
49	1	A	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	Fino a 350 kW
	2	B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3	C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	Oltre 700 kW
50	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
51	1	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Fino a 25 addetti
	2	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
	3	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Oltre 25 addetti
	4	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	1	B	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2	C	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
53	1	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m^2
	2	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m^2

	3	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m^2
	4	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m^2
54	1	B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2	C	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
55	1	B	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2	Fino a 5000 m^2
	2	C	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2	Oltre 5000 m^2
56	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
57	1	C	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	1	B	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i
	2	C	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62
59	1	C	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. L.gs 17 marzo 1995 n° 230)	
60	1	C	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione	
61	1	C	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]	
62	1	C	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;	

			- impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..	
63	1	B	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Fino a 5000 kg
	2	C	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Oltre 5000 kg
64	1	B	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2	C	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
65	1	B	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 200 persone
	2	C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 200 persone
66	1	A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto
	2	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
	3	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
	4	C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 100 posti letto
67	1	A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
	2	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone;
	3	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido

	4	C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone
68	1	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Fino a 50 posti letto;
	2	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m^2
	3	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Strutture fino a 100 posti letto;
	4	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m^2
	5	C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Oltre 100 posti letto
69	1	A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m^2
	2	B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 600 e fino a 1500 m^2
	3	C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 1500 m^2
70	1	B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Fino a 3000 m^2
	2	C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Oltre 3000 m^2
71	1	A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone
	2	B	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 500 e fino a 800 persone

	3	C	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 800 persone
72	1	C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	
73	1	B	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m^2
	2	C	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m^2
74	1	A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW
	2	B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3	C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW
75	1	A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Autorimesse fino a 1000 m^2
	2	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Autorimesse oltre 1000 m^2 e fino a 3000 m^2
	3	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m^2 e fino a 1000 m^2
	4	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Autorimesse oltre 3000 m^2
	5	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m^2
	6	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2	Depositi di mezzi rotabili
76	1	B	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Fino a 50 addetti
	2	C	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Oltre 50 addetti
77	1	A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m

	2	B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 32 m e fino a 54 m
	3	C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 54 m
78	1	C	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m^2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee	
79	1	C	Interporti con superficie superiore a 20.000 m^2	
80	1	A	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	

ALLEGATO IV

MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.[21, 22]

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

i. incremento della potenza o della energia potenziale;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:

i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili ...) o loro diversa distribuzione;

[21] Vedasi, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, sul come valutare l'eventuale aggravio di rischio di incendio derivante, e, quindi, sulla necessità, o meno, del riavvio della richiesta di valutazione progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011:

a. i punti 1 e 3 della tabella della NOTA 04/05/2012, n° 6334;
b. il chiarimento prot. n° 12678 del 28/10/2014. N.d.R.

[22] Vedasi, in merito a quali misure tecniche adottare per considerare modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza ai fini antincendio la realizzazione dell'impianto di odorizzazione del gas naturale, la Nota prot. n° 8482 del 21/06/2017. N.d.R.

iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività;

Note al DM 07/08/2012

[1 a.]

Lettera Circolare

PROT. n° 0003791

Roma, 24 marzo 2011

OGGETTO: Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)
Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.

1. PREMESSA

Il 30 settembre 2010, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive". (SUAP)

Il nuovo Regolamento sostituisce il DPR n. 447 del 1998 ed entra in vigore con tempi diversi:

a) il 29 marzo 2011 i capi I, II, III, V e VI;

b) il 30 settembre 2011 il al capo IV;

Al fine di rendere uniforme la progressiva attuazione del nuovo Regolamento SUAP questo Dipartimento ritiene opportuno fornire di seguito alcune prime indicazioni riservandosi di effettuare eventuali aggiornamenti. Quest'ultimi possono rendersi necessari a seguito dei possibili mutamenti del quadro normativo anche in attesa che vengano definiti, dai Dicasteri competenti, i necessari collegamenti con i nuovi strumenti di semplificazione, primo fra tutti la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

2. II NUOVO REGOLAMENTO SUAP

Il nuovo regolamento, come peraltro già previsto dal DPR n.447/ 1998, stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.

Le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessate dal procedimento, e quindi anche i Comandi Provinciali, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Il Regolamento SUAP è stato strutturato sulla distinzione fra il c.d. *"procedimento automatizzato"*, fondato sulla SCIA, ed il procedimento ordinario, c.d. *"procedimento unico"*, concernente gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA.

Rimandando la definizione delle procedure connesse al *"procedimento unico"* al momento della sua entrata in vigore, vengono di seguito fornite indicazioni connesse unicamente al *"procedimento automatizzato"*.

3. IL "PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO" E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

L'art. 5 del DPR 160/10 prevede che, a partire dal 29 marzo p.v., gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi ed ad attività di impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 dello stesso DPR.

Gli standard citati sono compatibili con le modalità di trasmissione dati già adottate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e, si rammenta, sono riportati nel Decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007.

Si sottolinea che la SCIA, e di conseguenza il *"procedimento automatizzato"*, sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.

Si evidenzia, altresì, che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.

La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei

requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Giova rammentare che, ovviamente, le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F.

Pertanto il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta.

Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, "abilita" l'impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell'attività.

Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.

A tale proposito, alla luce dei contenuti delle norme vigenti che permettono ai SUAP di inviare la documentazione anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), si evidenzia che:

1. gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale nella sezione "prevenzione incendi online";
2. le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", oppure attraverso la PEC del SUAP. In questo caso si richiama l'obbligo del rispetto del d.lgs. 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei.

Si evidenzia che la norma vigente, in tema di trasmissione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione, prevede la possibilità che quest'ultime possano essere non firmate digitalmente purché trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

In tale ultima ipotesi è responsabilità del SUAP accettare tale tipologia di documentazione nell'ambito dei controlli formali che deve effettuare nella fase di ricezione delle istanze.

In una prima fase di avviamento delle diverse procedure potranno emergere eventuali problematiche relative alla trasmissione per via telematica della documentazione. Al fine quindi di non penalizzare i procedimenti, dovranno essere concordate in sede locale modalità alternative che facciano riferimento ai sistemi tradizionali già consolidati.

Pertanto gli Uffici territoriali del Corpo Nazionale, nelle more dell'emanazione di uno specifico Regolamento che attuai la SCIA nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, conformeranno la propria azione amministrativa a quanto riportato di seguito.

Nel rammentare che la SCIA si applica ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, di conseguenza, non può applicarsi a interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell'organo di controllo.

Per la prevenzione incendi la SCIA non trova applicazione nei seguenti casi:

a) attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
b) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico - gestionale; in questi casi si può ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base delle valutazioni ai fini della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;
c) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio);
d) procedura di deroga (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37).

Pertanto, fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/02/82, ricadono nel *"procedimento automatizzato"* solo quelle comprese nell'elenco riportato nell'Allegato alla presente nota.

Per quelle attività del richiamato elenco che, per motivi non riconducibili alla prevenzione incendi, non trovi applicazione la SCIA continuano ad utilizzarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, sino all'entrata in vigore del *"procedimento ordinario"* di cui al Capo IV del regolamento SUAP (30 settembre 2011).

Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari per consentire le verifiche di competenza del CNVVF, saranno conformi al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modiche ed integrazioni (Circolare prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 avente per oggetto *"Modulistica di prevenzione incendi"*; Circolare prot. P559/4101 sou.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto *"Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi";* Circolare prot. P515/4101 /sott. 72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto *"Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI"*).

Sul punto si richiama l'attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della legge 241/90 sulle dichiarazioni mendaci che, oltre a dover essere segnalate all'Autorità Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini professionali .

Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale documentazione, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

Giova rilevare che restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758/94 con particolare riferimento al Capo II "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro" e quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 139/06.

Tenuto conto del combinato disposto del comma l dell'art. 23 e dell'art. 14 comma 2 al punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il procedimento completo di rilascio del CPI (comma 2 dell'art. 16 del d.1gs. 139/06) fatto salvo i procedimenti regolamentati dal DPR n. 214/06.

Fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato i Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio. In questo caso i Sigg. Comandanti sono pregati di inoltrare alla scrivente Direzione Centrale copia dei protocolli sottoscritti.

Si confida nella puntuale osservanza della presente e nella più ampia diffusione dei suoi contenuti presso i SUAP.

ALLEGATO

N.	Numero attività riferimento Elenco allegato al DM 16/02/82	Tipologia Attività	Note
1	3 b)	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 fino a 300 kg	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
2	4 b)	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m^3 fino a 5 m^3	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
3	15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
4	16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
5	17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
6	22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m^3 fina a 10 m^3	---
7	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw	---
8	84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50.	---
9	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150.	---
10	86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto.	---
11	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m^2	---
12	91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 kcal/h) e fino a 350 kW	---
13	92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50.	---
14	94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m.	---

15	95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, fino a 32 m	---

[1 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0003113
958/032101.01.4101.72C1.021.003

Roma, 07 marzo 2011

OGGETTO: Inoltro documentazione tecnica su supporto informatico

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si trasmette l'allegata nota della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area VIII, condivisa dall'Ufficio scrivente, prot. n. 966 del 17/01/2011.

Chiarimento 966 del 17/01/2011

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Area VIII – Sistemi Informativi Automatizzati

Prot. n° 0000966
190/000091.03.02.02

Roma 17 gennaio 2011

OGGETTO: Invio di istanze di prevenzione incendi nei formati cartacei e digitali.

Si fa riferimento alla nota del Comando provinciale VVF di Alessandria del 12 gennaio 2011, che ad ogni buon conto si allega, relativa all'inoltro delle istanze di prevenzione incendi presentate con la domanda del titolare in forma cartacea e la documentazione tecnica su supporto informatico. A tale riguardo, a parere di questa Direzione, la forma promiscua non è prevista dai regolamenti vigenti (DPR 445/2000, art. 38 e D.lgs 82/2005, art.20) e può, quindi, essere considerata dall'Amministrazione come motivo di non accettabilità delle istanze, anche per i notevoli problemi di gestione delle pratiche da parte degli uffici. Di conseguenza, si ritiene necessario definire un provvedimento normativo che vieti di inviare le domande in tale forma.

Alla luce di altri problemi comunicati per le vie brevi dai Comandi provinciali e dei contenuti delle nonne vigenti, che permettono ai SUAP di inviare le domande anche attraverso la posta elettronica certificata, si evidenzia che, a parere di questa Direzione, è anche opportuno comunicare ai SUAP, ai Comandi provinciali, ai professionisti ed ai titolari di attività soggette, che:

- gli standard relativi ai formati dei file allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente sono pubblicati nel sito internet istituzionale, nella sezione "prevenzione on line";
- le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale "impresainugiorno.gov.it"[1], il sito "vigilfuoco.it" oppure attraverso la posta elettronica certificata (PEC). In tale ultimo caso, poiché non esiste un controllo automatico sul tipo di allegato, si richiama l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal d.lgs n. 82/2005 , art. 23 e, quindi, di accettare solo documentazione conforme agli standard citati e che rechi la firma digitale, anche quando si tratta delle scansione di documenti cartacei.

Parere del Comando

Si comunica che stanno pervenendo diverse istanze ex DPR 37/98 cosi composte:

[1] Leggasi "impresainungiorno.gov.it". N.d.R.

- Domanda su supporto cartaceo a firma del titolare dell'attività completa della copia fotostatica del documento di riconoscimento dello stesso titolare;
- Documentazione tecnica ex Allegati I e II DM 04/05/98 prodotta su supporto informatico e firmata digitalmente da progettista e/o installatore nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dall'amministrazione digitale;

L'istanza sembrerebbe prodotta in forma promiscua nel rispetto dei criteri di cui all'art.38 comma 3 del DPR 445/00 e dell'art.20 del richiamato Codice.

Il Comando, nel ritenersi obbligato alla ricezione delle istanze cosi formate, tenuto conto che la documentazione tecnica allegata all'istanza può essere facilmente consultabile dal funzionario con i software già a disposizione del Comando per la lettura di file firmati digitalmente, intenderebbe procedere, all'evasione delle stesse secondo la seguente procedura:

- Parere di conformità:
  - Rilascio del parere di conformità in forma cartacea a firma del funzionario istruttore e trasmissione della copia informatica ex art.23 comma 4 e 47 del Codice o della copia cartacea per via ordinaria alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate dal procedimento;
  - Rilascio, su supporto informatico fornito dall'utente, di una copia della documentazione tecnica ex Allegato I controfirmata digitalmente, nelle more di un'eventuale fornitura di firma digitale a tutti i funzionari, dal Comandante o dal Vice Comandante, trasmessa unitamente alla copia cartacea del parere, al titolare dell'attività. In alternativa, qualora le dimensione dei file da trasmettere lo consentano, inoltro della copia informatica del parere e della documentazione ex Allegato I DM 04/05/98 controfirmata digitalmente secondo le modalità di cui all'art 48 del codice;
- Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi: tenuto conto di quanto previsto dall'art.40 comma 2 del richiamato Codice, si ritiene di poter preavvisare il titolare, con il parere di conformità, di mettere a disposizione, all'atto del sopralluogo, copia cartacea degli elaborati grafici prodotti in formato digitale per consentire al funzionario istruttore le verifiche di conformità delle opere al progetto approvato.

Quanto sopra si rassegna per osservazioni e indirizzo.

[1 .c]

(Chiarimento)
PROT. n° 0009279

Roma, 04 luglio 2011

OGGETTO: Segnalazione Inizio Attività

Con riferimento alla nota prot. 5387 del 25/05/2011, la fase transitoria attualmente in essere, nella quale la normativa sulla SCIA si è sovrapposta alle usuali procedure di prevenzione incendi, si ritiene che sia adottabile la seguente linea di condotta nelle more che sia emanato il nuovo regolamento di prevenzione incendi:

1. La SCIA deve essere corredata di asseverazione al rispetto della normativa tecnica di riferimento, al progetto approvato nonché alle successive prescrizioni impartite dal Comando e degli elaborati tecnici, dichiarazioni e certificazioni necessari a consentire le verifiche di competenza del Comando. Detta documentazione dovrà essere conforme al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modiche ed integrazioni (circolare Prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 avente per oggetto Modulistica di prevenzione incendi; circolare prot. P559/4101 sott.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi; circolare prot. P515/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI)
2. Successivamente alla presentazione della SCIA ed al contestuale rilascio della ricevuta, il Comando dovrà, entro sessanta giorni, effettuare i controlli di competenza attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e, ad esito positivo del controllo il Comando rilascerà il CPI. In caso di esito negativo si richiama l'attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della legge 241/90 sulle dichiarazioni mendaci che, oltre a dover essere segnalate all'Autorità Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini professionali.
3. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la

messa in sicurezza delle opere. Giova rilevare che restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758/94 con particolare riferimento al Capo II "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro" e quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 139/06.

4. Tenuto conto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 23 e dell'art 14 comma 2 al punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il rilascio del CPI (comma 2 dell'art.16 del d.lgs. 139/06) che, nel caso specifico, saranno riferiti all'importo previsto per il sopralluogo.

Parere del Comando

Con riferimento alle indicazioni fomite da codesto Ufficio e facendo seguito ai colloqui intercorsi, si comunica che allo scrivente Comando è pervenuta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, relativa ad una autorimessa privata con capacità complessiva di parcamento pari a 278 autoveicoli dichiarati.

Per tale attività è stato espresso un primo parere favorevole condizionato in data 22.06.2004, cui è seguito un ulteriore parere favorevole condizionato comprendente un ampliamento, datato 23.11.2005.

Successivamente, a seguito di istanza di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è stato effettuato un sopralluogo in data 25.09.2008, dal quale sono emerse difformità rispetto ai progetti approvati ed alle relative prescrizioni.

A seguito di ulteriore istanza, in data 03.09.2010 è stato eseguito un nuovo sopralluogo finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nel corso del quale tuttavia è emerso che non sono state integralmente eliminate le difformità rispetto ai progetti approvati, già evidenziate a seguito del primo sopralluogo.

Ad oggi è stata quindi prodotta Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata da elaborati tecnici.

Alla luce di quanto sopra e viste le disposizioni pervenute in merito alla S.C.I.A. questo Comando, salvo diverso avviso di codesta Direzione, qualora la documentazione tecnica sia sufficiente ad attestare l'eliminazione delle difformità riscontrate nel corso dei precedenti sopralluoghi, ritiene accettabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata, cui però dovrà seguire istanza dì sopralluogo per consentire un ulteriore controllo da parte dì questo Comando, finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

[2]

(Chiarimento)
PROT. n° P1016/4147 sott. 4

Roma, 04 agosto 2005

OGGETTO: Richiesta di parere iter procedurale.

In relazione a quanto richiesto dal Comando VV.F. di Sondrio si condivide il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si riscontra la nota prot. N° 6802 in data 08/06/2005 del Comando VV.F. di Sondrio relativa alla competenza territoriale, ai fini degli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 37/98, nel caso di ampliamento di un centro commerciale nei territori al confine tra le province di Sondrio e Como.

Si ritiene a tale proposito che qualora l'intero insediamento sia considerabile un'unica attività il Comando presso il quale dovranno essere attivate le procedure di prevenzione incendi debba essere unico, coincidente nel caso specifico con quello di Sondrio in quanto competente per l'attività esistente.

È opportuno peraltro che tutti gli atti relativi alla pratica di prevenzione incendi siano inviati per conoscenza anche al Comando VV.F. di Como.

[3]

Lettera Circolare

Prot. N° P1113/4101 sott. 72/E

Roma, 31 luglio 1998

OGGETTO: Titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ufficio quesiti in merito ai casi in cui il titolare dell'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti. Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Il titolare dell'attività, che normalmente coincide con il titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l'esercizio dell'attività medesima, è il soggetto tenuto a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.

Nel caso indicato in premessa, alcuni obblighi gestionali di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998 possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore: in tale circostanza il titolare dell'attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4.5.1998, quali obblighi, tra quelli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16.2.1982, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.

[4]

(Chiarimento)
PROT. n° P33/4101 sott. 106/16

Roma, 18 marzo 2004

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982. - Titolarità Certificato Prevenzione Incendi.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo e trasmesso da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione ed invita il Comando VV.F. di Mantova a farvi riferimento.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegato quesito proposto dal Comando VV.F. di Mantova inerente la problematica della titolarità del certificato di prevenzione incendi nel caso di coesistenza di più titolari.

Premesso che nel caso in cui il titolare dell'attività non sia coincidente con il gestore della stessa, valgono le disposizioni riportate nella L.C. prot. P1113/4101 del 31/07/98, si ritiene che, qualora le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco siano effettivamente gestite da differenti titolari (intesi come titolari dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività stessa) ed esistano aspetti di interconnessione dal punto di vista impiantistico o comunque della sicurezza antincendio, il certificato di prevenzione incendi debba essere unico, eventualmente cointestato. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata l'eventuale ripartizione degli obblighi di cui all'art. 5 DPR 37/98 tra i diversi titolari.

[5]

Lettera Circolare

PROT. n° P1155/4106 sott. 40/A
Allegati: 1

Roma, 02 novembre 2006

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 – *Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi* – Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi.

Come è noto con la lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A dello scorso 30 giugno, questa Direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi in merito all'attuazione della semplificazione procedurale introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3. In allegato alla lettera circolare è stato altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006 per la richiesta di sopralluogo

finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo che l'istanza fosse sottoscritta dal proprietario del serbatoio che usualmente coincide con l'azienda distributrice di GPL.

Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico e similare, infatti, è frequente il ricorso al comodato quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrici di GPL all'utente finale, in accordo con quanto previsto all'art. 10 del d. l.gs. n. 32/1998. In tal caso, pertanto, è possibile identificare due soggetti (il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di GPL, e l'utilizzatore finale dell'attività), ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi:

- il comodante (ditta distributrice di GPL), proprietario del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l'obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata ove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio;
- il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta, quindi, responsabile dell'osservanza degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni.

In tal caso, l'impostazione più corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All'uopo, tuttavia, si renderà necessaria un'esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il d. lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL, contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall'art. 16 del menzionato d. lgs. n. 139/2006, individua un unico responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco - sia per gli aspetti costruttivi che gestionali - titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo, l'intestatario del certificato.

Nelle more di apportare le necessarie integrazioni ai provvedimenti citati, si ritiene che la richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e la connessa dichiarazione di inizio attività debbano essere rese dall'utilizzatore finale/titolare dell'attività e in tal senso è stato impostato il nuovo PIN che si trasmette, e che sostituisce quello allegato alla lettera circolare del 30 giugno 2006. Ciò anche in ragione dell'esigenza di predisporre un unico modello che soddisfi l'ipotesi di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti anche nel caso in cui il titolare dell'attività sia il proprietario del serbatoio.

Si soggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL, l'impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda pagina del modello. I dati della ditta distributrice di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente riportati nella sezione a ciò dedicata, e che sarà inserita nel programma di gestione informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi al fine di poter disporre dei riferimenti necessari ad attuare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 214/2006.

Infine, per venire incontro, alle esigenze dell'utenza, un apposito spazio nella prima pagina del modello contempla la possibilità, a cui il titolare discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione della pratica presso il competente Comando provinciale VV.F.

(Si omette l'allegato. N.d.R.)

[6]

(Chiarimento)
PROT. n° 1203/4109 sott. 51C

Roma, 26 settembre 2008

OGGETTO: Centro espositivo internazionale XXX XXX XXX sito in XXXXX - Titolarità certificato di prevenzione incendi - Quesito

Con riferimento alle note indicate a margine, inerenti l'attività indicata in oggetto, si concorda, in linea generale, con il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F. in quanto si ritiene che:

1) per il caso rappresentato potrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi comprendente le attività 87 e 83, intestato alla società titolare del complesso immobiliare specificando, in appositi accordi contrattuali tra le parti, gli obblighi gestionali che ricadono sulla società affittuaria (p.e. individuazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, specifica pianificazione dell'emergenza, sorveglianza e manutenzione impianti e attrezzature, ecc.). Quanto sopra in considerazione del fatto che l'attività di spettacolo e trattenimento svolta all'interno della struttura fieristica di che trattasi non sembra riconducibile alla tipologia di manifestazioni temporanee rappresentando piuttosto

una differente modalità di impiego dei medesimi locali. Pertanto, le diverse configurazioni standard per le varie tipologie di eventi ipotizzabili (congressi, proiezioni cinematografiche, concerti, ecc.) potranno essere autorizzate, secondo le procedure previste dal DPR 37/98 dal Comando provinciale VV.F. e, qualora rientranti nell'art. 80 del T.U.L.P.S., da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo secondo le vigenti procedure. La documentazione tecnica da esaminare dovrà contenere a valutazione del rischio incendio, in particolare esplicitando la valutazione delle vie di esodo, i materiali di arredo e finitura impiegati, la distribuzione dei posti a sedere, ecc., per ogni configurazione standard che si intende adottare. Nel caso invece di svolgimento di ulteriori manifestazioni occasionali non contemplate tra quelle già autorizzate, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Comando provinciale VV.F. e alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, qualora rientranti nell'art. 80 del T.U.L.P.S.;

2) l'utilizzo degli spazi fieristici per attività di pubblico spettacolo comprese nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 comporta l'integrale osservanza della predetta regola tecnica, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere deroga in presenza di motivati impedimenti.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como relativo alle attività che si intendono svolgere all'interno del centro fieristico in oggetto.

In relazione alle richieste del professionista si riportano di seguito i pareri dell'ufficio scrivente:

1. si premette che l'attività di pubblico spettacolo svolta all'interno della struttura fieristica in oggetto non sembra, per quanto descritto, di tipo temporaneo, ossia legata ad un'occasione particolare, ma piuttosto una differente modalità di utilizzazione degli stessi spazi. Ciò detto, e tenuto conto dei contenuti della L.C.P1155/4106 del 2.11.2006 in merito alla impossibilità di contestazione[2] del certificato di prevenzione incendi, si è del parere che per il caso specifico il c.p.i. possa essere unico, comprendente le attività 87 e 83, intestato ad una delle due società - eventualmente specificando la suddivisione degli obblighi gestionali con l'altra - oppure possano essere rilasciati due c.p.i., uno per ogni titolare e per ogni destinazione d'uso richiesta;
2. l'utilizzazione degli spazi fieristici per attività comprese nel campo di applicazione del DM 19.08.1996 comporta il puntuale rispetto del decreto stesso, fatta salva la possibilità di deroga in caso di motivati impedimenti.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

L'ing. JJJ JJJ, per conto della società YYY YYY YYY, ha inoltrato a quest'ufficio due quesiti inerenti le attività congressuali che si tengono all'interno del centro fieristico XXX XXX sopra specificato.

II centro fieristico nasce negli anni '80 a seguito di regolare approvazione progettuale ed è attualmente dotata di Certificato di prevenzione incendi in corso di validità per l'attività di centro fieristico, individuata al punto 87 del decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e per altre attività complementari, come l'impianto per la produzione di calore e gli impianti di cucina alimentati a gas metano.

In occasione dell'ultimo rinnovo del Certificato di prevenzione incendi l'attività principale del centro fieristico e stata modificata dall'originaria attività n. 83 ad attività n. 87, a seguito di apposito quesito promosso dallo stesso ing. JJJ, con il quale codesto Ministero ha confermato, con la nota n. P1098/4109 del 24 settembre 2002[3], che i centri fieristici non sono locali di pubblico spettacolo e pertanto non sono obbligati all'acquisizione del parere sull'agibilità dei locali da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il quesito allora proposto era comunque finalizzato all'annullamento del servizio obbligatorio di vigilanza da parte dei Vigili del fuoco, prescritto dalla Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, e in quell'occasione codesto Ministero ha comunque confermato la regolarità del servizio di vigilanza antincendio, correttamente prescritto dalla Commissione di vigilanza in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261.

La società XXX XXX XXX, che detiene la titolarità del Certificato di prevenzione incendi per la sola attività di centro fieristico, ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la società YYY YYY YYY YYY, che gestisce pertanto solamente gli eventi congressuali e altre attività (proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli di arte varia) che si tengono occasionalmente all'interno del centro fieristico, manifestazioni che costituiscono, questa volta, attività di pubblico spettacolo e sono quindi soggetti alle competenze della Commissione pubblico spettacolo.

Le attività congressuali e di pubblico spettacolo, poiché rappresentano configurazioni provvisorie all'interno degli stessi locali normalmente utilizzati come sale espositive, sono esenti dall'acquisizione del Certificato di prevenzione incendi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1999, n. 37.

[2] Verosimilmente da leggere "cointestazione". N.d.R.
[3] Rinvia al chiarimento prot. N. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002. N.d.R.

La Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, nella seduta del 28 marzo 2007, ma anche il Comando, can la nota del 4 giugno 2008, hanno comunque espresso parere contrario sulla conformità del progetto degli eventi congressuali e di pubblico spettacolo alle vigenti norme di sicurezza di cui decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, in quanto lo stesso decreto non era rispettato integralmente.

Premesso quanto sopra esposto, il primo quesito proposto verte sulla possibilità di richiedere, a nome di entrambe le società, il parere di conformità e il successivo Certificato di prevenzione incendi, cointestando gli atti ad entrambe le società XXX XXX XXX e YYY YYY YYY YYY che gestiscono alternativamente, all'interno dei medesimi locali, gli eventi fieristici (XXX XXX XXX) e gli eventi congressuali e di spettacolo (YYY YYY YYY YYY). Gli eventi congressuali - si ribadisce - si svolgeranno, secondo quanto dichiarato, sempre alternativamente agli eventi fieristici, e mai contemporaneamente, e viene richiesto quindi di considerare le attività congressuali e di pubblico spettacolo non più di tipo occasionale, in virtù della loro frequenza, seppure alternative agli eventi fieristici.

Il Comando, in merito al primo quesito, conferma il parere contrario già espresso, in quanto i convegni, i congressi e le attività di spettacolo, poiché non si tengono all'interno di sale appositamente dedicate, ma all'interno delle sale fieristiche che vengono di volta in volta trasformate, rappresentano manifestazioni occasionali, pertanto esenti dall'obbligo di acquisire il Certificato di prevenzione incendi.

L'assenza di sale appositamente allestite per i convegni e per altri spettacoli impone, peraltro, anche la necessità della verifica dei locali da parte della Commissione di vigilanza in occasione di ogni manifestazione, per quanto attiene la regolarità della disposizione dei posti a sedere di tipo mobile, le installazioni elettriche, i palchi e gli altri allestimenti realizzati appositamente per lo scopo. D'altro canto, l'eventuale Certificato di prevenzione incendi, rilasciato per una siffatta attività, impone al titolare dell'attività, pena la decadenza dello stesso Certificato, di non modificare la situazione riscontrata all'atto del sopralluogo, situazione che non sarà veritiera in quanto il locale è destinato ad essere completamente trasformato in funzione del successivo evento fieristico o di pubblico spettacolo.

Il primo punto oggetto di controversia è pertanto la regolarità della cointestazione del Certificato di prevenzione incendi a due società distinte che esercitano negli stessi locali, rispettivamente, la prima (XXX XXX XXX) l'attivita di centro fieristico, la seconda (YYY YYY YYY YYY) l'attività di pubblico spettacolo. Il secondo punto riguarda, in subordine, l'opportunità di includere, fra i contestatari[4] del Certificato di prevenzione incendi, una società (YYY YYY YYY YYY) che non ha l'obbligo di acquisire il Certificato di prevenzione incendi per le attività esercitate di tipo occasionale.

Un altro quesito è relativo all'obbligatorietà dell'adeguamento del centro fieristico alle norme del decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, per quanto attiene gli impianti antincendio, nel caso in cui il centro sia utilizzato per convegni, congressi ed altre manifestazioni di pubblico spettacolo.

Gli eventi proposti dalla società YYY YYY YYY YYY prevedono la realizzazione di convegni e congressi per una capienza superiore a 600 persone. Uno dei motivi che hanno portato al parere contrario al progetto degli eventi congressuali era la mancata previsione di una rete idrica antincendio interna ad idranti DN 45, richiesta dal punto 15.3.2 del decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 nel caso in cui la capienza della sala convegni è superiore a 600 persone, in quanto il centro fieristico e dotato solamente di naspi antincendio DN 25.

Il Comando ritiene che la realizzazione e l'utilizzo di sale congressi e convegni, poiché rappresentano una modifica al progetto originariamente approvato e comunque una nuova realizzazione, sono ovviamente subordinati al completo rispetto delle vigenti norme di sicurezza, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, anche per quanto riguarda gli impianti di protezione attiva, e comunque anche se la manifestazioni sono di tipo occasionale.

Si trasmette per dovere d'ufficio il quesito pervenuto tramite la Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Lombardia alla quale si chiede di trasmetterlo al superiore Ministero con il proprio motivato parere.

Si allegano in copia:

(si omettono gli allegati N.d.R.)

[7]; [8]

DECRETO LEGISLATIVO

Decreto 8 marzo 2006, n. 139
(Suppl. Ordinario n. 83 alla Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80)

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

[4] Verosimilmente da leggere "cointestatari". N.d.R.

(Omissis)

Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

(Articolo così sostituito dal c. 8 dell'art. 3 del D. L.gs 29/05/2017, n. 97. N.d.R.)

(Omissis)

[9 a.]

Lettera Circolare

PROT. n. 0008269

Roma, 20 maggio 2010

OGGETTO: Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi - Indirizzi sui criteri di ammissibilità.

La problematica dell'individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l'ingegneria della sicurezza antincendio.

Con la presente si intende fornire direttive sui criteri di "ammissibilità" all'istituto della deroga che, al momento, risentono di una certa non uniformità sul territorio nazionale.

Come è noto un'attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l'impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell'attività o da un vincolo esistente, [rif. punti c) e d) del co.l dell'art.. 5 del D.M. 4 maggio 1998].

Mentre il concetto di "*vincolo* "esistente è sufficientemente ben interpretato ed uniforme a livello nazionale, sulle "*caratteristiche dell'attività*" si rende necessario fornire dei chiarimenti, in quanto molti CTR respingono le richieste di deroga adducendo motivi di non ammissibilità.

Vale in ogni caso una considerazione di carattere generale: l'applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi "ad ogni costo" non deve costituire un impedimento alla ricerca di nuove soluzioni progettuali né rappresentare un processo di "omologazione" verso standard prescrittivi studiati per la generalità dei casi.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che tra le caratteristiche, diverse da quelle tecniche, vadano debitamente prese in considerazione e valutate quelle:

- di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
- di ricerca e sperimentazione di materiali;
- di nuove tecnologie costruttive;
- legate a problematiche locali;
- economiche, ecc.

Del resto, proprio per affrontare e risolvere scenari di quelli del tipo prima accennati, venne pensato l'istituto della deroga che, nella sua accezione più ampia, può essere, oggi più che ieri, proficuamente utilizzato.

Pertanto si richiama l'attenzione delle SS.LL sulla necessità di approfondire anche l'accertamento della consistenza dei motivi della richiesta della deroga rammentando che comunque, il difetto di motivazione, non può da solo comportare il rigetto dell'istanza.

[9 b.]

NOTA
PROT. n. 0003272

Roma, 16 marzo 2016

OGGETTO: chiarimenti sulle procedure di deroga.

Pervengono a questo Dipartimento alcune discordanti interpretazioni sull'istituto della deroga di cui all'art.7 del D.P.R. 151/11 che si ritiene opportuno chiarire.

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l'analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

L'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*", conosciuto anche come codice di prevenzione incendi, nulla innova circa la procedura da seguire per quanto attiene le deroghe.

Attualmente il campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 , individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Per tali attività, in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga (cfr. G.2.5.4.3.).

Tutto ciò evidenziato e ferme restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento sull'istanza di deroga si ritiene di formulare le seguenti direttive:

e) **Attività rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015**: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1.
f) **Attività regolamentata da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015**: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse.
g) **Attività non regolamentata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi**: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga
h) **Attività regolamentata da specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (es. scuole. Regola tecnica D.M. 26/08/1992- In corso di emanazione RTV)**: a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un'attività scolastica. Nel caso il titolare dell'attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure fà ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015 non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.

[9 c.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0008805

Roma, 26 giugno 2017

OGGETTO: D.P.R. 151/11 - Attività 18.2.C dell'Allegato I.
Procedimento di deroga.

Con riferimento alla pratica dì prevenzione incendi n. concernente l'oggetto, si rende noto che lo studio dì ingegneria incaricato di redigere un progetto in deroga per un esercizio di minuta vendita di sostanze esplodenti ha chiesto alla scrivente Direzione di fornire chiarimenti in merito alle procedure da seguire.

Al riguardo si rappresenta che qualora l'oggetto della deroga interessi aspetti disciplinati dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la deroga può essere concessa dal Prefetto a seguito dell'espressione del parere favorevole della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (cfr. art.2 del cap.VI dell'allegato B al R.D.635/1940 come modificato dall'art.4, comma 4 del D.M.9 agosto 2011).

In tal caso, espletata tale procedura, ai fini della prevenzione incendi, il titolare dell'attività deve attivare i procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.151/11.

Qualora, invece, la deroga venga richiesta nell'impossibilità di osservare integralmente una regola tecnica di prevenzione incendi - quale, ad esempio, quella relativa ad eventuali attività commerciali contigue alla minuta vendita - è necessario attivare il procedimento di cui all'art.7 del citato decreto, fatti salvi gli altri adempimenti in capo al titolare dell'attività.

[14]

(Chiarimento)
PROT. n° 0004248
032101 01 4101 137 002

Roma, 30 marzo 2011

OGGETTO: Competenze degli architetti per la progettazione di impianti.

Con riferimento alla richiesta dì chiarimenti pervenuta con la nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dalla Direzione Regionale Lombardia. In merito si soggiunge che, ai sensi del D.M. 03/05/1986, sussistono limitazioni solo per i seguenti professionisti: dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari. Successivamente dette limitazioni sono state estese, con il D.M. 27/04/2005, anche agli agrotecnici ed agli agrotecnici laureati.

Si allegano in copia i decreti citati.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

Parere della Direzione Regionale

Si inoltra per la valutazione di competenza il quesito formulato dal Comando provinciale VV.F di Pavia inerente le competenze professionali degli architetti in relazione alle certificazioni allegate alla richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del CPI.

Al riguardo si ritiene che la specifica legislazione antincendio non preveda limitazioni professionali per la redazione delle suddette certificazioni da parte di professionisti iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n.818/84. Pertanto eventuali incompatibilità dovrebbero derivare dall'applicazione degli specifici provvedimenti legislativi che regolano le competenze professionali, acquisendo anche il parere dei rispettivi collegi nazionali.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

A seguito della richiesta di documentazione per il sopralluogo finalizzato al rilascio del CPI, è stata prodotta una dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio nella quale era riportato che il progetto dello stesso era stato redatto da un architetto.

Lo scrivente Comando ha posto il dubbio che i progetti di impianti non possono essere redatti da architetti, in quanto non di loro competenza, come previsto dai cc. 1 e 2 dell'art. 5 del DM 22/01/2008, n. 37.

Tale considerazione scaturisce da quanto previsto dal Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537, dalla Sentenza n. 416 del 06/04/1998 del Consiglio di Stato e dalla Sentenza n. 137/2004 del Tar Liguria che, sostanzialmente, escludono dalle competenze degli architetti la progettazione di impianti (idraulici, elettrici, ecc.).

Potrebbero essere competenti gli architetti laureati nel ramo impiantistico del corso di laurea, in tal caso si ritiene che tale requisito debba essere attestato dall'ordine di appartenenza.

Ad avviso dello scrivente Comando a tale limitazione sono soggetti anche gli architetti iscritti negli albi della legge 818/84.

In merito a ciò si ritiene anche che, per quanto riguarda le perizia giurata sull'idoneità degli impianti di protezione antincendio e la compilazione del modello. CERT.IMP.-2008, il tecnico non possa essere un architetto, nell'accezione sopra espressa, come evidenziato nella lettera circolare prot.. n° P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/2008, che riporta "*Ai*

sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. n. 37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa, eventualmente sul modello CERT.IMP.-2008, da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione)."

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

[15]

Lettera circolare

PROT. n° P749/4101 sott. 106/21
Allegati: n. 1

Roma, 14 aprile 2004

OGGETTO: Norme per la sicurezza degli impianti – Articolo 1, lettera g), Legge n. 46/90 (impianti di protezione antincendio). –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della lettera circolare prot. n. 547894 del 20 febbraio 2004 emanata dal Ministero delle Attività Produttive in merito ai criteri per l'abilitazione delle imprese installatrici degli impianti di protezione antincendio.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Ufficio B4 – Registro delle Imprese

PROT. n° 547894

Roma, 20 febbraio 2004

Oggetto: Norme per la sicurezza degli impianti – Articolo 1, lettera g), legge n. 46/90 (impianti di protezione antincendio).

Sono pervenuti recentemente a questa Direzione generale diversi quesiti volti a conoscere l'avviso della Scrivente circa la possibilità di procedere ad abilitazioni limitate con riferimento alle attività di "installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge n. 46/90.

È stato richiesto, tra l'altro, se sia possibile accogliere denunce di inizio attività di "installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica" e di "installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica".

A questo proposito il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi, sentito sullo specifico punto, ha comunicato, con nota prot. n. P115/4101 sott. 106/21 del 5 febbraio 2004, di concordare con questa Amministrazione circa la necessità di attenersi, nella materia in questione, alle prescrizioni contenute nella circolare MICA n. 3439/C del 27 marzo 1998.

Si rammenta che la citata circolare ha espresso l'avviso che possono essere riconosciute abilitazioni limitate (e quindi iscrizioni limitate) relativamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Tale impostazione è stata, d'altra parte, confermata dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1998, n. 558 dove, (articolo 9, comma1) è previsto che le imprese esercenti le attività in parola presentino la denuncia di inizio delle attività «indicando specificamente a quale lettera e a quale voce di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento […]».

Si invitano pertanto codeste Camere ad astenersi assolutamente dal rilasciare abilitazioni parziali non rispondenti ai criteri in ultimo indicati nonché, ove avessero già provveduto - per casi sporadici - in tal senso, ad uniformare le avvenute iscrizioni ai criteri medesimi tenendo conto, in particolare, della necessità che l'abilitazione per l'installazione degli impianti sia rilasciata solo in presenza del possesso dello specifico requisito tecnico-professionale previsto dalla legge.

Codeste Camere sono invitate, considerata la rilevanza della questione, a volere fornire copia della presente nota alle locali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

[16]

(Chiarimento)
PROT. n° P1200/P1172/4101 sott. 106/21

Roma, 30 maggio 2007

OGGETTO: Dichiarazione di conformità su impianti di protezione antincendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Pavia, inerente l'argomento in oggetto, condividendone il parere espresso.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto, sentite diverse interpretazioni discordanti sul punto, si chiede se le ditte installatrici di impianti di protezione antincendio (idrico antincendio, rivelatori di fumo, EFC, ecc.) debbano possedere l'idoneità, da parte della Camera del Commercio, per l'installazione degli impianti di cui alla lettera g) (impianti di protezione antincendio) dell'art. 1 della L. 46/90.

In particolare si chiede se un'impresa abilitata all'installazione di impianti di cui alla lettera d) (impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore) dell'art. 1 della L. 46/90 può installare impianti idrici antincendio e se una ditta abilitata all'installazione degli impianti compresi alla lettera a) (impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore) può installare impianti di rivelazione fumo o EFC.

Lo scrivente Comando ritiene che le aziende installatrici di impianti di protezione antincendio debbano essere abilitate all'installazione di cui alla lettera g) sopra specificata altrimenti non si spiegherebbe la distinzione fatta dall'art. 1 della legge.

[20]

(Chiarimento)
PROT. n° P379/4147 sott. 4

Roma, 09 marzo 1999

OGGETTO: Elementi in vetroresina o policarbonato utilizzati quali evacuatori di fumo e calore - Quesito.

Con riferimento alla problematica posta relativamente all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che l'installazione sulla copertura di elementi fissi in materiale plastico non può essere equiparata all'installazione degli EFC, in quanto non risponde alle correlate caratteristiche prestazionali previste dalla norma UNI 9494.

Si fa presente, in ogni caso, che l'installazione in copertura di elementi del tipo prospettato, può essere valutata quale misura di protezione antincendio tenendo conto delle caratteristiche dell'attività e della situazione al contorno.

Nota Comando VV.F Bologna 17 settembre 1998 prot. n. P.1295/4147

OGGETTO: Richiesta estensione dei risultati relativi alle prove sui cupolini in vetroresina o policarbonato per l'evacuazione del fumo e del calore in caso di incendio per l'applicazione generalizzata in attesa di un aggiornamento normativo.

L'istanza tende a dimostrare con la Relazione di Prova che i cupolini già da molti anni installati sulla copertura dei vari fabbricati, essendo in vetroresina o in policarbonato, soddisfano all'obbiettivo delle Norme UNI 9494 in quanto entro pochi minuti di esposizione al calore si dissolvono consentendo l'evacuazione di fumo e calore.

[21 a.]

NOTA
PROT. n° 0006334

Roma, 04 maggio 2012

OGGETTO: Chiarimenti alla nota prot DCPREV 1324 del 7/2/2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012"

Con riferimento all'oggetto, pervengono alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica numerosi quesiti e richieste di chiarimenti da parte delle strutture periferiche del Corpo, di associazioni di categoria e di liberi professionisti.

Con la presente si intende chiarire che la guida in oggetto rappresenta uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali e individua alcune soluzioni utili al perseguimento dagli obiettivi di sicurezza dettati all'Allegato I, punto 2 al Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011.

Altre soluzioni utili al perseguimento dei richiamati obiettivi possono essere individuate mediante lo strumento della valutazione dei rischi.

Nella tabella riportata in allegato alla presente sono evidenziati i chiarimenti alla guida ritenuti opportuni.

Tabella di chiarimento alla nota prot. n 1324 del 7/2/2012

Testo della nota prot. n. 1324 del 7-2-2012 oggetto di chiarimento		**Chiarimento, dai intendersi valido ai soli fini dell'applicazione della nota prot. n. 1324 del 7-2-2012**
Paragrafo	**Testo**	
Premessa	In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.	Nel valutare l'eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incendio devono essere valutati i seguenti aspetti: • interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); • modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato monocompartimento); • sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione; • sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso. Detta valutazione dovrà consentire l'individuazione degli adempimenti previsti al comma 6 dell'art. 4 del DPR 151/2011.
Premessa	L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.	Per "impianto fotovoltaico **a servizio** di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi" si intende un impianto FV **incorporato** nell'attività soggetta, secondo la definizione chiarita nel seguito, indipendentemente dall'utilizzatore finale.
Premessa	L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli	Qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attività soggette, dovranno essere assolti i seguenti adempimenti riferiti al DPR 151/2011: • per le attività in categoria A - Presentazione di SCIA a lavori ultimati; • per le attività in categoria B e C - Presentazione del progetto ai fini della valutazione e SCIA a lavori ultimati.

	adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.	Qualora invece dalla valutazione del rischio incendio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attività soggette, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della SCIA. In caso di presentazione della SCIA senza preventiva approvazione del progetto la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio. Il corrispettivo da pagare, ai sensi del DPR 151, sarà quello relativo all'attività principale rispetto alla quale l'impianto FV è "a servizio" così come chiarito al punto precedente.

(omissis)

[21 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0012678

Roma, 28 ottobre 2014

OGGETTO: Quesito su impianti fotovoltaici.

Facendo seguito alla nota DIR-LOM prot n. 13116 del 08.09.2014 recante il quesito in oggetto, si concorda con quanto espresso da Codesta Direzione Regionale e si significa quanto segue.

La valutazione dell'aggravio di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza evidenziati nelle note n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012: le soluzioni tecniche contenute nelle predette note non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive, ed il professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative al fine del raggiungimento dei sopra richiamati obiettivi di sicurezza antincendio.

Premesso quanto sopra, ed in coerenza con quanto chiarito nella nota n. 6334 del 04/05/2012, solo nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 3 del DPR 151/2011.

Per le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, in linea con quanto stabilito anche all'art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto per mezzo del Comando di XXXX relativo all'individuazione delle procedure di prevenzione incendi conseguenti l'installazione di un impianto fotovoltaico.

Tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti in merito con le note ministeriali n. 1324 del 7/02/2012 e 6334 del 4/05/2012, si forniscono di seguito i pareri dell'ufficio scrivente.

- L'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all'art.4, comma 6, del DPR 151/2011. Le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6334 del 4/05/2012 (1° chiarimento della tabella allegata) forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio.
- La valutazione di cui al punto precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla nota ministeriale n. 1324 del 7/02/2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere l'assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di prevenzione incendi.
- Le procedure da attuare in esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella citata nota di chiarimento (3° chiarimento della tabella allegata).
- Le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio

Parere del Comando

Il per. ind. XXXX ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente agli impianti fotovoltaici, sulla scorta delle indicazioni riportate nell'allegato IV del D.M. 07/08/2012 ponendo sinteticamente le seguenti domande:

1. Preso atto di quanto chiarito dalla nota DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012 (chiarimenti alla nota DCPREV prot. 1324 del 07/02/2012) chiede di conoscere se la tipologia di modifica descritta al punto C dell'allegato IV del D.M. 07/08/2012 può essere ricondotta anche all'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività ricompresa nell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151;
2. Qualora l'impianto FV sia progettato e valutato ai fini della sicurezza secondo le linee guida della DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012, necessita di avviare le procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011;
3. Qualora l'energia prodotta dall'impianto FV venga totalmente assorbita dagli utilizzatori dell'attività servita, con o senza concorso dell'energia di rete, ovvero se l'impianto FV non costituisce incremento di potenza a disposizione ma solo alternativa di quella convenzionale esistente, sussiste la tipologia di modifica descritta al punto C dell'allegato IV del D.M. 07/08/2012.

Sulla scoria delle indicazioni riportate nell'art. 3 comma 1 e art. 4 comma 6 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'art. 4 commi 6, 7 e 8 del D.M. 07/08/2012 e in attesa della superiore valutazione, questo Comando esprime per quanto di competenza il proprio parere in merito, precisando quanto segue:

a. In riferimento alla domanda 1, nell'allegato IV del D.M. 07/08/2012, le direttive espresse dal legislatore sono riconducibili a quelle categorie di modifiche che comportano una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, apportate ad attività esistenti (presumibilmente intese, come attività soggette che abbiano ultimato completamente l'iter procedimentale di prevenzione incendi).
   Pertanto, le modifiche tecniche rilevanti ai lini della sicurezza antincendi indicate nei commi i.) e ii.) del punto C allegato IV del D.M. 07/08/2012, sembrano riferite nel caso specifico ad impianti FV esistenti in attività esistenti e non ad impianti di nuova installazione:
b. In riferimento alla domanda 2, nel caso di un'attività esistente nella quale venga installato un nuovo impianto FV di tipo "incorporato" (come definito nota DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012), al fine dì valutare se tale modifica apportata comporti un aggravio del preesistente livello di rischio incendio, il responsabile dovrà opportunamente valutare i seguenti aspetti:
   - Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori).
   - Modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
   - Sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
   - Sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.

   Tale valutazione composta da una relazione tecnica ed elaborati grafici del caso (possibilmente conformi a quanto indicato nell'allegato I D.M. 07/08/2012) dovrà essere avallata dal Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.
   Qualora da tale valutazione venga stabilito che l'installazione dell'impianto FV **comporta** un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attività soggetta, allora dovranno essere attivate le procedure previste dagli art.li 3 e 4 (categoria B e C) oppure dall'art. 4 (categoria A) del D.P.R. 151/2011. Nel caso in cui venga invece valutato che la modifica apportata **non comporta** un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attività soggetta, allora dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 4 (categoria A, B e C) del D.P.R. 151/2011:
c. Le indicazioni tecniche fornite nella nota DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012 sembrano applicabili ad impianti FV di tipo "incorporato" indipendentemente dall'utilizzatore finale ovvero se azienda elettrica o cliente privato. In merito valgono le considerazioni espresse al punto a.

Sì rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

[22]

NOTA
PROT. n. 0008482

Roma, 21 giugno 2017

OGGETTO: Indicazioni procedimentali inerenti la realizzazione di impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali.

La Società SNAM Rete Gas ha presentato una specifica relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio di incendio aggiuntivo per un impianto di ricezione, prima riduzione e misura di gas naturale in cabina (impianto REMI -

attività ricompresa al punto 2 dell'Allegato I al del D.P.R.151/11) a seguito della realizzazione, nell'ambito dello stesso, di un impianto di odorizzazione.

Dall'esame della documentazione, si ritiene, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la realizzazione di un impianto di odorizzazione di gas naturale presso un impianto REMI in cabina, possa essere considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e soggetta agli adempimenti di cui all'art.4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012, qualora siano verificate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel seguente allegato tecnico.